



# CVRIA

CORTE DI GIUSTIZIA  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Relazione annuale  
2008





CORTE DI GIUSTIZIA  
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

# RELAZIONE ANNUALE 2008

Compendio dell'attività della Corte di giustizia delle Comunità europee,  
del Tribunale di primo grado delle Comunità europee  
e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Lussemburgo 2009

[www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

Corte di giustizia delle Comunità europee  
L-2925 Lussemburgo  
Tel. +352 4303-1

Tribunale di primo grado delle Comunità europee  
L-2925 Lussemburgo  
Tel. +352 4303-1

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea  
L-2925 Lussemburgo  
Tel. +352 4303-1

La Corte su Internet: <http://www.curia.europa.eu>

La Relazione annuale è disponibile anche in versione CD-ROM  
presso il servizio Stampa e informazione della Corte di giustizia  
Tel. +352 4303-2035

Chiusura della redazione: 31 dicembre 2008.

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Le fotografie possono essere riprodotte solo nel contesto della presente pubblicazione. Per ogni altro uso va richiesta un'autorizzazione presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2009

ISBN 978-92-829-0899-0

DOI: 10.2862/25686

© Comunità europee, 2009

*Printed in Luxembourg*

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO

## Indice

	Pagina
Introduzione del presidente della Corte di giustizia Vassilios Skouris .....	5

### Capitolo I

#### *La Corte di giustizia delle Comunità europee*

A — Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2008 .....	9
B — Composizione della Corte di giustizia .....	57
1. Membri della Corte di giustizia .....	59
2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia apportate nel 2008 .....	73
3. Ordini protocollari .....	75
4. Ex membri della Corte di giustizia .....	77
C — Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia .....	81

### Capitolo II

#### *Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee*

A — Attività del Tribunale di primo grado nel 2008 .....	113
B — Composizione del Tribunale di primo grado .....	155
1. Membri del Tribunale di primo grado .....	157
2. Modifica della composizione del Tribunale di primo grado intervenuta nel 2008 .....	167
3. Ordini protocollari .....	169
4. Ex membri del Tribunale di primo grado .....	171
C — Statistiche giudiziarie del Tribunale di primo grado .....	173

**Capitolo III***Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea*

A — Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2008 .....	197
B — Composizione del Tribunale della funzione pubblica .....	209
1. Membri del Tribunale della funzione pubblica .....	211
2. Ordini protocollari .....	215
C — Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica .....	217

**Capitolo IV***Incontri e visite*

A — Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado ed il Tribunale della funzione pubblica .....	231
B — Visite di studio (2008) .....	235
C — Udienze solenni .....	239
D — Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali .....	241
<i>Organigramma sintetico</i> .....	248
<i>Indirizzi della Corte di giustizia</i> .....	251

## Introduzione

La Corte di giustizia volta la pagina dell'anno 2008 con un avvenimento simbolico: ha preso possesso del nuovo complesso immobiliare. La Corte dispone attualmente di un'infrastruttura centralizzata commisurata alla sua espansione, al costante aumento del contenzioso trattato, all'introduzione di nuovi procedimenti e ai recenti allargamenti dell'Unione europea, una situazione ottimale anche nell'era degli scambi elettronici.

L'importanza storica dell'inaugurazione del nuovo complesso immobiliare della Corte, manifestazione resa ancor più prestigiosa dalla presenza di alte personalità, non può far passare in secondo piano gli altri eventi che hanno segnato l'anno passato. Altrettanto importante è stata l'attuazione del nuovo procedimento pregiudiziale d'urgenza, il quale ha consentito alla Corte di trattare in tempi estremamente rapidi le prime cause attinenti allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sottoposte a tale trattazione.

L'anno 2008 segnerà parimenti gli annali per l'efficienza e il ritmo particolarmente sostenuto dell'attività giudiziaria dell'istituzione. Si osserverà, a tale proposito, la diminuzione globale della durata dei procedimenti, molto significativa soprattutto nelle cause pregiudiziali. Il Tribunale di primo grado ha registrato, dal canto suo, uno degli anni più produttivi della sua storia.


Infine, nello scorso anno sono state promosse in totale 1 332 cause presso i tre organi giurisdizionali che compongono la Corte di giustizia, facendo registrare, per il secondo anno consecutivo, la cifra più elevata nella storia dell'istituzione e rivelando il costante aumento in termini quantitativi del contenzioso comunitario.

La Relazione annuale consente al lettore di venire a conoscenza dell'evoluzione e degli aspetti essenziali dell'attività dei tre organi giurisdizionali che compongono l'istituzione: la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado e il Tribunale della funzione pubblica. Statistiche giudiziarie specifiche per ciascun organo giurisdizionale completano e illustrano l'analisi dell'attività giurisdizionale dello scorso anno.



V. Skouris  
Presidente della Corte di giustizia





# Capitolo I

La Corte di giustizia  
delle Comunità europee



## A — Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2008

di Vassilios Skouris, presidente della Corte

La struttura della Relazione annuale ricalca quella degli anni precedenti. La prima parte illustra in modo sintetico le attività svolte dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nel corso del 2008. Essa offre, in primo luogo, una panoramica dell'evoluzione dell'istituzione nel corso di quest'anno, ponendo in rilievo le innovazioni sul piano istituzionale che hanno riguardato la Corte di giustizia e gli sviluppi relativi alla sua organizzazione interna e ai suoi metodi di lavoro (sezione 1). In secondo luogo, essa include un'analisi statistica riguardante l'evoluzione del carico di lavoro dell'istituzione nonché della durata media dei procedimenti (sezione 2). Per concludere, come ogni anno, essa presenta i principali sviluppi giurisprudenziali ripartiti per materia (sezione 3).

**1.** Per la Corte di giustizia l'evento che ha maggiormente caratterizzato l'anno 2008 è stata l'inaugurazione del «Nuovo Palazzo», che consolida ed amplia gli edifici esistenti. Dalla concezione architettonica innovativa, esso è stato realizzato nel rispetto e nella continuità della struttura del palazzo originale. Il «Nuovo Palazzo» è costituito dal «Vecchio Palazzo», ristrutturato per ospitare le sale d'udienza, dall'«Anello», edificio a due piani che accoglie gli uffici dei membri della Corte nonché dei loro diretti collaboratori, così chiamato perché, nonostante la sua forma rettangolare, si snoda tutt'attorno al Palazzo, da due «Torri» adibite ai servizi della traduzione e dalla «Galleria», lungo corridoio luminoso che, come una linea di continuità architettonica, collega fra loro non solo i vecchi edifici ai nuovi, ma anche le varie attività dell'istituzione.

In occasione della seduta solenne d'inaugurazione del «Nuovo Palazzo», il 4 dicembre 2008, in presenza di Loro Altezze Reali il Granduca e la Granduchessa di Lussemburgo, sono state pronunciate allocuzioni in particolare dalla sig.ra Diana Wallis, vicepresidente del Parlamento europeo, dalla sig.ra Rachida Dati, guardasigilli, ministro della Giustizia della Repubblica francese, dal sig. José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea, e dal sig. Jean-Claude Juncker, primo ministro del Granducato di Lussemburgo.

Quanto ai testi che disciplinano il funzionamento istituzionale, la modifica del regolamento di procedura della Corte, l'8 luglio 2008, ha introdotto un titolo quarto bis, che contempla le disposizioni volte all'attuazione del procedimento di riesame delle decisioni del Tribunale di primo grado rese a seguito di impugnazione di cui all'articolo 62 dello Statuto della Corte. L'apporto degno di maggior nota di queste nuove disposizioni (articoli da 123 bis a 123 sexies) consiste nella creazione di una sezione speciale il cui compito è di decidere, su proposta del primo avvocato generale, se si debba riesaminare una decisione del Tribunale di primo grado. Tale sezione è costituita dal presidente della Corte e dai quattro presidenti di sezione di cinque giudici.

**2.** Le statistiche giudiziarie della Corte per l'anno 2008 rivelano, da un lato, una diminuzione alquanto significativa della durata dei procedimenti pregiudiziali rispetto agli anni precedenti e, dall'altro, una costante tendenza all'aumento in termini quantitativi del contenzioso.

In particolare, la Corte ha definito 495 cause nel 2008 (cifra netta, che tiene conto delle riunioni di cause). Fra tali cause, 333 sono state oggetto di sentenza e 161 hanno dato origine a un'ordinanza. Il numero di sentenze e ordinanze pronunciate è meno elevato rispetto all'anno precedente (379 sentenze e 172 ordinanze). Tuttavia, va rilevato che il numero di cause pregiudiziali definite nel 2008 (238 cause in termini netti, 301 cause in termini lordi) è nettamente più elevato rispetto al 2007 (218 cause in termini netti, 235 cause in termini lordi).

Alla Corte sono state sottoposte 592 nuove cause, cifra ancora superiore a quella del 2007 che era stata la più elevata nella storia della Corte <sup>1</sup>. Il numero di cause pendenti alla fine dell'anno 2008 non è tuttavia aumentato in modo considerevole (767 cause, cifra lorda) rispetto alle pendenze di fine 2007 (741 cause, cifra lorda).

Peraltro, quanto alla durata dei procedimenti nel 2008, l'evoluzione è stata notevole. Così, per i rinvii pregiudiziali, tale durata è stata pari in media a 16,8 mesi, mentre si attestava a 19,3 mesi nel 2007 e a 19,8 mesi nel 2006. Un'analisi comparativa rivela che, per tutto il periodo in cui la Corte dispone di dati affidabili, la durata media della trattazione delle cause pregiudiziali ha raggiunto il suo livello minimo nel 2008. Per quanto riguarda i ricorsi diretti e le impugnazioni, la durata media della trattazione è stata rispettivamente di 16,9 mesi e di 18,4 mesi (18,2 mesi e 17,8 mesi nel 2007).

Oltre alle riforme della metodologia di lavoro avviate in questi ultimi anni, il miglioramento dell'efficienza dell'istituzione nella trattazione delle cause è riconducibile anche al più ampio uso dei diversi strumenti procedurali messi a sua disposizione per accelerare la trattazione di talune cause, in particolare il procedimento pregiudiziale d'urgenza, la decisione con priorità, il procedimento accelerato, il procedimento semplificato e la possibilità di statuire senza le conclusioni dell'avvocato generale.

Quest'anno, il procedimento pregiudiziale d'urgenza è stato richiesto in 6 cause e la sezione competente ha ritenuto che i presupposti prescritti dall'articolo 104 ter del regolamento di procedura ricorressero in 3 di esse. Queste nuove disposizioni relative al procedimento pregiudiziale d'urgenza hanno offerto alla Corte la possibilità di definire nel 2008 tali cause in un arco temporale medio di 2,1 mesi.

Il procedimento accelerato è stato richiesto in 8 occasioni, tuttavia i presupposti prescritti dal regolamento di procedura ricorrevano in solo 2 cause, che sono state definite in un arco temporale medio di 4,5 mesi. Conformemente a una prassi stabilita nel 2004, le domande di procedimento accelerato sono ammesse o respinte con ordinanza motivata del presidente della Corte. È stato, peraltro, accordato un trattamento prioritario a una causa.

La Corte ha continuato, inoltre, a fare uso del procedimento semplificato previsto dall'articolo 104, n. 3, del regolamento di procedura per risolvere determinate questioni pregiudiziali. Sulla base di tale disposizione, infatti, sono state definite con ordinanza complessivamente 39 cause, il doppio rispetto all'anno 2007.

<sup>1</sup> Fatta eccezione per le 1324 cause introdotte nel 1979. Tale cifra eccezionalmente elevata si spiega con la presentazione di un ampio numero di ricorsi d'annullamento aventi lo stesso oggetto.

Infine, la Corte si è avvalsa frequentemente della possibilità, offertale dall'articolo 20 del suo Statuto, di giudicare senza conclusioni dell'avvocato generale allorché la causa non sollevi nuove questioni di diritto. Ricordiamo così che il 41 % circa delle sentenze emanate nel 2008 non è stato preceduto da conclusioni (nel 2007 era il 43 %).

Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti della Corte, si segnala che la Grande Sezione ha definito circa il 14 % delle cause, le sezioni a cinque giudici il 58 %, mentre le sezioni a tre giudici hanno definito poco più del 26 % delle cause concluse nel 2008. Rispetto all'anno scorso, si constata un lieve aumento della percentuale di cause trattate dalla Grande Sezione (l'11 % nel 2007) e dalle sezioni a cinque giudici (il 55 % nel 2007) a scapito delle cause trattate dalle sezioni a tre giudici (il 33 % nel 2007).

Per informazioni più dettagliate riguardanti i dati statistici dell'anno giudiziario 2008, si rinvia il lettore al punto C del presente capitolo.

### *Questioni costituzionali o istituzionali*

Per quanto concerne i principi fondamentali su cui è imperniata la costruzione comunitaria, il principio di uguaglianza è stato, ancora una volta, molto presente nella giurisprudenza della Corte.

Si citeranno tre sentenze che ne declinano le implicazioni in vari settori.

Nella causa *Feryn* (sentenza 10 luglio 2008, causa C-54/07), si poneva la questione di sapere se il fatto che un datore di lavoro dichiara pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configuri una discriminazione diretta nell'assunzione ai sensi dell'articolo 2, n. 2, lettera a), della direttiva 2000/43/CE<sup>2</sup>. La Corte ha dichiarato che così era, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolarne l'accesso al mercato del lavoro. L'esistenza di siffatta discriminazione diretta non presuppone un denunciante identificabile che asserisca di essere stato vittima di tale discriminazione.

La Corte si è poi pronunciata sulla questione della prova della discriminazione. Ha constatato che le dichiarazioni pubbliche di cui trattasi sono sufficienti a far presumere l'esistenza di una politica di assunzione direttamente discriminatoria ai sensi dell'articolo 8, n. 1, della direttiva 2000/43/CE. Incombe quindi al detto datore di lavoro l'onere di provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento, cosa che potrà fare dimostrando che la prassi effettiva di assunzione da parte dell'impresa non corrisponde a tali dichiarazioni. Al giudice di rinvio compete poi verificare che i fatti addebitati siano accertati, nonché valutare se siano sufficienti gli elementi addotti a sostegno delle affermazioni del detto datore di lavoro secondo le quali egli non ha violato il principio della parità di trattamento.

<sup>2</sup> Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22).

Da ultimo, la Corte ha dichiarato che, quanto alle sanzioni adeguate alla discriminazione nell'assunzione di cui trattasi nella fattispecie, l'articolo 15 della direttiva 2000/43/CE prescrive che, anche qualora non vi siano vittime identificabili, le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione di tale direttiva siano effettive, proporzionate e dissuasive.

La parità di trattamento, esaminata sotto il profilo del divieto di discriminazione basata sull'età, è stata oggetto della causa *Bartsch* (sentenza 23 settembre 2008, causa C-427/06). La Corte ha dichiarato che il diritto comunitario non contiene un divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull'età di cui i giudici degli Stati membri devono garantire l'applicazione allorché il comportamento eventualmente discriminatorio non presenta alcun nesso di collegamento con il diritto comunitario. Un tale nesso non risulta dall'articolo 13 CE né, nel caso di un regime pensionistico di azienda privata che esclude il diritto alla pensione di reversibilità a favore del coniuge superstite più giovane di più di quindici anni rispetto all'ex dipendente defunto, dalla direttiva 2000/78/CE<sup>3</sup>, già prima della scadenza del termine assegnato allo Stato membro di cui trattasi per il recepimento della direttiva stessa.

Nella causa *Wood* (sentenza 5 giugno 2008, causa C-164/07), la Corte è stata investita di una questione pregiudiziale sulla compatibilità, alla luce del principio generale di non discriminazione sulla base della nazionalità, di una normativa francese volta ad escludere dal beneficio dell'indennizzo erogato dal Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, soltanto a motivo della sua cittadinanza, un cittadino della Comunità europea, residente in Francia, padre di una ragazza di cittadinanza francese, deceduta a causa di un illecito commesso fuori dal territorio di questo medesimo Stato. La Corte ha dichiarato che il diritto comunitario osta a una normativa del genere.

A livello dei principi generali del diritto comunitario e dell'osservanza degli stessi da parte delle autorità nazionali allorché applicano tale diritto, si segnala la causa *Heemskerk e Schaap* (sentenza 25 novembre 2008, causa C-455/06), relativa alle restituzioni all'esportazione e alla protezione dei bovini durante il trasporto, che ha permesso alla Corte di pronunciarsi sulla norma nazionale della *reformatio in peius*. Essa ha deciso che il diritto comunitario non obbliga il giudice nazionale ad applicare d'ufficio una disposizione di diritto comunitario, quando una siffatta applicazione lo condurrebbe a derogare al principio, sancito dal diritto nazionale rilevante, del divieto della *reformatio in peius*. Un tale obbligo, infatti, non solo contrasterebbe con i principi del rispetto dei diritti della difesa, della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, sottesi al divieto di cui sopra, ma esporrebbe il singolo che ha proposto ricorso avverso un atto a lui pregiudizievole al rischio che un tale ricorso lo ponga in una posizione più sfavorevole di quella in cui si sarebbe trovato se si fosse astenuto dal proporre tale ricorso.

Per quanto riguarda il contenzioso dinanzi ai giudici comunitari, varie sentenze rivestono un interesse del tutto particolare. Una di queste concerne la competenza stessa del giudice comunitario.

<sup>3</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

Infatti, nelle cause riunite *Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione* (sentenza 3 settembre 2008, cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P), sebbene la Corte abbia confermato le sentenze impugnate del Tribunale (sentenze 21 settembre 2005, causa T-315/01, Racc. pag. II-3649, e causa T-306/01, Racc. pag. II-3533) relativamente alla competenza del Consiglio ad adottare il regolamento che prescrive il congelamento dei capitali e delle altre risorse economiche delle persone e delle entità il cui nome figura in un elenco allegato al detto regolamento<sup>4</sup>, adottato allo scopo di attuare, nella Comunità europea, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la Corte ha ritenuto che il Tribunale fosse incorso in un errore di diritto stabilendo che i giudici comunitari non hanno, in linea di principio, alcuna competenza a controllare la legittimità interna del detto regolamento. Secondo la Corte, il controllo della validità di qualsiasi atto comunitario sotto il profilo dei diritti fondamentali deve essere considerato come l'espressione, in una comunità di diritto, di una garanzia costituzionale derivante dal trattato CE, quale sistema giuridico autonomo, che non può essere compromessa da un accordo internazionale. Il controllo di legittimità garantito dal giudice comunitario ha ad oggetto l'atto comunitario volto ad attuare l'accordo internazionale in questione, e non quest'ultimo in quanto tale. I giudici comunitari devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti comunitari con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, ivi inclusi gli atti comunitari che, come il regolamento di cui trattasi, mirano ad attuare risoluzioni del Consiglio di sicurezza.

Peraltro, la Corte ha ritenuto che, alla luce delle circostanze concrete in cui è intervenuta l'inclusione dei nomi del sig. Kadi e della Al Barakaat nell'elenco delle persone e delle entità interessate dal congelamento dei capitali, dovesse stabilirsi che i diritti della difesa, in particolare il diritto al contraddittorio e il diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo di questi ultimi, non sono stati manifestamente rispettati. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che l'efficacia del controllo giurisdizionale implica che l'autorità comunitaria sia tenuta a comunicare alla persona o all'entità interessata i motivi sui quali si basa la misura in questione, per quanto possibile, al momento in cui tale misura è stata decisa, o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale decisione, in modo da consentire ai destinatari di esercitare, entro i termini, il loro diritto di ricorso.

Sebbene la Corte abbia annullato il detto regolamento del Consiglio nei limiti in cui congela i capitali del sig. Kadi e della Al Barakaat, essa ha riconosciuto che l'annullamento di questo regolamento con effetto immediato potrebbe arrecare un pregiudizio grave ed irreversibile all'efficacia delle misure restrittive dal momento che, nel lasso di tempo che precede la sua eventuale sostituzione, la persona e l'entità interessate potrebbero assumere provvedimenti per evitare che possano esser loro nuovamente applicate misure di congelamento di capitali, considerato che non si poteva escludere che, nel merito, possa comunque rivelarsi giustificata l'applicazione di tali misure al sig. Kadi e alla Al Barakaat. Alla luce di questi elementi, la Corte ha mantenuto gli effetti del regolamento per un periodo non eccedente i tre mesi a decorrere dalla sentenza, in modo tale da consentire al Consiglio di porre rimedio alle violazioni constatate.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 (GU L 139, pag. 9).

Un'altra sentenza nella causa *Masdar (UK)/Commissione* (sentenza 16 dicembre 2008, causa C-47/07 P) tratta dei mezzi procedurali da esperire per adire il giudice comunitario.

La causa riguarda l'arricchimento senza causa. La Corte ha deciso che, secondo i principi comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, un soggetto che ha subito una perdita la quale incrementi il patrimonio di un altro soggetto, senza che vi sia alcun fondamento giuridico per tale arricchimento, ha generalmente diritto ad una restituzione, fino a concorrenza di tale perdita, da parte del soggetto che si è arricchito. L'azione basata sull'arricchimento senza causa, come prevista nella maggior parte dei sistemi giuridici nazionali, non contiene una condizione relativa all'illegittimità o alla colpa nel comportamento del convenuto. Al contrario, è essenziale che l'arricchimento sia privo di qualsiasi valido fondamento giuridico. Posto che l'arricchimento senza causa rappresenta una fonte obbligatoria extracontrattuale comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, la Comunità non può sottrarsi all'applicazione, nei propri confronti, degli stessi principi, qualora una persona fisica o giuridica l'accusi di essersi indebitamente arricchita a suo discapito.

La Corte ha aggiunto che il ricorso basato su un arricchimento senza causa non è riconducibile al regime della responsabilità extracontrattuale in senso stretto, il cui sorgere dipende dalla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l'illegittimità del comportamento contestato alla Comunità, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato. Esso si distingue dai ricorsi proposti in base al regime citato in quanto non richiede la prova di un comportamento illegittimo del convenuto, come neppure l'esistenza di un comportamento in quanto tale, ma semplicemente la prova di un arricchimento, senza valido fondamento giuridico, del convenuto e di un impoverimento del ricorrente correlato all'arricchimento stesso. Tuttavia, nonostante tali caratteristiche, la possibilità di proporre un ricorso basato sull'arricchimento senza causa contro la Comunità non può essere negata al singolo per la sola ragione che il trattato CE non prevede espressamente un mezzo di ricorso destinato a questo tipo di azione. Un'interpretazione degli articoli 235 CE e 288, secondo comma, CE che escludesse una tale possibilità condurrebbe ad un risultato contrario al principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dalla giurisprudenza della Corte e ribadito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Proprio in questo ambito dell'azione per responsabilità extracontrattuale, meritano un'attenzione del tutto particolare le cause riunite *FIAMM e FIAMM Technologies/Consiglio e Commissione* (sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C-120/06 P e C-121/06 P) che riguardano il problema della responsabilità della Comunità in conseguenza di un atto normativo. L'organo per la risoluzione delle controversie (ORC) dell'OMC ha dichiarato che il regime comunitario d'importazione delle banane era incompatibile con gli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio e ha autorizzato gli Stati Uniti d'America ad applicare una sovrattassa doganale su talune importazioni comunitarie. Sei società aventi sede nell'Unione europea hanno chiesto che la Commissione e il Consiglio fossero condannati alla riparazione del danno che avrebbero subito a seguito dell'applicazione delle misure di ritorsione americane alle loro esportazioni destinate agli Stati Uniti.

La Corte ricorda che, trattandosi di un atto normativo che implica scelte di politica economica, la responsabilità della Comunità in conseguenza di questo atto sussiste unicamente in caso di violazione grave di una norma superiore intesa a tutelare i singoli e a conferire loro diritti. Osserva altresì che, sebbene il principio della responsabilità della

Comunità in presenza di un atto illegittimo delle istituzioni costituisca un'enunciazione del generale principio, riconosciuto negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, in forza del quale un'azione illecita comporta l'obbligo della riparazione del danno arrecato, una tale convergenza degli ordinamenti giuridici degli Stati membri non è dimostrata per quanto riguarda l'esistenza di un principio di responsabilità in presenza di un atto lecito della pubblica autorità, in particolare quando un simile atto è di carattere normativo. La Corte conclude che, allo stato attuale, il diritto comunitario non prevede un regime che consenta di mettere in discussione la responsabilità della Comunità per un comportamento normativo di quest'ultima in una situazione in cui l'eventuale non conformità di tale comportamento agli accordi dell'OMC non può essere invocata dinanzi al giudice comunitario. Precisa, inoltre, che un atto normativo comunitario la cui applicazione determina restrizioni del diritto di proprietà e del libero esercizio di un'attività professionale potrebbe far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità qualora implicasse un danno sproporzionale e inaccettabile alla sostanza stessa di tali diritti, eventualmente per non aver previsto un risarcimento diretto a evitare o attenuare tale danno.

Altre sentenze hanno arricchito, più classicamente, l'abbondante giurisprudenza della Corte sulla ricevibilità del ricorso d'annullamento.

Così, nella causa *Commissione/Infront WM* (sentenza 13 marzo 2008, causa C-125/06 P), la Corte ha ritenuto che una decisione della Commissione che approva misure volte a regolare l'esercizio dei diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva di eventi di particolare importanza per la società, prese da uno Stato membro in forza dell'articolo 3 bis della direttiva 89/552/CEE<sup>5</sup>, incida direttamente ai sensi delle condizioni di ricevibilità del ricorso d'annullamento sulla situazione giuridica del titolare di tali diritti. Infatti, poiché i limiti imposti dalle dette misure sono collegati alle condizioni a cui le emittenti acquistano i diritti di ritrasmissione televisiva degli eventi designati dal detentore dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva, le misure prese da tale Stato membro e la decisione che le approva hanno come conseguenza di porre ai diritti detenuti da una società che ha acquistato diritti di ritrasmissione televisiva nuove restrizioni che non esistevano al momento in cui essa ha acquistato i detti diritti e che ne rendono più difficile l'esercizio. Peraltro, ha constatato la Corte, i pregiudizi arrecati alla situazione di detto titolare sono dovuti solo all'obbligo di raggiungere il risultato determinato da tali misure e dalla decisione della Commissione, senza che le autorità nazionali godano di un margine discrezionale nell'attuazione della medesima tale da incidere su questa situazione.

Quanto al presupposto relativo all'interesse individuale del ricorrente, la Corte ha stabilito che, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l'atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici. Ciò può accadere in particolare quando la decisione modifica i diritti acquistati dal singolo prima della sua adozione.

<sup>5</sup> Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 (GU L 202, pag. 60).

Nella causa *Athinaïki Techniki/Commissione* (sentenza 17 luglio 2008, causa C-521/06 P), è la nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell'articolo 230 CE che ha dovuto essere precisata.

Investita dell'impugnazione di un'ordinanza del Tribunale che dichiarava irricevibile un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione di archiviare una denuncia relativa a un asserito aiuto di Stato concesso nel contesto di un appalto pubblico e di cui la ricorrente era venuta a conoscenza mediante lettera, la Corte ha stabilito che, per determinare se un atto in materia di aiuti di Stato costituisce una decisione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 659/1999<sup>6</sup>, occorre verificare se, in considerazione della sostanza di tale atto e dell'intento della Commissione, tale istituzione ha definitivamente fissato, con l'atto in esame, in esito alla fase preliminare di esame, la sua posizione in ordine alla misura denunciata e, pertanto, se ha concluso che essa costituiva o meno un aiuto e che suscitava o meno dubbi in ordine alla sua compatibilità con il mercato comune.

Una lettera con cui la Commissione informa l'autore di una denuncia intesa a far dichiarare una violazione degli articoli 87 CE e 88 CE che, «in mancanza di informazioni supplementari che giustificano il proseguimento dell'indagine, la Commissione ha disposto l'archiviazione amministrativa del caso (...)», indica che la Commissione ha effettivamente adottato un atto d'archiviazione amministrativa del caso. Dalla sostanza di tale atto e dall'intento della Commissione discende che l'istituzione ha deciso in tal modo di concludere il procedimento preliminare d'esame avviato dall'autore della denuncia. Con tale atto, la Commissione ha rilevato che l'indagine avviata non aveva consentito di concludere nel senso dell'esistenza di un aiuto a termini dell'articolo 87 CE, e si è implicitamente rifiutata di avviare il procedimento formale di esame previsto dall'articolo 88, n. 2, CE. In una situazione di tal genere, i beneficiari delle garanzie procedurali previste da tale disposizione possono ottenerne il rispetto solamente ove abbiano la possibilità di contestare detta decisione conformemente all'articolo 230, quarto comma, CE. Tale principio si applica sia nel caso in cui la decisione sia adottata perché la Commissione ritiene l'aiuto compatibile con il mercato comune, sia qualora l'istituzione ritenga che debba escludersi l'esistenza stessa di un aiuto.

A tale riguardo, un atto del genere non può essere qualificato come preliminare o preparatorio, in quanto ad esso non farà seguito, nel contesto del procedimento amministrativo avviato, nessun altro atto suscettibile di dar luogo a un ricorso di annullamento. Non rileva, al riguardo, che la parte interessata possa ancora fornire alla Commissione informazioni supplementari che possano obbligare quest'ultima a rivedere la propria posizione sulla misura statale di cui trattasi, poiché la legittimità di una decisione adottata in esito alla fase preliminare di esame è valutata solo in funzione degli elementi di informazione di cui la Commissione poteva disporre nel momento in cui l'ha adottata, vale a dire, nel caso di specie, nel momento dell'archiviazione amministrativa del caso. Se una parte interessata fornisce informazioni supplementari dopo l'archiviazione del caso, la Commissione può essere tenuta ad avviare, eventualmente, un nuovo procedimento amministrativo. Per contro, tali informazioni non incidono sulla circostanza che il primo procedimento preliminare di esame sia ormai concluso. Ne consegue che, con detto atto, la Commissione ha assunto una posizione definitiva sulla domanda dell'autore della

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

denuncia. La Corte ha concluso che un tale atto, impedendo all'autore della denuncia di presentare le sue osservazioni nell'ambito del procedimento formale di esame previsto dall'articolo 88, n. 2, CE, produce effetti giuridici obbligatori tali da incidere sui suoi interessi e costituisce, pertanto, un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 230 CE.

Si è arricchita parimenti la giurisprudenza, meno classica poiché più recente, relativa alle conseguenze per uno Stato membro della sua inattività dopo una sentenza che ha accertato un inadempimento a suo carico.

Così, nella causa *Commissione/Francia* (sentenza 9 dicembre 2008, causa C-121/07), la Corte, dopo aver ricordato che l'esigenza di un'immediata e uniforme applicazione del diritto comunitario impone che l'esecuzione di una sentenza che ha accertato l'inadempimento di uno Stato membro sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti, ha stabilito che, sebbene nel quadro del procedimento di cui all'articolo 228, n. 2, CE, l'imposizione di una penalità sembri particolarmente adatta per indurre uno Stato membro a porre fine, quanto prima, ad un inadempimento che, in mancanza di una misura siffatta, tenderebbe a persistere, l'imposizione di una somma forfettaria si basa maggiormente sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro interessato sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l'inadempimento sia continuato per un lungo periodo dopo la sentenza che lo ha inizialmente accertato.

A tale riguardo, ha proseguito la Corte, spetta alla Corte stessa, in ciascuna causa e in relazione alle circostanze del caso di specie di cui è investita nonché al grado di persuasione e di dissuasione che le sembra necessario, determinare le sanzioni pecuniarie adeguate per garantire l'esecuzione più rapida possibile della sentenza che ha precedentemente constatato un inadempimento e impedire la ripetizione di infrazioni analoghe al diritto comunitario.

Così, la Corte ha rilevato che la circostanza che il pagamento di una somma forfettaria non sia stato imposto finora dalla Corte in situazioni in cui una piena esecuzione della sentenza iniziale era stata garantita prima della conclusione del procedimento di cui all'articolo 228 CE non può costituire un ostacolo alla decisione di un'imposizione siffatta nell'ambito di un'altra causa, qualora questa si riveli necessaria in considerazione delle caratteristiche del caso e del grado di persuasione e di dissuasione richiesti.

Infine, la Corte ha dichiarato che, se orientamenti contenuti nelle comunicazioni della Commissione possono effettivamente contribuire a garantire la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto dell'azione condotta da quest'ultima, è anche vero che regole simili non possono vincolare la Corte nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale conferitole dall'articolo 228, n. 2, CE.

Sempre nell'ambito del contenzioso, si ricorda che l'anno 2008 ha offerto l'occasione alla Corte d'inaugurare il nuovo procedimento pregiudiziale d'urgenza, istituito con effetto dal 1° marzo 2008. Tre cause hanno dato luogo a un tale procedimento: la causa *Santesteban Goicoechea* (sentenza 12 agosto 2008, causa C-296/08 PPU), la causa *Leymann e Pustovarov* (sentenza 1° dicembre 2008, causa C-388/08 PPU), sull'interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna

tra Stati membri <sup>7</sup>, e la causa *Rinau* (sentenza 11 luglio 2008, causa C-195/08 PPU), in materia di norme comunitarie relative al rientro di un minore illecitamente trattenuto in un altro Stato membro.

La citata causa *Rinau* ha consentito alla Corte di precisare le condizioni richieste per poter usufruire del procedimento pregiudiziale d'urgenza. La Corte ha quindi stabilito che la domanda di un giudice di rinvio volta a sottoporre al procedimento d'urgenza ex articolo 104 ter del regolamento di procedura della Corte un rinvio pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003, relativa alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione di decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 <sup>8</sup>, è giustificata allorché sia fondata sulla necessità di agire con urgenza. Questo si verifica quando qualsiasi indugio sarebbe molto pregiudizievole ai rapporti tra il minore e il genitore dal quale è separato ed il degradarsi di tali rapporti potrebbe essere irreparabile. Secondo la Corte, tale necessità emerge sia dal diciassettesimo 'considerando' di detto regolamento, che concerne il ritorno immediato di un minore sottratto, sia dall'articolo 11, n. 3, dello stesso regolamento, che fissa al giudice, al quale è stata presentata una domanda per il ritorno del minore, un termine di sei settimane per emanare la sua decisione. La Corte ha precisato che anche l'esigenza di proteggere il minore da un eventuale danno e la necessità di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi del minore e quelli dei genitori sono di natura tale da giustificare il ricorso al procedimento pregiudiziale d'urgenza.

Quanto ai principi che disciplinano il ricorso alla Corte al fine di ottenere una decisione su una questione pregiudiziale, la causa *Cartesio* (sentenza 16 dicembre 2008, causa C-210/06) ha presentato l'occasione per la Corte di affrontare la problematica del potere di un giudice nazionale di appello di riformare la decisione di un organo giurisdizionale di grado inferiore che disponga un rinvio pregiudiziale. A tal proposito, la Corte ha statuito che, in presenza di norme di diritto nazionale relative al diritto di appello avverso una decisione che disponga un rinvio pregiudiziale, caratterizzate dal fatto che l'intera causa principale resta pendente dinanzi al giudice del rinvio, mentre soltanto la decisione di rinvio è oggetto di un appello limitato, l'articolo 234, secondo comma, CE deve essere interpretato nel senso che la competenza che tale disposizione del trattato conferisce a qualsiasi giudice nazionale di disporre un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte non può essere rimessa in discussione dall'applicazione di siffatte norme, che consentono al giudice adito in appello di riformare la decisione che dispone un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte, di rendere privo di effetti detto rinvio e di ordinare al primo giudice di riprendere la trattazione del procedimento nazionale sospeso. Senza dubbio, l'articolo 234 CE non esclude che i provvedimenti di rinvio pregiudiziale alla Corte da parte di un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, siano soggetti ai normali mezzi di impugnazione predisposti dal diritto interno. Tuttavia, l'esito di un tale ricorso di impugnazione non può limitare la competenza in capo a detto giudice, conferitagli dall'articolo 234 CE, di adire la Corte se ritiene che,

<sup>7</sup> Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 (GU L 190, pag. 1).

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio del 2 dicembre 2004 (GU L 367, pag. 1).

nell'ambito di una controversia dinanzi ad esso pendente, siano sorte questioni relative all'interpretazione del diritto comunitario per le quali è necessaria una pronuncia della Corte.

Sono stati altresì precisati gli effetti del diritto comunitario sugli ordinamenti giuridici nazionali.

Nelle cause riunite *Viamex Agrar Handel* (sentenza 17 gennaio 2008, cause riunite C-37/06 e C-58/06, Racc. pag. I-69), la Corte ha statuito che, sebbene sia vero che una direttiva non può, di per sé stessa, creare obblighi a carico di singoli, in via di principio non può essere escluso che le disposizioni di una direttiva possano trovare applicazione tramite un rinvio specifico di un regolamento alle sue disposizioni, fermo restando il rispetto dei principi generali del diritto e, in particolare, del principio della certezza del diritto.

Nella causa *Kempter* (sentenza 12 febbraio 2008, causa C-2/06), la Corte è stata chiamata a stabilire se il riesame e la rettifica di una decisione amministrativa definitiva, per tener conto dell'interpretazione del diritto comunitario pertinente data nel frattempo dalla Corte di giustizia, presuppongano che l'interessato abbia impugnato tale decisione dinanzi al giudice nazionale invocando il diritto comunitario. La Corte non ha accolto quest'ultima condizione.

Così, ha stabilito che, sebbene il diritto comunitario non esiga che un organo amministrativo sia, in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito carattere definitivo, in circostanze particolari, tuttavia, un tale organo può essere tenuto, in applicazione del principio di cooperazione derivante dall'articolo 10 CE, a riesaminare una decisione amministrativa divenuta definitiva al fine di tener conto dell'interpretazione della disposizione pertinente di diritto comunitario nel frattempo accolta dalla Corte. Tra le condizioni che possono fondare un tale obbligo di riesame, quella secondo la quale la sentenza del giudice di ultima istanza, in virtù della quale la decisione amministrativa contestata è divenuta definitiva, alla luce di una giurisprudenza della Corte successiva, si fondava su un'interpretazione errata del diritto comunitario adottata senza che la Corte fosse stata adita in via pregiudiziale, non può essere interpretata in modo da imporre alle parti l'obbligo di sollevare dinanzi al giudice nazionale la questione di diritto comunitario di cui trattasi. A tal proposito basterebbe o che detta questione di diritto comunitario, la cui interpretazione si è rivelata erronea alla luce della sentenza successiva della Corte, sia stata esaminata dal giudice nazionale che statuisce in ultima istanza, oppure che essa avesse potuto essere sollevata d'ufficio da quest'ultimo. Infatti, sebbene il diritto comunitario non imponga ai giudici nazionali di sollevare d'ufficio un motivo vertente sulla violazione di disposizioni comunitarie se l'esame di tale motivo li obbligasse ad esorbitare dai limiti della controversia come è stata circoscritta dalle parti, tali giudici sono tenuti a sollevare d'ufficio i motivi di diritto relativi ad una norma comunitaria vincolante quando, in virtù del diritto nazionale, essi hanno l'obbligo o la facoltà di farlo con riferimento ad una norma interna di natura vincolante.

Sebbene questa possibilità di domandare il riesame e la rettifica di una decisione amministrativa definitiva contraria al diritto comunitario non sia soggetta ad alcun limite temporale, gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di fissare termini di ricorso ragionevoli, conformemente ai principi comunitari di effettività e di equivalenza.

Il contenzioso relativo all'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni, dal canto suo, non è prossimo ad esaurirsi. Così, nelle cause riunite *Svezia e Turco/Consiglio* (sentenza 1° luglio 2008, cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P), la Corte ha precisato l'esame che il Consiglio deve effettuare prima di rispondere a una richiesta di divulgazione di un documento.

Il regolamento comunitario relativo all'accesso del pubblico ai documenti<sup>9</sup> riconosce a qualsiasi cittadino dell'Unione e a qualsiasi persona che risieda in uno Stato membro un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni. A questo principio generale sono previste eccezioni, in particolare nel caso in cui la divulgazione di un documento arrechi pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali e alla consulenza legale, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

Con riferimento specificatamente all'eccezione riguardante la consulenza legale, l'istituzione a cui viene chiesta la divulgazione di un documento deve assicurarsi che tale documento non costituisca effettivamente un parere giuridico e, in caso affermativo, determinare quali ne siano le parti effettivamente interessate, che possono rientrare quindi nel campo di applicazione di detta eccezione. Infatti un documento non beneficia automaticamente della tutela della consulenza legale garantita dal citato regolamento per il solo fatto di essere denominato «parere giuridico». Al di là della sua denominazione, l'istituzione ha l'obbligo di accertarsi che tale documento consti effettivamente di un siffatto parere. Ciò premesso, il Consiglio deve poi esaminare se la divulgazione delle parti del documento in parola arrechi pregiudizio alla tutela dei pareri giuridici. A tal proposito, la Corte interpreta l'eccezione relativa alla consulenza legale come volta a tutelare l'interesse di un'istituzione a chiedere pareri franchi, obiettivi e completi. Il rischio di pregiudizio a tale interesse, per poter essere invocato, deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico.

A tal riguardo, un richiamo generale e astratto al rischio che la divulgazione dei pareri giuridici relativi a procedimenti legislativi possa suscitare dubbi circa la legittimità di atti legislativi non può bastare ad integrare un pregiudizio alla tutela della consulenza legale ai sensi della disposizione menzionata e non può di conseguenza giustificare un diniego di divulgazione di tali pareri. Infatti, proprio la trasparenza al riguardo, nel consentire che i diversi punti di vista vengano apertamente discussi, contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini europei e ad accrescere la loro fiducia.

Infine, la Corte ha precisato che è dovere del Consiglio verificare che non esista un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione. In tale contesto il Consiglio deve ponderare l'interesse specifico da tutelare, impedendo la divulgazione del documento in questione, con, in particolare, l'interesse generale all'accessibilità a tale documento, tenendo conto dei vantaggi che derivano da una maggiore trasparenza, consistenti in una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e in una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.

La Corte ha osservato che tali considerazioni hanno una rilevanza del tutto particolare quando il Consiglio agisce in veste di legislatore. La trasparenza, al riguardo, contribuisce a rafforzare la democrazia permettendo ai cittadini di controllare tutte le informazioni che hanno costituito il fondamento di un atto legislativo. Infatti, la possibilità per i cittadini di

<sup>9</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

conoscere il fondamento dell'azione legislativa è condizione per l'esercizio effettivo, da parte di questi ultimi, dei loro diritti democratici.

La Corte ha concluso che il regolamento (CE) n. 1049/2001 impone, in linea di principio, un obbligo di divulgare i pareri del servizio giuridico del Consiglio relativi ad un procedimento legislativo, ammettendo tuttavia che la divulgazione di un parere giuridico specifico, reso nell'ambito di un procedimento legislativo, ma avente contenuto particolarmente sensibile o portata particolarmente estesa che travalichi l'ambito del procedimento legislativo di cui trattasi, venga negata richiamandosi alla tutela della consulenza legale. In tali circostanze, l'istituzione interessata dovrebbe motivare il rifiuto in modo circostanziato.

Sulla base di questa motivazione, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale nella parte relativa al diniego di accesso al parere giuridico controverso nel caso di specie.

Inedito, per contro, è stato l'esame della Corte, nelle cause riunite *Marra* (sentenza 21 ottobre 2008, cause riunite C-200/07 e C-201/07), della problematica dell'immunità di cui godono, in taluni casi e a determinate condizioni, i membri del Parlamento europeo, e più precisamente delle modalità di attuazione dell'immunità di un deputato europeo perseguito per aver distribuito un volantino contenente affermazioni ingiuriose.

La Corte ha esordito ricordando che l'articolo 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee<sup>10</sup> enuncia il principio dell'immunità dei deputati europei per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Una siffatta immunità deve essere considerata, in quanto intesa a tutelare la libertà di espressione e l'indipendenza dei deputati europei, come un'immunità assoluta che osta a qualunque procedimento giudiziario. Pertanto, in un'azione avviata contro un deputato europeo a causa delle opinioni espresse, il giudice nazionale è tenuto a non dar seguito all'azione promossa contro il deputato di cui trattasi allorché ritenga che quest'ultimo goda dell'immunità parlamentare. Infatti, il rispetto di detta disposizione si impone a tale giudice nonché al Parlamento europeo. Poiché tale immunità non può essere revocata da quest'ultimo, spetta a detto giudice non dar seguito all'azione in questione.

Successivamente, la Corte ha riconosciuto che rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale verificare se ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'immunità, senza dover sottoporre la questione al Parlamento europeo, il quale non è competente in materia. Per contro, qualora il Parlamento europeo, a seguito della domanda del deputato di cui trattasi, abbia adottato una decisione di difesa dell'immunità, tale decisione costituisce un parere sprovvisto di effetti vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali.

Qualora il deputato sottoponga al Parlamento europeo una domanda di difesa dell'immunità e il giudice nazionale ne sia informato, questi deve, in virtù dell'obbligo di leale cooperazione tra le istituzioni europee e le autorità nazionali<sup>11</sup>, sospendere il procedimento giudiziario e chiedere al Parlamento che emetta al più presto un parere. Tale collaborazione si impone al fine di evitare qualunque conflitto nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni del Protocollo.

Si segnala infine, per concludere questa panoramica della giurisprudenza nel settore costituzionale e istituzionale, la causa *Payir e a.* (sentenza 24 gennaio 2008, causa C-294/06), nella quale la Corte si è pronunciata sul riconoscimento, in forza dell'accordo di

<sup>10</sup> Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 (GU 1967, n. 152, pag. 13).

<sup>11</sup> Sancito dall'articolo 10 CE.

associazione CEE-Turchia, della qualifica di lavoratori a cittadini turchi entrati nel territorio di uno Stato membro in qualità di persone alla pari o di studenti e appartenenti al mercato regolare del lavoro. Così, in merito all'articolo 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, la Corte ha dichiarato che il fatto che un cittadino turco sia stato autorizzato a entrare nel territorio di uno Stato membro in qualità di persona alla pari o di studente non può privare quest'ultimo della qualifica di «lavoratore» né ostare al suo inserimento nel «regolare mercato del lavoro» di tale Stato membro ai sensi del detto articolo. Tale circostanza non può, di conseguenza, impedire al detto cittadino di avvalersi di tale disposizione al fine di ottenere il rinnovo del permesso di lavoro e godere del diritto di soggiorno ad esso relativo.

### *Cittadinanza dell'Unione*

In varie cause la Corte ha esaminato le disposizioni nazionali idonee a limitare indebitamente la libera circolazione dei cittadini dell'Unione.

La causa *Grunkin e Paul* (sentenza 14 ottobre 2008, causa C-353/06) riguardava il riconoscimento del cognome di un cittadino tedesco minorenni, nato e vivente in Danimarca, registrato alla nascita con un doppio cognome costituito da quello del padre e della madre. I genitori hanno richiesto l'iscrizione del doppio cognome nel libretto di famiglia tenuto in Germania e sono incorsi in un rifiuto, in quanto il cognome dei cittadini tedeschi è disciplinato dal diritto tedesco che non consente a un minore di portare un doppio cognome. La Corte rileva che, sebbene le norme che disciplinano il cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nell'esercizio di tale competenza, devono rispettare il diritto comunitario. La Corte precisa che il fatto di essere obbligati a portare, nello Stato membro di cui si è cittadini, un cognome differente da quello già attribuito e registrato nello Stato membro di nascita e di residenza è idoneo a ostacolare la libera circolazione dei cittadini dell'Unione. Una situazione di diversità di cognomi in documenti tedeschi e danesi differenti sarebbe tale da generare per l'interessato seri inconvenienti di ordine tanto professionale quanto privato. Dal momento che le disposizioni tedesche restrittive non sono state debitamente giustificate, la Corte conclude che il diritto dei cittadini europei a circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri osta alla normativa di cui trattasi.

Si citeranno poi le cause *Metock e a.* (sentenza 25 luglio 2008, causa C-127/08) e *Jipa* (sentenza 10 luglio 2008, causa C-33/07), concernenti l'interpretazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri <sup>12</sup>.

Nella citata causa *Metock e a.* la Corte ha stabilito che la direttiva 2004/38/CE osta alla normativa di uno Stato membro, la quale sottomette il cittadino di un paese terzo, coniuge di un cittadino dell'Unione che soggiorna in questo Stato membro di cui non

<sup>12</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77, e rettifiche in GU L 229, pag. 35).

ha la cittadinanza, al requisito di aver previamente soggiornato legalmente in un altro Stato membro prima del suo arrivo nello Stato membro ospitante, per poter beneficiare delle disposizioni della detta direttiva. Per quanto concerne i familiari di un cittadino dell'Unione, nessuna disposizione della direttiva di cui trattasi subordina l'applicazione della stessa a siffatto presupposto; la Corte ritiene che si debba riconsiderare la conclusione della sentenza *Akrich*<sup>13</sup> che esigeva una tale condizione per poter godere dei diritti di ingresso e di soggiorno previsti dal regolamento (CEE) n. 1612/68<sup>14</sup>. Infatti, l'impossibilità, per il cittadino dell'Unione, di essere accompagnato dalla sua famiglia o raggiunto dalla medesima nello Stato membro ospitante potrebbe dissuaderlo dall'esercitare i suoi diritti di ingresso e soggiorno nel detto Stato membro. La Corte precisa anche che un cittadino di un paese terzo coniuge di un cittadino dell'Unione, il quale accompagna o raggiunge quest'ultimo, può godere delle disposizioni della detta direttiva, a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonché dalla modalità secondo la quale il congiunto ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante, e che non è necessario che il cittadino abbia già costituito una famiglia nel momento in cui si trasferisce affinché i suoi familiari, cittadini di paesi terzi, possano godere dei diritti istituiti dalla detta direttiva. Infine, occorre interpretare i termini «familiari (...) che accompagnino (...) il cittadino medesimo»<sup>15</sup> riferendoli nel contempo ai familiari di un cittadino dell'Unione che abbiano fatto ingresso con quest'ultimo nello Stato membro ospitante e a quelli che soggiornano con lui in questo Stato membro, senza che occorra distinguere, in questo secondo caso, secondo che i cittadini di paesi terzi abbiano fatto ingresso nel citato Stato membro prima o dopo del cittadino dell'Unione o prima di o dopo essere divenuti suoi familiari.

Nella citata causa *Jipa* la Corte era investita della questione di stabilire se il diritto comunitario, e in particolare la direttiva 2004/38/CE, osti a una normativa nazionale che consente di limitare il diritto di un cittadino di uno Stato membro di recarsi nel territorio di un altro Stato membro, in particolare perché precedentemente espulso in quanto vi si trovava in «situazione irregolare». La Corte rileva che un tale cittadino gode dello status di cittadino dell'Unione e può dunque avvalersi del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, anche nei confronti del suo Stato membro d'origine, il che comprende sia il diritto per i cittadini dell'Unione di entrare in uno Stato membro diverso da quello di cui sono originari sia il diritto di lasciare quest'ultimo. Tuttavia, questo diritto può essere subordinato alle limitazioni e alle condizioni previste dal trattato, in particolare per esigenze di ordine pubblico o di pubblica sicurezza che gli Stati membri sono competenti a determinare. Nel contesto comunitario, queste ultime devono però essere intese in senso restrittivo. La Corte precisa che una siffatta delimitazione comporta in particolare che i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza per essere giustificati devono essere fondati esclusivamente sul comportamento personale della persona nei riguardi della quale vengono applicati e non su ragioni di prevenzione generale. Un provvedimento restrittivo della libera circolazione deve essere adottato alla luce di considerazioni afferenti alla tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza dello Stato membro che lo prende: sebbene non si escluda che le autorità del

<sup>13</sup> Sentenza 23 settembre 2003, causa C-109/01, Racc. pag. I-9607.

<sup>14</sup> Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), modificato dalla direttiva 2004/38/CE.

<sup>15</sup> Articolo 3, n. 1, della direttiva 2004/38/CE.

detto Stato membro possano tener conto dei motivi invocati da un altro Stato membro per giustificare una decisione di allontanamento di un cittadino comunitario dal territorio di quest'ultimo Stato, il provvedimento restrittivo non può essere fondato esclusivamente sui detti motivi. La Corte conclude che il diritto comunitario non osta alla normativa nazionale di cui trattasi purché siano soddisfatte alcune condizioni. Da una parte, il comportamento personale di tale cittadino deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Dall'altra, il provvedimento restrittivo che si intende adottare deve essere necessario e proporzionato alla realizzazione dell'obiettivo che persegue.

Nella causa *Nerkowska* (sentenza 22 maggio 2008, causa C-499/06), la Corte ha giudicato che il diritto di ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri deve essere interpretato nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro in forza della quale quest'ultimo neghi, in generale e in ogni caso, il versamento di una prestazione concessa alle vittime civili della guerra o della repressione per la sola ragione che essi non risiedono, durante tutto il periodo di versamento di tale prestazione, nel territorio di detto Stato, bensì in quello di un altro Stato membro. La Corte ricorda che la detta prestazione rientra nella competenza degli Stati membri, ma che questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario, in particolare del diritto alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione. Il requisito della residenza nel territorio nazionale per la concessione di tale prestazione è una restrizione all'esercizio di questa libertà. La Corte ritiene che costituiscano considerazioni oggettive di interesse generale tali da giustificare la detta restrizione tanto la volontà di garantire l'esistenza di un nesso di collegamento tra la società dello Stato membro interessato e il beneficiario di una prestazione quanto la necessità di verificare che quest'ultimo continui a soddisfare i requisiti di concessione o di pagamento di una siffatta prestazione. Tuttavia, il fatto, da un lato, di possedere la cittadinanza dello Stato membro che concede la prestazione di cui trattasi e, dall'altro, di aver vissuto in tale Stato per più di vent'anni può essere sufficiente a stabilire tale nesso di collegamento. Pertanto, la necessità di una residenza durante tutto il periodo del versamento di tale prestazione deve essere considerata sproporzionata. Inoltre, per verificare che il beneficiario continui a soddisfare i requisiti per la concessione della prestazione, esistono altri mezzi che, pur essendo meno restrittivi, sono parimenti efficaci.

### *Libera circolazione delle merci*

Nell'ambito della libera circolazione delle merci, la Corte ha pronunciato varie sentenze riguardanti la compatibilità di disposizioni nazionali che costituivano misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative con la legislazione comunitaria.

Anzitutto, nella causa *Dynamic Medien* (sentenza 14 febbraio 2008, causa C-244/06, Racc. pag. I-505), la Corte si è occupata di una normativa tedesca in forza della quale erano vietate la vendita e la cessione per corrispondenza di supporti video non sottoposti al controllo e alla classificazione, ai fini della tutela dei minori, da parte dell'autorità nazionale competente o di un'organizzazione nazionale di autoregolamentazione volontaria, nonché sprovvisti dell'indicazione, proveniente da tale autorità o da detta organizzazione, dell'età a partire dalla quale ne è consentita la visione. La Corte ha stabilito che una siffatta normativa non costituisce una modalità di vendita che possa ostacolare direttamente o

indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi commerciali tra Stati membri bensì una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, ai sensi dell'articolo 28 CE, in linea di principio incompatibile con gli obblighi da esso derivanti. Secondo la Corte, una normativa del genere può tuttavia essere giustificata dall'obiettivo di tutela dei minori purché sia proporzionata a quest'ultimo, il che si verifica nel caso in cui non sia contraria a qualsivoglia forma di commercializzazione di supporti video non sottoposti a controllo e sia lecito importare e vendere ad adulti tali supporti video vigilando affinché i minori non vi abbiano accesso. Diversa sarebbe la situazione soltanto qualora risultasse che la procedura di controllo, classificazione e contrassegno prevista da tale normativa non è facilmente accessibile, ovvero non può concludersi entro termini ragionevoli, ovvero il diniego non può formare oggetto di ricorso esperibile in via giurisdizionale.

Nella causa *Commissione/Germania* (sentenza 11 settembre 2008, causa C-141/07), la Corte si è poi pronunciata sulla normativa tedesca relativa ai requisiti ai quali dovevano rispondere le farmacie esterne che avessero voluto provvedere all'approvvigionamento di medicinali degli istituti ospedalieri situati nel territorio nazionale, requisiti che comportavano, di fatto, una certa vicinanza geografica tra la farmacia che fornisce i medicinali e l'ospedale. La Corte ha statuito che, sebbene disposizioni di questo genere, dal momento che non vertono sulle caratteristiche dei medicinali, ma riguardano unicamente le modalità secondo cui questi ultimi possono essere venduti, debbano essere considerate inerenti a modalità di vendita, tali disposizioni possono tuttavia rappresentare un ostacolo agli scambi intracomunitari e, pertanto, costituiscono una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione vietata, in linea di principio, dall'articolo 28 CE. Secondo la Corte, però, esse sono giustificate da motivi di tutela della sanità pubblica. Infatti, una normativa del genere è atta a realizzare l'obiettivo di garantire un approvvigionamento sicuro e di qualità degli ospedali dello Stato membro interessato e trasferisce, in realtà, al sistema di approvvigionamento esterno degli ospedali requisiti analoghi a quelli che caratterizzano il sistema di approvvigionamento interno, in particolare il requisito che il farmacista sia, da un lato responsabile dell'approvvigionamento di medicinali e, dall'altro, ampiamente e rapidamente disponibile in loco. La normativa di cui trattasi assicura così l'equivalenza e la compatibilità tra tutti gli elementi del sistema di approvvigionamento di medicinali degli ospedali dello Stato membro interessato e garantisce l'unità e l'equilibrio di tale sistema.

Infine, si rileva la causa *Gysbrechts e Santurel Inter* (sentenza 16 dicembre 2008, causa C-205/07), relativa alla compatibilità della normativa belga in materia di contratti di vendita a distanza con il trattato CE. La detta normativa vietava al venditore di esigere un acconto o pagamento dal consumatore o addirittura, secondo le autorità belghe, il numero della carta di pagamento di quest'ultimo, prima della scadenza del termine obbligatorio di sette giorni lavorativi per il recesso dal contratto. Dopo aver dichiarato che siffatti divieti costituiscono una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione, la Corte ha stabilito che, sebbene il divieto di esigere un acconto o pagamento dal consumatore sia giustificato dalla necessità di proteggere quest'ultimo, tuttavia il divieto imposto al fornitore di richiedere il numero della carta di pagamento del consumatore eccede quanto necessario per garantire l'esercizio effettivo del diritto di recesso del consumatore. Infatti, un tale divieto è utile solo a scongiurare il rischio che il fornitore incassi il prezzo prima della scadenza del termine per il recesso. Ora, se tale rischio si inverte, il comportamento del fornitore infrange in sé il divieto di richiedere un acconto o pagamento al consumatore, il quale è una misura appropriata e proporzionata a raggiungere il proprio scopo. Pertanto,

l'articolo 29 CE non osta al divieto imposto al fornitore, nell'ambito di una vendita a distanza transfrontaliera, di esigere dal consumatore qualsivoglia acconto o pagamento prima della scadenza del termine per il recesso dal contratto, ma osta al divieto di richiedere, prima della scadenza del detto termine, il numero della carta di pagamento del consumatore.

### *Agricoltura*

Nella causa *Commissione/Germania* (sentenza 26 febbraio 2008, causa C-132/05, Racc. pag. I-957), la Corte è stata chiamata a determinare se uno Stato membro venga meno ai propri obblighi allorché rifiuta di perseguire come illecito l'impiego nel suo territorio della denominazione «parmesan» nell'etichettatura di prodotti non rispondenti al disciplinare della denominazione d'origine protetta (in prosieguo: la «DOP») «Parmigiano Reggiano», favorendo così l'usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico, tutelato a livello comunitario<sup>16</sup>.

Rilevando anzitutto che una DOP beneficia di una tutela secondo il diritto comunitario non solo nella forma precisa in cui è registrata, la Corte constata che, considerate le analogie fonetiche ed ottiche fra le denominazioni in questione e l'aspetto esterno simile dei prodotti, l'uso della denominazione «parmesan» deve essere considerato un'evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano». Non avendo dimostrato che la denominazione «parmesan» riveste carattere generico, uno Stato non può avvalersi di questa eccezione prevista dal regolamento (CEE) n. 2081/92.

Infine, quanto all'obbligo dello Stato di perseguire come illeciti i comportamenti lesivi delle DOP, la Corte ricorda che la sola facoltà di far valere le disposizioni di un regolamento dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli Stati membri dall'adottare le misure interne che permettano di assicurarne la piena e completa applicazione qualora ciò si renda necessario e dichiara che l'ordinamento giuridico di cui trattasi dispone di strumenti in grado di garantire la tutela degli interessi tanto dei produttori quanto dei consumatori. Tuttavia, non sussiste l'obbligo per uno Stato membro di adottare d'ufficio le misure necessarie a perseguire come illeciti, nel suo territorio, i danni alle DOP provenienti da un altro Stato membro. Gli organi di controllo cui incombe l'obbligo di assicurare il rispetto delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP e non competono quindi alle autorità di controllo dello Stato di cui trattasi.

### *Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali*

In materia di libertà di stabilimento, la causa *Cartesio* (sentenza 16 dicembre 2008, causa C-210/06) ha fornito alla Corte l'occasione di precisare la sua giurisprudenza riguardo al diritto delle società di trasferire la sede in seno all'Unione. La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte verteva sulla compatibilità con gli articoli 43 CE e 48 CE della normativa ungherese che impedisce ad una società costituita in forza del diritto nazionale di trasferire la propria sede in un altro Stato membro conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto nazionale dello Stato membro di costituzione. La Corte

<sup>16</sup> Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).

ha risposto che, allo stato attuale del diritto comunitario, i detti articoli non ostano a una normativa del genere. Infatti, conformemente all'articolo 48 CE, dal momento che il diritto comunitario non ha fornito un'uniforme definizione delle società autorizzate a beneficiare del diritto di stabilimento in funzione di un unico criterio di collegamento idoneo a determinare il diritto nazionale applicabile a una società, la questione se l'articolo 43 CE si applichi a una società che invoca la libertà fondamentale sancita da tale norma costituisce una questione preliminare che, allo stato attuale del diritto comunitario, può trovare una risposta solo nel diritto nazionale applicabile. Secondo la Corte, quindi, soltanto qualora risulti che tale società beneficia effettivamente della libertà di stabilimento tenuto conto delle condizioni enunciate dall'articolo 48 CE occorre accertare se detta società si trovi di fronte a una restrizione di tale libertà ai sensi dell'articolo 43 CE. Uno Stato membro dispone pertanto della facoltà di definire sia il criterio di collegamento richiesto a una società affinché essa possa ritenersi costituita ai sensi del suo diritto nazionale e, a tale titolo, possa beneficiare del diritto di stabilimento, sia quello necessario per continuare a mantenere detto status. Tale facoltà include, per lo Stato membro in parola, di non consentire a una società soggetta al suo diritto nazionale di conservare tale status qualora intenda riorganizzarsi in un altro Stato membro trasferendo la sede nel territorio di quest'ultimo, sopprimendo in questo modo il collegamento previsto dal diritto nazionale dello Stato membro di costituzione.

Sempre in materia di libertà di stabilimento, merita di essere menzionata la causa *Lidl/ Belgium* (sentenza 15 maggio 2008, causa C-414/06), introdotta con una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla compatibilità con l'articolo 43 CE del regime tributario tedesco che esclude la deduzione da parte di una società residente delle perdite relative ad una stabile organizzazione non residente di sua appartenenza. La Corte ha anzitutto precisato che l'ambito di applicazione dell'articolo 43 CE si estende alla creazione e alla gestione complessiva da parte di una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro di una stabile organizzazione priva di personalità giuridica distinta, situata in un altro Stato membro, nonché all'attività svolta da una società in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione, quale definita da una pertinente convenzione tributaria contro le doppie imposizioni, che rappresenti, per il diritto tributario convenzionale, un soggetto autonomo. La Corte ha poi stabilito che l'articolo 43 CE non osta a che una società stabilita in uno Stato membro non possa dedurre dalla sua base imponibile le perdite relative ad una stabile organizzazione di sua appartenenza situata in un altro Stato membro, nella misura in cui, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione, i redditi di tale organizzazione siano tassati da tale ultimo Stato membro, nel quale le suddette perdite possono essere prese in considerazione nell'ambito della tassazione del reddito di tale stabile organizzazione per esercizi futuri. Un regime tributario del genere instaura certamente una differenza di trattamento fiscale, a causa della quale una società residente potrebbe essere dissuasa dall'esercitare le proprie attività tramite una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro. Tuttavia, secondo la Corte, un siffatto regime può essere giustificato rispetto all'esigenza di salvaguardare la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri e quella di prevenire il rischio di una doppia deduzione delle perdite che, considerate congiuntamente, perseguono obiettivi legittimi compatibili con il trattato e costituiscono pertanto ragioni imperative di interesse generale, purché tale regime sia proporzionato ai citati obiettivi.

In materia di libera prestazione dei servizi occorre focalizzare l'attenzione su tre cause.

In primo luogo la causa *Centro Europa 7* (sentenza 31 gennaio 2008, causa C-380/05, Racc. pag. I-349) a proposito di un operatore italiano del settore della trasmissione televisiva, titolare di una concessione di autorizzazione alla trasmissione, che si trovava nell'impossibilità di trasmettere perché non erano state attribuite le radiofrequenze di trasmissione. La Corte ha interpretato le disposizioni del diritto comunitario<sup>17</sup> relative ai criteri di concessione di dette radiofrequenze. Essa rileva che l'applicazione in successione dei regimi transitori istituiti dalla normativa italiana a favore delle reti esistenti ha avuto l'effetto di impedire agli operatori sprovvisti di frequenze di trasmissione l'accesso al mercato. L'autorizzazione generale ad operare sul mercato dei servizi radiotelevisivi a favore delle sole reti esistenti ha consolidato il suddetto effetto restrittivo, con la conseguenza di immobilizzare le strutture del mercato nazionale e di proteggere la posizione di tali reti. La Corte precisa che un sistema che limita il numero degli operatori nel territorio nazionale può essere giustificato da obiettivi di interesse generale ma deve in tal caso essere organizzato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Non è questo il caso di un sistema che attribuisce le radiofrequenze di trasmissione in esclusiva e senza limiti di tempo a un numero limitato di operatori esistenti, senza tener conto dei citati criteri. La Corte conclude che una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell'impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base dei suddetti criteri è contraria ai principi del trattato sulla libera prestazione di servizi nonché ai principi stabiliti dal nuovo quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica<sup>18</sup>.

In secondo luogo, la causa *Rüffert* (sentenza 3 aprile 2008, causa C-346/06), nella quale la Corte si è occupata della questione se la libera prestazione dei servizi osti a una normativa di uno Stato membro in forza della quale l'aggiudicatario di un appalto di lavori pubblici deve impegnarsi per iscritto a corrispondere ai propri dipendenti perlomeno la retribuzione minima prevista dal contratto collettivo applicabile e a imporre tale obbligo ai suoi subappaltatori transnazionali che distaccano lavoratori nel suddetto Stato membro, laddove la mancata osservanza di tale obbligo determina il pagamento di una penalità contrattuale. La Corte ha stabilito che, anche se in forza delle disposizioni della direttiva 96/71/CE<sup>19</sup> relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi uno Stato membro ha la possibilità d'imporre tariffe minime salariali alle imprese stabilite in altri Stati membri nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale, esso non ha il diritto di imporre alle dette imprese una tariffa salariale prevista da un contratto collettivo applicabile, anche se quest'ultima del resto supera quella applicabile, sulla base della normativa, nel luogo dell'esecuzione dei lavori in questione e non dichiarata di applicazione generale che, per mezzo di un provvedimento legislativo, imponga agli enti

<sup>17</sup> Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33); direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni») (GU L 108, pag. 21) e direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (GU L 249, pag. 21).

<sup>18</sup> Noto come «NQNC», esso si compone della direttiva «quadro» e di quattro direttive specifiche, tra cui la direttiva «autorizzazioni», completate dalla direttiva 2002/77/CE.

<sup>19</sup> Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18, pag. 1).

pubblici aggiudicatori di attribuire gli appalti pubblici di lavori esclusivamente alle imprese che, all'atto della presentazione delle offerte, si impegnino per iscritto a corrispondere ai propri dipendenti, impiegati per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, perlomeno la retribuzione minima prevista da tale contratto collettivo. Una siffatta normativa costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi prevista dall'articolo 49 CE nel senso che può imporre ai prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, che applichi salari minimi inferiori, un onere economico supplementare, atto a impedire, ostacolare o rendere meno attraenti le loro prestazioni nello Stato ospitante.

Infine, la causa *Commissione/Lussemburgo* (sentenza 19 giugno 2008, causa C-319/06), in cui la Corte ha dichiarato che l'articolo 3, n. 10, primo trattino, della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi costituisce una deroga al principio in base al quale le materie in cui lo Stato membro ospitante può imporre la propria legislazione alle imprese che distaccano lavoratori sul suo territorio sono elencate in maniera tassativa all'articolo 3, n. 1, primo comma, di detta direttiva. La possibilità riconosciuta da questo articolo allo Stato membro ospitante di imporre in modo non discriminatorio alle suddette imprese condizioni di lavoro e di occupazione riguardanti materie diverse da quelle contemplate all'articolo 3, n. 1, primo comma, della stessa direttiva, purché si tratti di disposizioni di ordine pubblico, rappresenta un'eccezione al sistema realizzato dalla detta direttiva, nonché una deroga al principio fondamentale della libera prestazione dei servizi e deve essere interpretata restrittivamente. Pertanto, la Corte ha constatato che uno Stato membro viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 3, n. 10, primo trattino, di questa stessa direttiva, qualora dichiari che costituiscono disposizioni imperative rientranti nell'ordine pubblico nazionale, in primo luogo, le disposizioni derivanti, segnatamente, da accordi collettivi dichiarati di applicazione generale, e in secondo luogo, quelle intese alla trasposizione della direttiva 96/71/CE che obblighino le imprese interessate, da un lato, a distaccare solo il personale vincolato all'impresa in base ad un contratto di lavoro scritto o ad un altro documento ritenuto equivalente ai sensi della direttiva 91/533/CEE<sup>20</sup>, e, dall'altro, a rispettare la normativa nazionale in tema di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato. La Corte ha altresì rilevato che uno Stato membro viene meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'articolo 49 CE, da un lato, obbligando le imprese con sede legale all'estero che distacchino lavoratori nel suo territorio nazionale a depositare presso un mandatario ad hoc ivi residente i documenti necessari per il controllo degli obblighi ad esse incombenti in applicazione della normativa nazionale, prima dell'inizio del distacco, e a lasciarveli per un periodo indeterminato successivo alla fine della prestazione, e, dall'altro, enunciando con una normativa interna istituyente un procedimento di denuncia preventiva in caso di distacco di lavoratori, le condizioni di accesso alle indicazioni essenziali indispensabili per un controllo da parte delle competenti autorità nazionali in modo privo della chiarezza necessaria per garantire la certezza del diritto alle imprese che intendano distaccare lavoratori sul territorio di tale Stato membro.

In materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, si è avuta la causa *ASM Brescia* (sentenza 17 luglio 2008, causa C-347/06), riguardante la normativa italiana adottata ai fini della cessazione anticipata, al termine di un periodo transitorio, delle

<sup>20</sup> Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32).

concessioni di distribuzione del gas naturale rilasciate senza il preventivo svolgimento di una procedura di gara, come previsto dalla direttiva 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE<sup>21</sup>. Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte vertevano più precisamente sulla compatibilità del prolungamento, a determinate condizioni, della durata del periodo transitorio in parola con la suddetta direttiva e con gli articoli 43 CE, 49 CE e 86, n. 1, CE. La Corte ha dichiarato che né la direttiva 2003/55/CE né gli articoli 43 CE, 49 CE e 86, n. 1, CE ostano a una normativa del genere, purché, per quanto concerne la compatibilità con i citati articoli del trattato CE, tale prolungamento possa essere considerato necessario al fine di permettere alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili sia dal punto di vista delle esigenze del servizio pubblico, sia dal punto di vista economico. Riguardo a quest'ultimo punto, la Corte ha ritenuto che, sebbene la normativa italiana introduca una disparità di trattamento che costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, tale disparità di trattamento possa tuttavia essere giustificata dalla necessità di rispettare il principio della certezza del diritto che esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti. Secondo la Corte, tale principio non soltanto consente, ma altresì esige che la risoluzione di siffatta concessione sia corredata di un periodo transitorio che permetta alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili sia dal punto di vista delle esigenze del servizio pubblico, sia dal punto di vista economico.

Per quanto concerne la libera circolazione dei capitali, si segnalerà la causa *Arens-Sikken* (sentenza 11 settembre 2008, causa C-43/07), nella quale si controverteva di una normativa relativa al calcolo delle imposte di successione e sui trasferimenti di proprietà dovute in relazione ad un bene immobile situato in uno Stato membro, la quale non prevedeva, in sede di calcolo delle suddette imposte, la deducibilità dei debiti sorti a titolo di conguaglio in conseguenza di una ripartizione parentale testamentaria, quando la persona della quale veniva aperta la successione non risiedeva, al momento del decesso, in tale Stato bensì in un altro Stato membro. La Corte ha stabilito che le disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali ostano a una normativa del genere, nei limiti in cui quest'ultima applica un'aliquota d'imposta progressiva e dal momento che la mancata presa in considerazione di tali debiti, combinata a tale aliquota progressiva, potrebbe avere per effetto un onere tributario superiore a carico degli eredi cui sia preclusa la suddetta deducibilità. La Corte ha quindi respinto l'argomentazione secondo la quale la disparità di trattamento instaurata atteneva a situazioni che non erano oggettivamente paragonabili, dal momento che la normativa in parola trattava in modo identico, salvo che per la deduzione dei debiti, le successioni dei residenti e dei non residenti ai fini delle imposte successorie. La Corte ha anche precisato che, in assenza di una convenzione contro la doppia imposizione, lo Stato membro nel quale è situato il bene immobile non può, per giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dalla propria normativa, avvalersi dell'esistenza di una possibilità, indipendente dalla sua volontà, di concessione di un credito d'imposta da parte dello Stato membro ove il defunto risiedeva al momento del decesso, che potrebbe compensare, in tutto o in parte, il pregiudizio subito dagli eredi di quest'ultimo a causa della mancata presa in considerazione nello

<sup>21</sup> Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).

Stato membro nel quale è situato detto bene immobile, in sede di calcolo dell'imposta sui trasferimenti di proprietà, dei debiti sorti a titolo di conguaglio in seguito ad una ripartizione parentale testamentaria.

Occorre citare parimenti la causa *Truck Center* (sentenza 22 dicembre 2008, causa C-282/07), in cui la Corte ha risposto a una richiesta di interpretazione delle disposizioni del trattato relative alla libera circolazione dei capitali alla luce della normativa belga in materia di imposte sulle società. In forza di detta normativa, gli interessi versati da una società residente a una società beneficiaria residente in un altro Stato membro erano oggetto di una ritenuta alla fonte (denominata ritenuta di imposta mobiliare), mentre erano esonerati da tale ritenuta gli interessi versati a una società beneficiaria residente. La Corte ha stabilito che le disposizioni del trattato relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali non ostano a una siffatta normativa fiscale. Dopo aver ricordato che, in materia di imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non residenti non sono di regola analoghe, la Corte ha rilevato che la differenza di trattamento di cui trattasi, consistente nell'applicazione di tecniche impositive diverse a seconda che le società interessate siano stabilite in Belgio o in un altro Stato membro, riguarda situazioni che non sono oggettivamente analoghe. Infatti, secondo la Corte, la posizione dello Stato belga, i tipi di tassazione degli interessi, basati su fondamenti giuridici diversi, nonché le situazioni nelle quali si trovano le società beneficiarie degli interessi per quanto riguarda la riscossione dell'imposta, sono diversi a seconda che le società beneficiarie dei detti interessi siano residenti o meno. La Corte ha parimenti stabilito che la differenza di trattamento risultante dalla normativa di cui trattasi non procura necessariamente un vantaggio alle società beneficiarie residenti in quanto, da un lato, queste ultime sono tenute a versare accenti sull'imposta sulle società e, dall'altro, l'aliquota della ritenuta di imposta mobiliare riscossa sugli interessi versati ad una società non residente è nettamente inferiore a quella dell'imposta sulle società, percetta sui redditi delle società residenti beneficiarie di interessi. La differenza di trattamento che ne consegue, pertanto, non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali.

In materia di libera circolazione dei lavoratori, la Corte si è pronunciata sul riconoscimento dei diplomi conseguiti a conclusione di formazioni svolte sulla base di «accordi di omologazione».

Nella causa *Commissione/Grecia* (sentenza 23 ottobre 2008, causa C-274/05), la Commissione accusava la Repubblica ellenica di non riconoscere i diplomi rilasciati dalle competenti autorità di altri Stati membri a conclusione di formazioni svolte nell'ambito di accordi in forza dei quali una formazione effettuata da un istituto privato in Grecia è omologata da dette autorità, e di incaricare il Consiglio responsabile del riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi di istruzione superiore di verificare le condizioni richieste per il loro rilascio e la natura dell'istituto in cui il titolare ha compiuto la propria formazione. Ai sensi delle

disposizioni della direttiva 89/48/CEE<sup>22</sup> come modificata dalla direttiva 2001/19/CE<sup>23</sup>, la Corte ha dichiarato, in primo luogo, che risulta dall'articolo 1, lettera a), primo comma, della detta direttiva che l'espressione «in misura preponderante nella Comunità» comprende sia la formazione acquisita interamente nello Stato membro di rilascio del titolo di formazione di cui trattasi sia quella parzialmente o interamente acquisita in un altro Stato membro. In secondo luogo, benché il metodo di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore come previsto da detta direttiva non porti ad un riconoscimento automatico e incondizionato dei diplomi nonché delle qualifiche professionali in oggetto, segnatamente per quanto riguarda la possibilità, prevista dall'articolo 4 della stessa direttiva, per gli Stati membri di imporre misure di compensazione, la Corte ha ritenuto che la scelta del tipo di misure di compensazione spetta al richiedente il riconoscimento del diploma, non solo per quanto riguarda le professioni che implicano conoscenze di diritto nazionale, ma anche per tutte le altre professioni che costituiscono l'oggetto di diverse disposizioni specifiche. In terzo luogo, la Corte ha affermato che, in forza dell'articolo 8, n. 1, della suddetta direttiva, spetta esclusivamente alle autorità competenti che rilasciano i diplomi verificare, alla luce delle norme applicabili nel contesto dei loro sistemi di formazione professionale, i requisiti richiesti per il loro rilascio e la natura dell'istituto in cui il titolare ha compiuto la propria formazione. Lo Stato membro ospitante non può invece esaminare su quale fondamento i diplomi sono stati rilasciati. Infine, la Corte ha statuito che, ai sensi dell'articolo 3 della detta direttiva, lo Stato membro ospitante deve consentire, nel settore pubblico, il reinquadramento in un grado superiore di soggetti assunti ad un livello inferiore a quello che avrebbero potuto pretendere se i loro diplomi fossero stati riconosciuti dall'autorità competente.

Peraltro, la Corte ha proseguito la definizione della sua giurisprudenza in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti in occasione di due cause riguardanti l'interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>24</sup>. La causa *Governo della Comunità francese e Governo vallone* (sentenza 1° aprile 2008, causa C-212/06) concerneva un regime di assicurazione per prestazioni assistenziali istituito dal Governo fiammingo del Regno del Belgio nella regione di lingua olandese e nella regione bilingue di Bruxelles capitale. Tale regime prevedeva l'assunzione da parte di una cassa previdenziale, al ricorrere di determinati requisiti e fino a concorrenza di un massimale, di talune spese dovute ad uno stato di dipendenza per ragioni di salute. L'iscrizione a detto regime era aperta solo ai soggetti residenti nelle due succitate regioni nonché a coloro che lavoravano nel territorio di dette regioni e risiedono in uno Stato membro diverso dal Belgio. Le persone che, pur lavorando nella regione di lingua olandese o nella regione bilingue di Bruxelles

<sup>22</sup> Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16).

<sup>23</sup> Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1).

<sup>24</sup> Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

capitale, risiedevano in un'altra parte del territorio nazionale erano dunque escluse dal regime in questione. Dopo aver confermato che le prestazioni corrisposte nell'ambito di un regime come quello di assicurazione per prestazioni assistenziali in parola rientrano nella sfera di applicazione *ratione materiae* del regolamento (CEE) n. 1408/71, la Corte ha ricordato che gli articoli 39 CE e 43 CE ostano a qualsiasi provvedimento nazionale che, seppur applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sia idoneo ad ostacolare o a scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini comunitari, delle libertà fondamentali garantite dal trattato. Pertanto, gli articoli 39 CE e 43 CE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di un ente federato di uno Stato membro, come quella che disciplina un'assicurazione per prestazioni assistenziali, che limita l'iscrizione al regime previdenziale e il beneficio delle prestazioni che esso prevede alle persone che risiedono nel territorio di competenza di tale ente ovvero esercitano un'attività lavorativa nel territorio medesimo pur risiedendo in un altro Stato membro, nella misura in cui una limitazione del genere incida su cittadini di altri Stati membri o su cittadini dello Stato medesimo che abbiano esercitato il loro diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità europea.

L'articolo 13, n. 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005<sup>25</sup>, dispone che la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato, anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro. Nella causa *Bosmann* (sentenza 20 maggio 2008, C-352/06), la Corte ha esaminato la situazione di un lavoratore che si è visto privare delle prestazioni familiari da parte dello Stato membro di residenza per aver ripreso un impiego in un altro Stato membro. La Corte ha sottolineato che l'articolo 13, n. 2, lettera a), deve essere interpretato alla luce dell'articolo 42 CE, che ha lo scopo di facilitare la libera circolazione dei lavoratori e implica, in particolare, che i lavoratori migranti non devono né perdere diritti a prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione dell'importo delle stesse per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione che è loro riconosciuto dal trattato. La Corte ne ha desunto che lo Stato membro di residenza non può essere privato della facoltà di concedere assegni familiari alle persone che risiedono nel suo territorio e che la detta disposizione del regolamento non osta a che un lavoratore migrante soggetto al regime di previdenza sociale dello Stato membro in cui esercita la sua attività lavorativa, percepisca, in applicazione della legislazione nazionale dello Stato membro di residenza, prestazioni familiari in quest'ultimo Stato. Spetta al giudice nazionale stabilire se le circostanze della fattispecie siano pertinenti al fine di valutare se il lavoratore soddisfi le condizioni per la concessione di una siffatta prestazione familiare in forza della legislazione dello Stato membro in questione.

<sup>25</sup> Regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 117, pag. 1).

## Trasporti

Quattro cause, in particolare, meritano di essere segnalate in materia di trasporti.

Per quanto riguarda il trasporto su strada, a proposito di conducenti che si sono visti rifiutare il riconoscimento della patente di guida, conseguita nella Repubblica ceca dopo la revoca amministrativa della patente tedesca per consumo di droga o alcol, la Corte, nelle cause riunite *Wiedemann e Funk* (sentenza 28 maggio 2008, cause riunite C-329/06 e C-343/06), ha fatto presente che la direttiva 91/439/CEE, concernente la patente di guida<sup>26</sup>, deve essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro si rifiuti di riconoscere, nel suo territorio, la validità di una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro finché il titolare della medesima non ha soddisfatto i requisiti posti in questo primo Stato membro per il rilascio di una nuova patente in seguito alla revoca di una patente precedente, incluso l'esame di idoneità alla guida attestante che i motivi che avevano giustificato la detta revoca non esistono più. Tuttavia, tale direttiva non osta a che uno Stato membro neghi il riconoscimento, nel suo territorio, del diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata successivamente da un altro Stato membro qualora sia appurato, in base alle annotazioni figuranti sulla medesima o ad altre informazioni incontestabili provenienti dallo Stato membro di rilascio, che, quando la detta patente è stata rilasciata, il suo titolare, che è stato oggetto, nel territorio del primo Stato membro, di un provvedimento di revoca di una patente precedente, non aveva la sua residenza normale nel territorio dello Stato membro di rilascio. Peraltro, la detta direttiva osta a che uno Stato membro sospenda provvisoriamente il diritto di guidare risultante da una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro quando quest'ultimo Stato membro verifica le modalità di rilascio di tale patente.

Quanto al trasporto aereo, nell'ambito di una controversia tra un passeggero e una compagnia aerea rifiutatasi di risarcirlo in seguito alla cancellazione di un volo in partenza da Manila (Filippine), la Corte ha dichiarato, nella causa *Emirates Airlines* (sentenza 10 luglio 2008, causa C-173/07), che un viaggio di andata e ritorno non può essere considerato un solo e un unico «volo» ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri<sup>27</sup>. Di conseguenza, l'articolo 3, n. 1, lettera a), di detto regolamento, che prevede l'applicazione dello stesso ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, deve essere interpretato nel senso che esso non si applica alla situazione di un viaggio di andata e ritorno nella quale i passeggeri inizialmente partiti da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato ritornino a tale aeroporto con un volo in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo. La circostanza che il volo di andata e il volo di ritorno siano oggetto di un'unica prenotazione non ha rilevanza sull'interpretazione di tale disposizione.

<sup>26</sup> Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003 (GU L 284, pag. 1).

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).

Sempre a proposito del trasporto aereo, nella causa *Wallentin-Hermann* (sentenza 22 dicembre 2008, causa C-549/07), la Corte ha dovuto interpretare l'articolo 5, n. 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, che tratta della compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo e della nozione di «circostanze eccezionali». La Corte ha deciso che un problema tecnico occorso ad un aeromobile e che comporta la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione, a meno che detto problema derivi da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. Sebbene un problema tecnico a un aeromobile possa rientrare nel novero delle improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza, tali circostanze non possono tuttavia essere considerate eccezionali, mentre un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve essere considerato inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo. Essa ha precisato che, per l'interpretazione di tale nozione, la convenzione di Montréal non risulta determinante. Peraltro, la Corte ha aggiunto che la frequenza dei problemi tecnici rilevati presso un vettore aereo non è di per sé un elemento che consenta di concludere che sono presenti o meno «circostanze eccezionali» a norma dell'articolo 5, n. 3, del regolamento (CE) n. 261/2004. Infine, la Corte ha stabilito che la circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente a dimostrare che tale vettore ha adottato «tutte le misure del caso» ai sensi del suddetto articolo e, pertanto, a liberare il detto vettore dall'obbligo di pagare una compensazione pecuniaria previsto dagli articoli 5, n. 1, lettera c) e 7, n. 1, di tale regolamento. Poiché, dunque, non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero, bensì solo quelle che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, spetta a colui che intende avvalersene dimostrare che esse non si sarebbero potute evitare con misure idonee alla situazione, se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa.

Quanto al trasporto marittimo, la Corte ha dichiarato, nella causa *The International Association of Independent Tanker Owners e a.* (sentenza 3 giugno 2008, causa C-308/06), che l'articolo 4 della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi<sup>28</sup>, in combinato disposto con l'articolo 8 della stessa, obbligando gli Stati membri a punire gli scarichi di sostanze inquinanti dalle navi se effettuati «intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave», senza peraltro definire tali nozioni, non viola il principio generale di certezza del diritto nella parte in cui impone agli Stati membri di punire gli scarichi di sostanze inquinanti dalle navi effettuati per «negligenza grave». Infatti, tali diverse nozioni, in particolare quella di «negligenza grave», corrispondono a criteri relativi al sorgere della responsabilità idonei ad applicarsi ad un numero indefinito di situazioni che risulta impossibile tipizzare a priori, e non a comportamenti precisi, suscettibili di essere dettagliatamente descritti in un atto normativo di diritto comunitario o di diritto nazionale. Peraltro, tali nozioni sono pienamente integrate ed utilizzate nei rispettivi sistemi giuridici degli Stati membri. A tal riguardo, la nozione di «negligenza grave», ai sensi del succitato articolo 4, deve essere intesa nel senso che implica un'azione o un'omissione involontaria mediante la quale il responsabile viola, in maniera qualificata, l'obbligo di diligenza che avrebbe dovuto e potuto rispettare alla

<sup>28</sup> Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato da navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 255, pag. 11).

luce delle sue qualità, conoscenze, capacità nonché della sua situazione soggettiva. Infine, in conformità all'articolo 249 CE, la direttiva 2005/35/CE deve essere trasposta dagli Stati membri nei loro rispettivi ordinamenti giuridici. Pertanto, la definizione stessa delle violazioni di cui all'articolo 4 di tale direttiva e le sanzioni applicabili sono quelle che risultano dalle disposizioni emanate dagli Stati membri.

### *Regole di concorrenza*

Quattro sentenze suscitano particolare interesse per quanto concerne le regole di concorrenza applicabili alle imprese.

Quanto alle nozioni di impresa e di attività economica, la Corte ha ritenuto nella causa *MOTOE* (sentenza 1° luglio 2008, causa C-49/07) che una persona giuridica le cui attività consistono nell'organizzazione di gare sportive e nella conclusione, in tale contesto, di contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione destinati allo sfruttamento commerciale di tali gare, e che costituiscono una fonte di reddito per tale ente, debba essere qualificata come impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza. Tale qualifica non è inficiata dal fatto che un ente di tale tipo non persegua scopi di lucro né dal fatto che esso abbia il potere di emettere un parere conforme circa le domande di autorizzazione presentate alle pubbliche autorità ai fini dell'organizzazione delle gare, poiché occorre distinguere la partecipazione di tale ente al processo decisionale delle autorità dalle attività economiche dallo stesso esercitate, quali l'organizzazione e lo sfruttamento commerciale delle gare. La Corte ha ricordato altresì che il fatto che un'attività economica sia attinente allo sport non osta all'applicazione delle regole del trattato. Infine, con tale sentenza, la Corte ha statuito che gli articoli 82 CE e 86 CE ostano ad una normativa nazionale che conferisca ad una persona giuridica, che organizza gare sportive e conclude in tale ambito contratti di sponsorizzazione, di pubblicità e di assicurazione, il potere di emettere un parere conforme sulle domande di autorizzazione presentate ai fini dell'organizzazione di tali gare, senza fissare limiti, obblighi e controlli all'esercizio di tale potere.

Nella causa *CEPSA* (sentenza 11 settembre 2008, causa C-279/06), la Corte si è occupata dei presupposti per l'esenzione dei contratti di fornitura esclusiva di prodotti petroliferi (v. già la sentenza 14 dicembre 2006, *Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio*, causa C-217/05, Racc. pag. I-11987). Un contratto del genere può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 81, n. 1, CE qualora il gestore della stazione di servizio assuma, in una proporzione non trascurabile, rischi finanziari e commerciali connessi alla vendita dei prodotti petroliferi a terzi e qualora tale contratto contenga clausole idonee a violare il gioco della concorrenza. Nel caso in cui il gestore non assuma tali rischi, possono rientrare nella sfera di applicazione dell'articolo 81, n. 1, CE esclusivamente gli obblighi imposti al gestore nell'ambito dei servizi di intermediazione offerti da quest'ultimo al committente, quali le clausole di esclusività e di non concorrenza. Quanto ai presupposti per l'esenzione, la Corte ha stabilito che un contratto del genere può beneficiare di un'esenzione per

categoria in applicazione del regolamento (CEE) n. 1984/83<sup>29</sup> se rispetta la durata massima di dieci anni e se il fornitore concede al gestore della stazione di servizio, come compenso per l'esclusiva, vantaggi economici rilevanti che contribuiscono al miglioramento della distribuzione, facilitano la creazione o l'ammodernamento della stazione di servizio e riducono i costi di distribuzione. La Corte ha altresì precisato le regole applicabili agli accordi conclusi in forza del regolamento (CEE) n. 1984/83 la cui esecuzione si estende oltre la data di scadenza di detto regolamento. Peraltro, quanto ai contratti che ricadono nel regolamento (CE) n. 2790/1999<sup>30</sup>, poiché l'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi verticali aventi ad oggetto la restrizione della facoltà dell'acquirente di determinare il proprio prezzo di vendita, la Corte ha stabilito che spetta al giudice del rinvio valutare se il venditore ha una reale possibilità di diminuire tale prezzo. Infine, la Corte ha precisato che la nullità di pieno diritto prevista all'articolo 81, n. 2, CE pregiudica integralmente la validità di un contratto soltanto nel caso in cui le clausole incompatibili con il n. 1 di tale articolo siano inscindibili dal contratto. Nel caso contrario, le conseguenze della nullità con riferimento a tutti gli altri elementi del contratto esulano dal diritto comunitario.

In materia di abuso di posizione dominante, ci si soffermerà sulla sentenza *Sot. Lélos kai Sia* (sentenza 16 settembre 2008, cause riunite da C-468/06 a C-478/06) che fa seguito alla causa *Syfait e a.* (sentenza 31 maggio 2005, causa C-53/03). La Corte ha stabilito in questa occasione che il rifiuto di un'impresa farmaceutica in posizione dominante sul mercato di alcune specialità medicinali di evadere ordinativi «normali» da parte di grossisti, al fine di impedire a questi ultimi di esportare le suddette specialità medicinali di uno Stato membro verso altri Stati membri, costituisce un abuso di posizione dominante. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha esaminato se sussistevano circostanze particolari nel settore dei prodotti farmaceutici tali da escludere il carattere abusivo del rifiuto. Anzitutto essa ha ritenuto che un'impresa farmaceutica in posizione dominante non possa basarsi sul fatto che le esportazioni parallele di specialità medicinali da uno Stato membro in cui i prezzi sono bassi verso altri Stati membri nei quali i prezzi sono più elevati presentino solo un'utilità minima per il consumatore finale. Infatti, queste esportazioni costituiscono una fonte alternativa di approvvigionamento, il che comporta necessariamente determinati vantaggi per il consumatore finale. La Corte ha poi stabilito che neppure l'esistenza di normative statali in materia di prezzi delle specialità medicinali esclude il carattere abusivo del rifiuto. Essa ha tuttavia ricordato che un'impresa in posizione dominante può adottare misure ragionevoli e proporzionate alla necessità di tutelare i propri interessi commerciali. Di conseguenza, onde valutare se il rifiuto di un'impresa farmaceutica in posizione dominante di rifornire grossisti attivi nelle esportazioni parallele costituisca una misura ragionevole e proporzionata rispetto alla minaccia, rappresentata da tali esportazioni, nei confronti dei suoi interessi commerciali legittimi, occorre accertare se gli ordinativi inoltrati da tali grossisti presentino un carattere anormale in considerazione delle relazioni commerciali precedenti intrattenute dall'impresa con i grossisti interessati nonché dell'entità degli ordinativi rispetto al fabbisogno del mercato dello Stato membro

<sup>29</sup> Regolamento (CEE) n. 1984/83 della Commissione, del 22 giugno 1983, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5) come modificato dal regolamento (CE) n. 1582/97 della Commissione del 30 luglio 1997 (GU L 214, pag. 27).

<sup>30</sup> Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).

in questione. La Corte ha precisato che spetta al giudice nazionale del rinvio stabilire il carattere «normale» degli ordinativi in base a questi due criteri.

Occorre infine richiamare l'attenzione sulla sentenza *Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala* (sentenza 10 luglio 2008, causa C-413/06 P) mediante la quale la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado *Impala/Commissione* (sentenza 13 luglio 2006, causa T-464/04, Racc. pag. II-2289) e ha fornito numerose precisazioni riguardo ai criteri in materia di prova e alla portata del sindacato giurisdizionale sulle concentrazioni. In primo luogo, la Corte ha statuito che non esiste una presunzione generale di compatibilità con il mercato comune di una concentrazione notificata e che le decisioni che autorizzano concentrazioni non sono soggette a criteri in materia di prova diversi da quelli applicabili alle decisioni che vietano siffatte operazioni. In secondo luogo, la Corte ha ricordato che la Commissione può discostarsi, nella sua decisione, dalle conclusioni provvisorie della comunicazione degli addebiti. Sebbene il Tribunale possa dunque verificare la correttezza, completezza e affidabilità dei fatti alla base della decisione alla luce della comunicazione degli addebiti, esso non può considerare dimostrate le conclusioni della stessa. In terzo luogo, la Corte ha precisato che non si può censurare le parti che effettuano la notificazione per il fatto di presentare taluni elementi solo nell'ambito della risposta alla comunicazione degli addebiti e per il fatto che tali elementi non sono soggetti a criteri in materia di prova più rigorosi di quelli applicati nei confronti dell'argomentazione di terzi o degli altri elementi forniti dalle imprese che effettuano la notificazione. Inoltre, la Corte ha stabilito che, quando la Commissione esamina, nella sua decisione, la tesi avanzata in risposta alla comunicazione degli addebiti, essa può discostarsi dalle conclusioni provvisorie contenute in tale comunicazione, senza presentare richieste di informazioni né effettuare studi di mercato ulteriori. In quarto luogo, la Corte ha precisato i criteri giuridici applicabili in materia di posizione dominante collettiva derivante da un coordinamento tacito e ha stabilito che la valutazione di detti criteri, ivi compresa la trasparenza del mercato di cui trattasi, dovrebbe essere effettuata non in modo isolato ed astratto, ma alla luce di un ipotetico coordinamento tacito. Infine, la Corte ha stabilito che una decisione della Commissione che autorizza un'operazione di concentrazione può essere annullata per insufficienza di motivazione.

In materia di aiuti di Stato, due sentenze meritano un'attenzione particolare. La prima riguarda la nozione di aiuto di Stato, e più precisamente la condizione della selettività della misura, l'altra verte sulla problematica degli aiuti illegittimi ma compatibili.

Così, nelle cause riunite *Unión General de Trabajadores de La Rioja* (sentenza 11 settembre 2008, cause riunite da C-428/06 a C-434/06), alla Corte è stato chiesto di stabilire se misure fiscali adottate da enti infrastatali, poiché stabiliscono un'aliquota inferiore a quella generale della legge dello Stato spagnolo e talune detrazioni fiscali che non esistono nell'ordinamento giuridico tributario statale, debbano essere considerate come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune per il solo motivo che si applicano soltanto al territorio di competenza di detti enti. Essa ha rilevato che spetta al giudice del rinvio, l'unico competente ad identificare il diritto nazionale applicabile e ad interpretarlo, nonché ad applicare il diritto comunitario alle controversie che gli sono sottoposte, verificare, conformemente alla sentenza della Corte 6 settembre 2006, *Portogallo/Commissione* (causa C-88/03, Racc. pag. I-7115), se gli enti infrastatali in questione, nella fattispecie i Territorios Históricos e la Comunità autonoma del Paese Basco, dispongano di

un'autonomia istituzionale, procedurale ed economica, il che avrebbe per conseguenza che le norme adottate nei limiti delle competenze conferite agli enti infrastatali dalla Costituzione spagnola del 1978 e dalle altre disposizioni del diritto spagnolo non hanno carattere selettivo ai sensi della nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 87, n. 1, CE. La Corte ha così colto l'occasione per precisare, in relazione alla sentenza citata, che tale autonomia richiede che gli enti infrastatali assumano le conseguenze politiche e finanziarie di una misura di riduzione dell'imposta. Ciò non accadrebbe nel caso in cui l'ente non si faccia carico della gestione di un bilancio, cioè non possieda il controllo sia delle entrate sia delle spese. Peraltro, le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota d'imposta nazionale non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi, dichiarati o risultanti solo dall'esame concreto dei flussi finanziari, provenienti da altre regioni o dal governo centrale.

Nella causa *Centre d'exploitation du livre français* (sentenza della Corte 12 febbraio 2008, causa C-199/06, Racc. pag. I-469), la Corte ha statuito che il diritto comunitario, sebbene imponga al giudice nazionale di disporre provvedimenti atti a rimediare concretamente agli effetti dell'illegittimità, non gli impone, anche in mancanza di circostanze eccezionali, un obbligo di recupero integrale dell'aiuto illegittimo. Infatti, secondo la Corte, l'articolo 88, n. 3, ultima frase, CE è fondato sul fine cautelare di garantire che vengano attuati solo aiuti compatibili. Al fine di conseguire tale obiettivo, l'attuazione del progetto d'aiuto viene differita finché, con la decisione finale della Commissione, non venga dissipato ogni dubbio circa la sua compatibilità. Qualora la Commissione adotti una decisione positiva, tale obiettivo non sarà stato contraddetto dal versamento prematuro dell'aiuto. Tuttavia, in tale ipotesi, dal punto di vista degli operatori diversi dal beneficiario di un siffatto aiuto, l'illegittimità di quest'ultimo al momento della sua erogazione avrà avuto l'effetto, da un lato, di esporli al rischio, in definitiva non realizzatosi, di attuazione di un aiuto incompatibile e, dall'altro, di fare loro subire, eventualmente, prima del dovuto, gli effetti in termini di concorrenza di un aiuto compatibile. Dal punto di vista del beneficiario dell'aiuto, il vantaggio indebito sarà consistito, da un lato, nel mancato versamento degli interessi che avrebbe dovuto corrispondere sull'importo in questione dell'aiuto compatibile qualora avesse dovuto chiedere in prestito tale importo sul mercato in attesa della decisione della Commissione, e, dall'altro, nel miglioramento della sua posizione concorrenziale rispetto agli altri operatori del mercato per la durata dell'illegittimità. È questo il motivo per cui, in forza del diritto comunitario, il giudice nazionale è tenuto ad ordinare al beneficiario dell'aiuto il pagamento di interessi per il periodo di illegittimità. La Corte ha precisato altresì che, nell'ambito del suo diritto nazionale, all'occorrenza, il giudice nazionale può ordinare il recupero dell'aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest'ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell'illegittimità dell'aiuto.

Peraltro, in occasione di tale sentenza, la Corte ha rilevato che, allorché il giudice comunitario annulla una decisione della Commissione attestante la compatibilità con il mercato comune di aiuti che, in violazione del divieto di cui all'articolo 88, n. 3, ultima frase, CE, erano stati attuati senza attendere la decisione finale della Commissione, la presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie e la regola della retroattività dell'annullamento si applicano in ordine successivo. Gli aiuti attuati posteriormente alla decisione positiva della Commissione si presumono legittimi fino alla decisione di annullamento del giudice comunitario, e, successivamente, alla data di quest'ultima decisione, ai sensi dell'articolo

231, primo comma, CE, si considera che essi non siano stati dichiarati compatibili dalla decisione annullata, cosicché la loro attuazione deve essere considerata illegittima. In tal caso, la regola derivante dall'articolo 231, primo comma, CE pone fine retroattivamente all'applicazione della presunzione di legittimità. Così, l'obbligo derivante dall'articolo 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell'illegittimità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario e salvo circostanze eccezionali, si estende parimenti al periodo intercorso tra l'adozione della decisione positiva della Commissione e il suo annullamento da parte del giudice comunitario.

### *Fiscalità*

In materia di imposta sul valore aggiunto, merita di essere ricordata la causa *Isle of Wight Council e a.* (sentenza 16 settembre 2008, causa C-288/07), in cui la Corte ha precisato la portata di vari termini che ricorrono all'articolo 4, n. 5, secondo comma, della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari<sup>31</sup>. La Corte ha così statuito che le distorsioni di concorrenza di una certa importanza che sarebbero provocate dal non assoggettamento degli enti di diritto pubblico operanti in quanto autorità pubbliche devono essere valutate con riferimento all'attività in questione, in quanto tale, senza che tale valutazione abbia per oggetto un mercato locale in particolare. La Corte ha precisato parimenti che il termine «provocherebbe», ai sensi del detto articolo, deve essere interpretato nel senso che prende in considerazione non soltanto la concorrenza attuale, ma anche la concorrenza potenziale, purché la possibilità per un operatore privato di entrare nel mercato rilevante sia reale e non meramente teorica. Quanto all'espressione «di una certa importanza», ai sensi dello stesso articolo, essa deve essere intesa nel senso che le distorsioni di concorrenza attuali o potenziali devono essere più che trascurabili.

### *Ravvicinamento delle legislazioni e legislazioni uniformi*

Come in passato, anche questa volta la giurisprudenza si è rivelata particolarmente prolifera in questo settore cui l'Unione europea dedica un'intensa attività. Si prenderà in considerazione innanzitutto una serie di sentenze che completano la giurisprudenza già ricca in materia di appalti pubblici.

Nella causa *Michaniki* (sentenza 16 dicembre 2008, causa C-213/07), la Corte si è pronunciata definitivamente sulla questione se gli Stati membri abbiano la facoltà di aggiungere nella loro legislazione nazionale ulteriori cause di esclusione di un offerente oltre a quelle previste dalle direttive comunitarie rilevanti. La Corte ha statuito che l'articolo 24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE<sup>32</sup> deve essere interpretato nel senso che esso elenca, in modo tassativo, le cause fondate su considerazioni oggettive di natura

<sup>31</sup> Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile (GU L 145, pag. 1).

<sup>32</sup> Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).

professionale, che possono giustificare l'esclusione di un imprenditore dalla partecipazione a un appalto pubblico di lavori, ma non osta a che uno Stato membro preveda altre misure di esclusione dirette a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza, purché siffatte misure non eccedano quanto necessario per raggiungere tale obiettivo. Poiché gli Stati membri hanno un certo margine di discrezionalità, ne consegue che il diritto comunitario non osta all'adozione di misure nazionali destinate a escludere il rischio di sopravvenienza di pratiche atte a minacciare la trasparenza e a falsare la concorrenza, che potrebbe prodursi in presenza, tra gli offerenti, di un imprenditore operante nel settore dei mezzi di informazione o legato a una persona coinvolta in tale settore, e a prevenire o reprimere così la frode e la corruzione. Eppure, una disposizione nazionale che stabilisce un'incompatibilità generale tra il settore dei lavori pubblici e quello dei mezzi di informazione ha l'effetto di escludere l'aggiudicazione di appalti pubblici a imprenditori di lavori pubblici coinvolti anche nel settore dei mezzi d'informazione a motivo di una relazione che sia quella di proprietario, di azionista principale, di socio o di direttore, senza lasciare loro la possibilità di dimostrare che non sussistono rischi reali di tale tipo. Pertanto, escludendo una categoria intera di imprenditori di lavori pubblici sulla base di detta presunzione assoluta, una siffatta disposizione eccede quanto necessario per raggiungere gli asseriti obiettivi.

Nella causa *Coditel Brabant* (sentenza 13 novembre 2008, causa C-324/07), la Corte ha dichiarato che gli articoli 43 CE e 49 CE, i principi di parità di trattamento e di non discriminazione in base alla nazionalità nonché l'obbligo di trasparenza che ne discende non ostano a che un'autorità pubblica assegni, senza bandire una gara d'appalto, una concessione di servizi pubblici a una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, dal momento che dette autorità pubbliche esercitano su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società in parola svolge la parte essenziale della sua attività con dette autorità pubbliche. Bisogna che ci sia una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'ente concessionario. Di conseguenza, in circostanze in cui le decisioni relative alle attività di tale società cooperativa intercomunale detenuta esclusivamente da autorità pubbliche sono adottate da organi statuari di detta società composti di rappresentanti delle autorità pubbliche associate, il controllo esercitato può essere considerato tale da consentire di esercitare sulla società di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Qualora un'autorità pubblica si associ a una società cooperativa intercomunale i cui soci sono tutti autorità pubbliche, al fine di trasferirle la gestione di un servizio pubblico, il controllo, per essere qualificato come analogo al controllo esercitato da un ente pubblico sui propri servizi, può essere esercitato congiuntamente, deliberando, eventualmente, a maggioranza. Infatti, il controllo esercitato dall'autorità pubblica concedente deve essere analogo a quello che la medesima autorità esercita sui propri servizi, ma non deve essere identico a esso in ogni elemento. L'importante è che il controllo esercitato sull'ente concessionario sia effettivo, pur non risultando indispensabile che sia individuale. Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l'adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull'ente in parola può venire da loro esercitato congiuntamente. Trattandosi di un organo collegiale, la procedura utilizzata per adottare la decisione, segnatamente il ricorso alla maggioranza, non incide.

In una causa *Commissione/Italia* (sentenza 21 febbraio 2008, causa C-412/04), la Corte ha statuito che lo Stato membro che sottoponga alla normativa nazionale sugli appalti pubblici di lavori i contratti misti di lavori, forniture e servizi nonché i contratti di forniture o servizi che comprendono lavori accessori qualora tali lavori assumano rilievo economico superiore al 50 % del prezzo totale viene meno agli obblighi che gli incombono in forza delle direttive 92/50/CEE<sup>33</sup>, 93/36/CEE<sup>34</sup> e 93/37/CEE<sup>35</sup>. Infatti, qualora un contratto contenga sia elementi riguardanti un appalto pubblico di lavori sia elementi riguardanti un altro tipo di appalto, è l'oggetto principale del contratto a determinare quale direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici debba essere applicata. Questa determinazione deve avvenire tenendo conto degli obblighi essenziali che prevalgono e che, in quanto tali, caratterizzano tale appalto in opposizione a quelli che rivestono solo un carattere accessorio o complementare e sono imposti dall'oggetto stesso del contratto; il valore rispettivo delle varie prestazioni presenti costituisce, a tal riguardo, solo un criterio tra altri da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'oggetto principale del contratto. La Corte ha dichiarato altresì che, qualora la convenzione stipulata tra un singolo, proprietario di suoli edificatori, e l'amministrazione comunale risponda ai criteri di definizione della nozione di «appalti pubblici di lavori» ai sensi dell'articolo 1, lettera a), della direttiva 93/37, l'importo di stima che in via di principio deve essere preso in considerazione al fine di verificare se la soglia stabilita da tale direttiva sia raggiunta, e se, di conseguenza, l'attribuzione dell'appalto debba rispettare le norme di pubblicità poste dalla stessa, può essere determinato solo in relazione al valore globale dei differenti lavori e opere, sommando i valori dei differenti lotti. Le uniche deroghe consentite all'applicazione delle direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE<sup>36</sup> sono quelle in esse tassativamente ed espressamente menzionate.

In un'altra causa *Commissione/Italia* (sentenza 8 aprile 2008, causa C-337/05) è sorta la questione se uno Stato membro possa attribuire direttamente a un'impresa, senza rispettare le procedure previste dalla direttiva 93/36/CEE<sup>37</sup>, appalti per l'acquisto di elicotteri destinati a sopperire alle esigenze di diversi corpi militari e civili. La Corte ha statuito innanzitutto che siffatta prassi non può essere giustificata dall'esistenza di una relazione «in house», qualora un'impresa privata abbia una partecipazione, anche minoritaria, al capitale della società produttrice di questi elicotteri, alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice in questione, sicché tale amministrazione non possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi.

Peraltro, con riguardo al richiamo alle esigenze legittime di interesse nazionale previste dagli articoli 296 CE e 2, n. 1, lettera b), della direttiva 93/36/CE, in quanto tali elicotteri costituiscono beni a duplice uso, la Corte rammenta che ogni Stato membro può adottare

<sup>33</sup> Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

<sup>34</sup> Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU L 199, pag. 1).

<sup>35</sup> Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).

<sup>36</sup> Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84).

<sup>37</sup> V. nota 34.

le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, purché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari. Pertanto, l'acquisto di attrezzature la cui destinazione a fini militari sia dubbia deve necessariamente rispettare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici. È il caso della fornitura di elicotteri a corpi militari ai fini di un uso civile e neppure un obbligo di riservatezza può impedire il rispetto di queste regole. Di conseguenza, la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa. Poiché la direttiva 93/36/CE deve essere interpretata restrittivamente pena la privazione del suo effetto utile, gli Stati membri non possono introdurre ipotesi di ricorso alla procedura negoziata non previste dalla direttiva medesima o aggiungere alle ipotesi espressamente previste nuove condizioni aventi l'effetto di rendere più agevole il ricorso a detta procedura. Inoltre, l'onere di dimostrare che sussistono effettivamente le circostanze eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che intende avvalersene.

Segue la citazione, senza un ordine preciso per così dire, di altre sentenze di particolare interesse.

Nella causa *Synthon* (sentenza 16 ottobre 2008, causa C-452/06), la Corte è stata chiamata a interpretare l'articolo 28 della direttiva 2001/83/CE<sup>38</sup> e ha statuito che essa osta a che uno Stato membro che abbia ricevuto una domanda di mutuo riconoscimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano rilasciata da un altro Stato membro nell'ambito della procedura abbreviata di cui all'articolo 10, n. 1, lettera a), sub iii), della medesima direttiva respinga tale domanda in quanto il medicinale in questione non è essenzialmente analogo al medicinale di riferimento. Infatti la sussistenza di un rischio per la sanità pubblica costituisce l'unico motivo che uno Stato membro sia legittimato a invocare per opporsi al riconoscimento di un'autorizzazione all'immissione in commercio concessa da un altro Stato membro. Peraltro, lo Stato membro che intenda avvalersi di un siffatto motivo è tenuto a conformarsi a una procedura specificatamente prevista di informazione, concertazione e arbitraggio.

La Corte ha aggiunto che, nell'ipotesi in cui lo Stato membro non si trovi di fronte a scelte normative e disponga di un margine discrezionale considerevolmente ridotto, se non inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente a integrare una violazione sufficientemente qualificata del medesimo. Pertanto, poiché l'articolo 28 di tale direttiva conferisce allo Stato membro che abbia ricevuto una domanda di mutuo riconoscimento soltanto un margine discrezionale molto ristretto in ordine alle ragioni per le quali tale Stato è legittimato a non riconoscere l'autorizzazione all'immissione in commercio di cui trattasi, il mancato riconoscimento da parte di uno Stato membro di tale autorizzazione in quanto il medicinale di cui trattasi o non è essenzialmente analogo al medicinale di riferimento o appartiene a una categoria di farmaci per i quali una prassi generale dello Stato membro interessato esclude che possa essere considerato essenzialmente analogo al medicinale di riferimento costituisce una violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario, tale da far sorgere la responsabilità di detto Stato membro.

<sup>38</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

Nelle cause riunite *Arcor* (sentenza 17 luglio 2008, cause riunite da C-152/07 a C-154/07), riguardanti il settore delle telecomunicazioni, la Corte ha deciso che l'articolo 12, n. 7, della direttiva 97/33/CE<sup>39</sup> e l'articolo 4 quater della direttiva 90/388/CEE<sup>40</sup> devono essere interpretati nel senso che un'autorità nazionale di regolamentazione non può obbligare un operatore di rete di collegamento interconnessa a una rete pubblica a versare all'operatore della rete di abbonati in posizione dominante sul mercato, in aggiunta a un canone di interconnessione, un contributo di collegamento destinato a ripianare le perdite causate a quest'ultimo dalla messa a disposizione dell'allacciamento degli abbonati. Infatti, l'articolo 12, n. 7, della direttiva 97/33/CE non consente a un'autorità nazionale di regolamentazione di autorizzare un contributo di collegamento la cui tariffa non sia fissata in base ai costi, qualora esso presenti le stesse caratteristiche di un contributo di interconnessione e venga riscosso in aggiunta a un tale contributo. Per di più, tale contributo ha per effetto solo di tutelare l'operatore della rete di abbonati in posizione dominante sul mercato e di finanziare le proprie perdite addossandone l'onere agli abbonati degli altri operatori di reti interconnesse; tale finanziamento interviene al di fuori di un finanziamento degli obblighi di servizio universale ed è incompatibile con il principio di libera concorrenza. Tali articoli hanno efficacia diretta e possono essere fatti valere direttamente da singoli dinanzi a un giudice nazionale per contestare una decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione.

Nella causa *Tele2 Telecommunication* (sentenza 21 febbraio 2008, causa C-426/05, Racc. pag. I-685), concernente le reti e i servizi di comunicazione elettronica oggetto della direttiva 2002/21/CE<sup>41</sup>, la Corte si è pronunciata sulla nozione di utente o d'impresa «interessato(a)» ai sensi dell'articolo 4, n. 1, di tale direttiva<sup>42</sup>, nonché su quella di parte «interessata» ai sensi dell'articolo 16, n. 3, della medesima direttiva<sup>43</sup>. Queste nozioni devono essere interpretate nel senso che possono fare riferimento non soltanto a un'«impresa (precedentemente) detentrici di un significativo potere sul mercato rilevante» che sia oggetto di una decisione adottata da un'autorità nazionale di regolamentazione nell'ambito di una procedura per l'analisi del mercato e che ne sia la destinataria, bensì parimenti agli utenti e alle imprese concorrenti di una siffatta impresa che non sono essi stessi diretti destinatari di tale decisione, la quale incide tuttavia sfavorevolmente sui loro diritti. Nell'ambito di una siffatta procedura, una norma di diritto nazionale che riconosca la

<sup>39</sup> Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199, pag. 32), come modificata dalla direttiva 98/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 (GU L 268, pag. 37).

<sup>40</sup> Direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192, pag. 10), come modificata dalla direttiva 96/19/CE della Commissione del 13 marzo 1996 (GU L 74, pag. 13).

<sup>41</sup> Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33).

<sup>42</sup> La disposizione conferisce a qualunque utente e a qualunque impresa fornitrice di reti e/o servizi di comunicazione elettronica un diritto di ricorso contro una decisione adottata da un'autorità nazionale di regolamentazione che l'interessa.

<sup>43</sup> Questo articolo le conferisce il diritto di essere avvisata con congruo preavviso di una decisione recante revoca degli obblighi di regolamentazione settoriali.

qualità di parte unicamente alle «imprese (precedentemente) detentrici di un significativo potere sul mercato rilevante», nei confronti delle quali siano imposti, modificati o revocati obblighi specifici di regolamentazione, in linea di principio, non è contraria al citato articolo 4. Tuttavia, spetta al giudice del rinvio verificare che il diritto processuale interno garantisca la tutela dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario a tali utenti e imprese concorrenti con modalità che non siano meno favorevoli di quelle che riguardano la tutela di diritti analoghi di natura interna e che non pregiudichino l'efficacia della tutela giuridica garantita dall'articolo 4 della direttiva in questione agli interessati.

Nella causa *Sabatauskas e a.* (sentenza 9 ottobre 2008, causa C-239/07) vertente sul mercato interno dell'energia elettrica, la Corte ha dichiarato che l'articolo 20 della direttiva 2003/54/CE<sup>44</sup> deve essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l'accesso, ma non la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi. Detto articolo non osta a una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l'attuazione e l'applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non discriminatori tra gli utenti delle reti.

Con riguardo alla protezione dei dati personali, occorre richiamare la causa *Huber* (sentenza 16 dicembre 2008, causa C-524/06), che verte sul sistema tedesco di trattamento dei dati personali relativi ai cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità tedesca, il quale prevedeva il trattamento e la conservazione di dati concernenti tali cittadini stranieri in un registro specifico contenente più informazioni di quelle relative ai cittadini tedeschi raccolte nei registri comunali. La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità di un sistema del genere con l'articolo 7, lettera e), della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>45</sup>, ha statuito che tale sistema, finalizzato a coadiuvare le autorità nazionali incaricate dell'applicazione della normativa sul diritto di soggiorno, soddisfa il requisito di necessità di cui al detto articolo, interpretato alla luce del divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità, soltanto se contiene unicamente i dati necessari per l'applicazione, da parte di tali autorità, di detta normativa, e il suo carattere centralizzato consente un'applicazione più efficace di tale normativa per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità di detto Stato membro, elementi che spetta al giudice del rinvio verificare. In ogni caso, la conservazione e il trattamento di dati personali nominativi a fini statistici nell'ambito di un siffatto registro non possono essere considerati necessari ai sensi dell'articolo 7, lettera e), della citata direttiva 95/46/CE. Per di più, la Corte ha ritenuto che l'articolo 12, primo comma, CE osti all'istituzione da parte di uno

<sup>44</sup> Direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37).

<sup>45</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

Stato membro, per finalità di lotta alla criminalità, di un tale sistema di trattamento di dati personali riguardante specificamente i cittadini dell'Unione non aventi la nazionalità di tale Stato membro, alla luce del fatto che la situazione dei cittadini di uno Stato membro non può differire da quella dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione soggiornanti nel suo territorio per quanto riguarda l'obiettivo della lotta alla criminalità.

Nella causa *Promusicae* (sentenza 29 gennaio 2008, causa C-275/06, Racc. pag. I-271), la Corte ha dichiarato che il diritto comunitario non impone agli Stati membri l'obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile. Infatti, in una situazione in cui un'associazione senza scopo di lucro di cui fanno parte produttori ed editori di registrazioni musicali e audiovisive presenta una domanda allo scopo di ottenere che venga ingiunto a un fornitore di servizi di accesso a Internet di rivelarle l'identità e l'indirizzo fisico dei titolari di talune linee di abbonati per poter promuovere azioni legali di diritto civile per violazione dei diritti d'autore, né le direttive relative alla società dell'informazione e alla tutela della proprietà intellettuale, in particolare del diritto d'autore<sup>46</sup>, né quelle concernenti la tutela dei dati personali<sup>47</sup> impongono agli Stati membri di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l'effettiva tutela del diritto d'autore nel contesto di un procedimento civile. L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) non contiene disposizioni che impongano di interpretare le suddette direttive nel senso che vincolano gli Stati membri a istituire tale obbligo. Tuttavia, la Corte ha evidenziato che il diritto comunitario richiede che gli Stati membri, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un'interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario. In sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un'interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità.

Due cause hanno portato la Corte a esaminare la direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali<sup>48</sup>.

Nella causa *01051 Telecom* (sentenza 3 aprile 2008, causa C-306/06), nel contesto di una controversia in merito al pagamento di interessi moratori chiesti a motivo di un asserito

<sup>46</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178, pag. 1); direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10) e direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).

<sup>47</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), e direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201, pag. 37).

<sup>48</sup> Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35).

pagamento tardivo di talune fatture, la Corte ha dichiarato che l'articolo 3, n. 1, lettera c), sub ii), di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che esso richiede, affinché il pagamento mediante bonifico bancario escluda l'applicazione degli interessi moratori o ponga fine alla stessa, che la somma dovuta sia accreditata sul conto del creditore alla scadenza.

Nella causa *Caffaro* (sentenza 11 settembre 2008, causa C-265/07), la Corte ha statuito che la detta direttiva deve essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale, in forza della quale il creditore, munito di titolo esecutivo relativo a un pagamento non contestato dovuto da una pubblica amministrazione a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, non può procedere a esecuzione forzata nei confronti della suddetta amministrazione prima del decorrere del termine di 120 giorni dalla notificazione a tale amministrazione del suddetto titolo esecutivo. Infatti, la direttiva, per quanto riguarda la procedura di recupero dei crediti non contestati, armonizza solo il termine per ottenere tale titolo esecutivo, senza disciplinare le procedure di esecuzione forzata, che restano sottoposte al diritto nazionale degli Stati membri.

Anche per quanto attiene alla tutela dei consumatori, sono due le cause da prendere in considerazione.

Nella causa *Hamilton* (sentenza 10 aprile 2008, causa C-412/06), la Corte ha osservato che la direttiva 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali <sup>49</sup>, deve essere interpretata nel senso che il legislatore nazionale può prevedere che il diritto di recesso introdotto all'articolo 5, n. 1, di tale direttiva, che prevede la possibilità per il consumatore di rescindere il proprio impegno indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno sette giorni dal momento in cui è stato informato dal commerciante di tale diritto, può essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, a opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un'informazione errata sulle modalità di esercizio di detto diritto.

Nella causa *Quelle* (sentenza 17 aprile 2008, causa C-404/06), la Corte è stata adita dal Bundesgerichtshof nell'ambito di una controversia tra un'associazione di consumatori e la società *Quelle*, che aveva chiesto e ottenuto da una consumatrice il pagamento per l'utilizzo di un apparecchio difettoso, sostituito da uno nuovo, conformemente alla normativa tedesca. La Corte ha considerato che la direttiva 1999/44/CE, relativa ai beni di consumo <sup>50</sup>, osta a una normativa nazionale la quale consenta al venditore, nel caso in cui abbia venduto un bene di consumo che presenta un difetto di conformità, di esigere dal consumatore un'indennità per l'uso di tale bene non conforme fino alla sua sostituzione con un bene nuovo. Infatti, la gratuità del ripristino della conformità da parte del venditore mira a tutelare il consumatore dal rischio di oneri finanziari che potrebbe dissuadere il consumatore stesso dal far valere i propri diritti in caso di assenza di una tutela di questo tipo. Peraltro, la gratuità del ripristino della conformità corrisponde alla finalità di tale

<sup>49</sup> Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31).

<sup>50</sup> Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12).

direttiva, che è di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori. Il venditore che, a differenza del consumatore che ha già versato il prezzo di vendita, non esegue correttamente la propria obbligazione contrattuale al momento della consegna del bene non conforme, deve sopportare le conseguenze di tale inesatta esecuzione. I suoi interessi economici sono tuttavia tutelati, da un lato, dal termine di prescrizione di due anni e, dall'altro, dalla possibilità di rifiutare la sostituzione del bene nel caso in cui tale rimedio si riveli sproporzionato in quanto gli impone spese irragionevoli.

### Marchi

Nella giurisprudenza in materia di marchi attirano in modo particolare l'attenzione due cause, inerenti alla possibilità, come prevista dagli articoli 5, n. 1, lettera b), e 6, n. 1, lettera b), della direttiva 89/104/CEE<sup>51</sup>, che ha il titolare di un marchio di vietare l'uso di un segno simile al suo marchio.

Nella causa *O2 Holdings e O2 (UK)* (sentenza 12 giugno 2008, causa C-533/06), la O2, titolare di due marchi britannici che rappresentavano un'immagine statica di bolle, utilizzava la detta immagine sia in forma statica sia in movimento per promuovere i suoi servizi. In una pubblicità che confrontava i propri servizi con quelli della O2, la Hutchison 3G ha utilizzato immagini di bolle in bianco e nero in movimento. Nell'ambito di un'azione per contraffazione intentata dalla O2 e respinta in primo grado dalla High Court, la Court of Appeal ha chiesto in sostanza se il titolare di un marchio potesse vietare l'uso di un segno identico o simile al suo marchio in una pubblicità comparativa. Richiamando innanzitutto le condizioni di liceità enunciate all'articolo 3 bis della direttiva 84/450/CEE<sup>52</sup>, come modificata dalla direttiva 97/55/CE<sup>53</sup>, che consente al titolare di un marchio di vietare tale utilizzo, la Corte ha dichiarato che l'articolo 5, n. 1, lettera b), della direttiva 89/104/CEE deve essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato non è legittimato a far vietare l'uso da parte di un terzo, in una pubblicità comparativa, di un segno simile a tale marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per cui tale marchio è stato registrato, quando tale uso non dà adito a un rischio di confusione per il pubblico, e ciò a prescindere dal fatto che tale pubblicità comparativa soddisfi o meno tutte le condizioni di liceità.

Nella causa *adidas e adidas Benelux* (sentenza 10 aprile 2008, causa C-102/07), la adidas AG, titolare di marchi figurativi costituiti da tre bande verticali parallele, di uguale larghezza, apposte lateralmente su capi di abbigliamento sportivo e casual e il cui colore contrasta con il colore principale, si opponeva all'utilizzo da parte delle società Marca Mode, C&A, H&M e Vendex di un segno simile rappresentato da due bande. Le dette società invocavano l'imperativo di disponibilità di tali bande per utilizzarle senza il consenso della adidas. A

<sup>51</sup> Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU L 40, pag. 1).

<sup>52</sup> Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17).

<sup>53</sup> Direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole al fine di includere la pubblicità comparativa (GU L 290, pag. 18).

seguito del rinvio dello Hoge Raad der Nederlanden, la Corte ha statuito che l'imperativo di disponibilità non può in alcun caso costituire una limitazione autonoma degli effetti del marchio che si aggiunga a quelle esplicitamente previste all'articolo 6, n. 1, lettera b), della direttiva 89/104/CEE. Ciò nonostante, il titolare di un marchio non può vietare ai terzi l'uso consueto di lealtà di indicazioni descrittive. Affinché un terzo possa far valere le limitazioni degli effetti di un marchio contenute nella direttiva citata relativa ai marchi e avvalersi dell'imperativo di disponibilità, occorre che l'indicazione da esso utilizzata sia relativa a una delle caratteristiche del prodotto.

### *Politica sociale*

Nella giurisprudenza in materia di politica sociale emergono molte cause relative all'attuazione del principio della parità di trattamento, alle disposizioni volte a garantire la tutela dei lavoratori nonché una causa di particolare interesse per gli aspetti istituzionali che presenta.

La Corte ha innanzitutto approfondito la sua giurisprudenza riguardante l'interpretazione della direttiva 2000/78/CE<sup>54</sup> che concerne la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro nell'ambito di due questioni pregiudiziali. Nella causa *Coleman* (sentenza 17 luglio 2008, causa C-303/06), la Corte ha precisato che il principio di parità di trattamento sancito da tale direttiva si applica non in relazione a una determinata categoria di persone, bensì sulla scorta dei motivi di discriminazione indicati al suo articolo 1 e che il divieto di discriminazione diretta non è limitato, quindi, alle sole persone che siano esse stesse disabili. Così, qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore, che non sia esso stesso disabile, in modo meno favorevole rispetto al modo in cui è trattato un altro lavoratore in una situazione analoga, e sia provato che il trattamento sfavorevole di cui tale lavoratore è vittima è causato dalla disabilità del figlio, al quale presta la parte essenziale delle cure di cui quest'ultimo ha bisogno, un siffatto trattamento viola il divieto di discriminazione diretta enunciato all'articolo 2 della medesima direttiva. Qualsiasi diversa interpretazione rischierebbe di privare tale direttiva di una parte importante del suo effetto utile e di ridurre la tutela che essa dovrebbe garantire. Lo stesso dicasi per quanto concerne le molestie, che sono considerate una forma di discriminazione ai sensi di detta direttiva. Pertanto il divieto di molestie non può essere limitato alle sole persone esse stesse disabili, ma si estende alle vittime di comportamenti integranti le molestie legate alla disabilità del figlio.

Nella causa *Maruko* (sentenza 1° aprile 2008, causa C-267/06), la Corte ha statuito che una prestazione ai superstiti concessa nell'ambito di un regime previdenziale di categoria gestito da un ente di previdenza di una categoria particolare di lavoratori rientra nella sfera di applicazione della direttiva 2000/78/CE. Infatti una prestazione del genere deve essere qualificata come «retribuzione» ai sensi dell'articolo 141 CE, in particolare perché dipende dal rapporto di lavoro della persona deceduta. Peraltro, gli articoli 1 e 2 della direttiva citata ostano a una normativa in base alla quale, dopo il decesso del partner con il quale ha contratto un'unione solidale, il partner superstite non percepisce una prestazione ai superstiti equivalente a quella concessa a un coniuge superstite, mentre, nel

<sup>54</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

diritto nazionale, l'unione solidale porrebbe le persone dello stesso sesso in una posizione analoga a quella dei coniugi per quanto riguarda la detta prestazione ai superstiti. Il rifiuto di accordare il beneficio della prestazione ai superstiti ai partner di unione solidale costituisce, secondo la Corte, una discriminazione diretta fondata sull'orientamento sessuale. È compito del giudice nazionale verificare se il partner di unione solidale superstita sia in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai superstiti prevista dal regime previdenziale di categoria gestito dall'ente di previdenza in questione.

La Corte ha inoltre sviluppato la sua giurisprudenza in materia di tutela delle gestanti e di parità di trattamento fra gli uomini e le donne, nell'ambito della causa *Mayr* (sentenza 26 febbraio 2008, causa C-506/06, Racc. pag. I-1017) riguardante una donna che aveva seguito un trattamento di fecondazione in vitro. La pronuncia della Corte chiarisce così che la direttiva 92/85/CEE<sup>55</sup>, che istituisce in particolare una tutela delle lavoratrici gestanti contro il licenziamento, deve essere interpretata nel senso che non riguarda una lavoratrice che si sottopone a fecondazione in vitro qualora, al momento della comunicazione del licenziamento, la fecondazione dei suoi ovuli con gli spermatozoi del partner abbia già avuto luogo, e si sia quindi già in presenza di ovuli fecondati in vitro, ma questi non siano stati ancora trasferiti nell'utero della lavoratrice. Infatti, la tutela istituita dall'articolo 10 della direttiva 92/85/CEE non può, per ragioni relative al rispetto del principio della certezza del diritto, tenuto conto del periodo di conservazione potenziale degli ovuli fecondati, essere estesa a siffatta lavoratrice. Per contro, la Corte ha indicato che le disposizioni della direttiva 76/207/CEE<sup>56</sup>, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne, ostano al licenziamento di una lavoratrice che si trovi in una fase avanzata di un trattamento di fecondazione in vitro, vale a dire tra il prelievo follicolare e il trasferimento immediato degli ovuli fecondati in vitro nel suo utero, purché sia dimostrato che il licenziamento si fonda essenzialmente sul fatto che l'interessata si sia sottoposta a tale trattamento. Infatti, visto che un trattamento medico del genere riguarda direttamente soltanto le donne, il licenziamento di una lavoratrice a causa essenzialmente del fatto che essa si sottopone a questa fase importante di un trattamento di fecondazione in vitro costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso.

La causa *Juuri* (sentenza 27 novembre 2008, causa C-396/07) ha permesso alla Corte di chiarire la portata degli articoli 3 e 4 della direttiva 2001/23/CE concernente i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese<sup>57</sup>. L'articolo 4, n. 2, della detta direttiva prevede che, se il contratto di lavoro è risolto in quanto il trasferimento dell'impresa comporta una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la risoluzione è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro. La Corte ha deciso che in mancanza di inadempimento

<sup>55</sup> Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1).

<sup>56</sup> Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

<sup>57</sup> Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).

del cessionario agli obblighi derivanti dalla direttiva medesima, tale disposizione non impone agli Stati membri di garantire al lavoratore un diritto a un indennizzo economico a carico del cessionario in condizioni identiche al diritto di cui un lavoratore può avvalersi allorché il datore di lavoro pone illegittimamente fine al contratto di lavoro o al rapporto di lavoro. L'organo giurisdizionale nazionale è ciononostante tenuto, nell'ambito delle sue competenze, a garantire che, quanto meno, il cessionario sopporti le conseguenze che il diritto nazionale applicabile fa discendere dalla risoluzione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro imputabile al datore di lavoro, quali il versamento della retribuzione e le altre prestazioni relative al periodo di preavviso. Inoltre, la Corte ha precisato che l'articolo 3, n. 3, della direttiva 2001/23/CE, ai sensi del quale, dopo il trasferimento, il cessionario deve mantenere le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo fino alla data della risoluzione o della scadenza di detto contratto collettivo, non impone al cessionario di garantire il mantenimento delle condizioni di lavoro oltre tale data, anche qualora quest'ultima coincida con il momento del trasferimento dell'impresa.

Nella causa *Impact* (sentenza 15 aprile 2008, causa C-268/06), la Corte si è trovata a esaminare la questione dell'autonomia procedurale degli Stati e dell'effetto diretto della legislazione comunitaria in materia di pubblico impiego a tempo determinato. Essa ha dichiarato che il diritto comunitario, in particolare il principio di effettività, esigerebbe che un giudice speciale, chiamato, nell'ambito della competenza che gli è stata conferita, sia pure in via facoltativa, dalla normativa di trasposizione della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a conoscere di una domanda fondata su una violazione di tale normativa, si dichiari competente a conoscere anche delle domande del richiedente direttamente fondate sulla medesima direttiva per il periodo compreso tra la data di scadenza del termine di trasposizione di quest'ultima e la data di entrata in vigore della suddetta normativa se risultasse che l'obbligo per il richiedente in questione di adire parallelamente un giudice ordinario con una domanda distinta direttamente fondata sulla citata direttiva implica inconvenienti procedurali tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferitigli dall'ordinamento comunitario. A tal riguardo la clausola 4, punto 1, del detto accordo quadro, che vieta qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego, è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi a un giudice nazionale, a differenza della clausola 5, punto 1, la quale assegna agli Stati membri un obiettivo generale, consistente nella prevenzione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, pur lasciando a essi la scelta dei mezzi per conseguirlo.

Pertanto, un'autorità di uno Stato membro che agisca in qualità di datore di lavoro pubblico non è autorizzata ad adottare misure consistenti nel rinnovo dei contratti a tempo determinato per un periodo insolitamente lungo nel corso del periodo compreso tra la data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e quella dell'entrata in vigore della legge che attua la trasposizione stessa. In tale contesto, nei limiti in cui il diritto nazionale applicabile contenga una norma che esclude l'applicazione retroattiva di una legge in assenza di indicazione chiara e univoca in senso contrario, un giudice nazionale, adito con una domanda fondata sulla violazione di una disposizione della legge nazionale di trasposizione della direttiva 1999/70/CE, è tenuto, ai sensi del diritto comunitario, a conferire alla disposizione in parola effetto retroattivo alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa solo se esiste, nel diritto nazionale, un'indicazione di tale natura, idonea a conferire alle disposizioni in questione siffatto effetto retroattivo.

## Ambiente

Nella causa *Commune de Mesquer* (sentenza 24 giugno 2008, causa C-188/07), in seguito al naufragio, avvenuto lungo il litorale atlantico francese, della nave Erika, noleggiata dalla Total international Ltd, il comune di Mesquer, sulla base della direttiva «rifiuti»<sup>58</sup>, ha citato in giudizio le imprese del gruppo Total per il rimborso delle spese sostenute per operazioni di pulitura e bonifica del suo territorio costiero. La Corte di giustizia, adita per l'interpretazione delle disposizioni della detta direttiva dalla Cour de cassation française, ha osservato che l'olio pesante trasportato da una nave non costituisce un «rifiuto» nei limiti in cui è sfruttato o commercializzato a condizioni economicamente vantaggiose e può essere effettivamente utilizzato come combustibile senza necessitare di preliminari operazioni di trasformazione. Tuttavia, idrocarburi sversati in seguito a un naufragio, che risultino miscelati ad acqua nonché a sedimenti e che vadano alla deriva lungo le coste di uno Stato membro fino a raggiungere queste ultime, costituiscono sostanze che il loro detentore non aveva l'intenzione di produrre e delle quali egli si disfa, ancorché involontariamente, in occasione del loro trasporto, cosicché devono essere qualificate come rifiuti ai sensi della medesima direttiva. Inoltre, per stabilire chi dovesse farsi carico dei costi connessi allo smaltimento dei rifiuti sostenuti dal comune di Mesquer, la Corte ha osservato, da un lato, che il proprietario di una nave che trasporta idrocarburi e ne è in possesso immediatamente prima che divengano rifiuti può essere qualificato come colui che ha prodotto tali rifiuti ed essere qualificato per ciò stesso come «detentore» ai sensi della direttiva citata, e, dall'altro lato, che colui che ha venduto idrocarburi e noleggiato la nave che li ha trasportati «ha prodotto rifiuti» qualora il giudice nazionale abbia accertato che tale venditore-noleggiatore ha contribuito al rischio che si verificasse l'inquinamento determinato da tale naufragio, in particolare se si è astenuto dall'adottare provvedimenti diretti a prevenire un tale evento, come quelli relativi alla scelta della nave. La Corte ha infine statuito che, qualora i costi connessi allo smaltimento dei rifiuti non siano o non possano essere oggetto di accollo da parte del Fondo internazionale per il risarcimento dei danni dovuti a inquinamento da idrocarburi (FIPOL) e, in applicazione dei limiti e/o delle esclusioni di responsabilità vigenti, il diritto nazionale di uno Stato membro, compreso quello derivante da convenzioni internazionali, impedisca che tali costi possano essere sostenuti dal proprietario della nave e dal noleggiatore di quest'ultima, sebbene tali soggetti siano considerati detentori, un siffatto diritto nazionale deve allora consentire che i costi di smaltimento dei rifiuti siano sopportati dal «produttore del prodotto che ha generato i rifiuti» così sversati. Tuttavia, in forza del principio «chi inquina paga», tale produttore potrà essere tenuto a farsi carico di tali costi solo se, mediante la sua attività, ha contribuito al rischio che si verificasse l'inquinamento prodotto dal naufragio della nave.

<sup>58</sup> Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, che adatta gli allegati II A e II B della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, relativa ai rifiuti (GU L 135, pag. 32).

Due cause vertenti sull'interpretazione della direttiva 85/337/CEE<sup>59</sup>, come modificata dalla direttiva 97/11/CE<sup>60</sup>, ne hanno chiarito l'ambito di applicazione.

Così, mentre nella causa *Ecologistas en Acción-CODA* (sentenza 25 luglio 2008, causa C-142/07), l'associazione *Ecologistas en Acción-CODA* contestava la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di riassetto e di miglioramento della tangenziale urbana di Madrid, realizzata dalla giunta comunale di Madrid in violazione delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE, come modificata, nella causa *Abraham e a.* (sentenza 28 febbraio 2008, causa C-2/07), nell'ambito di un ricorso diretto a far dichiarare la responsabilità, i residenti nelle adiacenze dell'aeroporto di Liegi-Bierset lamentavano dinanzi alla Cour de cassation belge l'inquinamento acustico derivante dalla ristrutturazione di tale ex aeroporto militare. Nelle due cause occorreva rispondere alla questione se la nozione di progetti, di cui alla citata direttiva, potesse includere i progetti di modifica, di riassetto, di miglioramento e di ampliamento delle infrastrutture controverse. Nella summenzionata causa *Ecologistas en Acción-CODA*, la Corte ha dichiarato che la direttiva modificata deve essere interpretata nel senso che essa prevede la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti di riassetto e di miglioramento di strade urbane qualora si tratti di progetti di cui all'allegato I, punto 7, lettere b) o c), di tale direttiva, vale a dire, in particolare, «[c]ostruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione», o qualora si tratti di progetti di cui all'allegato II, punti 10, lettera e), o 13, primo trattino, della direttiva medesima che possano, in considerazione della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione e, all'occorrenza, tenuto conto della loro interazione con altri progetti, avere un notevole impatto ambientale. La Corte ha precisato, da un lato, che un progetto di riassetto di una strada che sia equivalente, per ampiezza e modalità, a una costruzione può essere considerato come un progetto di costruzione ai sensi del detto allegato e, dall'altro, che sarebbe contrario allo stesso obiettivo della direttiva modificata sottrarre al suo campo di applicazione tutti i progetti relativi a una strada urbana per il solo motivo che tale direttiva non menziona espressamente tra i progetti elencati agli allegati I e II quelli che riguardano tale tipo di strada. Nella succitata causa *Abraham e a.*, la Corte ha dichiarato che le disposizioni del punto 12 dell'allegato II, in combinato disposto con quelle del punto 7, dell'allegato I, della direttiva 85/337/CEE, nella loro versione originaria, riguardano anche i lavori di modifica apportati all'infrastruttura di un aeroporto esistente senza prolungamento della pista di decollo e di atterraggio, qualora essi possano essere considerati, segnatamente alla luce della loro natura, della loro entità e delle loro caratteristiche, una modifica dell'aeroporto stesso. Essa ha precisato che sarebbe contrario allo stesso obiettivo di tale direttiva sottrarre al campo di applicazione del suo allegato II lavori di miglioramento o di ampliamento dell'infrastruttura di un aeroporto già costruito perché l'allegato I della medesima direttiva menziona la «costruzione di aeroporti» e non gli «aeroporti» in quanto tali.

<sup>59</sup> Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).

<sup>60</sup> Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5).

Nella causa *Janecek* (sentenza 25 luglio 2008, causa C-237/07), la Corte ha dichiarato che l'articolo 7, n. 3, della direttiva 96/62/CEE<sup>61</sup>, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003<sup>62</sup>, deve essere interpretato nel senso che, in caso di rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, i soggetti dell'ordinamento direttamente interessati devono poter ottenere dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di un piano di azione, anche quando essi dispongano, in forza dell'ordinamento nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità che esse adottino misure di lotta contro l'inquinamento atmosferico. Gli Stati membri hanno come unico obbligo di adottare, sotto il controllo del giudice nazionale, nel contesto di un piano di azione e a breve termine, le misure idonee a ridurre al minimo il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme e a ritornare gradualmente a un livello inferiore ai detti valori o alle dette soglie, tenendo conto delle circostanze di fatto e dell'insieme degli interessi in gioco.

### *Cooperazione giudiziaria in materia civile*

Tra le cause sottoposte alla Corte nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, è di interesse la causa *Rinau* (sentenza 11 luglio 2008, causa C-195/08 PPU), ossia la prima decisione adottata dalla Corte a seguito di un procedimento pregiudiziale d'urgenza in vigore dal 1° marzo 2008. La Corte suprema lituana, cui è stata presentata un'istanza di non riconoscimento in Lituania della sentenza pronunciata da un tribunale tedesco che affidava la custodia di un minore al padre residente in Germania e obbligava la madre residente in Lituania a ricondurre la minore a suo padre, si era chiesta in quale misura l'esecutività del provvedimento di ritorno reso dalle autorità giurisdizionali tedesche, attribuita sulla scorta del certificato rilasciato in base al regolamento (CE) n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale<sup>63</sup>, potesse essere rimessa in discussione per il fatto che le autorità giurisdizionali lituane avevano alla fine ordinato il ritorno della minore in Germania. La Corte ha statuito che, una volta che un provvedimento contro il ritorno di un minore sia stato emanato e portato a conoscenza del giudice d'origine, è irrilevante, ai fini del rilascio del certificato previsto all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2201/2003, che tale provvedimento sia stato sospeso, riformato, annullato o comunque non sia passato in giudicato o sia stato sostituito da un provvedimento di ritorno, quando il ritorno del minore non ha effettivamente avuto luogo. Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all'autenticità di tale certificato ed essendo quest'ultimo stato redatto conformemente al formulario il cui modello è riportato all'allegato IV del regolamento,

<sup>61</sup> Direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (GU L 296, pag. 55).

<sup>62</sup> Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE del Consiglio delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti soggetti alla procedura prevista all'articolo 251 del trattato CE (GU L 284, pag. 1).

<sup>63</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio del 2 dicembre 2004 (GU L 367, pag. 1).

l'opposizione al riconoscimento del provvedimento di ritorno è vietata e al giudice adito spetta solo constatare l'esecutività del provvedimento certificato e pronunciare il ritorno immediato del minore. Secondo la Corte, se così non fosse, il regolamento (CE) n. 2201/2003 rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poiché l'obiettivo del rientro del minore resterebbe subordinato alla condizione dell'esaurimento dei mezzi procedurali consentiti dall'ordinamento nazionale dello Stato membro in cui il minore è illecitamente trattenuto.

### *Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e lotta al terrorismo*

Nella causa *Kozłowski* (sentenza 17 luglio 2008, causa C-66/08), relativa all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, la Corte ha interpretato l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI<sup>64</sup>, in virtù del quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato siffatto qualora la persona ricercata «dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda», e tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena conformemente al suo diritto interno. La Corte ha dichiarato che una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, e «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nello Stato membro di esecuzione, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza, di cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a stabilire l'esistenza effettuando una valutazione complessiva di un certo numero di elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici. Considerato che tale decisione quadro mira a istituire un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione di sentenze o per sottoporle all'azione penale, fondato sul principio del reciproco riconoscimento, consegna alla quale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può opporsi soltanto sulla scorta di uno dei motivi di rifiuto previsti dalla decisione quadro, i termini «dimori» e «risieda», che delimitano la sfera di applicazione della decisione quadro, devono costituire l'oggetto di una definizione uniforme in quanto si riferiscono a nozioni autonome del diritto dell'Unione. Pertanto, nelle norme nazionali di attuazione di tale decisione quadro, gli Stati membri non sono legittimati a conferire a tali termini una portata più estesa di quella risultante da un'interpretazione uniforme siffatta.

<sup>64</sup> Decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1).

### *Politica estera e di sicurezza comune*

Nella causa *Commissione/Consiglio* (sentenza 20 maggio 2008, causa C-91/05), la Corte ha annullato la decisione 2004/833/PESC<sup>65</sup>, che attua l'azione comune 2002/589/PESC<sup>66</sup> in vista di un contributo dell'Unione europea alla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale nel quadro di una moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro. Tale decisione del Consiglio era stata adottata sulla base del trattato UE, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) invece che in virtù del trattato CE, nell'ambito della politica di cooperazione allo sviluppo. Secondo la Corte, se non si devono limitare gli obiettivi di quest'ultima alle misure direttamente intese alla lotta contro la povertà, occorre nondimeno, perché una misura rientri nella politica di cooperazione allo sviluppo, che essa contribuisca al perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale di tale politica. Talune misure volte a prevenire la fragilità dei paesi in via di sviluppo, comprese quelle che sono state adottate nell'ambito della detta moratoria, possono contribuire a perseguire detti obiettivi. Perché la Comunità possa adottare una misura concreta di lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro nell'ambito della sua politica di cooperazione allo sviluppo, tale misura deve rientrare, sia per finalità sia per contenuto, nell'ambito di applicazione delle competenze che il trattato CE le attribuisce in materia. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui una misura che persegua contemporaneamente più obiettivi o abbia più componenti, senza che uno di essi risulti accessorio rispetto all'altro, quando più fondamenti normativi del trattato CE siano per questo applicabili, dovrà basarsi, a titolo eccezionale, sui diversi fondamenti normativi corrispondenti. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 47 del trattato UE, la Corte dichiara che tale soluzione è esclusa ove si tratti di una misura che, qual è la decisione 2004/833/PESC, persegue più obiettivi o che ha più componenti rientranti, rispettivamente, nella politica di cooperazione allo sviluppo e nella PESC, senza che l'uno di essi sia accessorio all'altro. Poiché, infatti, l'articolo 47 UE osta all'adozione da parte dell'Unione, sul fondamento del trattato UE, di una misura che potrebbe essere validamente adottata sul fondamento del trattato CE, l'Unione non può ricorrere a un fondamento normativo rientrante nella PESC per adottare disposizioni rientranti ugualmente in una competenza attribuita dal trattato CE alla Comunità. La Corte conclude che il Consiglio, adottando la decisione 2004/833/PESC sul fondamento della PESC, benché quest'ultima rientri anche nella politica di cooperazione allo sviluppo, ha violato l'articolo 47 del trattato UE.

<sup>65</sup> Decisione 2004/833/PESC del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che attua l'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea all'Ecowas nel quadro della moratoria sulle armi leggere e di piccolo calibro (GU L 359, pag. 65).

<sup>66</sup> Azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (GU L 191, pag. 1).

## B — Composizione della Corte di giustizia



(Ordine protocollare al 6 ottobre 2008)

*Prima fila, da sinistra a destra:*

L. Bay Larsen e G. Arestis, presidenti di Sezione; M. Poiares Maduro, primo avvocato generale; A. Rosas e P. Jann, presidenti di Sezione; V. Skouris, presidente della Corte; C. W. A. Timmermans e K. Lenaerts, presidenti di Sezione; A. Tizzano e U. Löhms, presidenti di Sezione.

*Seconda fila, da sinistra a destra:*

E. Juhász e J. Makarczyk, giudici; J. Kokott, avvocato generale; J. N. Cunha Rodrigues, giudice; D. Ruiz-Jarabo Colomer, avvocato generale; R. Silva de Lapuerta, giudice; K. Schiemann, P. Küris e A. Borg Barthet, giudici.

*Terza fila, da sinistra a destra:*

P. Lindh, giudice; E. Sharpston, avvocato generale; E. Levits e J. Malenovský, giudici; M. Ilešič, J. Klučka e A. Ó Caoimh, giudici; P. Mengozzi, avvocato generale.

*Quarta fila, da sinistra a destra:*

J.-J. Kasel, A. Arabadjiev e T. von Danwitz, giudici; J. Mazák e Y. Bot, avvocati generali; J.-C. Bonichot, giudice; V. Trstenjak, avvocato generale; C. Toader, giudice; R. Grass, cancelliere.



## 1. Membri della Corte di giustizia

*(in ordine di entrata in servizio)*



### **Vassilios Skouris**

Nato nel 1948; laureato in giurisprudenza presso l'Università libera di Berlino (1970); dottore in diritto costituzionale e amministrativo presso l'Università di Amburgo (1973); libero docente presso l'Università di Amburgo (1972-1977); docente di diritto pubblico presso l'Università di Bielefeld (1978); docente di diritto pubblico presso l'Università di Salonicco (1982); ministro degli Affari interni (nel 1989 e nel 1996); membro del Comitato amministrativo dell'Università di Creta (1983-1987); direttore del Centro di diritto economico internazionale ed europeo di Salonicco (1997-2005); presidente dell'Associazione ellenica per il diritto europeo (1992-1994); membro del Comitato nazionale ellenico per la ricerca (1993-1995); membro del Comitato superiore per la selezione dei pubblici dipendenti greci (1994-1996); membro del Consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 1995); membro del Comitato amministrativo della Scuola nazionale ellenica della magistratura (1995-1996); membro del Consiglio scientifico del ministero degli Affari esteri (1997-1999); presidente del Consiglio economico e sociale ellenico nel 1998; giudice alla Corte di giustizia dall'8 giugno 1999; presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



### **Peter Jann**

Nato nel 1935; laurea in giurisprudenza presso l'Università di Vienna (1957); nomina a giudice, assegnazione al ministero federale della Giustizia (1961); giudice in materia di stampa presso lo Straf-Bezirksgericht (Tribunale penale) di Vienna (1963-1966); portavoce del ministero federale della Giustizia (1966-1970), poi espletamento di funzioni nell'Ufficio internazionale dello stesso ministero; consigliere della commissione Giustizia e portavoce nel Parlamento (1973-1978); nomina a membro della Corte costituzionale (1978); giudice relatore permanente di detta Corte fino a tutto il 1994; giudice alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



### **Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer**

Nato nel 1949; giudice; magistrato del Consejo General del Poder Judicial (Consiglio superiore della magistratura); professore; capo di gabinetto del presidente del Consiglio della magistratura; giudice ad hoc della Corte europea dei diritti dell'uomo; magistrato del Tribunal Supremo dal 1996; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 19 gennaio 1995.



### **Romain Schintgen**

Nato nel 1939; studi universitari presso le facoltà di giurisprudenza e di scienze economiche di Montpellier e di Parigi; dottore in giurisprudenza (1964); avvocato (1964); avvocato procuratore legale (1967); amministratore generale presso il ministero del Lavoro e della Sicurezza sociale; membro (1978-1989), poi presidente (1988-1989) del Consiglio economico e sociale; amministratore della Société nationale de crédit et d'investissement e della Société européenne des satellites (fino al 1989); membro (1993-1995), poi presidente del consiglio dell'Institut universitaire international de Luxembourg (1995-2004); docente all'Università del Lussemburgo; membro governativo del comitato del Fondo sociale europeo, del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori e del consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (fino al 1989); giudice al Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 all'11 luglio 1996; giudice alla Corte di giustizia dal 12 luglio 1996 al 14 gennaio 2008.



### **Antonio Tizzano**

Nato nel 1940; professore di diritto dell'Unione europea presso l'università La Sapienza, Roma; professore presso le università «Istituto Orientale» (1969-1979) e «Federico II» di Napoli (1979-1992), di Catania (1969-1977) e di Mogadiscio (1967-1972); avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione italiana; consigliere giuridico alla rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunità europee (1984-1992); membro della delegazione italiana in occasione dei negoziati per l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, per l'Atto unico europeo ed il trattato sull'Unione europea; autore di numerose pubblicazioni, tra cui Commentari ai trattati europei e Codici dell'Unione europea; fondatore e direttore dal 1996 della rivista «Il diritto dell'Unione europea»; membro di comitati di direzione o di redazione di diverse riviste giuridiche; relatore in numerosi congressi internazionali; conferenze e corsi in diverse istituzioni internazionali, tra cui l'Accademia di diritto internazionale dell'Aia (1987); membro del gruppo di esperti indipendenti designato per esaminare le finanze della Commissione delle Comunità europee (1999); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 3 maggio 2006; giudice alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.



### **José Narciso da Cunha Rodrigues**

Nato nel 1940; diverse funzioni giudiziarie (1964-1977); incaricato dal governo di diverse missioni ai fini della realizzazione e del coordinamento di studi sulla riforma del sistema giudiziario; agente del governo presso la Commissione europea per i diritti dell'uomo (1980-1984); esperto presso il comitato direttivo per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa (1980-1985); membro della commissione per la revisione del codice penale e del codice di procedura penale; Procurador-Geral da República (1984-2000); membro del comitato di sorveglianza dell'Ufficio per la lotta contro le frodi dell'Unione europea (OLAF) (1999-2000); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.



### **Christiaan Willem Anton Timmermans**

Nato nel 1941; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1966-1969); funzionario della Commissione delle Comunità europee (1969-1977); dottorato in giurisprudenza (Università di Leida); professore di diritto comunitario all'Università di Groningen (1977-1989); giudice aggiunto alla Corte d'appello di Arnhem; responsabile di diverse pubblicazioni; direttore generale aggiunto presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1989-2000); professore di diritto comunitario all'Università di Amsterdam; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000.



### **Allan Rosas**

Nato nel 1948; dottore in giurisprudenza all'Università di Turku (Finlandia); docente di diritto presso l'Università di Turku (1978-1981) e presso l'Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direttore dell'Istituto dei diritti dell'uomo della medesima accademia (1985-1995); vari posti universitari di responsabilità, nazionali e internazionali; membro di società scientifiche; coordinamento di vari progetti e programmi di ricerca, nazionali e internazionali, segnatamente nelle seguenti materie: diritto comunitario, diritto internazionale, diritti dell'uomo e diritti fondamentali, diritto costituzionale e pubblica amministrazione comparata; rappresentante del governo finlandese in qualità di membro o di consigliere delle delegazioni finlandesi in varie conferenze e riunioni internazionali; funzioni di esperto della vita giuridica finlandese, in particolare in commissioni giuridiche governative o parlamentari in Finlandia, nonché presso l'ONU, l'Unesco, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed il Consiglio d'Europa; dal 1995 consigliere giuridico principale presso il servizio giuridico della Commissione europea, incaricato delle relazioni con l'esterno; dal marzo 2001 direttore generale aggiunto del servizio giuridico della Commissione europea; giudice alla Corte di giustizia dal 17 gennaio 2002.



### **Rosario Silva de Lapuerta**

Nata nel 1954; laureata in giurisprudenza (Università Complutense di Madrid); abogado del Estado con sede di servizio a Malaga; abogado del Estado presso il servizio giuridico del ministero dei Trasporti, del Turismo e delle Comunicazioni, poi presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri; abogado del Estado-Jefe del servizio giuridico dello Stato incaricato delle cause dinanzi alla Corte di giustizia e vicedirettore generale del servizio di assistenza giuridica comunitaria e internazionale dell'Abogacía General del Estado (ministero della Giustizia); membro del gruppo di riflessione della Commissione sul futuro del sistema giurisdizionale comunitario; capo della delegazione spagnola del gruppo degli «Amis de la présidence» per la riforma del sistema giurisdizionale comunitario nel trattato di Nizza e del gruppo ad hoc «Corte di giustizia» del Consiglio; professore di diritto comunitario alla Scuola diplomatica di Madrid; condirettrice della rivista «Noticias de la Unión Europea»; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



### **Koen Lenaerts**

Nato nel 1954; laureato e dottore in giurisprudenza (Università cattolica di Lovanio); Master of Laws, Master in Public Administration (Università di Harvard); assistente (1979-1983) poi professore di diritto comunitario all'Università cattolica di Lovanio (dal 1983); referendario alla Corte di giustizia (1984-1985); professore al Collège d'Europe di Bruges (1984-1989); avvocato del foro di Bruxelles (1986-1989); professore ospite presso la Harvard Law School (1989); giudice al Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 6 ottobre 2003; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



### **Juliane Kokott**

Nata nel 1957; studi di giurisprudenza (Università di Bonn e di Ginevra); LL.M. (American University/Washington DC); dottorato in giurisprudenza (Università di Heidelberg, 1985; Università di Harvard, 1990); professore ospite all'Università di Berkeley (1991); docente di diritto pubblico tedesco e straniero, di diritto internazionale e di diritto comunitario presso le Università di Augusta (1992), di Heidelberg (1993) e di Düsseldorf (1994); giudice supplente per il governo tedesco alla Corte internazionale di conciliazione e di arbitrato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); vicepresidente del Consiglio consultivo federale sul cambiamento globale (WBGU, 1996); professore di diritto internazionale, di diritto internazionale degli affari e di diritto comunitario all'Università di San Gallo (1999); direttore dell'Istituto di diritto comunitario e internazionale degli affari all'Università di San Gallo (2000); direttore aggiunto del programma di specializzazione in diritto degli affari all'Università di San Gallo (2001); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Luís Miguel Poiares Pessoa Maduro**

Nato nel 1967; laureato in giurisprudenza (Università di Lisbona, 1990); assistente (Istituto universitario europeo, 1991); dottore in giurisprudenza (Istituto universitario europeo di Firenze, 1996); professore ospite (London School of Economics; Collegio dell'Europa di Natolin; Istituto Ortega y Gasset di Madrid; Università cattolica portoghese; Istituto di studi europei di Macao); professore (Universidade Nova di Lisbona, 1997); Fulbright Visiting Research Fellow (Università di Harvard, 1998); condirettore dell'Accademia di diritto commerciale internazionale; coeditore (Hart Series on European Law and Integration, European Law Journal) e membro del comitato di redazione di svariate riviste giuridiche; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Konrad Hermann Theodor Schiemann**

Nato nel 1937; laurea in giurisprudenza a Cambridge; barrister (1964-1980); Queen's Counsel (1980-1986); giudice presso la High Court of England and Wales (1986-1995); Lord Justice of Appeal (1995-2003); membro senior dal 1985 e tesoriere della Honourable Society of the Inner Temple nel 2003; giudice alla Corte di giustizia dall'8 gennaio 2004.

**Jerzy Makarczyk**

Nato nel 1938; dottore in giurisprudenza (1966); professore di diritto internazionale pubblico (1974); Senior Visiting Fellow all'Università di Oxford (1985); professore all'Università cristiana internazionale di Tokyo (1988); autore di svariate opere in materia di diritto internazionale pubblico, diritto comunitario e diritti dell'uomo; membro di varie associazioni scientifiche di cultori del diritto internazionale, diritto europeo e diritti dell'uomo; negoziatore del governo polacco per il ritiro delle truppe russe dal territorio della Repubblica di Polonia, poi segretario di Stato agli Affari esteri (1989-1992); presidente della delegazione polacca all'Assemblea generale delle Nazioni Unite; giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1992-2002); presidente dell'Istituto di diritto internazionale (2003); consigliere del presidente della Repubblica di Polonia per la politica estera e i diritti dell'uomo (2002-2004); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### **Pranas Kūris**

Nato nel 1938; laureato in giurisprudenza all'Università di Vilnius (1961); candidato in scienze giuridiche, Università di Mosca (1965); dottore di Stato (abilitazione al dottorato), Università di Mosca (1973); praticante presso l'Institut des hautes études internationales (direttore: prof. Ch. Rousseau), Università di Parigi (1967-1968); membro titolare dell'Accademia delle scienze di Lituania (1996); dottore honoris causa dell'Università di giurisprudenza della Lituania (2001); diversi incarichi didattici e amministrativi presso l'Università di Vilnius (1961-1990); libero docente, professore titolare, professore di diritto internazionale pubblico, decano della facoltà di giurisprudenza; diversi incarichi governativi, in seno al servizio diplomatico e della giustizia di Lituania; ministro della Giustizia (1990-1991), consigliere di Stato (1991), ambasciatore della Repubblica di Lituania per il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi (1992-1994); giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (ex) (giugno 1994-novembre 1998); giudice alla Corte suprema di Lituania e presidente della stessa (dicembre 1994-ottobre 1998); giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (da novembre 1998); partecipazione a varie conferenze internazionali; membro della delegazione della Repubblica di Lituania per negoziati con l'URSS (1990-1992); autore di numerose pubblicazioni (circa 200); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### **Endre Juhász**

Nato nel 1944; laureato in giurisprudenza all'Università di Szeged, Ungheria (1967); esame per l'accesso all'ordine degli avvocati ungherese (1970); studi di terzo ciclo in diritto comparato all'Università di Strasburgo, Francia (1969, 1970, 1971, 1972); funzionario del dipartimento giuridico del ministero del Commercio estero (1966-1974), direttore per gli affari legislativi (1973-1974); primo addetto commerciale all'ambasciata di Ungheria a Bruxelles, responsabile delle questioni comunitarie (1974-1979); direttore del ministero del Commercio estero (1979-1983); primo addetto commerciale, poi consigliere commerciale all'ambasciata di Ungheria a Washington DC, Stati Uniti (1983-1989); direttore generale al ministero del Commercio e al ministero delle Relazioni economiche internazionali (1989-1991); capo negoziatore dell'accordo di associazione tra l'Ungheria e le Comunità europee e i loro Stati membri (1990-1991); segretario generale del ministero delle Relazioni economiche internazionali, direttore dell'ufficio degli Affari europei (1992); segretario di Stato presso il ministero delle Relazioni economiche internazionali (1993-1994); segretario di Stato, presidente dell'ufficio degli Affari europei, ministero dell'Industria e del commercio (1994); ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione diplomatica della Repubblica di Ungheria presso l'Unione europea (gennaio 1995 - maggio 2003); capo negoziatore dell'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea (luglio 1998-aprile 2003); ministro senza portafoglio per il coordinamento delle questioni di integrazione europea (da maggio 2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### **George Arestis**

Nato nel 1945; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1968); M. A. Comparative Politics and Government, Università del Kent a Canterbury (1970); esercizio della professione di avvocato a Cipro (1972-1982); nomina al posto di District Court Judge (1982); promosso al posto di President District Court (1995); Administrative President District Court di Nicosia (1997-2003); giudice alla Suprema Corte di Cipro (2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### **Anthony Borg Barthet U.O.M.**

Nato nel 1947; dottorato in giurisprudenza all'Università reale di Malta nel 1973; entra nel pubblico impiego maltese in quanto Notary to Government nel 1975; consigliere della Repubblica nel 1978, primo consigliere della Repubblica nel 1979, Attorney General aggiunto nel 1988 e nominato Attorney General dal presidente di Malta nel 1989; professore incaricato a tempo parziale in diritto civile all'Università di Malta (1985-1989); membro del Consiglio dell'Università di Malta (1998-2004); membro della commissione per l'amministrazione della giustizia (1994-2004); membro del comitato dei governatori del Centro di arbitrato di Malta (1998-2004); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



### **Marko Ilesić**

Nato nel 1947; dottore in giurisprudenza (Università di Lubiana); specializzazione in diritto comparato (Università di Strasburgo e Coimbra); avvocato iscritto all'ordine; giudice al Tribunale del lavoro di Lubiana (1975-1986); presidente del Tribunale dello sport (1978-1986); arbitro presso la corte di arbitrato della compagnia di assicurazioni Triglav (1990-1998); presidente della commissione di arbitrato della Borsa (dal 1995); arbitro al tribunale di arbitrato della Borsa (dal 1998); arbitro presso la Camera di commercio di Jugoslavia (fino al 1991) e di Slovenia (dal 1991); arbitro presso la Camera internazionale di commercio di Parigi; giudice alla Corte d'appello della UEFA (dal 1988) e della FIFA (dal 2000); presidente dell'Unione delle associazioni dei giuristi sloveni; membro dell'International Law association, del Comitato marittimo internazionale e di molte altre associazioni giuridiche internazionali; professore di diritto civile, commerciale e internazionale privato; decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Lubiana; autore di numerosissime pubblicazioni giuridiche; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Jiří Malenovský**

Nato nel 1950; dottore in giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga (1975); capo-assistente (1974-1990), vicedecano (1989-1991) e capo del dipartimento di diritto internazionale e di diritto europeo (1990-1992) all'Università Masaryk di Brno; giudice alla Corte costituzionale cecoslovacca (1992); ambasciatore presso il Consiglio d'Europa (1993-1998); presidente del comitato dei delegati dei ministri del Consiglio d'Europa (1995); direttore generale al ministero degli Affari esteri (1998-2000); presidente del settore ceco e slovacco dell'Associazione di diritto internazionale (1999-2001); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); membro del Consiglio legislativo (1998-2000); membro della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (dal 2000); professore di diritto internazionale pubblico all'Università Masaryk di Brno (2001); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Ján Klučka**

Nato nel 1951; dottore in giurisprudenza dell'Università di Bratislava (1974); professore di diritto internazionale all'Università di Košice (dal 1975); giudice alla Corte costituzionale (1993); membro della corte permanente di arbitrato dell'Aia (1994); membro della Commissione di Venezia (1994); presidente dell'Associazione slovacca di diritto internazionale (2002); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Uno Lõhmus**

Nato nel 1952; dottorato in giurisprudenza nel 1986; membro dell'ordine degli avvocati (1977-1998); professore invitato di diritto penale all'Università di Tartu; giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1994-1998); presidente della Corte suprema di Estonia (1998-2004); membro della commissione giuridica della Costituzione; consulente presso il comitato redattore del codice penale; membro del gruppo di lavoro redattore del codice di procedura penale; autore di svariate opere sui diritti dell'uomo e il diritto costituzionale; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Egils Levits**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza e in scienze politiche all'Università di Amburgo; collaboratore scientifico alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Kiel; consigliere del Parlamento lettone per le questioni di diritto internazionale, di diritto costituzionale e di riforma legislativa; ambasciatore di Lettonia in Germania e in Svizzera (1992-1993), in Austria, in Svizzera e in Ungheria (1994-1995); vice-primo ministro e ministro della Giustizia, facente funzione di ministro degli Affari esteri (1993-1994); conciliatore alla Corte di conciliazione e di arbitrato in seno all'OSCE (dal 1997); membro della corte permanente di arbitrato (dal 2001); eletto nel 1995 giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo, rieletto nel 1998 e nel 2001; numerose pubblicazioni in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo, riforma legislativa e diritto comunitario; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Aindrias Ó Caoimh**

Nato nel 1950; Bachelor in diritto civile (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); Barrister (King's Inns, 1972); diploma di studi superiori di diritto europeo (University College Dublin, 1977); Barrister nel foro d'Irlanda (1972-1999); docente di diritto europeo (King's Inns, Dublin); Senior Counsel (1994-1999); rappresentante del governo irlandese in numerose cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla High Court d'Irlanda (Corte d'appello) (dal 1999); Bencher (decano) della Honorable Society of King's Inns (dal 1999); vicepresidente della Società irlandese di diritto europeo; membro dell'Associazione di diritto internazionale (sezione irlandese); figlio di Andreas O'Keefe (Aindrias Ó Caoimh), giudice alla Corte di giustizia (1974-1985); giudice alla Corte di giustizia dal 13 ottobre 2004.

**Lars Bay Larsen**

Nato nel 1953; diplomato in scienze politiche (1976), laureato in giurisprudenza (1983), Università di Copenhagen; funzionario del ministero della Giustizia (1983-1985); professore incaricato (1984-1991), quindi professore associato (1991-1996) in diritto della famiglia all'Università di Copenhagen; capo sezione all'Advokatsamfund (1985-1986); capo servizio (1986-1991) al ministero della Giustizia; iscritto all'ordine forense (1991); capo divisione (1991-1995), capo del dipartimento di polizia (1995-1999), capo del dipartimento giuridico (2000-2003) al ministero della Giustizia; rappresentante della Danimarca nel Comitato K-4 (1995-2000), al Gruppo centrale di Schengen (1996-1998) e all'Europol Management Board (1998-2000); giudice allo Højesteret (Corte di Cassazione) (2003-2006); giudice alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.



### **Eleanor Sharpston**

Nata nel 1955; studi di economia, lingue e diritto al King's College, Cambridge (1973-1977); assistente e ricercatrice al Corpus Christi College, Oxford (1977-1980); iscritta all'ordine forense (Middle Temple, 1980); Barrister (1980-1987 e 1990-2005); referendaria presso l'avvocato generale, quindi giudice Sir Gordon Slynn (1987-1990); professore di diritto europeo e di diritto comparato (Director of European Legal Studies) allo University College London (1990-1992); professore (lecturer) alla facoltà di giurisprudenza (1992-1998), poi professore associato (Affiliated Lecturer) (1998-2005) all'Università di Cambridge; Fellow of King's College, Cambridge (dal 1992); professore associato e ricercatrice (Senior Research Fellow) al Centre for European Legal Studies dell'Università di Cambridge (1998-2005); Queen's Counsel (1999); Bencher of Middle Temple (2005); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.



### **Paolo Mengozzi**

Nato nel 1938; professore di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto delle Comunità europee dell'Università di Bologna; dottore honoris causa dell'Università Carlos III di Madrid; professore ospite presso le Università Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris-II, Georgia (Atene) e l'Institut universitaire international (Lussemburgo); coordinatore dello European Business Law Pallas Program, organizzato presso l'Università di Nimega; membro del comitato consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; sottosegretario di Stato all'industria e al commercio in occasione del semestre della presidenza italiana del Consiglio; membro del gruppo di riflessione della Comunità europea sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 1997 del Centro di ricerche dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia dedicata all'OMC; giudice del Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998 al 3 maggio 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.



### **Pernilla Lindh**

Nata nel 1945; laureata in giurisprudenza all'Università di Lund; referendaria e giudice presso il Tribunale di primo grado di Trollhättan (1971-1974); referendaria presso la Corte d'appello di Stoccolma (1974-1975); giudice presso il Tribunale di primo grado di Stoccolma (1975); consigliere per gli affari giuridici e amministrativi del presidente della Corte d'appello di Stoccolma (1975-1978); incaricata di missione presso la Domstolverket (Amministrazione giudiziaria nazionale) (1977); consigliere all'Ufficio del Cancelliere di giustizia (Justitiekanslern) (1979-1980); giudice aggiunto («assessor») presso la Corte d'appello di Stoccolma (1980-1981); consigliere giuridico presso il ministero del Commercio (1981-1982); consigliere giuridico, poi direttore e direttore generale per gli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri (1982-1995); titolo di ambasciatore nel 1992; vicepresidente della Swedish Market Court; responsabile delle questioni giuridiche e istituzionali nel corso dei negoziati SEE (vicepresidente e poi presidente del gruppo AELS) e nel corso dei negoziati per l'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995 al 6 ottobre 2006; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.



### **Yves Bot**

Nato nel 1947; laureato presso la facoltà di giurisprudenza di Rouen; dottore in giurisprudenza (Università di Parigi II Panthéon-Assas); professore associato alla facoltà di diritto di Le Mans; sostituto e poi primo sostituto alla procura della Repubblica di Le Mans (1974-1982); procuratore della Repubblica al Tribunale di Dieppe (1982-1984); procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Strasburgo (1984-1986); procuratore della Repubblica al Tribunale di Bastia (1986-1988); avvocato generale presso la Corte d'appello di Caen (1988-1991); procuratore della Repubblica al Tribunale di Le Mans (1991-1993); incaricato di missione presso il ministero della Giustizia (1993-1995); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nanterre (1995-2002); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parigi (2002-2004); procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi (2004-2006); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.



### **Ján Mazák**

Nato nel 1954; dottore in giurisprudenza (Università Pavol Jozef Safarik, Košice, 1978); professore di diritto civile (1994) e di diritto comunitario (2004); direttore dell'Istituto di diritto comunitario presso la facoltà di giurisprudenza di Košice (2004); giudice al Krajský súd (Tribunale regionale) di Košice (1980); vicepresidente (1982) e presidente (1990) del Mestský súd (Tribunale della città) di Košice; membro dell'Associazione del foro slovacco (1991); consigliere giuridico alla Corte costituzionale (1993-1998); viceministro della Giustizia (1998-2000); presidente della Corte costituzionale (2000-2006); membro della Commissione di Venezia (2004); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.



### **Jean-Claude Bonichot**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza all'Università di Metz, diplomato presso l'Institut d'études politiques di Parigi, già allievo dell'École nationale d'administration; relatore (1982-1985), commissario del governo (1985-1987 e 1992-1999); giudice assessore (1999-2000); presidente della sesta sottosezione della sezione del contenzioso (2000-2006) al Consiglio di Stato; referendario alla Corte di giustizia (1987-1991); direttore del gabinetto del ministro del Lavoro, dell'Impiego e della Formazione professionale, poi ministro di Stato, ministro della Funzione pubblica e della Modernizzazione dell'amministrazione (1991-1992); capo della missione giuridica del Consiglio di Stato presso la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (2001-2006); professore associato all'Università di Metz (1988-2000), poi all'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (dal 2000); autore di numerose pubblicazioni di diritto amministrativo, diritto comunitario e diritto europeo dei diritti dell'uomo; fondatore e presidente del comitato di redazione del «Bulletin de jurisprudence de droit de l'urbanisme», cofondatore e membro del comitato di redazione del «Bulletin juridique des collectivités locales», presidente del consiglio scientifico del gruppo di ricerca sulle istituzioni e il diritto della pianificazione, urbanistico e dell'habitat; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.



### **Thomas von Danwitz**

Nato nel 1962; studi a Bonn, Ginevra e Parigi; esame di Stato in diritto (1986 e 1992); dottore in giurisprudenza (Università di Bonn, 1988); diploma internazionale in amministrazione pubblica (Scuola nazionale di amministrazione, 1990); abilitazione (Università di Bonn, 1996); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (1996-2003), decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università della Ruhr, Bochum (2000-2001); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (Università di Colonia, 2003-2006); direttore dell'Istituto di diritto pubblico e di scienze amministrative (2006); professore ospite presso la Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), l'Università François Rabelais (Tours, 2001-2006) e l'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.



### **Verica Trstenjak**

Nata nel 1962; esame giudiziario (1987); dottore in giurisprudenza presso l'Università di Lubiana (1995); professore (dal 1996) di Teoria generale del diritto e dottrina dello Stato nonché di diritto privato; ricercatrice; dottorato di ricerca presso l'Università di Zurigo, l'Istituto per il diritto comparato dell'Università di Vienna, l'Istituto Max Planck per il diritto internazionale privato di Amburgo, la Libera Università di Amsterdam; professore ospite presso l'Università di Vienna, di Friburgo (Germania) e la Scuola di diritto Bucerius ad Amburgo; capo del servizio giuridico (1994-1996) e sottosegretario di Stato al ministero della Scienza e della Tecnologia (1996-2000); segretario generale del governo (2000); membro del gruppo di lavoro per il codice civile europeo (Study Group on European Civil Code) dal 2003; responsabile del progetto di ricerca Humboldt (Humboldt Stiftung); pubblicazione di più di cento articoli giuridici e di diversi libri sul diritto europeo e privato; premio «giurista dell'anno 2003» conferito dall'Associazione dei giuristi sloveni; membro del consiglio editoriale di varie riviste giuridiche; segretario generale dell'Associazione dei giuristi sloveni; membro di diverse associazioni di giuristi tra cui la Gesellschaft für Rechtsvergleichung; giudice presso il Tribunale di primo grado dal 7 luglio 2004 al 6 ottobre 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.



### **Alexander Arabadjiev**

Nato nel 1949; studi di giurisprudenza (Università San Clemente di Ocrida, Sofia); giudice al Tribunale di primo grado di Blagoevgrad (1975-1983); giudice alla Corte regionale di Blagoevgrad (1983-1986); giudice alla Corte suprema (1986-1991); giudice alla Corte costituzionale (1991-2000); membro della Commissione europea sui diritti dell'uomo (1997-1999); membro della Convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (2002-2003); deputato (2001-2006); osservatore al Parlamento europeo; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.



### **Camelia Toader**

Nata nel 1963; laureata in giurisprudenza (1986), dottore in giurisprudenza (1997) (Università di Bucarest); uditore giudiziario presso il Tribunale di primo grado di Buftea (1986-1988); giudice al Tribunale di primo grado del 5° settore di Bucarest (1988-1992); docente incaricato (1992-2005), poi professore (2005-2006) di diritto civile e di diritto contrattuale europeo presso l'Università di Bucarest; studi vari di dottorato e di ricerca presso l'Istituto Max Planck di diritto internazionale privato ad Amburgo (tra il 1992 e il 2004); capo del dipartimento per l'integrazione europea presso il ministero della Giustizia (1997-1999); giudice all'Alta Corte di Cassazione e di Giustizia (1999-2006); professore ospite presso l'Università di Vienna (2000); formatore di diritto comunitario presso l'Istituto nazionale della magistratura (2003 e 2005-2006); membro del comitato di redazione di varie riviste giuridiche; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.



### **Jean-Jacques Kasel**

Nato nel 1946; dottore in giurisprudenza, specializzazione in diritto amministrativo (ULB, 1970); diplomato all'IEP di Parigi (Ecofin, 1972); praticante avvocato; consigliere giuridico della Banque de Paris et des Pays-Bas (1972-1973); addetto, quindi segretario di legazione al ministero degli Affari esteri (1973-1976); presidente dei gruppi di lavoro del Consiglio dei ministri (1976); primo segretario di ambasciata, rappresentante permanente aggiunto presso l'OCSE (Parigi, 1976-1979); capo di gabinetto del vicepresidente del governo (1979-1980); presidente della Cooperazione politica europea (1980); consigliere, quindi capo di gabinetto aggiunto del presidente della Commissione delle Comunità europee (1981); direttore del bilancio e dello statuto presso il segretariato generale del Consiglio dei ministri (1981-1984); incaricato di missione alla rappresentanza permanente presso le Comunità europee (1984-1985); presidente del comitato di bilancio; ministro plenipotenziario, direttore degli affari politici e culturali (1986-1991); consigliere diplomatico del primo ministro (1986-1991); ambasciatore in Grecia (1989-1991, non residente), presidente del comitato politico (1991); ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee (1991-1998); presidente del Coreper (primo semestre 1997); ambasciatore (Bruxelles, 1998-2002); rappresentante permanente presso la NATO (1998-2002); maresciallo della Corte e capo di gabinetto di S.A.R. il Granduca (2002-2007); giudice alla Corte di giustizia dal 15 gennaio 2008.



### **Roger Grass**

Nato nel 1948; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi e titolare del diploma di studi superiori di diritto pubblico; sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Versailles; amministratore principale alla Corte di giustizia delle Comunità europee; segretario generale della procura generale della Corte d'appello di Parigi; membro del gabinetto del Guardasigilli, ministro della Giustizia; referendario del presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee; cancelliere della Corte di giustizia dal 10 febbraio 1994.



## **2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia apportate nel 2008**

*Udienza solenne del 14 gennaio 2008*

Con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee del 3 dicembre 2007, Jean-Jacques Kasel è stato nominato giudice presso la Corte di giustizia delle Comunità europee fino al 6 ottobre 2009.

Jean-Jacques Kasel succede a Romain Schintgen, che ha esercitato le funzioni di giudice del Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 all'11 luglio 1996 e quelle di giudice alla Corte di giustizia dal 12 luglio 1996.



### 3. Ordini protocollari

#### dal 1° al 14 gennaio 2008

V. SKOURIS, presidente della Corte  
 P. JANN, presidente della Prima Sezione  
 C. W. A. TIMMERMANS, presidente della Seconda Sezione  
 A. ROSAS, presidente della Terza Sezione  
 K. LENAERTS, presidente della Quarta Sezione  
 M. POIARES MADURO, primo avvocato generale  
 A. TIZZANO, presidente della Quinta Sezione  
 G. ARESTIS, presidente dell'Ottava Sezione  
 U. LÖHMUS, presidente della Settima Sezione  
 L. BAY LARSEN, presidente della Sesta Sezione  
 D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale  
 R. SCHINTGEN, giudice  
 J. N. CUNHA RODRIGUES, giudice  
 R. SILVA de LAPUERTA, giudice  
 J. KOKOTT, avvocato generale  
 K. SCHIEMANN, giudice  
 J. MAKARCZYK, giudice  
 P. KÜRIS, giudice  
 E. JUHÁSZ, giudice  
 A. BORG BARTHET, giudice  
 M. ILEŠIČ, giudice  
 J. MALENOVSKÝ, giudice  
 J. KLUČKA, giudice  
 E. LEVITS, giudice  
 A. Ó CAOIMH, giudice  
 E. SHARPSTON, avvocato generale  
 P. MENGOZZI, avvocato generale  
 P. LINDH, giudice  
 Y. BOT, avvocato generale  
 J. MAZÁK, avvocato generale  
 J.-C. BONICHOT, giudice  
 T. von DANWITZ, giudice  
 V. TRSTENJAK, avvocato generale  
 A. ARABADJIEV, giudice  
 C. TOADER, giudice

R. GRASS, Cancelliere

#### dal 15 gennaio al 6 ottobre 2008

V. SKOURIS, presidente della Corte  
 P. JANN, presidente della Prima Sezione  
 C. W. A. TIMMERMANS, presidente della Seconda Sezione  
 A. ROSAS, presidente della Terza Sezione  
 K. LENAERTS, presidente della Quarta Sezione  
 M. POIARES MADURO, primo avvocato generale  
 A. TIZZANO, presidente della Quinta Sezione  
 G. ARESTIS, presidente dell'Ottava Sezione  
 U. LÖHMUS, presidente della Settima Sezione  
 L. BAY LARSEN, presidente della Quarta Sezione  
 D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale  
 J. N. CUNHA RODRIGUES, giudice  
 R. SILVA de LAPUERTA, giudice  
 J. KOKOTT, avvocato generale  
 K. SCHIEMANN, giudice  
 J. MAKARCZYK, giudice  
 P. KÜRIS, giudice  
 E. JUHÁSZ, giudice  
 A. BORG BARTHET, giudice  
 M. ILEŠIČ, giudice  
 J. MALENOVSKÝ, giudice  
 J. KLUČKA, giudice  
 E. LEVITS, giudice  
 A. Ó CAOIMH, giudice  
 E. SHARPSTON, avvocato generale  
 P. MENGOZZI, avvocato generale  
 P. LINDH, giudice  
 Y. BOT, avvocato generale  
 J. MAZÁK, avvocato generale  
 J.-C. BONICHOT, giudice  
 T. von DANWITZ, giudice  
 V. TRSTENJAK, avvocato generale  
 A. ARABADJIEV, giudice  
 C. TOADER, giudice  
 J.-J. KASEL, giudice

R. GRASS, cancelliere

**dal 7 ottobre al 31 dicembre 2008**

V. SKOURIS, presidente  
P. JANN, presidente della Prima Sezione  
C. W. A. TIMMERMANS, presidente della  
Seconda Sezione  
A. ROSAS, presidente della Terza Sezione  
K. LENAERTS, presidente della Quarta Sezione  
E. SHARPSTON, primo avvocato generale  
M. ILEŠIČ, presidente della Quinta Sezione  
A. Ó CAOIMH, presidente della  
Settima Sezione  
J.-C. BONICHOT, presidente della Sesta Sezione  
T. VON DANWITZ, presidente dell'Ottava  
Sezione  
D. RUIZ-JARABO COLOMER, avvocato generale  
A. TIZZANO, giudice  
J. N. CUNHA RODRIGUES, giudice  
R. SILVA de LAPUERTA, giudice  
J. KOKOTT, avvocato generale  
M. POIARES MADURO, avvocato generale  
K. SCHIEMANN, giudice  
J. MAKARCZYK, giudice  
P. KÜRIS, giudice  
E. JUHÁSZ, giudice  
G. ARESTIS, giudice  
A. BORG BARTHET, giudice  
J. MALENOVSKÝ, giudice  
J. KLUČKA, giudice  
U. LÖHMUS, giudice  
E. LEVITS, giudice  
L. BAY LARSEN, giudice  
P. MENGOZZI, avvocato generale  
P. LINDH, giudice  
Y. BOT, avvocato generale  
J. MAZÁK, avvocato generale  
V. TRSTENJAK, avvocato generale  
A. ARABADJIEV, giudice  
C. TOADER, giudice  
J.-J. KASEL, giudice  
  
R. GRASS, cancelliere

## 4. Ex membri della Corte di giustizia

Pilotti Massimo, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958  
Serrarens Petrus, Josephus, Servatius, giudice (1952-1958)  
Riese Otto, giudice (1952-1963)  
Delvaux Louis, giudice (1952-1967)  
Rueff Jacques, giudice (1952-1959 e 1960-1962)  
Hammes Charles Léon, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967  
Van Kleffens Adrianus, giudice (1952-1958)  
Lagrange Maurice, avvocato generale (1952-1964)  
Roemer Karl, avvocato generale (1953-1973)  
Rossi Rino, giudice (1958-1964)  
Donner Andreas Matthias, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964  
Catalano Nicola, giudice (1958-1962)  
Trabucchi Alberto, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976)  
Lecourt Robert, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976  
Strauss Walter, giudice (1963-1970)  
Monaco Riccardo, giudice (1964-1976)  
Gand Joseph, avvocato generale (1964-1970)  
Mertens de Wilmars Josse J., giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984  
Pescatore Pierre, giudice (1967-1985)  
Kutscher Hans, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980  
Dutheillet de Lamothe Alain Louis, avvocato generale (1970-1972)  
Mayras Henri, avvocato generale (1972-1981)  
O'Dalaigh Cearbhall, giudice (1973-1974)  
Sørensen Max, giudice (1973-1979)  
Mackenzie Stuart Alexander J., giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988  
Warner Jean-Pierre, avvocato generale (1973-1981)  
Reischl Gerhard, avvocato generale (1973-1981)  
O'Keefe Aindrias, giudice (1975-1985)  
Capotorti Francesco, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982)  
Bosco Giacinto, giudice (1976-1988)  
Touffait Adolphe, giudice (1976-1982)  
Koopmans Thymen, giudice (1979-1990)  
Due Ole, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994  
Everling Ulrich, giudice (1980-1988)  
Chloros Alexandros, giudice (1981-1982)  
Slynn Sir Gordon, avvocato generale (1981-1988), poi giudice (1988-1992)  
Rozès Simone, avvocato generale (1981-1984)  
VerLoren van Themaat Pieter, avvocato generale (1981-1986)  
Grévisse Fernand, giudice (1981-1982 e 1988-1994)  
Bahlmann Kai, giudice (1982-1988)  
Mancini G. Federico, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999)  
Galmot Yves, giudice (1982-1988)  
Kakouris Constantinos, giudice (1983-1997)  
Lenz Carl Otto, avvocato generale (1984-1997)  
Darmon Marco, avvocato generale (1984-1994)  
Joliet René, giudice (1984-1995)  
O'Higgins Thomas Francis, giudice (1985-1991)

Schockweiler Fernand, giudice (1985-1996)  
Mischo Jean, avvocato generale (1986-1991 et 1997-2003)  
De Carvalho Moithinho de Almeida José Carlos, giudice (1986-2000)  
Da Cruz Vilaça José Luis, avvocato generale (1986-1988)  
Rodríguez Iglesias Gil Carlos, giudice (1986-2003), presidente dal 1994 al 2003  
Diez de Velasco Manuel, giudice (1988-1994)  
Zuleeg Manfred, giudice (1988-1994)  
Van Gerven Walter, avvocato generale (1988-1994)  
Jacobs Francis Geoffrey, avvocato generale (1988-2006)  
Tesauro Giuseppe, avvocato generale (1988-1998)  
Kapteyn Paul Joan George, giudice (1990-2000)  
Gulmann Claus Christian, avvocato generale (1991-1994), poi giudice (1994-2006)  
Murray John L., giudice (1991-1999)  
Edward David Alexander Ogilvy, giudice (1992-2004)  
La Pergola Antonio Mario, giudice (1994 et 1999-2006), avvocato generale (1995-1999)  
Cosmas Georges, avvocato generale (1994-2000)  
Puissochet Jean-Pierre, giudice (1994-2006)  
Léger Philippe, avvocato generale (1994-2006)  
Hirsch Günter, giudice (1994-2000)  
Elmer Michael Bendik, avvocato generale (1994-1997)  
Ragnemalm Hans, giudice (1995-2000)  
Sevón Leif, giudice (1995-2002)  
Fennelly Nial, avvocato generale (1995-2000)  
Wathelet Melchior, giudice (1995-2003)  
Ioannou Krateros, giudice (1997-1999)  
Alber Siegbert, avvocato generale (1997-2003)  
Saggio Antonio, avvocato generale (1998-2000)  
O'Kelly Macken Fidelma, giudice (1999-2004)  
Colneric Ninon, giudice (2000-2006)  
Von Bahr Stig, giudice (2000-2006)  
Geelhoed Leendert A., avvocato generale (2000-2006)  
Stix-Hackl Christine, avvocato generale (2000-2006)

### **Presidenti**

Pilotti Massimo (1952-1958)  
Donner Andreas Matthias (1958-1964)  
Hammes Charles Léon (1964-1967)  
Lecourt Robert (1967-1976)  
Kutscher Hans (1976-1980)  
Mertens de Wilmars Josse J. (1980-1984)  
Mackenzie Stuart Alexander John (1984-1988)  
Due Ole (1988-1994)  
Rodríguez Iglésias Gil Carlos (1994-2003)

**Cancellieri**

Van Houtte Albert (1953-1982)

Heim Paul (1982-1988)

Giraud Jean-Guy (1988-1994)



## **C — Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia**

### **Attività generale della Corte di giustizia**

1. Cause promosse, definite, pendenti (2004-2008)

### **Cause promosse**

2. Natura dei procedimenti (2004-2008)
3. Ricorsi diretti — Natura dei ricorsi (2008)
4. Oggetto dei ricorsi (2008)
5. Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2004-2008)

### **Cause definite**

6. Natura dei procedimenti (2004-2008)
7. Sentenze, ordinanze, pareri (2008)
8. Collegio giudicante (2004-2008)
9. Oggetto dei ricorsi (2004-2008)
10. Oggetto dei ricorsi (2008)
11. Sentenze su ricorsi per inadempimento di uno Stato: decisione (2008)
12. Durata dei procedimenti (2004-2008)

### **Cause pendenti al 31 dicembre**

13. Natura dei procedimenti (2004-2008)
14. Collegio giudicante (2008)

### **Varie**


15. Procedimenti accelerati (2004-2008)
16. Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2008)
17. Procedimenti sommari (2008)

### **Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2008)**

18. Cause promosse e sentenze
19. Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno)
20. Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)
21. Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi




**1. Attività generale della Corte di giustizia — Cause promosse, definite, pendenti (2004-2008) <sup>1</sup>**



	2004	2005	2006	2007	2008
Cause promosse	531	474	537	580	592
Cause definite	665	574	546	570	567
Cause pendenti	840	740	731	741	767

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

## 2. Cause promosse — Natura dei procedimenti (2004-2008) <sup>1,2</sup>




	2004	2005	2006	2007	2008
Domande pregiudiziali	249	221	251	265	288
Ricorsi diretti	219	179	201	221	210
Impugnazioni	52	66	80	79	77
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari e interventi	6	1	3	8	8
Pareri/Delibere	1				1
Procedimenti speciali	4	7	2	7	8
<b>Totale</b>	<b>531</b>	<b>474</b>	<b>537</b>	<b>580</b>	<b>592</b>
Domande di provvedimenti provvisori	3	2	1	3	3

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>2</sup> Sono considerati «procedimenti speciali»: la liquidazione delle spese (articolo 74 del regolamento di procedura), il gratuito patrocinio (articolo 76 del regolamento di procedura), l'opposizione a una sentenza (articolo 94 del regolamento di procedura), l'opposizione di terzo (articolo 97 del regolamento di procedura), l'interpretazione di una sentenza (articolo 102 del regolamento di procedura), la revocazione di una sentenza (articolo 98 del regolamento di procedura), la rettifica di una sentenza (articolo 66 del regolamento di procedura); l'esame di una proposta del primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale di primo grado (articolo 62 dello Statuto della Corte); la richiesta di pignoramento (protocollo sui privilegi e sulle immunità) e le cause in tema di immunità (protocollo sui privilegi e sulle immunità).

### 3. Cause promosse — Ricorsi diretti — Natura dei ricorsi (2008) <sup>1</sup>



Ricorso di annullamento	3
Ricorso per carenza	
Ricorso per inadempimento	207
<b>Totale</b>	<b>210</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


#### 4. Cause promosse<sup>1</sup> — Oggetto dei ricorsi (2008)<sup>2</sup>

	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari e interventi	Totale	Procedimenti speciali
Agricoltura	4	11			15	
Aiuti di Stato	1	6	4		11	
Cittadinanza europea		6			6	
Concorrenza		3	7		10	
Convenzione di Roma		1			1	
Diritto delle imprese	9	9	1		19	
Diritto delle istituzioni	3	1	21	2	27	1
Energia	4				4	
Ambiente e consumatori	49	34	5	6	94	
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	12	26			38	
Fiscalità	14	35			49	
Libertà di stabilimento	26	7			33	
Libera circolazione dei capitali	3	9			12	
Libera circolazione delle merci	2	8			10	
Libera circolazione delle persone	28	14			42	
Libera prestazione dei servizi	12	20			32	
Politica commerciale		3	2		5	
Politica della pesca	2	1			3	
Politica economica e monetaria	1				1	
Politica estera e di sicurezza comune		1	1		2	
Politica industriale	3	5			8	
Politica regionale			2		2	
Politica sociale	5	26			31	
Principi di diritto comunitario		3	1		4	
Proprietà intellettuale	1	12	23		36	
Ravvicinamento delle legislazioni	15	10			25	
Relazioni esterne	2	7			9	1
Risorse proprie delle Comunità	3				3	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti		2			2	
Tariffa doganale comune		12			12	
Trasporti	12	4			16	
Unione doganale		8	1		9	
<b>Trattato CE</b>	209	284	68	8	569	2
<b>Trattato UE</b>	1	4			5	
Procedura						7
Statuto dei funzionari			9		9	
<b>Varie</b>			9		9	7
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>210</b>	<b>288</b>	<b>77</b>	<b>8</b>	<b>583</b>	<b>9</b>

<sup>1</sup> Senza considerare le domande di provvedimenti provvisori.

<sup>2</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

**5. Cause promosse — Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2004-2008)** <sup>1,2</sup>




	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Totale
<b>2004</b>	13			2	14		27	11	23	3	27				14			13	14		7				8	5	12	193 <sup>2</sup>
<b>2005</b>	8			3	13	1	18	6	11	9	36				19			8	9		7				10	5	7	170
<b>2006</b>	11			4	11	2	25	19	9	7	25				28		2	5	12	3	13			2	7	4	4	193
<b>2007</b>	10			6	15		26	21	14	10	23	1		1	20	2	3	8	6	7	23		1	1	2	10	2	212
<b>2008</b>	17			6	10	2	19	21	15	10	17	2		1	15	3	5	4	10	10	14		1	1	5	6	13	207

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa). Articoli 93, 169, 170, 171, 225 del trattato CE (divenuti articoli 88 CE, 226 CE, 227 CE, 228 CE e 298 CE), articoli 141 EA, 142 EA, 143 EA e articolo 88 CA.

<sup>2</sup> Ivi compreso un ricorso ai sensi dell'articolo 170 del trattato CE (divenuto articolo 227 CE).


## 6. Cause definite — Natura dei procedimenti (2004-2008) <sup>1</sup>



	2004	2005	2006	2007	2008
Domande pregiudiziali	262	254	266	235	301
Ricorsi diretti	299	263	212	241	181
Impugnazioni	89	48	63	88	69
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari e interventi	5	2	2	2	8
Pareri/Delibere	1		1		
Procedimenti speciali	9	7	2	4	8
<b>Totale</b>	<b>665</b>	<b>574</b>	<b>546</b>	<b>570</b>	<b>567</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

## 7. Cause definite — Sentenze, ordinanze, pareri (2008) <sup>1</sup>



	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale <sup>2</sup>	Ordinanze in procedimenti sommari <sup>3</sup>	Altre ordinanze <sup>4</sup>	Pareri	Totale
Domande pregiudiziali	186	30		22		238
Ricorsi diretti	108	2		70		180
Impugnazioni	39	20		2		61
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari e interventi			7	1		8
Procedimenti speciali		5		2		7
<b>Totale</b>	<b>333</b>	<b>57</b>	<b>7</b>	<b>97</b>		<b>494</b>


<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

<sup>2</sup> Ordinanze aventi carattere giurisdizionale che concludono un procedimento (irricevibilità, irricevibilità manifesta ecc.).

<sup>3</sup> Ordinanze emesse in seguito a una domanda ai sensi degli articoli 185 o 186 del trattato CE (divenuti articoli 242 CE e 243 CE) o ai sensi dell'articolo 187 del trattato CE (divenuto articolo 244 CE) o ancora delle corrispondenti disposizioni dei trattati EA e CA o ancora emesse a seguito di impugnazione di un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento.

<sup>4</sup> Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

**8. Cause definite — Collegio giudicante (2004-2008) <sup>1</sup>**



	2004		2005		2006		2007		2008	
	Sentenze/Parei	Ordinanze <sup>2</sup>	Sentenze/Parei	Ordinanze <sup>2</sup>	Sentenze/Parei	Ordinanze <sup>2</sup>	Sentenze/Parei	Ordinanze <sup>2</sup>	Sentenze/Parei	Ordinanze <sup>2</sup>
Seduta plenaria/Plenum	21		1	2	2					
Plenum ridotto <sup>3</sup>	1	1								
Grande Sezione	31	1	59	55	55	51	66	66	66	66
Sezioni di 5 giudici	257	18	245	265	278	242	259	272	259	272
Sezioni di 3 giudici	113	61	103	67	108	104	65	124	65	124
Presidente		6	2		1		2	7		7
<b>Totale</b>	<b>423</b>	<b>86</b>	<b>509</b>	<b>389</b>	<b>444</b>	<b>397</b>	<b>457</b>	<b>469</b>	<b>390</b>	<b>79</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>2</sup> Di carattere giurisdizionale, che concludono un procedimento (diverse dalle ordinanze, che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).

<sup>3</sup> Collegio giudicante esistente prima dell'entrata in vigore del trattato di Nizza.

## 9. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale — Oggetto dei ricorsi (2004-2008) <sup>1</sup>

	2004	2005	2006	2007	2008
Adesione di nuovi Stati	2	1		1	
Agricoltura	60	63	30	23	54
Aiuti di Stato	21	23	23	9	26
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	1	2			
Cittadinanza europea	1	2	4	2	6
Concorrenza	29	17	30	17	23
Convenzione di Bruxelles	7	8	4	2	1
Diritto delle imprese	16	24	10	16	17
Diritto delle istituzioni	13	16	15	6	16
Energia	1	3	6	4	4
Ambiente e consumatori	67	44	40	50	43
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	2	5	9	17	5
Fiscalità	28	34	55	44	38
Giustizia e affari interni			2		1
Libertà di stabilimento	14	5	21	19	29
Libera circolazione dei capitali	4	5	4	13	9
Libera circolazione delle merci	17	11	8	14	12
Libera circolazione delle persone	17	17	20	19	27
Libera prestazione dei servizi	23	11	17	23	8
Politica commerciale		4	1	1	1
Politica della pesca	6	11	7	6	6
Politica industriale	11	11		11	12
Politica economica e monetaria	2			1	1
Politica estera e di sicurezza comune				4	2
Politica regionale		5		7	1
Politica sociale	44	29	29	26	25
Principi di diritto comunitario	4	2	1	4	4
Privilegi e immunità		1	1	1	2
Proprietà intellettuale	20	5	19	21	22
Ravvicinamento delle legislazioni	33	41	19	22	21
Ricerca, informazione, educazione e statistiche					
Relazioni esterne	9	8	11	9	8
Risorse proprie delle Comunità		2	6	3	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	6	10	7	7	5
Tariffa doganale comune	4	7	7	10	5
Trasporti	11	16	9	6	4
Unione doganale	12	9	9	12	8
<b>Trattato CE</b>	485	452	424	430	446
<b>Trattato UE</b>		3	3	4	6
<b>Trattato CA</b>	1	3		1	2
<b>Trattato EA</b>	2	1	4	1	
Privilegi e immunità	1				
Procedura	8	1	2	3	5
Statuto dei funzionari	12	6	9	17	11
<b>Varie</b>	21	7	11	20	16
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>509</b>	<b>466</b>	<b>442</b>	<b>456</b>	<b>470</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).


## 10. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale — Oggetto dei ricorsi (2008) <sup>1</sup>

	Sentenze/Pareri	Ordinanze <sup>2</sup>	Totale
Agricoltura	40	14	54
Aiuti di Stato	23	3	26
Ambiente e consumatori	38	5	43
Cittadinanza europea	6		6
Concorrenza	21	2	23
Convenzione di Bruxelles	1		1
Diritto delle imprese	16	1	17
Diritto delle istituzioni	7	9	16
Energia	4		4
Fiscalità	32	6	38
Giustizia e affari interni	1		1
Libera circolazione dei capitali	9		9
Libera circolazione delle merci	11	1	12
Libera circolazione delle persone	23	4	27
Libera prestazione dei servizi	7	1	8
Libertà di stabilimento	24	5	29
Politica commerciale	1		1
Politica della pesca	5	1	6
Politica economica e monetaria		1	1
Politica estera e di sicurezza comune	2		2
Politica industriale	12		12
Politica regionale		1	1
Politica sociale	18	7	25
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	5		5
Principi di diritto comunitario	4		4
Privilegi ed immunità	2		2
Proprietà intellettuale	14	8	22
Ravvicinamento delle legislazioni	21		21
Relazioni esterne	7	1	8
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	5		5
Tariffa doganale comune	4	1	5
Trasporti	4		4
Unione doganale	7	1	8
<b>Trattato CE</b>	<b>374</b>	<b>72</b>	<b>446</b>
<b>Trattato UE</b>	<b>6</b>		<b>6</b>
<b>Trattato CA</b>	<b>2</b>		<b>2</b>
Procedura		5	5
Statuto dei funzionari	9	2	11
<b>Varie</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>16</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>391</b>	<b>79</b>	<b>470</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>2</sup> Di carattere giurisdizionale, che concludono un procedimento (diverse dalle ordinanze, che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale).


### 11. Cause definite — Sentenze su ricorsi per inadempimento di uno Stato: decisione (2008) <sup>1</sup>



	Condanna	Rigetto	Totale
Belgio	7		7
Bulgaria			
Repubblica ceca	2		2
Danimarca			
Germania	3	3	6
Estonia			
Grecia	8	1	9
Spagna	15	1	16
Francia	9	1	10
Irlanda	4		4
Italia	14	1	15
Cipro			
Lettonia			
Lituania	1		1
Lussemburgo	12		12
Ungheria			
Malta			
Paesi Bassi	3		3
Austria	3		3
Polonia	2		2
Portogallo	6		6
Romania			
Slovenia			
Slovacchia	1		1
Finlandia	1	1	2
Svezia	2	1	3
Regno Unito	1		1
<b>Totale</b>	<b>94</b>	<b>9</b>	<b>103</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

## 12. Cause definite — Durata dei procedimenti (2004-2008) <sup>1</sup> (Sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale) <sup>2</sup>




	2004	2005	2006	2007	2008
Domande pregiudiziali		20,4	19,8	19,3	16,8
Procedimenti pregiudiziali d'urgenza					2,1
Procedimenti pregiudiziali accelerati					4,5
Ricorsi diretti		21,3	20	18,2	16,9
Ricorsi diretti — Procedimenti accelerati					
Impugnazioni		20,9	17,8	17,8	18,4

<sup>1</sup> Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio; i pareri e le deliberazioni; i procedimenti speciali (cioè la liquidazione delle spese, il gratuito patrocinio, l'opposizione a una sentenza, l'opposizione di terzo, l'interpretazione di una sentenza, la revocazione di una sentenza, la rettifica di una sentenza, la richiesta di pignoramento e le cause in tema di immunità); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio o trasferimento al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché le impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari e interventi.

Le durate sono espresse in mesi e decimi di mese.

<sup>2</sup> Si tratta di ordinanze diverse da quelle che concludono un procedimento mediante cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

### 13. Cause pendenti al 31 dicembre — Natura dei procedimenti (2004-2008) <sup>1</sup>




	2004	2005	2006	2007	2008
Domande pregiudiziali	426	393	378	408	395
Ricorsi diretti	327	243	232	212	242
Impugnazioni	85	102	120	117	125
Procedimenti speciali	1	1	1	4	4
Pareri/Delibere	1	1			1
<b>Totale</b>	<b>840</b>	<b>740</b>	<b>731</b>	<b>741</b>	<b>767</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

## 14. Cause pendenti al 31 dicembre — Collegio giudicante (2008) <sup>1</sup>

### Ripartizione nel 2008



	2004	2005	2006	2007	2008
Non attribuite	547	437	490	481	523
Seduta plenaria/Plenum	2	2			
Plenum ridotto <sup>2</sup>					
Grande Sezione	56	60	44	59	40
Sezioni di 5 giudici	177	212	171	170	177
Sezioni di 3 giudici	57	29	26	24	19
Presidente	1			7	8
<b>Totale</b>	<b>840</b>	<b>740</b>	<b>731</b>	<b>741</b>	<b>767</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>2</sup> Collegio giudicante esistente prima dell'entrata in vigore del trattato di Nizza.

**15. Varie — Procedimenti accelerati (2004-2008) <sup>1</sup>**

	2004		2005		2006		2007		2008		Totale
	Ammissibilità	Senza seguito	Ammissibilità	Senza seguito	Ammissibilità	Senza seguito	Ammissibilità	Senza seguito	Ammissibilità	Senza seguito	
Ricorsi diretti	1	2						1			4
Domande pregiudiziali		10		5		5		6	2	6	34
Impugnazioni								1			1
Pareri		1									1
<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>13</b>		<b>5</b>		<b>5</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>40</b>

<sup>1</sup> La trattazione accelerata di una causa dinanzi alla Corte di giustizia è possibile in forza degli articoli 62 bis e 104 bis del regolamento di procedura, entrato in vigore il 1° luglio 2000.

**16. Varie — Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2008)**

	2008		Totale
	Ammissibilità	Senza seguito	
Procedimenti pregiudiziali d'urgenza	3	3	6

**17. Varie — Procedimenti sommari (2008) <sup>1</sup>**

	Procedimenti sommari promossi	Impugnazioni riguardanti procedimenti sommari e interventi	Contenuto della decisione		
			Rigetto	Accoglimento	Cancellazione dal ruolo o non luogo a provvedere
Diritto delle istituzioni			2		
Ambiente e consumatori	1	6		1	1
<b>Totale trattato CE</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

<sup>1</sup> Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

## 18. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2008) — Cause promosse e sentenze

Anno	Cause promosse <sup>1</sup>						Sentenze <sup>2</sup>
	Ricorsi diretti <sup>3</sup>	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari e interventi	Totale	Domande di provvedimenti provvisori	
1953	4				4		
1954	10				10		2
1955	9				9	2	4
1956	11				11	2	6
1957	19				19	2	4
1958	43				43		10
1959	47				47	5	13
1960	23				23	2	18
1961	25	1			26	1	11
1962	30	5			35	2	20
1963	99	6			105	7	17
1964	49	6			55	4	31
1965	55	7			62	4	52
1966	30	1			31	2	24
1967	14	23			37		24
1968	24	9			33	1	27
1969	60	17			77	2	30
1970	47	32			79		64
1971	59	37			96	1	60
1972	42	40			82	2	61
1973	131	61			192	6	80
1974	63	39			102	8	63
1975	62	69			131	5	78
1976	52	75			127	6	88
1977	74	84			158	6	100
1978	147	123			270	7	97
1979	1 218	106			1 324	6	138
1980	180	99			279	14	132
1981	214	108			322	17	128
1982	217	129			346	16	185
1983	199	98			297	11	151

&gt;&gt;&gt;

Anno	Cause promosse <sup>1</sup>						Sentenze <sup>2</sup>
	Ricorsi diretti <sup>3</sup>	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari e interventi	Totale	Domande di provvedimenti provvisori	
1984	183	129			312	17	165
1985	294	139			433	23	211
1986	238	91			329	23	174
1987	251	144			395	21	208
1988	193	179			372	17	238
1989	244	139			383	19	188
1990 <sup>4</sup>	221	141	15	1	378	12	193
1991	142	186	13	1	342	9	204
1992	253	162	24	1	440	5	210
1993	265	204	17		486	13	203
1994	128	203	12	1	344	4	188
1995	109	251	46	2	408	3	172
1996	132	256	25	3	416	4	193
1997	169	239	30	5	443	1	242
1998	147	264	66	4	481	2	254
1999	214	255	68	4	541	4	235
2000	199	224	66	13	502	4	273
2001	187	237	72	7	503	6	244
2002	204	216	46	4	470	1	269
2003	278	210	63	5	556	7	308
2004	220	249	52	6	527	3	375
2005	179	221	66	1	467	2	362
2006	201	251	80	3	535	1	351
2007	221	265	79	8	573	3	379
2008	211	288	77	8	584	3	333
<b>Totale</b>	<b>8 340</b>	<b>6 318</b>	<b>917</b>	<b>77</b>	<b>15 652</b>	<b>348</b>	<b>7 890</b>

<sup>1</sup> Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali.

<sup>2</sup> Cifre nette.

<sup>3</sup> Ivi compresi i pareri.

<sup>4</sup> A partire dal 1990, i ricorsi dei dipendenti sono proposti dinanzi al Tribunale di primo grado.

**19. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2008) — Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per anno) <sup>1</sup>**

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Benelux <sup>2</sup>	Totale	
1961																		1											1	
1962																		5												5
1963														1				5												6
1964											2						4													6
1965					4			2									1													7
1966																	1													1
1967	5				11			3					1				3												23	
1968	1				4			1	1								2												9	
1969	4				11			1	1					1															17	
1970	4				21			2	2								3												32	
1971	1				18			6	5					1			6												37	
1972	5				20			1	4								10												40	
1973	8				37			4	5					1			6												61	
1974	5				15			6	5								7									1			39	
1975	7			1	26			15	14					1			4									1			69	
1976	11				28			8	12								14									1			75	
1977	16			1	30			14	7								9									5			84	
1978	7			3	46			12	11								38									5			123	
1979	13			1	33			18	19						1		11									8			106	
1980	14			2	24			14	3	19							17									6			99	
1981	12			1	41			17	11					4			17									5			108	
1982	10			1	36			39	18								21									4			129	
1983	9			4	36			15	7								19									6			98	
																														>>>

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Benelux <sup>2</sup>	Totale
1984	13			2	38				34	1	10							22									9		129
1985	13				40				45	2	11				6			14									8		139
1986	13			4	18		2	1	19	4	5				1			16									8		91
1987	15			5	32		17	1	36	2	5				3			19									9		144
1988	30			4	34			1	38		28				2			26									16		179
1989	13			2	47		2	2	28	1	10				1			18			1						14		139
1990	17			5	34		2	6	21	4	25				4			9			2						12		141
1991	19			2	54		3	5	29	2	36				2			17			3						14		186
1992	16			3	62		1	5	15		22				1			18			1						18		162
1993	22			7	57		5	7	22	1	24				1			43			3						12		204
1994	19			4	44			13	36	2	46				1			13			1						24		203
1995	14			8	51		10	10	43	3	58				2			19		2	5					6	20		251
1996	30			4	66		4	6	24		70				2			10		6	6				3	4	21		256
1997	19			7	46		2	9	10	1	50				3			24		35	2				6	7	18		239
1998	12			7	49		5	55	16	3	39				2			21		16	7				2	6	24		264
1999	13			3	49		3	4	17	2	43				4			23		56	7				4	5	22		255
2000	15			3	47		3	5	12	2	50							12		31	8				5	4	26	1	224
2001	10			5	53		4	4	15	1	40				2			14		57	4				3	4	21		237
2002	18			8	59		7	3	8		37				4			12		31	3				7	5	14		216
2003	18			3	43		4	8	9	2	45				4			28		15	1				4	4	22		210
2004	24			4	50		18	8	21	1	48				1	2		28		12	1				4	5	22		249
2005	21		1	4	51		11	10	17	2	18				2	3		36		15	1	2			4	11	12		221
2006	17		3	3	77		14	17	24	1	34			1	1	4		20		12	2	3			1	5	2	10	251
2007	22	1	2	5	59	2	8	14	26	2	43			1		2		19		20	7	3	1		5	6	16		265
2008	24		1	6	71	2	9	17	12	1	39	1	3	3	4	6		34		25	4	1			4	7	14		288
<b>Totale</b>	<b>579</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>122</b>	<b>1 672</b>	<b>4</b>	<b>134</b>	<b>211</b>	<b>755</b>	<b>51</b>	<b>978</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>64</b>	<b>17</b>	<b>719</b>	<b>333</b>	<b>14</b>	<b>64</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>76</b>	<b>448</b>	<b>1</b>	<b>6 318</b>		

<sup>1</sup> Articoli 177 del trattato CE (divenuto articolo 234 CE), 35, n. 1, UE, 41 CA, 150 EA, protocollo del 1971.

<sup>2</sup> Causa C-265/00, *Campina Melkunie*.

## 20. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2008) — Domande pregiudiziali (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

			Totale
<b>Belgio</b>	Cour constitutionnelle	71	
	Cour de cassation	12	
	Conseil d'État	43	
	Altri organi giurisdizionali	453	579
<b>Bulgaria</b>	Софийски градски съд Търговско отделение	1	
	Altri organi giurisdizionali		1
<b>Repubblica ceca</b>	Nejvyššího soudu		
	Nejvyšší správní soud	1	
	Ústavní soud		
	Altri organi giurisdizionali	6	7
<b>Danimarca</b>	Højesteret	22	
	Altri organi giurisdizionali	100	122
<b>Germania</b>	Bundesgerichtshof	120	
	Bundesverwaltungsgericht	88	
	Bundesfinanzhof	250	
	Bundesarbeitsgericht	17	
	Bundessozialgericht	73	
	Staatsgerichtshof des Landes Hessen	1	
	Altri organi giurisdizionali	1 123	1 672
<b>Estonia</b>	Riigikohus	1	
	Altri organi giurisdizionali	3	4
<b>Grecia</b>	Άρειος Πάγος	9	
	Συμβούλιο της Επικρατείας	31	
	Altri organi giurisdizionali	94	134
<b>Spagna</b>	Tribunal Supremo	22	
	Audiencia Nacional	1	
	Juzgado Central de lo Penal	7	
	Altri organi giurisdizionali	181	211
<b>Francia</b>	Cour de cassation	83	
	Conseil d'État	42	
	Altri organi giurisdizionali	630	755
<b>Irlanda</b>	Supreme Court	17	
	High Court	15	
	Altri organi giurisdizionali	19	51

&gt;&gt;&gt;


			<b>Totale</b>
<b>Italia</b>	Corte suprema di Cassazione	101	
	Corte Costituzionale	1	
	Consiglio di Stato	62	
	Altri organi giurisdizionali	814	978
<b>Cipro</b>	Ανώτατο Δικαστήριο		
	Altri organi giurisdizionali	1	1
<b>Lettonia</b>	Augstākā tiesa		
	Satversmes tiesa		
	Altri organi giurisdizionali	3	3
<b>Lituania</b>	Konstitucinis Teismas	1	
	Lietuvos Aukščiausiasis Teismas	1	
	Lietuvos vyriausiasis administracinis Teismas	2	
	Altri organi giurisdizionali	1	5
<b>Lussemburgo</b>	Cour supérieure de justice	10	
	Cour de cassation	2	
	Conseil d'État	13	
	Cour administrative	7	
	Altri organi giurisdizionali	32	64
<b>Ungheria</b>	Legfelsőbb Bíróság	1	
	Fővárosi Ítéletábla	1	
	Szegedi Ítéletábla	1	
	Altri organi giurisdizionali	14	17
<b>Malta</b>	Constitutional Court		
	Qorti ta' l-Appel		
	Altri organi giurisdizionali		
<b>Paesi Bassi</b>	Raad van State	59	
	Hoge Raad der Nederlanden	177	
	Centrale Raad van Beroep	46	
	College van Beroep voor het Bedrijfsleven	137	
	Tariefcommissie	34	
	Altri organi giurisdizionali	266	719
<b>Austria</b>	Verfassungsgerichtshof	4	
	Oberster Gerichtshof	71	
	Oberster Patent- und Markensenat	3	
	Bundesvergabeamt	24	
	Verwaltungsgerichtshof	57	
	Vergabekontrollsenat	4	
	Altri organi giurisdizionali	170	333

&gt;&gt;&gt;

			<b>Totale</b>
<b>Polonia</b>	Sąd Najwyższy		
	Naczelny Sąd Administracyjny	3	
	Trybunał Konstytucyjny		
	Altri organi giurisdizionali	11	14
<b>Portogallo</b>	Supremo Tribunal de Justiça	1	
	Supremo Tribunal Administrativo	36	
	Altri organi giurisdizionali	27	64
<b>Romania</b>	Tribunal Dâmbovița	1	
	Altri organi giurisdizionali		1
<b>Slovenia</b>	Vrhovno sodišče		
	Ustavno sodišče		
	Altri organi giurisdizionali		
<b>Slovacchia</b>	Ústavný Súd		
	Najvyšší súd	1	
	Altri organi giurisdizionali	1	2
<b>Finlandia</b>	Korkein hallinto-oikeus	23	
	Korkein oikeus	10	
	Altri organi giurisdizionali	23	56
<b>Svezia</b>	Högsta Domstolen	12	
	Marknadsdomstolen	4	
	Regeringsrätten	21	
	Altri organi giurisdizionali	39	76
<b>Regno Unito</b>	House of Lords	38	
	Court of Appeal	45	
	Altri organi giurisdizionali	365	448
<b>Benelux</b>	Cour de justice/Gerechtshof <sup>1</sup>	1	1
<b>Totale</b>			<b>6 318</b>

<sup>1</sup> Causa C-265/00, *Campina Melkunie*.

**21. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2008) —  
Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi<sup>1</sup>**



Fra i ricorsi promossi contro la Spagna compare un ricorso fondato sull'articolo 170 del trattato CE (divenuto articolo 227 CE), promosso dal Regno del Belgio.

Fra i ricorsi promossi contro la Francia compare un ricorso fondato sull'articolo 170 del trattato CE (divenuto articolo 227 CE), promosso dall'Irlanda.

Fra i ricorsi promossi contro il Regno Unito figurano tre ricorsi fondati sull'articolo 170 del trattato CE (divenuto articolo 227 CE), di cui uno proposto dalla Francia e due dalla Spagna.

<sup>1</sup> Articoli 93, 169, 170, 171, 225 del trattato CE (divenuti articoli 88 CE, 226 CE, 227 CE, 228 CE e 298 CE), articoli 141 EA, 142 EA, 143 EA e articolo 88 CA.





## Capitolo II

Il Tribunale di primo grado  
delle Comunità europee



## **A — Attività del Tribunale di primo grado nel 2008**

di Marc Jaeger, presidente del Tribunale

Dopo i numerosi cambiamenti intervenuti nel 2007 a causa del parziale rinnovo dei membri del Tribunale e delle nuove adesioni, la composizione del Tribunale è stata più stabile nel 2008, anno in cui il sig. John D. Cooke, giudice del Tribunale da quasi tredici anni, ha lasciato le sue funzioni ed è stato sostituito dal sig. Kevin O'Higgins.

Il Tribunale ha invece conosciuto importanti evoluzioni sotto il profilo dei metodi usati e dei risultati ottenuti.

A fronte del costante aumento del contenzioso e, correlativamente, del numero di cause arretrate, il Tribunale ha rinnovato le proprie modalità di lavoro, la propria organizzazione e il proprio funzionamento. Le diverse fasi della gestione dei fascicoli, nonché il processo di preparazione e di elaborazione delle decisioni hanno quindi formato l'oggetto di un'analisi approfondita, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del Tribunale, pur badando a non pregiudicare la qualità delle decisioni pronunciate. È stata altresì sviluppata una serie di strumenti statistici o di gestione, così come è stato peraltro modificato il regolamento di procedura per consentire al Tribunale di statuire sui ricorsi in materia di proprietà intellettuale senza trattazione orale, a meno che una delle parti presenti una domanda indicando i motivi per i quali chiede di essere sentita.

L'insieme delle misure adottate e, in maniera generale, la costante ricerca dell'efficienza hanno consentito di cogliere appieno i frutti dell'importante lavoro svolto dai giudici e dal personale del Tribunale. Nel corso dell'anno passato hanno dunque potuto essere concluse 605 cause, il che rappresenta un incremento del 52 % rispetto all'anno precedente, mentre è raddoppiato il numero delle udienze svoltesi nel 2008 (341 contro 172 nel 2007). La durata media dei procedimenti è sensibilmente diminuita (24,5 mesi contro 27,7 mesi nel 2007), sebbene rimangono da realizzare ulteriori progressi.

Nel corso del 2009 il Tribunale dovrà proseguire i propri sforzi in questa direzione e trarre ulteriore beneficio dal pieno sviluppo delle riforme introdotte. Infatti, se l'annata è stata un'eccezione in termini di cause concluse, lo è stata anche con riferimento alle cause proposte (432 nel 2006, 522 nel 2007 e 629 nel 2008). Il numero delle cause pendenti è lievemente aumentato (1 178 contro 1 154 nel 2007) e ciò comporta il rischio dell'allungamento della durata delle procedure. Alla luce dell'evoluzione sistemica del contenzioso, occorrerà una profonda riflessione sui mezzi, segnatamente strutturali, che consentono al Tribunale di continuare ad assicurare, nell'interesse del singolo, un trattamento di qualità delle cause, pur riducendo la durata del procedimento.

Le controversie sottoposte all'esame del Tribunale mostrano, anche per l'anno trascorso, una diversità in costante crescita sia sotto il profilo delle questioni di diritto sollevate, sia sotto quello delle materie trattate (concorrenza, aiuti di Stato, ambiente, politica regionale, politica commerciale, politica estera e di sicurezza comune, diritto istituzionale, proprietà intellettuale, appalti pubblici ecc.). Pare altresì ampiamente confermata la tendenza verso l'incremento del numero dei procedimenti sommari, già osservata l'anno scorso, con 58 domande di provvedimenti provvisori proposte nel 2008 e 57 procedimenti conclusi.

La presente relazione contiene una breve illustrazione dei principali orientamenti della giurisprudenza. Il contenzioso della legittimità (I), quello del risarcimento danni (II), le impugnazioni (III) e le domande di provvedimenti provvisori (IV) sono di seguito affrontati in successione.

## I. Contenzioso della legittimità

### *Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 230 CE*

#### 1. Autore dell'atto

L'articolo 230 CE stabilisce che i giudici comunitari esercitano un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Le agenzie comunitarie non rientrano dunque ufficialmente tra gli autori di atti che possono formare oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario.

L'importante questione della legittimazione passiva di tali organismi è stata affrontata dal Tribunale nella causa *Sogelma/AER* (sentenza 8 ottobre 2008, causa T-411/06, non ancora pubblicata), che aveva ad oggetto una domanda di annullamento di decisioni dell'Agenzia europea per la ricostruzione (in prosieguo: l'«AER») in materia di appalti pubblici, adottate in applicazione di un programma d'azione comunitario. Il Tribunale ritiene che il fatto che l'AER non sia ricompresa tra le istituzioni comunitarie elencate all'articolo 230 CE e che il regolamento che istituisce tale agenzia non preveda che il giudice comunitario sia competente a decidere sui ricorsi di annullamento avverso decisioni diverse da quelle relative a domande di accesso ai documenti non ostino a che il Tribunale controlli, in forza dell'articolo 230 CE, la legittimità degli atti di tale agenzia.

Infatti, basandosi sulla sentenza della Corte 23 aprile 1986, *Les Verts/Parlamento*<sup>1</sup>, che ha sancito la legittimazione passiva del Parlamento, il Tribunale stabilisce il principio generale in forza del quale ogni atto adottato da un organismo comunitario destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi deve essere suscettibile di controllo giurisdizionale. Pertanto, il solo fatto che la Commissione deleghi talune competenze decisionali all'AER non può far perdere la qualità di atto impugnabile alle decisioni adottate a tale titolo, pena la creazione di una lacuna giuridica. Il Tribunale sottolinea, infine, che l'AER è dotata di personalità giuridica, nonché della competenza ad attuare, essa stessa, i programmi di assistenza comunitaria e che la Commissione non ha partecipato al processo di adozione della decisione. L'AER, in quanto autore della decisione impugnata, può dunque essere personalmente convenuta dinanzi al Tribunale in difesa della suddetta decisione.

<sup>1</sup> Causa 294/83, Racc. pag. 1339.

## 2. Atti impugnabili

Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'articolo 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo <sup>2</sup>.

Nella causa *Italia/Commissione* (sentenza del Tribunale 20 novembre 2008, causa T-185/05, non ancora pubblicata), la Repubblica italiana domandava l'annullamento della decisione della Commissione in base alla quale gli avvisi di posto vacante relativi a posti di inquadramento superiore disponibili per candidati esterni sarebbero stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* in tedesco, inglese e francese, fino al 1° gennaio 2007.

Il Tribunale ricorda che non costituisce un atto impugnabile una misura adottata da un'istituzione che si limiti a rendere manifesta l'intenzione di quest'ultima di seguire, in un ambito determinato, una certa linea di condotta. Tuttavia, poiché un'istituzione non può discostarsi dalle norme interne sull'assunzione che essa stessa si è data e che sono parte del contesto normativo che detta istituzione deve rispettare rigorosamente nell'esercizio del suo potere discrezionale, si deve ritenere che dette norme producano effetti giuridici vincolanti. Un ricorrente privilegiato, come uno Stato membro, può dunque immediatamente contestare con un ricorso di annullamento la legittimità di tali norme, senza dover attendere la loro attuazione in un caso concreto. In considerazione del fatto che la decisione relativa alle lingue di pubblicazione è redatta in termini chiari e non equivoci e fissa, in modo definitivo, un aspetto delle procedure di assunzione di portata cogente, il Tribunale ha concluso per la ricevibilità del ricorso.

Nella sentenza 5 giugno 2008, *Internationaler Hilfsfonds/Commissione* (causa T-141/05, non pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale dichiara, nell'ambito di un ricorso di annullamento avverso una lettera che informava la ricorrente che la Commissione non intendeva metterle a disposizione ulteriore documentazione rispetto a quella già trasmessa in occasione di una decisione precedente, che, in base alla giurisprudenza <sup>3</sup>, le conclusioni del Mediatore europeo sulla denuncia della ricorrente presentata contro la detta decisione non costituiscono elementi nuovi tali da distinguere l'atto impugnato da tale decisione. Il fatto che il Mediatore abbia concluso che l'istituzione interessata avesse commesso un atto di cattiva amministrazione non consente di rimettere in discussione siffatta conclusione. Infatti, tale ragionamento equivarrebbe ad ammettere che un ricorrente che non ha proposto un ricorso di annullamento contro la prima decisione nei termini impartiti possa aggirare i suddetti termini con la mera richiesta dell'intervento del Mediatore e sempre che quest'ultimo constati l'ipotesi di cattiva amministrazione.

<sup>2</sup> Sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, *IBM/Commissione*, Racc. pag. 2639, punto 9.

<sup>3</sup> Ordinanza del Tribunale 15 ottobre 2003, causa T-372/02, *Internationaler Hilfsfonds/Commissione*, Racc. pag. II-4389, punto 40.

### 3. Legittimazione ad agire

#### a) Incidenza individuale

Secondo una giurisprudenza costante, le persone fisiche o giuridiche che non siano destinatarie di una decisione possono sostenere che questa le riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento le tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerle dalla generalità, e quindi le identifichi alla stessa stregua dei destinatari <sup>4</sup>.

A tal riguardo, il Tribunale fornisce chiarimenti nella sentenza 1° luglio 2008, *Região autónoma dos Açores/Consiglio* (causa T-37/04, non pubblicata, oggetto di impugnazione), sulla legittimazione ad agire degli enti infrastatali, in cui la ricorrente affermava di essere individualmente interessata dal regolamento (CE) n. 1954/2003 <sup>5</sup> per il fatto che, da un lato, essa avrebbe goduto, in quanto ente ultraperiferico dell'Unione, di una tutela specifica, in particolare ambientale ed economica, ai sensi dell'articolo 299, n. 2, CE, che il regolamento impugnato lederebbe e, dall'altro, che il suddetto regolamento pregiudicherebbe la sua competenza legislativa ed esecutiva in materia di pesca.

Il Tribunale evidenzia, in primo luogo, che l'interesse generale che una regione può avere a ottenere un risultato favorevole alla propria prosperità non è, di per sé, sufficiente a considerarla interessata ai sensi dell'articolo 230, quarto comma, CE. Infatti, risulta dalla giurisprudenza che il sistema istituito dai trattati riserva agli Stati membri e non alle autorità regionali il diritto di difendere l'interesse generale sul proprio territorio. In secondo luogo, il Tribunale considera che, quand'anche l'articolo 299, n. 2, CE possa essere interpretato non solo nel senso di consentire al Consiglio di adottare misure di deroga specifiche nei confronti delle regioni ultraperiferiche, bensì anche nel senso di vietargli di adottare misure che accrescerebbero gli svantaggi subiti da tali regioni, la tutela prevista dal suddetto articolo non basterebbe a conferirgli la legittimità ad agire, conformemente alla sentenza della Corte 22 novembre 2001, *Antille olandesi/Consiglio* (causa C-452/98, Racc. pag. I-8973). Il Tribunale evidenzia inoltre che, in ogni caso, la ricorrente non ha dedotto argomenti che avrebbero consentito di ritenere che le disposizioni impuginate avrebbero comportato effetti pregiudizievoli per gli stock ittici e per l'ambiente marino delle Azzorre e, conseguentemente, per la sopravvivenza del settore della pesca nella regione.

Peraltro, in risposta alla tesi della ricorrente relativa alla salvaguardia delle proprie competenze, il Tribunale rileva che, se è vero che il giudice comunitario ha senza dubbio accolto il diritto delle autorità regionali di impugnare gli atti comunitari che impediscono loro di adottare atti che potrebbero legittimamente adottare in mancanza di intervento comunitario o che le obblighino a ritirare i suddetti atti e ad intraprendere determinate

<sup>4</sup> Sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, *Plaumann/Commissione*, Racc. pag. 197, in particolare pag. 220.

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1).

azioni <sup>6</sup>, nella fattispecie le disposizioni impugnate del regolamento controverso non hanno ad oggetto gli atti legislativi o normativi adottati dalla ricorrente e la loro legittimità non è affatto messa in discussione o pregiudicata.

Infine, analizzando un argomento fondato sul fatto che la convenzione di Aarhus stabilisce che ciascuna parte deve provvedere affinché i membri del pubblico possano promuovere procedimenti per impugnare gli atti delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale, il Tribunale evidenzia che il legislatore comunitario, per facilitare l'accesso al giudice comunitario in materia di ambiente, ha adottato il regolamento (CE) n. 1367/2006 <sup>7</sup>. Detto regolamento, al titolo IV, prevede una procedura al termine della quale alcune organizzazioni non governative possono adire il giudice comunitario con un ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 230 CE. Tuttavia, poiché le condizioni previste al suddetto titolo IV non sono manifestamente soddisfatte nella fattispecie, il Tribunale non è tenuto a sostituirsi al legislatore e, basandosi sulla convenzione di Aarhus, ad accogliere la ricevibilità di un ricorso che non soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 230 CE.

Nella causa *Denka International/Commissione* (ordinanza del Tribunale 27 giugno 2008, causa T-30/07, non pubblicata), il Tribunale ricorda che la circostanza che un soggetto intervenga nel procedimento che conduce all'adozione di un atto comunitario costituisce elemento idoneo a contraddistinguere tale soggetto, rispetto all'atto di cui trattasi, solamente qualora quest'ultimo benefici delle garanzie procedurali previste dalla normativa comunitaria. Poiché né il processo di elaborazione degli atti di portata generale, né la loro natura esigono la partecipazione delle persone interessate, dato che si presume che gli interessi di queste ultime siano rappresentati dalle istituzioni politiche cui compete l'adozione di tali atti, sarebbe contrario alla lettera e allo spirito dell'articolo 230 CE consentire a qualsiasi singolo, per avere questi partecipato all'elaborazione di un atto di natura normativa, di proporre poi ricorso contro quest'ultimo. Orbene, né la direttiva impugnata, né quella su cui essa si basa prevedono garanzie procedurali a vantaggio delle imprese produttrici o distributrici di sostanze attive. Peraltro, infine, la ricorrente faceva valere di essere titolare di un marchio registrato per la sostanza attiva di cui trattasi, il cui utilizzo era stato pregiudicato dalla direttiva impugnata, il che l'avrebbe distinta rispetto a chiunque altro, in applicazione della sentenza della Corte 18 maggio 1994, *Codorniu/Consiglio* <sup>8</sup>. Il Tribunale evidenzia tuttavia che siffatta tutela giuridica connessa a un marchio non è tale da contraddistinguere la ricorrente rispetto a tutti gli altri produttori e distributori, che possono anch'essi invocare l'esistenza di un marchio a loro vantaggio. Lo scopo della direttiva non è quello di riservare un diritto intellettuale preciso ad alcuni operatori, cosicché l'eventuale lesione dei diritti di proprietà intellettuale della ricorrente risulta solo dal fatto, che non le è esclusivo, che essa produce sostanze attive.

<sup>6</sup> Sentenza del Tribunale 5 ottobre 2005, cause riunite T-366/03 e T-235/04, *Land Oberösterreich e Austria/Commissione*, Racc. pag. II-4005, punto 28.

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

<sup>8</sup> Causa C-309/89, Racc. pag. I-1853, punti 21 e 22.

La causa *Apple Computer International/Commissione* (ordinanza del Tribunale 19 febbraio 2008, causa T-82/06, non ancora pubblicata) ha prodotto chiarimenti sulla ricevibilità dei ricorsi proposti contro i regolamenti di classificazione doganale. Secondo la giurisprudenza, malgrado l'apparenza concreta delle descrizioni che essi contengono, tali atti hanno portata generale. Essi riguardano infatti tutte le merci corrispondenti al tipo descritto e producono effetti per tutte le autorità doganali della Comunità e nei confronti di tutti gli importatori <sup>9</sup>.

Il Tribunale considera che le circostanze che la classificazione determinata nell'ambito della nomenclatura combinata sia scaturita da una richiesta di informazione tariffaria vincolante presentata dalla ricorrente, che nessun altro prodotto simile abbia formato oggetto di una dimostrazione dinanzi al comitato della nomenclatura e che, sulla base della dimostrazione del funzionamento del prodotto in questione, sia stato distribuito all'interno degli Stati membri un progetto di regolamento di classificazione doganale riguardante i monitor di cui trattasi non sono atte ad individuare la ricorrente in modo da rendere ricevibile il ricorso. Infatti, la partecipazione di un operatore alla procedura di adozione di un atto non è idonea a contraddistinguere tale soggetto rispetto all'atto in questione, a meno che la normativa comunitaria applicabile non gli conceda determinate garanzie procedurali.

Se, per dichiarare ricevibile il ricorso presentato nella causa *Sony Computer Entertainment Europe/Commissione* decisa dalla sentenza del Tribunale 30 settembre 2003 <sup>10</sup> (in prosieguo: la «sentenza Sony»), sono state prese in considerazione circostanze simili, esse non hanno potuto costituirne il fattore determinante. È solo tenuto conto delle circostanze eccezionali del caso di specie che, in tale causa, la ricorrente è riconosciuta come individualmente interessata. Analogamente, il Tribunale rileva che, se è vero, come risulta altresì da tale sentenza, che la circostanza che la ricorrente sia la sola importatrice autorizzata del prodotto in causa costituisce un elemento pertinente per la valutazione, ciò non può di per sé essere sufficiente per dimostrare che il regolamento la riguarda individualmente. Infine, poiché la descrizione piuttosto generica, nel regolamento impugnato, dei prodotti di cui trattasi nonché l'assenza di qualsiasi elemento visivo o testuale che faccia chiaramente riferimento a un operatore economico specifico escludevano qualsiasi pregiudizio individuale, il Tribunale conclude che, nella fattispecie, non vi è motivo di ritenere sussistenti le circostanze eccezionali, ai sensi della sentenza Sony, che attribuiscono la legittimazione ad agire della ricorrente <sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Sentenza della Corte 14 febbraio 1985, causa 40/84, *Casteels/Commissione*, Racc. pag. 667, punto 11.

<sup>10</sup> Causa T-243/01, Racc. pag. II-4189.

<sup>11</sup> A tal proposito, occorre citare anche l'ordinanza 3 dicembre 2008, nella causa *RSA Security Ireland/Commissione* (causa T-227/06, non ancora pubblicata, punto 87), in cui il Tribunale dichiara che la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi della sentenza Sony, osservando che l'esistenza di una fotografia del prodotto su cui il logo della console per giochi di Sony era chiaramente visibile si era rivelata di importanza non trascurabile nella valutazione della ricevibilità del ricorso.

## b) Incidenza individuale

Secondo una costante giurisprudenza, perché incida direttamente su un singolo, ai sensi dell'articolo 230, quarto comma, CE, il provvedimento comunitario contestato deve produrre direttamente effetti sulla situazione giuridica dell'interessato e la sua applicazione deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie <sup>12</sup>.

Nell'ordinanza 14 maggio 2008, *Icuna.com/Parlamento* (cause riunite T-383/06 e T-71/07, non ancora pubblicata), il Tribunale dichiara che una decisione del Parlamento riguardante l'annullamento di una procedura di gara per l'aggiudicazione di un appalto produce direttamente effetti sulla situazione giuridica di un'impresa offerente poiché, quanto ad un annullamento di tutta la suddetta procedura, la detta decisione comporta l'annullamento di una decisione precedente di rigetto della sua offerta, nonché quello di una decisione che annulla la decisione di aggiudicazione dell'appalto a tale impresa e quello della decisione che le aggiudicava l'appalto.

### *Regole di concorrenza applicabili alle imprese*

#### 1. Generalità

##### a) Autorità della cosa giudicata

Nella sentenza 1° luglio 2008, *Compagnie maritimes belges/Commissione* (causa T-276/04, non ancora pubblicata), il Tribunale dichiara che qualora, in virtù di un vizio di forma, il giudice comunitario abbia annullato in parte una decisione della Commissione che constata una violazione delle regole di concorrenza e infligge un'ammenda, la Commissione può, legittimamente, adottare una nuova decisione che miri a correggere i vizi di forma sanzionati dal giudice e infliggere una nuova ammenda in base alle parti non annullate della decisione precedente. Inoltre, dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi, le parti non annullate della decisione precedente della Commissione acquisiscono l'autorità della cosa giudicata cosicché, nell'ambito di un ricorso di annullamento avverso la nuova decisione, l'impresa sanzionata non può rimettere in discussione la sussistenza dell'infrazione, giacché quest'ultima è stata accertata in maniera definitiva nella decisione precedente.

<sup>12</sup> Sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C-386/96 P, *Dreyfus/Commissione*, Racc. pag. I-2309, punto 43.

## b) Termine ragionevole

In questa stessa sentenza, ricordando che il regolamento (CEE) n. 2988/74<sup>13</sup> ha istituito una normativa completa che disciplina in dettaglio i termini entro i quali la Commissione può legittimamente infliggere ammende senza violare l'esigenza fondamentale della certezza del diritto, il Tribunale dichiara che dev'essere respinta qualsiasi considerazione connessa all'obbligo della Commissione di esercitare il proprio potere di comminare ammende entro un termine ragionevole. Siffatta conclusione non può essere rimessa in discussione dall'invocazione dell'asserita violazione dei diritti della difesa, poiché, fino a quando non interviene la prescrizione prevista da questo regolamento, ogni impresa che sia sottoposta ad un'indagine ai sensi del regolamento n. 17<sup>14</sup> si trova in uno stato d'incertezza riguardo al risultato di tale procedura e all'eventuale imposizione di sanzioni o ammende. Pertanto, il prolungamento dell'incertezza è insito nelle procedure di esecuzione del regolamento n. 17 e non costituisce, di per sé, una lesione dei diritti della difesa. Quanto all'applicazione delle regole di concorrenza, il superamento del termine ragionevole può costituire un motivo di annullamento solo nel caso di una decisione che constati la commissione di infrazioni, qualora sia stato provato che la violazione di tale principio ha pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate.

## 2. Contributi nell'ambito dell'articolo 81 CE

### a) Applicazione dell'articolo 81, n. 1, CE

Nella sentenza 8 luglio 2008, *AC-Treuhand/Commissione* (causa T-99/04, non ancora pubblicata), il Tribunale dichiara che il fatto che un'impresa non sia attiva sul mercato in cui si verifica la restrizione della concorrenza non ne esclude la responsabilità per la partecipazione all'attuazione di un'intesa. Nella fattispecie, la ricorrente, un'impresa di consulenza, aveva fornito vari servizi a tre produttori di perossidi organici e aveva svolto un ruolo essenziale nell'ambito dell'intesa tra detti produttori organizzando riunioni e nascondendo prove dell'infrazione.

### b) Diritti della difesa e diritto ad un equo processo

Sempre nella stessa sentenza, il Tribunale dichiara che, sin dal momento della prima misura di accertamento adottata nei confronti di un'impresa, quale è una richiesta di informazioni, la Commissione è obbligata ad informare tale impresa delle presunte infrazioni che costituiscono oggetto dell'indagine condotta e del fatto che essa potrebbe essere indotta a formulare contestazioni nei confronti dell'impresa medesima. Nella fattispecie, tuttavia, il Tribunale ritiene che l'omissione della Commissione a tal proposito non possa condurre all'annullamento della decisione impugnata, poiché siffatta irregolarità non ha pregiudicato l'efficacia della difesa della ricorrente.

<sup>13</sup> Regolamento (CEE) n. 2988/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1).

<sup>14</sup> Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204).

### c) Ammende

Nella sentenza 18 giugno 2008, *Hoechst/Commissione* (causa T-410/03, non ancora pubblicata), il Tribunale ha applicato la sua competenza giurisdizionale anche di merito su due aspetti. In primo luogo esso ritiene che la Commissione abbia violato i principi di buona amministrazione e di parità di trattamento. Infatti, benché essa abbia annunciato chiaramente la propria intenzione di non divulgare alle imprese cooperanti, in particolare alla Hoechst, il fatto che altre imprese avessero avviato una procedura per ottenere l'immunità dall'ammenda, l'istituzione ha contemporaneamente assicurato a un'altra impresa che sarebbe stata «lealmente avvertita» qualora un'altra impresa avesse tentato di precederla in termini di cooperazione. Nella fattispecie, data l'importanza del rispetto da parte della Commissione dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, il Tribunale riduce del 10 % l'importo dell'ammenda inflitta alla Hoechst.

In secondo luogo, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia commesso un errore deducendo la circostanza aggravante del ruolo di leader dell'intesa nei confronti della Hoechst senza tuttavia qualificare in maniera sufficientemente chiara e precisa, nella comunicazione degli addebiti, i fatti che le erano stati addebitati. Peraltro, alcuni elementi di fatto osservati dalla Commissione non consentono di concludere, in maniera sufficientemente precisa, che la contestazione relativa al ruolo di leader dell'intesa sarebbe stata dedotta nei confronti della Hoechst e il Tribunale ha concluso che la Hoechst non è stata in grado di difendersi utilmente.

Nella sentenza 8 luglio 2008, *BPB/Commissione* (causa T-53/03, non ancora pubblicata), il Tribunale ritiene che la riduzione dell'ammenda concessa dalla Commissione per la cooperazione della BPB non sia sufficiente in quanto quest'ultima è stata la prima partecipante alla pratica anticoncorrenziale a comunicare, in seguito ad una domanda di informazioni, ma spingendosi oltre i limiti di ciò che la Commissione chiedeva, alcuni elementi complementari che confermavano l'esistenza dell'intesa. Conseguentemente, tali elementi hanno potuto rafforzare in modo sostanziale l'argomento della Commissione riguardo all'esistenza di un piano complessivo e hanno dunque consentito di aumentare notevolmente l'importo delle ammende a causa della gravità dell'infrazione. Il Tribunale accorda quindi alla BPB una riduzione supplementare del 10 % dell'importo dell'ammenda.

Nelle sentenze 8 ottobre 2008, *Schunk e Schunk Kohlenstoff-Technik/Commissione* (causa T-69/04, non ancora pubblicata) e *Carbone Lorraine/Commissione* (causa T-73/04, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale ricorda che, per quel che riguarda un'intesa sui prezzi, è legittimo che la Commissione desuma che l'infrazione abbia prodotto effetti dal fatto che i membri dell'intesa hanno adottato provvedimenti per applicare i prezzi concordati. Infatti, per concludere nel senso dell'esistenza di un impatto sul mercato, è sufficiente che i prezzi concordati siano serviti come base per la fissazione dei prezzi di transazione individuali, limitando in tal modo il margine di negoziazione dei clienti. Per contro, il Tribunale dichiara che non si può pretendere che la Commissione, una volta stabilita l'attuazione di un'intesa, dimostri sistematicamente che gli accordi hanno effettivamente consentito alle imprese interessate di raggiungere un livello di prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe prevalso in assenza dell'intesa. Una

siffatta dimostrazione esigerebbe risorse considerevoli, tenuto conto che essa renderebbe necessario il ricorso a calcoli ipotetici, basati su modelli economici la cui esattezza solo difficilmente potrebbe essere verificata dal giudice e la cui infallibilità non è affatto dimostrata. Infatti, per valutare la gravità dell'infrazione, è decisivo sapere che i membri dell'intesa avevano fatto tutto ciò che era in loro potere per dare un effetto concreto alle proprie intenzioni. Ciò che si è verificato in seguito, a livello dei prezzi di mercato effettivamente realizzati, poteva essere influenzato da altri fattori, fuori dal controllo dei membri dell'intesa. Questi ultimi non possono addurre a proprio vantaggio, presentandoli come elementi atti a giustificare una riduzione dell'ammenda, fattori esterni che hanno controbilanciato gli sforzi da essi profusi.

Inoltre, il Tribunale ritiene che, anche se — nel ricorso — la Schunk ha contestato per la prima volta dinanzi al suddetto giudice fatti ad essa imputati nelle comunicazioni degli addebiti e sui quali era fondata la constatazione di una violazione dell'articolo 81 CE, la riduzione minima del 10 % accordata alla Schunk ai sensi della comunicazione sulla cooperazione non debba essere soppressa<sup>15</sup> come chiedeva la Commissione. Infatti, il Tribunale rileva che le contestazioni in questione sono state respinte in applicazione della giurisprudenza secondo la quale sono considerati dimostrati i fatti che un'impresa ha espressamente ammesso nell'ambito del procedimento amministrativo, dato che quest'ultima non è più libera di sviluppare motivi volti a contestarli nell'ambito del procedimento contenzioso.

#### d) **Nozione di gruppo e fissazione del massimale del 10 % dell'importo dell'ammenda**

Nella sentenza 8 luglio 2008, *Knauf Gips/Commissione* (causa T-52/03, non pubblicata), il Tribunale evidenzia che, ai fini del calcolo del tetto massimo del 10 % dell'importo dell'ammenda, previsto all'articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può prendere in considerazione il volume d'affari di tutte le entità che costituiscono un'unità economica ai sensi delle disposizioni del diritto della concorrenza. In particolare, il Tribunale stabilisce che, benché sia vero che il fatto che il capitale sociale di distinte società commerciali appartenga a un medesimo soggetto o a una medesima famiglia non è di per sé sufficiente a dimostrare l'esistenza, tra tali società, di un'unità economica per effetto della quale i comportamenti dell'una possano essere imputati all'altra e una di esse possa essere tenuta a pagare un'ammenda per l'altra, è possibile concludere nel senso dell'esistenza di un'unità economica alla luce di una serie di elementi. Il Tribunale ricorda altresì, in particolare, che la nozione di impresa dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un'unità economica dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo di cui trattasi, anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche.

<sup>15</sup> Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4).

### e) Imputabilità del comportamento illecito

Nel corso del 2008, il Tribunale ha in particolare applicato la sua giurisprudenza in materia di imputabilità del comportamento illecito nella citata sentenza *Knauf Gips/Commissione*. Ricorda, a tal riguardo, che è possibile imputare a una società l'insieme dei comportamenti di un gruppo se tale società è identificata come la persona giuridica che, alla testa di tale gruppo, è responsabile del coordinamento di quest'ultimo.

### 3. Contributi nell'ambito dell'articolo 82 CE

Nella sentenza 10 aprile 2008, *Deutsche Telekom/Commissione* (causa T-271/03, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale si pronuncia sulla legittimità di una decisione della Commissione che sanziona un abuso da parte della Deutsche Telekom della propria posizione dominante consistente nella richiesta di prezzi per l'accesso dei concorrenti alla rete («prestazioni intermedie») superiori alle tariffe al dettaglio chieste agli abbonati Deutsche Telekom. Siffatta tariffazione, sotto forma di «compressione dei margini tra prezzi e costi», obbligava i concorrenti a chiedere ai loro abbonati tariffe superiori a quelle che la Deutsche Telekom chiedeva ai propri abbonati. La Commissione aveva pertanto inflitto un'ammenda di 12,6 milioni di euro alla Deutsche Telekom.

Il Tribunale rileva che la Commissione poteva legittimamente ritenere che la Deutsche Telekom, pur rispettando il tetto massimo dei prezzi imposto dall'autorità tedesca di regolamentazione delle poste e delle telecomunicazioni (in prosieguo: la «RegTP»), disponeva, dall'inizio del 1998 fino alla fine del 2001, nonché a partire dal 2002 fino alla data di adozione della decisione, di un margine di manovra sufficiente per ridurre o per eliminare la compressione dei margini tra prezzi e costi. Il Tribunale evidenzia altresì che il fatto che le tariffe della Deutsche Telekom abbiano dovuto essere approvate dalla RegTP non ne escludeva la responsabilità ai sensi del diritto della concorrenza. In quanto impresa in posizione dominante, la Deutsche Telekom era tenuta a presentare domande di modifica delle proprie tariffe qualora queste avessero avuto l'effetto di compromettere lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel mercato comune.

Riguardo al metodo usato dalla Commissione per accertare la compressione dei margini tra prezzi e costi, il Tribunale rileva che il carattere abusivo del comportamento della Deutsche Telekom era legato alla differenza tra le sue tariffe all'ingrosso e le sue tariffe al dettaglio. La Commissione non era dunque tenuta a dimostrare che le tariffe al dettaglio della ricorrente sarebbero state abusive in quanto tali.

La Commissione ha altresì legittimamente fondato la sua analisi relativa al carattere abusivo delle pratiche tariffarie unicamente sulle tariffe e sui costi sostenuti dalla Deutsche Telekom, a prescindere dalla specifica posizione dei concorrenti sul mercato. A tal riguardo il Tribunale rileva che, se la legittimità delle pratiche tariffarie di un'impresa dominante dipendesse dalla specifica situazione delle imprese concorrenti e, in particolare, dalla loro struttura dei costi, che rappresentano dati generalmente ignoti all'impresa dominante, quest'ultima non sarebbe in grado di valutare la legittimità dei propri comportamenti.

Il Tribunale ricorda infine che le prerogative assegnate alle autorità nazionali dal diritto comunitario delle telecomunicazioni non incidono minimamente sulla competenza della Commissione ad accertare le infrazioni al diritto della concorrenza. Non può dunque essere contestato alla decisione della Commissione di comportare una doppia regolamentazione delle tariffe praticate dalla Deutsche Telekom sanzionando quest'ultima per non avere impiegato il proprio margine di manovra per eliminare la compressione dei margini tra prezzi e costi.

## *Aiuti di Stato*

### 1. Ricevibilità

La giurisprudenza dell'anno trascorso fornisce, in particolare, precisazioni relativamente alle nozioni, in primo luogo, di persona individualmente interessata da una decisione della Commissione relativa a un regime di aiuti, in secondo luogo, di atto produttivo di effetti giuridici obbligatori e, in terzo luogo, di interesse ad agire.

Nella sentenza 28 novembre 2008, *Hotel Cipriani e a./Commissione* (cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, non ancora pubblicata), il Tribunale dichiara la ricevibilità dei ricorsi proposti da alcuni beneficiari di sgravi e/o esenzioni dai contributi sociali concessi ad imprese situate sul territorio insulare di Venezia e di Chioggia, avverso una decisione della Commissione che aveva considerato tali misure alla stregua di un regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e aveva ingiunto alla Repubblica italiana di recuperare presso i beneficiari gli aiuti versati. Infatti, benché una decisione riguardante un regime di aiuti abbia portata generale, il fatto di appartenere alla cerchia chiusa dei beneficiari effettivi di tale regime di aiuti, perfettamente identificabili e colpiti in modo speciale dall'obbligo di restituire gli aiuti allo Stato, basta a contrassegnare ciascuno di essi rispetto a qualsiasi altro soggetto. Se, come sosteneva la Commissione, la legittimazione ad agire del beneficiario effettivo di un regime di aiuti fosse subordinata all'esame della sua posizione individuale nella decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità del regime di cui trattasi, detta legittimazione dipenderebbe dalla scelta dell'istituzione di procedere o meno a un siffatto esame individuale, in base alle informazioni comunicate durante il procedimento amministrativo. Tale soluzione causerebbe un'incertezza del diritto in quanto la conoscenza, da parte della Commissione, delle concrete posizioni individuali dipende spesso dal caso.

Per quanto riguarda la nozione di atto produttivo di effetti giuridici obbligatori, nella sentenza 10 aprile 2008, *Paesi Bassi/Commissione* (causa T-233/04, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), vertente su una decisione della Commissione che ha qualificato come aiuto di Stato compatibile con il mercato comune il sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi di azoto notificato dal Regno dei Paesi Bassi, il Tribunale dichiara che tale Stato membro, che aveva chiesto alla Commissione di dichiarare che il suddetto sistema non costituiva un aiuto, è legittimato a impugnare la decisione di cui trattasi. Quale ricorrente privilegiato, esso deve dimostrare non l'interesse ad agire, bensì unicamente il fatto che la decisione impugnata produca effetti giuridici e ciò ricorre nella fattispecie, poiché la qualificazione del suddetto sistema di aiuti di Stato da un lato ha indotto l'effetto

di consentire alla Commissione di esaminare la compatibilità della misura controversa con il mercato comune e ha peraltro comportato l'applicazione della procedura prevista per i regimi di aiuto esistenti e, dall'altro, ha potuto avere un'incidenza sulla concessione di un nuovo aiuto, in virtù delle norme relative al cumulo di aiuti di diversa origine previste, in particolare, nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente<sup>16</sup>.

Per quanto riguarda l'interesse ad agire, nella sentenza 9 luglio 2008, *Alitalia/Commissione* (causa T-301/01, non ancora pubblicata), il Tribunale precisa che l'Alitalia, impresa che aveva beneficiato di un conferimento di capitale qualificato dalla Commissione come aiuto di Stato compatibile con il mercato comune subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, conserva un interesse personale all'annullamento della decisione anche dopo avere ottenuto, a seguito di un'altra decisione della Commissione, il versamento dell'intero aiuto. Infatti, poiché la decisione impugnata funge da fondamento normativo a quella che autorizza il versamento dell'ultima rata dell'aiuto, la seconda decisione sarebbe stata privata di fondamento giuridico se il Tribunale avesse annullato la decisione impugnata nella parte in cui qualificava la misura in questione come aiuto di Stato. Peraltro, sempre nella suddetta sentenza, il Tribunale afferma che, benché la decisione impugnata sia stata adottata subordinatamente al rispetto di alcune condizioni che le autorità italiane si erano impegnate a rispettare, l'Alitalia è legittimata a sollevare un motivo diretto contro tali condizioni, giacché queste ultime sono riconducibili alla Commissione, che possiede competenza esclusiva per quanto riguarda l'accertamento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune.

Per quanto riguarda l'interesse ad agire del beneficiario di un aiuto che la Commissione ha dichiarato parzialmente compatibile con il mercato comune, nella sentenza 22 ottobre 2008, *TV 2/Danmark e a./Commissione* (cause riunite T-309/04, T-317/04, T-329/04 e T-336/04, non ancora pubblicata), il Tribunale dichiara che il contesto nel quale la Commissione ha valutato la compatibilità degli aiuti in questione vietava di esaminare la ricevibilità del ricorso dividendo la decisione impugnata in due parti, una che qualificava le misure controverse come aiuti di Stato parzialmente incompatibili con il mercato comune, l'altra che le qualificava aiuti di Stato parzialmente compatibili. Infatti, la Commissione ha verificato se il complesso di dette misure di finanziamento statale rappresentasse una somma superiore ai costi netti del servizio di interesse economico generale.

Peraltro, il Tribunale rileva che l'interesse ad agire può dedursi dall'esistenza di un «rischio» reale che la situazione giuridica dei ricorrenti sia compromessa dalle azioni giudiziarie, oppure dal fatto che il «rischio» di azioni giurisdizionali sia esistente ed effettivo al momento della proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale. Orbene, la TV 2 è stata convenuta in una causa a livello nazionale proposta da un concorrente e diretta al risarcimento del danno che esso avrebbe subito per il fatto che l'aiuto di Stato percepito dalla TV 2 avrebbe permesso a quest'ultima di attuare, per la vendita dei propri spazi pubblicitari, una strategia di prezzi bassi. Il Tribunale, pur accertando che la TV 2 aveva proposto il suo ricorso prima dell'inizio da parte del concorrente della suddetta azione a livello nazionale, ritiene che il carattere esistente ed effettivo del rischio di azioni giurisdizionali nel giorno

<sup>16</sup> GU 2001, C 37, pag. 3.

di proposizione del ricorso da parte della TV 2 sia dimostrato dalla sua materializzazione nell'azione giurisdizionale pendente dinanzi al giudice nazionale.

## 2. Norme sostanziali

### a) Attribuzione di un vantaggio economico

Nella causa *SIC/Commissione* (sentenza del Tribunale 26 giugno 2008, causa T-442/03, non ancora pubblicata), avente ad oggetto un ricorso contro una decisione di annullamento della Commissione dichiarante, in particolare, che talune misure adottate dalla Repubblica portoghese nei confronti della Radiotelevisão Portuguesa (in prosieguo: la «RTP»), società incaricata del servizio pubblico della televisione portoghese, non costituiscono aiuti di Stato e che le altre misure sono compatibili con il mercato comune, la ricorrente sosteneva, in particolare, che alla data dell'emissione di obbligazioni la RTP aveva beneficiato di una garanzia implicita dello Stato che spiegava come tale società avesse potuto collocare siffatta emissione sul mercato, malgrado una situazione finanziaria degradata. Dopo avere accertato, da un lato, che la RTP era una società per azioni per i cui debiti la Repubblica portoghese, azionista al 100 %, non era soggetta ad un obbligo di rimborso illimitato, e, dall'altro, che il prospetto relativo all'emissione di obbligazioni di cui trattasi non stipulava alcuna garanzia da parte dello Stato, il Tribunale dichiara che il fatto che il mercato abbia accettato di sottoscrivere l'emissione di obbligazioni del 1994 poiché avrebbe ritenuto che lo Stato ne avrebbe garantito de facto il rimborso non permette di concludere per l'esistenza di un aiuto di Stato. Solo constatazioni oggettive che conducessero alla conclusione che lo Stato sarebbe giuridicamente tenuto a rimborsare tale emissione in caso di fallimento della RTP permetterebbero di ammettere l'esistenza di una garanzia dello Stato.

Nella citata sentenza *Hotel Cipriani e a./Commissione*, le imprese beneficiarie di esenzioni dagli oneri sociali sostenevano che dette esenzioni non attribuivano loro alcun vantaggio economico in quanto avrebbero compensato i costi supplementari creati dagli svantaggi strutturali nella zona lagunare in cui esse erano situate. Il Tribunale accerta che le imprese non hanno dimostrato l'esistenza di un rapporto diretto tra i costi supplementari effettivamente sostenuti e l'importo dell'aiuto ricevuto. La mera circostanza che le imprese insediate nella laguna debbano far fronte a costi maggiori rispetto a quelli che esse sosterebbero se fossero sulla terraferma non consente di dedurre che il regime non attribuisca nessun vantaggio, e non introduca una discriminazione, nei confronti dei loro concorrenti in Italia o in altri Stati membri.

### b) Carattere selettivo dell'aiuto

Nella citata sentenza *Paesi Bassi/Commissione* il Tribunale stabilisce che il sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) adottato dal Regno dei Paesi Bassi non costituisce un aiuto di Stato. Infatti, da un lato, tutti gli impianti industriali dei Paesi Bassi la cui capacità termica totale installata sia superiore a una data soglia, senza alcuna considerazione di carattere geografico o settoriale, sono sottoposti al limite di

emissione di NO<sub>x</sub> fissato dalla misura controversa e possono beneficiare del vantaggio che offre la negoziabilità dei diritti di emissione previsti dalla detta misura. Riguardo alle imprese più inquinanti, il sistema controverso impiega un criterio oggettivo e conforme al perseguimento dell'obiettivo di tutela dell'ambiente. Dall'altro, soltanto alle imprese rientranti in tale regime è imposto, a pena di ammenda, un parametro di emissione o un rigoroso livello standard di prestazione. Pertanto, la situazione fattuale e giuridica delle imprese soggette a tale limite di emissione di NO<sub>x</sub> non può essere ritenuta analoga a quella delle imprese cui questo limite non si applica. In ogni caso, anche supponendo che la misura controversa introduca una differenziazione tra imprese e sia pertanto, a priori, selettiva, tale differenziazione risulterebbe dalla natura o dalla struttura del sistema nel quale essa s'inserisce e non soddisferebbe dunque la condizione di selettività. Infatti, considerazioni di carattere ecologico giustificano la distinzione tra le imprese che emettono elevate quantità di NO<sub>x</sub> e le altre imprese.

Per contro, nella citata sentenza *SIC/Commissione* il Tribunale dichiara che la Commissione non ha dimostrato sufficientemente in diritto che alcuni vantaggi di cui la RTP ha beneficiato (esenzione dalle spese notarili, dalle spese di registrazione e dai costi di pubblicazione relativi alla trasformazione di tale impresa in società per azioni per legge) non soddisfano la condizione di selettività in quanto giustificati dalla natura o dall'economia generale del sistema in cui essi si iscrivono. Infatti, da un lato, la Commissione non ha esaminato la questione se il ricorso allo strumento legislativo, che comportava l'esenzione dalle spese notarili, non fosse stato scelto con l'obiettivo di sottrarre le imprese pubbliche a oneri, ma si sarebbe iscritto semplicemente nella logica del sistema giuridico portoghese. Dall'altro, la Commissione avrebbe dovuto accertare se rientrasse nella logica del sistema giuridico portoghese che la trasformazione della RTP in società per azioni intervenisse non nel modo normalmente previsto per le società private, vale a dire mediante atto notarile (con tutte le conseguenze di diritto comune che ne derivano, in termini di formalità di registrazione e di pubblicità), ma per legge.

La causa *Government of Gibraltar e Regno Unito/Commissione* (sentenza 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04, non ancora pubblicata) ha consentito al Tribunale di fornire nuovi elementi sulla condizione di selettività.

Nell'agosto 2002 il Regno Unito notificava alla Commissione la riforma prevista dal governo di Gibilterra riguardante le imposte sulle società, che contemplava l'istituzione di tre imposte: una tassa di registro, un'imposta sul numero di dipendenti e una sull'occupazione di beni immobili (*business property occupation tax*, in prosieguo: la «BPOT»), restando inteso che l'assoggettamento alle ultime due imposte sarebbe stato limitato al 15 % dei profitti. La Commissione ha ritenuto che tale riforma fosse selettiva a livello regionale in quanto prevedeva che le società con sede a Gibilterra fossero tassate con un'aliquota inferiore rispetto a quelle site nel Regno Unito. L'istituzione ha altresì ritenuto che tre elementi della riforma fiscale fossero selettivi sotto il profilo materiale: in primo luogo, la condizione che subordinava alla realizzazione di utili l'applicazione dell'imposta sul numero di dipendenti e della BPOT, che favorirebbe le imprese che non conseguono utili; in secondo luogo, il limite del 15 % dei profitti applicato all'imposta sul numero di dipendenti e alla BPOT, che favorirebbe le imprese che, per l'anno fiscale in questione, realizzassero bassi utili in relazione al numero di dipendenti e all'occupazione di beni immobili e, in terzo luogo, l'imposta sul numero di dipendenti e la BPOT, che favorirebbero entrambe, per natura, le imprese che non hanno un'effettiva presenza fisica a Gibilterra.

Applicando i requisiti indicati dalla giurisprudenza relativa agli aiuti concessi da enti infrastatali <sup>17</sup>, il Tribunale dichiara che il quadro di riferimento per valutare la selettività regionale della riforma fiscale di cui trattasi corrisponde esclusivamente al territorio di Gibilterra e che, pertanto, non è possibile effettuare alcun confronto con il sistema applicabile nel Regno Unito.

Per quanto riguarda la selettività materiale, il Tribunale osserva che qualificare come selettiva una misura fiscale richiede un'analisi strutturata in tre fasi. In primo luogo, la Commissione deve individuare ed esaminare il regime «normale» del sistema fiscale applicabile nell'area geografica che costituisce il quadro di riferimento pertinente. In secondo luogo, a fronte di tale regime fiscale «normale», la Commissione è tenuta a dimostrare l'eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale di cui trattasi. Qualora la Commissione dimostri l'esistenza di deroghe al regime fiscale «normale» che determinano una differenziazione tra imprese, lo Stato membro interessato può fornire la prova che tale differenziazione è giustificata dalla natura e dallo schema generale del suo sistema fiscale. In tal caso, e in terzo luogo, la Commissione deve accertare che ciò si verifichi effettivamente nel caso di specie. A tal riguardo, il Tribunale osserva altresì che, qualora la Commissione abbia omissso di effettuare le suddette prime due fasi, non può procedere alla terza, salvo oltrepassare i limiti del proprio sindacato. Infatti, un simile approccio potrebbe, da un lato, consentire alla Commissione di sostituirsi allo Stato membro nella definizione del sistema fiscale di quest'ultimo e del relativo regime «normale» e, dall'altro, impedire allo Stato membro di giustificare le differenziazioni di cui trattasi in virtù della natura e dello schema generale del sistema fiscale notificato.

Accertando che la Commissione non ha né individuato preventivamente il regime «normale» del sistema fiscale notificato, né rimesso in discussione la qualifica a tal proposito attribuita dalle autorità di Gibilterra, il Tribunale osserva che era impossibile per l'istituzione dimostrare che alcuni elementi del sistema fiscale notificato rivestissero un carattere derogatorio, e dunque a priori selettivo, rispetto al regime «normale». Analogamente, il Tribunale ritiene che fosse impossibile per la Commissione valutare correttamente se eventuali differenziazioni tra imprese potessero essere giustificate dalla natura o dallo schema generale del sistema fiscale notificato.

#### c) Criterio dell'investitore privato operante in economia di mercato

Nella sentenza 17 dicembre 2008, *Ryanair/Commissione* (causa T-196/04, non ancora pubblicata), il Tribunale annulla la decisione con cui la Commissione ha esaminato separatamente due accordi conclusi dalla compagnia aerea Ryanair rispettivamente con la regione Vallonia, proprietaria dell'aeroporto di Charleroi, e la Brussels South Charleroi Airport (in prosieguo: la «BSCA»), impresa pubblica controllata dalla regione Vallonia che gestisce e utilizza tale aeroporto. In base alla decisione impugnata, i suddetti due accordi comportavano aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. La Commissione ha in particolare constatato che la regione Vallonia aveva concluso il primo accordo con Ryanair in qualità di pubblica autorità e che, pertanto, il suo ruolo in tale accordo non poteva essere

<sup>17</sup> Sentenza della Corte 6 settembre 2006, causa C-88/03, *Portogallo/Commissione*, Racc. pag. I-7115, punto 67.

esaminato nell'applicazione del principio dell'investitore privato operante in economia di mercato. Il Tribunale rileva, innanzi tutto, che poiché la BSCA costituiva un'entità economicamente dipendente dalla regione Vallonia, la Commissione avrebbe dovuto considerarle come un solo ed unico ente. Il Tribunale osserva poi che la regione Vallonia, con il proprio accordo con Ryanair, ha esercitato un'attività di natura economica. Infatti, il semplice fatto che tale attività sia stata esercitata sul territorio del demanio pubblico non significava che rientrasse nell'esercizio delle prerogative di pubblico potere. Peraltro, la sola circostanza che la regione Vallonia disponesse di poteri di natura regolamentare in materia di determinazione delle tariffe aeroportuali non escludeva che l'esame di un sistema di riduzioni di tali tariffe dovesse essere effettuato alla luce del principio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato.

#### d) Applicazione *ratione temporis* delle deroghe al divieto di aiuti di Stato

Nella causa *SIDE/Commissione* (sentenza del Tribunale 15 aprile 2008, causa T-348/04, non ancora pubblicata), la Commissione aveva applicato la deroga relativa alle misure destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, di cui all'articolo 87, n. 3, lettera d), CE — disposizione entrata in vigore il 1° novembre 1993 — a un aiuto concesso dalla Francia prima di tale data. Dopo aver rammentato che le norme comunitarie di diritto sostanziale non riguardano, in linea di principio, le situazioni consolidate anteriormente alla loro entrata in vigore e che questa conclusione si impone a prescindere dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli che le suddette regole potrebbero avere per l'interessato, il Tribunale dichiara, da un lato, che qualsiasi nuovo aiuto di Stato è necessariamente incompatibile con il mercato comune se poteva falsare la concorrenza durante il periodo nel corso del quale è stato versato e se non rientrava in alcuna deroga e, dall'altro, che una volta prodotti i propri effetti, il carattere compatibile o incompatibile con il mercato comune dell'aiuto in questione diviene definitivo. Pertanto, poiché l'analisi della compatibilità con il mercato comune di un aiuto non impone soltanto di valutare se, al momento dell'adozione della relativa decisione, l'interesse comunitario esigeva che l'aiuto venisse restituito o meno, la Commissione deve verificare altresì se, nel periodo durante il quale l'aiuto è stato versato, il suddetto aiuto fosse stato in grado di falsare la concorrenza. Sulla base di tali osservazioni, il Tribunale conclude che la Commissione ha commesso un errore di diritto nell'applicare la summenzionata deroga al periodo antecedente al 1° novembre 1993.

#### e) Servizi di interesse economico generale

La causa *BUPA e a./Commissione* (sentenza del Tribunale 12 febbraio 2008, causa T-289/03, non ancora pubblicata) ha consentito al Tribunale di sviluppare la sua giurisprudenza sulla questione se le compensazioni che un'impresa riceve a titolo di corrispettivo di un servizio di interesse economico generale (in prosieguo: il «SIEG»), che essa stessa garantisce, costituiscano o meno un aiuto di Stato. La controversia riguardava l'organizzazione del sistema di assicurazione malattia privata (in prosieguo: l'«AMP») in Irlanda, che era stato oggetto di liberalizzazione tra il 1994 e il 1996, nel cui contesto il Voluntary Health Insurance Board (VHI) era stato messo in concorrenza con altri operatori, tra cui la

ricorrente. Nell'ambito di tale liberalizzazione era stata prevista l'istituzione di un sistema di equalizzazione dei rischi (in prosieguo: il «RES») gestito dalla Health Insurance Authority (in prosieguo: la «HIA»). In sostanza, il RES costituisce un meccanismo che prevede, da un lato, il pagamento di un canone alla HIA da parte degli assicuratori AMP con un profilo di rischio minore del profilo di rischio medio del mercato e, dall'altro, il corrispondente pagamento da parte della HIA agli assicuratori AMP con un profilo di rischio più ampio del profilo di rischio medio del mercato. Il meccanismo specifica le diverse soglie di scatto dei pagamenti RES. La Commissione, a cui era pervenuta una denuncia da parte della BUPA oltre che la notifica del RES da parte dell'Irlanda, aveva deciso che i pagamenti derivanti dal RES costituissero un indennizzo destinato a compensare obblighi del SIEG, cioè obblighi intesi ad assicurare ad ogni persona che vive in Irlanda un livello minimo di servizi AMP allo stesso prezzo, indipendentemente dal suo stato di salute, dalla sua età o dal sesso (in prosieguo: gli «obblighi AMP») <sup>18</sup>.

Il Tribunale dichiara che, anche se, all'epoca dell'analisi della Commissione, la sentenza della Corte 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* <sup>19</sup> (in prosieguo, la «sentenza Altmark»), non era ancora stata pronunciata, era alla luce delle quattro condizioni che la Corte ha elencato in tale sede (in prosieguo, le «condizioni Altmark») che occorreva esaminare la legittimità della decisione impugnata. Infatti, da un lato la Corte non ha limitato nel tempo la portata degli enunciati operati nella sentenza Altmark e, dall'altro, l'interpretazione di una norma di diritto comunitario fornita dalla Corte si limita a chiarire e a precisare il significato e la portata della norma stessa, così come essa avrebbe dovuto essere intesa ed applicata, anche dalle istituzioni comunitarie, dal momento della sua entrata in vigore. Il Tribunale precisa che, nella fattispecie, le condizioni Altmark, che, peraltro, hanno una portata che coincide ampiamente con quella dei criteri di cui all'articolo 86, n. 2, CE, devono essere applicate conformemente allo spirito e alla finalità che hanno presieduto alla loro enunciazione, ma secondo modalità adattate alle specificità del caso di specie.

Nell'ambito della prima condizione Altmark, secondo cui l'impresa beneficiaria della compensazione deve effettivamente essere incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, il Tribunale constata che il diritto comunitario non offre né una definizione a norma di regolamento chiara e precisa della nozione di missione di SIEG, né un concetto giuridico consolidato che fissi in modo definitivo le condizioni che debbono essere soddisfatte perché uno Stato membro possa validamente invocare l'esistenza e la protezione di una missione di SIEG. Gli Stati membri hanno quindi un ampio margine di potere discrezionale quanto alla definizione di ciò che essi considerano SIEG e tale definizione può essere messa in discussione dalla Commissione solo in caso di errore manifesto. Questo ampio potere discrezionale non implica tuttavia che uno Stato membro sia dispensato dall'obbligo di vigilare a che la missione di SIEG da esso invocata soddisfi taluni criteri minimi (in particolare la presenza di un atto della pubblica autorità che investe gli operatori di cui trattasi di una missione nonché il carattere universale e obbligatorio di tale missione) comuni a tutte le missioni di SIEG ai sensi del trattato CE e di dimostrare che tali criteri siano soddisfatti nel caso di specie. L'assenza di prova da

<sup>18</sup> Decisione C(2003) 1322 def. del 13 maggio 2003 (aiuto di Stato N 46/2003-Irlanda).

<sup>19</sup> Causa C-280/00, Racc. pag. I-7747.

parte dello Stato membro del rispetto di tali criteri è tale da costituire errore manifesto di valutazione che la Commissione deve sanzionare. Inoltre, lo Stato membro deve indicare le ragioni per le quali ritiene che il servizio di cui trattasi meriti, per il suo carattere specifico, di essere qualificato come SIEG. Infatti, senza una siffatta motivazione, un controllo, anche marginale, da parte delle istituzioni comunitarie non sarebbe possibile. Il Tribunale precisa, peraltro, che l'attribuzione di una missione di SIEG non presuppone necessariamente la concessione di un diritto esclusivo o speciale all'operatore preposto per assolverla e che tale attribuzione può anche consistere in un obbligo imposto a molti o addirittura a tutti gli operatori attivi sullo stesso mercato. Al contrario, le condizioni indispensabili per individuare l'esistenza di una missione di SIEG sono l'obbligatorietà e l'universalità, ove la prima implica che il prestatore sia obbligato a contrattare a condizioni costanti, senza poter escludere l'altra parte contraente, e la seconda non implica che il servizio di cui trattasi debba necessariamente essere fornito all'intera popolazione di uno Stato membro, purché sia offerto a tariffe uniformi e non discriminatorie e a condizioni qualitative simili per tutti i clienti. Applicando tali criteri al caso di specie, il Tribunale dichiara che il RES soddisfa la prima condizione Altmark.

Riguardo alla seconda condizione Altmark, che prevede che i parametri sulla cui base è calcolata la compensazione per l'assolvimento della missione di SIEG debbano essere previamente definiti in modo oggettivo e trasparente, il Tribunale constata che anche questa condizione è soddisfatta nel caso di specie. Infatti, l'eventuale potere delle autorità irlandesi nell'ambito del calcolo dei pagamenti RES non sarebbe stato di per sé incompatibile con l'esistenza di parametri obiettivi e trasparenti. Peraltro, la sola complessità delle formule economiche e matematiche che regolano i calcoli da effettuare non ha inciso sul carattere preciso e chiaramente determinato dei parametri pertinenti.

Nell'ambito dell'esame della terza condizione Altmark, secondo cui la compensazione prevista dal RES dev'essere necessaria e proporzionata rispetto ai costi prodotti dall'esecuzione della missione di SIEG, il Tribunale osserva che i pagamenti RES non sono intesi a compensare eventuali costi o sovracosti connessi con una precisa prestazione di taluni servizi AMP, ma unicamente a equalizzare gli oneri supplementari che si ritiene risultino da un differenziale negativo di profilo di rischio di un assicuratore AMP rispetto al profilo di rischio medio del mercato. Ciò non implica peraltro la violazione della condizione in questione. Infatti, poiché il sistema di compensazione di cui alla fattispecie differisce radicalmente, in particolare, da quello esaminato nella sentenza Altmark, esso non può rispondere strettamente alla terza condizione Altmark, la quale esige che possano essere determinati i costi prodotti dall'esecuzione di un obbligo di SIEG. Tuttavia, la quantificazione dei sovracosti mediante una comparazione tra il profilo di rischio effettivo di un assicuratore AMP e il profilo di rischio medio del mercato, alla luce degli importi rimborsati dall'insieme degli assicuratori AMP soggetti al RES, è conforme all'obiettivo e allo spirito della suddetta condizione, in quanto il calcolo della compensazione era fondato su elementi oggettivi concreti, chiaramente identificabili e controllabili.

Riguardo alla quarta condizione Altmark, che richiede che i costi sostenuti per l'esecuzione della missione di SIEG corrispondano a quelli di un'impresa efficiente, il Tribunale dichiara che la Commissione poteva giustamente considerare che, nella specie, non era necessario un confronto tra i beneficiari potenziali dei pagamenti RES e un operatore efficiente. Occorre tener conto del fatto che la suddetta condizione non è di stretta applicazione al sistema

RES per le due seguenti caratteristiche: l'effetto neutro del sistema di compensazione costituito dal RES rispetto ai ricavi e agli utili degli assicuratori AMP e la particolarità dei sovracosti connessi ad un profilo di rischio negativo di detti assicuratori <sup>20</sup>.

Altre sentenze hanno consentito al Tribunale di completare, nel 2008, la griglia di analisi applicabile alle compensazioni relative allo svolgimento di un SIEG.

Nella sentenza 1° luglio 2008, *Deutsche Post/Commissione* (causa T-266/02, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale evidenzia innanzi tutto che quando siano state concesse risorse di Stato in compensazione di costi aggiuntivi connessi con lo svolgimento di un SIEG nel rispetto delle condizioni Altmark, la Commissione non può, senza privare l'articolo 86, n. 2, CE di qualsivoglia effetto utile, qualificare quale aiuto di Stato le risorse pubbliche concesse, se l'importo complessivo di tali risorse resti inferiore ai costi aggiuntivi generati dallo svolgimento del suddetto compito di SIEG. Pertanto, se la Commissione si astiene dal verificare se l'importo delle compensazioni ecceda i costi aggiuntivi legati a un SIEG, essa non dimostra in modo sufficientemente valido in diritto che tale compensazione conferisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 87, n. 1, CE e può quindi costituire un aiuto di Stato. Peraltro, se la Commissione non ha svolto alcun esame né alcuna valutazione al riguardo, non spetta al giudice comunitario sostituirsi alla suddetta istituzione procedendo al suo posto ad un esame che essa non ha mai effettuato e valutandone le conclusioni cui essa sarebbe pervenuta al termine di tale esame.

Nella citata sentenza *SIC/Commissione* il Tribunale dichiara che la Repubblica portoghese non era tenuta ad organizzare una gara preliminarmente all'attribuzione del SIEG televisivo alla RTP. Infatti, la specificità della radiodiffusione pubblica, in particolare il suo legame con le esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, spiega e giustifica il fatto che uno Stato membro non sia tenuto a ricorrere ad una procedura di gara per l'attribuzione di tale SIEG, almeno qualora decida di assicurare esso stesso tale servizio pubblico, come nella fattispecie, per mezzo di una società pubblica.

Il Tribunale rileva che gli Stati membri sono competenti a definire il SIEG della radiodiffusione in modo tale da includere la trasmissione di un largo ventaglio di programmi, pur autorizzando l'operatore incaricato di tale SIEG ad esercitare attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari. Se così non fosse, la definizione stessa del SIEG della radiodiffusione dipenderebbe dal suo metodo di finanziamento, mentre un SIEG si definisce, in teoria, in relazione all'interesse generale che esso è diretto a soddisfare e non in relazione ai mezzi che assicureranno la sua erogazione.

Riguardo al controllo del rispetto da parte della RTP del suo mandato di servizio pubblico, il Tribunale precisa che solo lo Stato membro era in grado di valutare il rispetto da parte dell'emittente pubblico degli standard qualitativi definiti nel suo mandato. La Commissione deve limitarsi alla constatazione dell'esistenza, a livello nazionale, di un meccanismo di controllo indipendente, il che è sì verificato nel caso di specie. Per quanto riguarda la proporzionalità dei finanziamenti rispetto ai costi del servizio pubblico, il Tribunale ha

<sup>20</sup> Nella citata sentenza *Hotel Cipriani e a./Commissione* il Tribunale conferma che, per quanto riguarda le decisioni pronunciate dalla Commissione prima della sentenza Altmark, è opportuno esaminare se la linea di condotta globale seguita sia compatibile sostanzialmente con le condizioni Altmark.

concluso che, non avendo chiesto alla Repubblica portoghese la comunicazione di alcune relazioni di revisione esterna della RTP, la Commissione aveva violato il proprio obbligo di esame. Infatti, la Commissione non può omettere di chiedere la comunicazione di elementi di informazione che risultano essere di natura tale da confermare, o invalidare, altri elementi di informazioni rilevanti per l'esame della misura in questione, ma la cui affidabilità non può essere considerata come provata a sufficienza.

Nella citata sentenza *TV 2/Danmark e a./Commissione* il Tribunale precisa altresì che il SIEG della radiodiffusione non deve necessariamente limitarsi alla diffusione di trasmissioni non redditizie. Il Tribunale ritiene che l'affermazione secondo cui l'impresa TV 2 responsabile del SIEG (TV 2) sarebbe inevitabilmente portata a sovvenzionare la sua attività commerciale tramite il finanziamento statale del servizio pubblico costituisca, tutt'al più, un rischio che spettava agli Stati membri prevenire e alla Commissione, se del caso, sanzionare. Peraltro, quanto alla libertà concessa dalle autorità danesi alla TV 2 nella definizione concreta della propria programmazione, il Tribunale constata che non è affatto anomalo che un'emittente di servizio pubblico si avvalga, purché rispetti le esigenze qualitative, di un'indipendenza editoriale rispetto al potere politico nella scelta dei programmi.

#### f) Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali

Secondo l'articolo 87, n. 2, lettera b), CE, devono essere dichiarati compatibili con il mercato comune gli aiuti concessi per ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali.

Il 10 ottobre 2001, dopo gli attentati dell'11 settembre, la Commissione ha adottato una comunicazione<sup>21</sup> in cui ha ritenuto che tale disposizione potesse consentire l'indennizzo, in particolare, dei costi sostenuti per la chiusura dello spazio aereo americano dall'11 al 14 settembre 2001. Nella sentenza 25 giugno 2008, *Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione* (causa T-268/06, non ancora pubblicata), il Tribunale annulla parzialmente la parte della decisione della Commissione che dichiarava incompatibile con il mercato comune la quota degli aiuti concessi dalla Repubblica ellenica per ovviare alle perdite relative all'annullamento di voli programmati oltre il periodo considerato dalla suddetta comunicazione. Il Tribunale dichiara che, se l'articolo 87, n. 2, lettera b), CE permette di compensare solo gli svantaggi economici causati direttamente da eventi eccezionali, l'esistenza di un nesso diretto può essere riconosciuta anche se il danno è, come nel caso di specie, sorto poco dopo il suddetto periodo.

### 3. Regole di procedura

Infine, la giurisprudenza del 2008 consente di chiarire gli obblighi che incombono alla Commissione qualora adotti una seconda decisione relativa a un aiuto di Stato che è stato oggetto di una decisione annullata dal Tribunale. Nella citata sentenza *Alitalia/Commissione*, il Tribunale dichiara che per la Commissione non sussiste alcun obbligo di riaprire il procedimento formale di esame, poiché le illegittimità rilevate dal Tribunale

<sup>21</sup> COM(2001) 574 def.

non risalgono all'apertura del procedimento. Inoltre, la Commissione non era tenuta ad offrire nuovamente ai terzi interessati — il cui diritto di far valere le proprie osservazioni era stato garantito, nell'ambito della prima decisione, mediante la pubblicazione di una comunicazione sulla Gazzetta ufficiale della sua decisione di avviare un procedimento formale di esame — tale possibilità nell'ambito dell'adozione della seconda decisione.

### *Marchio comunitario*

Le decisioni relative all'applicazione del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>22</sup> rappresentano anche nel 2008 un numero importante di cause (171) decise dal Tribunale, sebbene la loro percentuale sia inferiore rispetto a quella registrata nel 2007.

#### 1. Impedimenti assoluti alla registrazione

Nella sentenza 12 novembre 2008, *Lego Juris/UAMI — Mega Brands (mattoncino Lego)* (causa T-270/06, non ancora pubblicata), relativa a un procedimento di nullità, il Tribunale si pronuncia per la prima volta sulla portata dell'impedimento assoluto di registrazione previsto all'articolo 7, n. 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 40/94, secondo cui sono esclusi dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Il Tribunale dichiara che la suddetta disposizione vieta la registrazione di ogni forma costituita esclusivamente, nelle sue caratteristiche essenziali, dalla forma del prodotto tecnicamente causale e sufficiente al conseguimento del risultato tecnico prefissato, anche se quel risultato può essere ottenuto attraverso altre forme che adottano la stessa soluzione tecnica, oppure una differente. Tali caratteristiche devono essere determinate in modo oggettivo, partendo dalla rappresentazione grafica della forma di cui trattasi e da eventuali descrizioni depositate all'atto della richiesta di registrazione del marchio e non sulla base della percezione del consumatore interessato.

In occasione di un altro procedimento di nullità, il Tribunale, nella sentenza 15 ottobre 2008, *Powerserv Personalservice/UAMI — Manpower (MANPOWER)* (causa T-405/05, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), precisa l'estensione del territorio nel quale il pubblico pertinente può percepire il segno costituito dalla parola inglese «manpower» come descrittivo. A tal riguardo, esso dichiara che ciò può accadere anche negli Stati membri non anglofoni, purché, in primo luogo, siffatta parola inglese sia entrata nella lingua del paese di cui trattasi e possa esservi utilizzata in sostituzione del termine di tale lingua avente il significato di «forza lavoro» o «manodopera» o, in secondo luogo, nel contesto in cui rientrano i prodotti e servizi protetti dal marchio MANPOWER, l'inglese sia usato, anche solo in alternativa alla lingua nazionale, per rivolgersi ai membri del pubblico pertinente. In applicazione di tali criteri, il Tribunale ha concluso che la commissione di ricorso aveva giustamente affermato che il termine in questione era descrittivo in Germania e in Austria, mentre aveva erroneamente ritenuto che non lo fosse nei Paesi

<sup>22</sup> Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Bassi, in Svezia e in Danimarca. Ulteriori sviluppi riguardanti il ruolo della conoscenza delle lingue presso il pubblico pertinente sono illustrati nella sentenza 26 novembre 2008, *New Look/UAMI (NEW LOOK)* (causa T-435/07, non pubblicata), in cui il Tribunale dichiara che, poiché la comprensione di base della lingua inglese da parte del grande pubblico dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi e della Finlandia costituisce un fatto notorio, la commissione di ricorso ha potuto correttamente ritenere che il segno NEW LOOK, semplice espressione del vocabolario inglese corrente che non presenta alcuna difficoltà linguistica, sia privo di qualsiasi carattere distintivo in detti paesi.

Un altro contributo significativo della giurisprudenza dell'anno trascorso in tale settore riguarda la portata del rinvio operato dall'articolo 7, n. 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 40/94 agli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi<sup>23</sup>. Nella causa definita dalla sentenza 28 febbraio 2008, *American Clothing Associates/UAMI (Rappresentazione di una foglia d'acero)* (causa T-215/06, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), sorta dal ricorso proposto da un'impresa che si era vista rifiutare dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) la registrazione di un segno costituito in particolare da una foglia d'acero per il fatto che quest'ultima figura sulla bandiera canadese, il Tribunale dichiara che, alla luce della distinzione che la suddetta convenzione stabilisce tra i «marchi di fabbrica o di commercio» e i «marchi di servizio», l'articolo 6 ter, lettera a), della detta convenzione, che impone di rifiutare la registrazione, in particolare, di bandiere e altri emblemi di Stato, non si applica ai «marchi di servizio». Infatti, se il legislatore comunitario avesse avuto l'intenzione di estendere tale divieto ai marchi riguardanti i servizi non si sarebbe limitato a fare semplicemente rinvio all'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, ma avrebbe inserito tale divieto nello stesso articolo 7 del regolamento (CE) n. 40/94. Inoltre, il Tribunale afferma che, a differenza di quanto previsto per la valutazione del carattere distintivo di un marchio complesso, in applicazione dell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi, occorre tenere conto di ognuno degli elementi che lo compongono ed è sufficiente che uno di essi costituisca un emblema di Stato o una sua imitazione per impedire la registrazione del marchio interessato, indipendentemente dalla percezione globale da esso suscitata. Infine, l'applicazione dell'articolo 6 ter, n. 1, lettera a), della Convenzione di Parigi non è soggetta alla condizione dell'esistenza di una possibilità che il pubblico interessato cada in errore circa l'origine dei prodotti designati dal marchio richiesto o l'esistenza di un nesso tra il titolare del detto marchio e lo Stato il cui emblema compare nel marchio medesimo.

Nella sentenza 9 luglio 2008, *Hartmann/UAMI (E)* (causa T-302/06, non pubblicata), il Tribunale apporta un significativo contributo alla giurisprudenza secondo cui l'UAMI può fondare il proprio esame su fatti risultanti dall'esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione dei prodotti di largo consumo senza essere obbligato a fornire esempi di tale esperienza pratica. Il Tribunale dichiara che, poiché gli organi dell'UAMI hanno definito i prodotti di cui alla domanda di registrazione come non destinati al largo consumo bensì a un pubblico specializzato, non è ammissibile che detti organi fondino la loro analisi su fatti concreti che potevano essere conosciuti da chiunque.

<sup>23</sup> Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, come riveduta e modificata (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 828, n. 11847, pag. 108).

Una serie di sentenze consente al Tribunale di specificare il nesso che deve sussistere tra un marchio e i prodotti o i servizi interessati affinché detto marchio possa essere considerato descrittivo, segnatamente le sentenze 2 aprile 2008, *Eurocopter/UAMI (STEADYCONTROL)* (causa T-181/07, non pubblicata); 24 settembre 2008, *HUP Usługi Polska/UAMI — Manpower (I.T.@MANPOWER)* (causa T-248/05, non pubblicata, oggetto di impugnazione); 15 ottobre 2008, *REWE-Zentral/UAMI (Port Louis)* (causa T-230/06, non pubblicata); 25 novembre 2008, *CFCMCEE/UAMI (SURFCARD)* (causa T-325/07, non pubblicata) e 2 dicembre 2008, *Ford Motor/UAMI (FUN)* (causa T-67/07, non ancora pubblicata). In particolare, in quest'ultima sentenza il Tribunale constata che la relazione tra il significato della parola «fun», da un lato, e i veicoli terrestri a motore nonché le parti e gli accessori di questi ultimi, dall'altro, non sia sufficientemente diretta e concreta, tale da poter impedire la registrazione del marchio richiesto, contrariamente a quanto era stato deciso dalla commissione di ricorso.

Infine, nella sentenza 12 marzo 2008, *Compagnie générale de diététique/UAMI (GARUM)* (causa T-341/06, non pubblicata), il Tribunale precisa che l'analisi del carattere distintivo di un segno deve riferirsi a un'esperienza di mercato concreta ed effettiva, o perlomeno assai probabile e sufficientemente ravvicinata nel tempo. Per contro, non può bastare, in linea di principio, un'evoluzione presupposta, o addirittura ipotetica, senza alcuna relazione con elementi concreti e verificabili.

## 2. Impedimenti relativi alla registrazione

Così come nel 2007, il contenzioso tra la società ceca Budějovický Budvar e la società americana Anheuser-Busch ha portato il Tribunale, nella sentenza 16 dicembre 2008, *Budějovický Budvar/UAMI — Anheuser-Busch (BUD)* (cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06, non ancora pubblicata), a interpretare l'articolo 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94, che permette di proporre opposizione contro una domanda di registrazione di marchio comunitario sul fondamento di un segno anteriore diverso da un marchio. Il Tribunale osserva innanzi tutto che l'UAMI deve tenere conto dei diritti anteriori protetti negli Stati membri senza poterne rimettere in discussione la qualificazione. Pertanto, poiché la protezione accordata in Austria e in Francia alla denominazione d'origine «bud» è valida ai sensi del diritto nazionale dei suddetti Stati, l'UAMI deve tenere conto degli effetti di tale protezione. Il Tribunale constata, poi, che l'UAMI, invece di applicare per analogia l'articolo 43 del regolamento (CE) n. 40/94 e di pretendere dalla Budějovický Budvar la dimostrazione dell'uso «effettivo» delle denominazioni «bud», avrebbe dovuto verificare se i segni di cui trattasi erano stati impiegati nell'ambito di un'attività commerciale volta a ottenere un vantaggio economico, e non nel settore privato, e ciò a prescindere dal territorio interessato da tale uso. Il Tribunale ritiene che la società ceca sia riuscita a dimostrare che le denominazioni in questione sono usate nella prassi commerciale, osservando, inoltre, che l'UAMI ha commesso un errore non avendo tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti per determinare se i diritti nazionali interessati consentissero alla Budějovický Budvar di proibire l'uso di un marchio più recente.

Un altro contributo importante alla giurisprudenza del 2008 su tale argomento riguarda la questione della somiglianza dei prodotti e/o dei servizi coperti dal marchio anteriore e il marchio richiesto ai fini della valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione. Nella

sentenza 18 giugno 2008, *Coca-Cola/UAMI — San Polo (MEZZOPANE)* (causa T-175/06, non ancora pubblicata) il Tribunale osserva, in primo luogo, che tenue è la somiglianza tra il vino e la birra. Benché il vino e la birra possano, in parte, soddisfare la medesima esigenza di gustare una bevanda durante il pasto o un aperitivo, il consumatore di riferimento li percepisce come prodotti diversi. Peraltro, non vi è alcun elemento che consenta di concludere che l'acquirente di uno di tali prodotti sia indotto ad acquistare anche l'altro e che essi sarebbero dunque complementari. Per contro, pur tenendo conto delle differenze di prezzo, il vino e la birra sono, in una certa misura, concorrenti.

Nella sentenza 4 novembre 2008, *Group Lottuss/UAMI — Ugly (COYOTE UGLY)* (causa T-161/07, non pubblicata), il Tribunale constata l'esistenza di una grande complementarità tra le «birre», da un lato, e i «servizi di bar» nonché i «servizi di intrattenimento, le discoteche e i locali notturni», dall'altro. Infatti, la birra è consumata per dissetare o per piacere, mentre tali servizi riguardano l'attività che consiste nella preparazione e nella miscita di bevande alcoliche presso luoghi ove ci si reca per divertirsi. Il Tribunale ritiene che l'UAMI possa dunque correttamente constatare la sussistenza di un tenue grado di somiglianza tra tali prodotti e servizi. Non può dirsi altrettanto per la somiglianza tra la birra e le «attività culturali», giacché queste ultime mostrano di avere un rapporto di complementarità con la birra assai inferiore rispetto a quello dei suddetti servizi.

La complementarità tra prodotti e servizi forma l'oggetto di altre due sentenze, pronunciate riguardo a procedimenti di nullità. Nella sentenza 24 settembre 2008, *Oakley/UAMI — Venticinque (O STORE)* (causa T-116/06, non ancora pubblicata), il Tribunale stabilisce che il rapporto tra i servizi forniti nell'ambito del commercio al dettaglio di alcuni articoli di abbigliamento e questi stessi articoli è caratterizzato da una stretta correlazione, nel senso che i prodotti sono importanti o addirittura indispensabili ai fini dello svolgimento dei servizi in questione. Infatti, questi ultimi vengono forniti in occasione della vendita dei suddetti prodotti e il commercio al dettaglio comprende l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto di vendita. Per contro, siffatta correlazione non esiste quando i servizi di vendita relativi a un marchio riguardano accessori e quando l'altro marchio copre articoli di abbigliamento e prodotti di cuoio.

Nella sentenza 12 novembre 2008, *Weiler/UAMI — IQNet Association — The International Certification Network (Q2WEB)* (causa T-242/07, non pubblicata), per motivare la constatazione secondo cui i prodotti e i servizi di cui trattasi e coperti dal marchio Q2WEB possono essere usati e/o forniti tutti insieme o consecutivamente per fornire ai consumatori i servizi in questione coperti dal marchio QWEB Certified Site, il Tribunale rileva che i prestatori di servizi di telecomunicazioni, in particolare di servizi di telecomunicazioni mediante Internet, come quelli coperti dal marchio QWEB Certified Site, forniscono generalmente ai loro clienti un software e un servizio di manutenzione e di aggiornamento del software, che è dunque, teoricamente, importante per l'utilizzo del servizio di telecomunicazione fornito e che tali software e servizi appartengono ai prodotti e ai servizi coperti dal marchio Q2WEB.

La giurisprudenza di quest'anno contiene peraltro dei contributi relativi al raffronto concettuale tra i segni in conflitto nell'ambito di procedimenti inter partes. Nella pronuncia sulla somiglianza tra i segni denominativi EL TIEMPO e TELETIEMPO nella sentenza 22 aprile 2008, *Casa Editorial el Tiempo/UAMI — Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO)* (causa

T-233/06, non pubblicata), il Tribunale dichiara che non vi è alcun elemento contenuto nel testo della descrizione dei prodotti e dei servizi di cui trattasi che consenta di ritenere che la parola «tempo» sarà necessariamente interpretata nel senso della cronologia, per quanto riguarda il marchio di cui si chiede la registrazione, e in quello della climatologia, per i marchi anteriori.

Ciò emerge, peraltro, dalla sentenza 2 dicembre 2008, *Harman International Industries/UAMI — Becker (Barbara Becker)* (causa T-212/07, non ancora pubblicata), in cui il Tribunale dichiara che, quando un marchio denominativo è composto da due elementi di cui uno è comune al solo elemento che costituisce un altro marchio denominativo, non si richiede, per constatare un rischio di confusione, che l'elemento comune ai marchi in conflitto costituisca l'elemento dominante nell'impressione globale prodotta dal marchio composto. Infatti, se tale condizione fosse richiesta, anche nel caso in cui l'elemento comune conservi una posizione distintiva autonoma nel marchio composto, il titolare del marchio anteriore sarebbe privato del diritto esclusivo conferito da tale marchio.

Infine, il Tribunale specifica qual è il livello di attenzione del consumatore medio al momento dell'acquisto di un mobile di prezzo economico. Poiché tale consumatore agisce secondo una serie di considerazioni funzionali ed estetiche, allo scopo di creare un'armonia con gli altri mobili che già possiede, il Tribunale, nella sentenza 16 gennaio 2008, *Inter-IKEA/UAMI — Waibel (idea)* (causa T-112/06, non pubblicata), afferma che, anche se l'atto di acquisto in senso stretto può essere effettuato in maniera rapida nel caso di alcuni mobili, il processo di raffronto e di riflessione che precede la scelta richiede, per definizione, un livello di attenzione elevato.

### 3. Questioni di forma e di procedura

#### a) Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore

Nella sentenza 10 settembre 2008, *Boston Scientific/UAMI — Terumo (CAPIO)* (causa T-325/06, non pubblicata), il Tribunale ha affermato che il valore probatorio dei prezzi contenuti nell'apposito listino dei prodotti coperti dal marchio anteriore, prodotto all'UAMI dalla titolare di quest'ultimo, può essere dimostrato in maniera diversa rispetto all'atto notarile o alla dichiarazione di cui all'articolo 76, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 e alla regola 22 del regolamento (CE) n. 2868/95<sup>24</sup>. Il fatto che alcuni elementi delle fatture corrispondano ai prezzi del listino ne indica la coerenza e la veridicità. Peraltro, la produzione di una fattura dimostra che il marchio anteriore è stato utilizzato pubblicamente e verso l'esterno e non solo all'interno dell'impresa titolare o nell'ambito di una rete di distribuzione posseduta o controllata da quest'ultima.

Nella sentenza 26 novembre 2008, *Rajani/UAMI — Artoz-Papier (ATOZ)* (causa T-100/06, non pubblicata), il Tribunale esamina la questione della data da prendere in considerazione quale dies a quo per il calcolo del periodo di cinque anni in cui un marchio anteriore non

<sup>24</sup> Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

può essere sottoposto alla prova dell'uso effettivo, qualora detto marchio sia stato oggetto di una domanda di registrazione internazionale presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), depositata in una determinata data, ma sia stato ammesso a beneficiare della protezione in uno Stato membro in una data posteriore. Dopo aver accertato che la questione è di competenza del diritto nazionale interessato, il Tribunale dichiara che, se in applicazione di tale diritto la protezione è temporaneamente rifiutata a un marchio registrato a livello internazionale, ma essa viene concessa successivamente, la registrazione è considerata come effettuata alla data di ricevimento da parte dell'OMPI della notifica definitiva relativa alla concessione della protezione.

#### b) Continuità funzionale

Il Tribunale applica i principi stabiliti nella sentenza della Corte 13 marzo 2007, *UAMI/Kaul*<sup>25</sup> precisando, nella sentenza 17 giugno 2008, *El Corte Inglés/UAMI — Abril Sánchez e Ricote Saugar (BOOMERANGTV)* (causa T-420/03, non ancora pubblicata), che, se la commissione di ricorso non è tenuta a prendere in considerazione gli elementi di fatto e le prove prodotti per la prima volta dinanzi ad essa, si deve tuttavia verificare se, con il proprio rifiuto, essa non abbia violato l'articolo 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94, ritenendosi priva di ogni margine discrezionale. Il Tribunale considera che la natura dei fatti e delle prove in oggetto è solo uno degli elementi idonei ad essere presi in considerazione nell'ambito dell'esercizio da parte dell'UAMI del potere discrezionale che gli compete. Poiché la commissione di ricorso si è fondata sul fatto che la ricorrente aveva già avuto la possibilità di produrre i documenti di cui trattasi dinanzi alla divisione di opposizione, essa ha implicitamente considerato che le circostanze del caso di specie ostavano alla loro presa in considerazione. La commissione di ricorso non ha dunque considerato che per principio i documenti innanzi ad essa prodotti dalla ricorrente per la prima volta erano irricevibili, ma ha motivato la sua decisione su tale punto.

#### c) Interesse ad agire e procedimenti di nullità

Nella sentenza 8 luglio 2008, *Lancôme/UAMI — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION)* (causa T-160/07, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), il Tribunale dichiara che dall'impianto dell'articolo 55, n. 1, del regolamento (CE) n. 40/94 deriva che il legislatore ha inteso consentire alle persone fisiche o giuridiche e ai gruppi dotati della capacità di stare in giudizio in nome proprio di presentare domande di nullità fondate su cause di nullità assoluta, senza che sia necessario dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire, mentre, per quanto riguarda le domande di nullità fondate su cause di nullità relativa, esso ha esplicitamente limitato la cerchia ai titolari di marchi o di diritti anteriori nonché ai titolari di una licenza.

<sup>25</sup> Causa C-29/05 P, Racc. pag. I-2213.

#### d) Obblighi delle commissioni di ricorso

Basandosi sulla giurisprudenza costante riguardante l'obbligo di motivazione <sup>26</sup>, nella sentenza 9 luglio 2008, *Reber/UAMI Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart)* (causa T-304/06, non ancora pubblicata), il Tribunale afferma che la commissione di ricorso, non è, di regola, tenuta a fornire nella sua decisione una risposta specifica per ogni argomento vertente sull'esistenza, in altri casi analoghi, di decisioni di un determinato contenuto dei propri organi o di organi e giudici nazionali, se nella motivazione della decisione che essa adotta in un caso concreto emergono, per lo meno implicitamente, ma in modo chiaro e inequivocabile, i motivi per i quali queste altre decisioni non sono pertinenti o non possono essere prese in considerazione ai fini della sua valutazione.

Nella citata sentenza *COYOTE UGLY* il Tribunale dichiara che, benché la commissione di ricorso possa, quando scopre una somiglianza anche parziale tra i prodotti e i servizi di cui trattasi nell'ambito di un procedimento di opposizione, separare d'ufficio i servizi coperti dal marchio richiesto indicando in maniera precisa le sub-entità compatibili con il marchio anteriore, essa non vi è tenuta.

#### *Tutela dei ritrovati vegetali*

Il regolamento (CE) n. 2100/94 <sup>27</sup> ha istituito un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali che consente la protezione di diritti di proprietà industriale per varietà vegetali, validi in tutta la Comunità. L'attuazione e l'applicazione di tale regime comunitario sono assicurate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (in prosieguo: l'«UCVV»), un'agenzia decentrata della Comunità con sede ad Angers (Francia), che è operativa dal 27 aprile 1995. In seno all'UCVV è stata istituita una commissione di ricorso competente per le decisioni sui ricorsi presentati avverso alcuni tipi di decisioni adottate da quest'ultimo. In conformità all'articolo 73 del suddetto regolamento, le decisioni della commissione di ricorso dell'UCVV possono formare oggetto di impugnativa dinanzi al giudice comunitario.

Nel corso del 2008 il Tribunale ha pronunciato le prime due sentenze relative alle decisioni adottate dalla commissione di ricorso dell'UCVV. Dopo essersi potuto pronunciare principalmente sulla ricevibilità, nella sentenza 31 gennaio 2008, *Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/UCVV — Nador Cott Protection (Nadorcott)* (causa T-95/06, non ancora pubblicata), il Tribunale definisce la portata del controllo giurisdizionale che esso esercita in materia nella sentenza 19 novembre 2008, *Schröder/UCVV (SUMCOL 01)* (causa T-187/06, non ancora pubblicata). A tal riguardo, esso ricorda che il giudice comunitario, quando statuisce su decisioni pronunciate da un'autorità amministrativa comunitaria sulla base di valutazioni tecniche complesse, esercita in linea di principio un controllo limitato e non sostituisce la propria valutazione degli elementi di

<sup>26</sup> Sentenze della Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, *Aalborg Portland e a./Commissione* (Racc. pag. I-123), e 8 febbraio 2007, causa C-3/06 P, *Gruppo Danone/Commissione* (Racc. pag. I-1331).

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).

fatto a quella di detta autorità, senza però astenersi dal controllare l'interpretazione dei dati tecnici, effettuata dall'amministrazione. Tale approccio può essere trasposto ai casi in cui la decisione amministrativa sia il risultato di valutazioni complesse rientranti in altre aree scientifiche quali la botanica o la genetica. Nella specie, alla luce dei criteri fissati dall'articolo 7, n. 1, del regolamento (CE) n. 2100/94, la valutazione del carattere distintivo di una varietà vegetale presenta una complessità scientifica e tecnica tale da giustificare una limitazione della portata del controllo giurisdizionale. Infatti, tali criteri esigono che si verifichi se la varietà candidata è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà. Per contro, la valutazione dell'esistenza di un'altra varietà notoriamente conosciuta, tenuto conto dei criteri enunciati all'articolo 7, n. 2, del suddetto regolamento, non esige alcuna perizia o conoscenze tecniche particolari e non presenta alcuna complessità tale da giustificare una limitazione della portata del controllo giurisdizionale. Infatti, tali criteri esigono unicamente che venga verificato, ad esempio, se, alla data di deposito della domanda di privativa della varietà candidata, un'altra varietà avesse formato oggetto di un diritto di protezione o fosse stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali.

#### *Accesso ai documenti*

Nella sentenza 9 settembre 2008, *MyTravel/Commissione* (causa T-403/05, non ancora pubblicata), oggetto di impugnazione, il Tribunale precisa l'ampiezza del diritto di accesso, previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001<sup>28</sup>, a taluni documenti figuranti nel fascicolo della Commissione, nell'ambito della valutazione della compatibilità di una concentrazione con il mercato comune, nonché a documenti redatti dai servizi della Commissione a seguito dell'annullamento di una sua decisione da parte del Tribunale.

Tale sentenza si inserisce nel contesto dell'operazione di concentrazione tra le imprese Airtours e First Choice, che la Commissione aveva dichiarato incompatibile con il mercato comune. Poiché tale decisione era stata annullata dal Tribunale con la sentenza 6 giugno 2002, *Airtours/Commissione* (causa T-342/99, Racc. pag. II-2585), la Commissione ha costituito un gruppo di lavoro composto dai funzionari della direzione generale (DG) «Concorrenza» e dal suo servizio giuridico per esaminare l'opportunità di proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale e per valutare le ripercussioni di quest'ultima sulle procedure applicabili al controllo delle concentrazioni o ad altri ambiti. La MyTravel, successore legale della Airtours, chiedeva alla Commissione l'accesso a due tipi di documenti: la documentazione preparatoria e la relazione formulata dal gruppo di lavoro, da un lato, e i documenti figuranti nel fascicolo del caso Airtours/First Choice su cui si basava la relazione, dall'altro. La Commissione rifiutava l'accesso alla maggior parte dei suddetti documenti sulla base di tre eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001.

Per quanto riguarda, in primo luogo, l'eccezione relativa alla tutela del processo decisionale, il Tribunale ha osservato che la relazione formulata dal gruppo di lavoro si inserisce nell'ambito di funzioni meramente amministrative e non legislative della Commissione.

<sup>28</sup> Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Orbene, l'interesse del pubblico ad ottenere la comunicazione di un documento in forza del principio di trasparenza non ha lo stesso peso per un documento rientrante nell'ambito di una procedura amministrativa di applicazione delle norme del diritto della concorrenza rispetto a un documento attinente a una procedura legislativa. Osservando che la divulgazione della relazione al pubblico rischierebbe di rendere nota la valutazione, eventualmente critica, di funzionari della Commissione e di consentire il confronto tra il contenuto della relazione e la decisione finale adottata dalla Commissione, il Tribunale conclude che la Commissione ne ha giustamente rifiutato l'accesso ritenendo che la divulgazione al pubblico della relazione avrebbe seriamente pregiudicato la possibilità per uno dei suoi membri di disporre di una valutazione libera e completa dei propri servizi. Peraltro, il Tribunale osserva, riguardo ai documenti interni relativi all'operazione di concentrazione Airtours-First Choice, che la Commissione ha correttamente sostenuto che la divulgazione di detti documenti avrebbe ridotto la facoltà per i suoi servizi di esprimere il proprio punto di vista e avrebbe arrecato seriamente pregiudizio al suo processo decisionale nell'ambito del controllo delle concentrazioni, in quanto tali documenti possono riportare le valutazioni dei servizi della Commissione, che non figureranno forse più nella versione definitiva della decisione. Tale divulgazione spingerebbe verso l'autocensura e nuocerebbe alla comunicazione libera e completa tra i servizi. Inoltre, siffatto rischio è ragionevolmente prevedibile in quanto è verosimile che documenti di tale tipo possano essere utilizzati per influenzare la posizione dei servizi della Commissione, che deve rimanere libera e indipendente da qualsiasi pressione esterna.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, che la ricorrente chiedeva di non applicare alle note di risposta redatte dal servizio giuridico e rivolte alla direzione generale della Concorrenza nell'ambito dell'elaborazione della decisione Airtours, il Tribunale segnala che la divulgazione delle suddette note può indurre il servizio giuridico, in futuro, a trattenersi e a essere prudente per non pregiudicare la capacità decisionale della Commissione nelle materie in cui essa interviene in veste di autorità amministrativa. Esso afferma altresì che la divulgazione di tali pareri rischierebbe di mettere la Commissione nella delicata situazione in cui il suo servizio giuridico potrebbe vedersi obbligato a difendere dinanzi al Tribunale una posizione che non corrispondeva alla propria in sede di procedimento interno. Una simile opposizione può pregiudicare considerevolmente la libertà di opinione del servizio giuridico e la sua facoltà di difendere in maniera efficace dinanzi al giudice comunitario, su un piano di parità con gli altri rappresentanti delle parti nel procedimento giudiziario, la posizione definitiva della Commissione.

Tuttavia, per quanto riguarda, in terzo luogo, l'eccezione relativa alla tutela delle attività d'indagine, ispettive, e di revisione contabile, il Tribunale, dopo avere accertato che, riguardo a uno dei documenti richiesti, la decisione della Commissione conteneva solo considerazioni vaghe e generiche che non permettevano di capire a che titolo attività ispettive, d'indagine e di revisione contabile avrebbero potuto essere messe in pericolo, annulla la suddetta decisione nella parte in cui nega l'accesso a tale documento.

Anche la sentenza del Tribunale 18 dicembre 2008, *Muñiz/Commissione* (causa T-144/05, non pubblicata), affronta la questione dell'applicazione dell'eccezione relativa alla tutela del processo decisionale nell'ambito di una domanda di accesso a documenti preparatori presentati da un gruppo di lavoro al comitato della nomenclatura che partecipa al

procedimento legislativo di adozione delle misure di classificazione delle merci adottate dalla Commissione, quando la classificazione di un particolare prodotto può far sorgere difficoltà. Il Tribunale ritiene che, se è vero che la tutela del processo decisionale contro una pressione esterna può essere tale da costituire un motivo legittimo per limitare l'accesso a documenti, l'effettività di una tale pressione deve tuttavia sussistere con certezza e la prevedibilità del rischio che la decisione di classificazione ne sia sostanzialmente pregiudicata dev'essere dimostrata. Inoltre, benché occorra tenere conto dell'intenzione della Commissione di salvaguardare la capacità del personale e degli esperti di esprimere liberamente le loro opinioni, è nondimeno importante valutare l'oggettiva fondatezza di tali timori. Il Tribunale ritiene che ciò non si sia verificato nel caso di specie, in quanto la Commissione non ha corroborato le proprie affermazioni con alcun elemento di prova, e ha annullato la decisione impugnata.

L'eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali è stata sviluppata nella sentenza 30 gennaio 2008, *Terezakis/Commissione* (causa T-380/04, non pubblicata). La Commissione aveva, in particolare, negato al ricorrente l'accesso a un contratto concluso tra Athens International Airport e il consorzio Hochtief sulla realizzazione del nuovo aeroporto di Atene a Spata in quanto la divulgazione di tale contratto avrebbe pregiudicato seriamente gli interessi commerciali delle parti contrattuali. Il Tribunale segnala che, per sua natura, un tale documento può contenere informazioni riservate che riguardano sia le società di cui trattasi sia i loro rapporti di affari e che, in linea di principio, elementi precisi relativi alla struttura dei costi di un'impresa rappresentano segreti commerciali la cui divulgazione a terzi può arrecare pregiudizio agli interessi commerciali di quest'ultima. Anche se è vero che alcuni punti del contratto contengono informazioni relative alle parti contraenti e ai loro rapporti commerciali, l'esame effettuato dalla Commissione non consente di valutare concretamente se l'eccezione invocata si applichi effettivamente a tutte le informazioni contenute nel contratto. Poiché non sembrava essere impossibile per la Commissione indicare i motivi alla base della riservatezza dell'intero contratto principale senza divulgarne il contenuto e, dunque, senza privare l'eccezione del suo scopo essenziale, e non è compito del Tribunale sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, quest'ultimo ha annullato la decisione impugnata nella parte in cui essa nega l'accesso, quanto meno parziale, al contratto.

Nella sentenza del Tribunale 10 settembre 2008, *Williams/Commissione* (causa T-42/05, non pubblicata), si pone la questione se la decisione di diniego parziale di accesso ad alcuni documenti da essa identificati possa essere interpretata nel senso di un diniego implicito di accesso a determinati tipi di altri documenti, quali memorandum e messaggi di posta elettronica scambiati in occasione dei lavori preparatori della direttiva 2001/18/CE<sup>29</sup> sugli OGM, che non vi figurano ma che sono stati altresì oggetto della domanda di accesso. A tal fine, il Tribunale procede in tre fasi. In primo luogo, esso accerta che la Commissione possedesse una quantità significativa di documenti preparatori diversi da quelli menzionati nella decisione impugnata e constata che, in assenza di dichiarazioni della Commissione in tal senso, non si può presumere che i documenti di cui trattasi non esistessero. In secondo luogo, il Tribunale controlla che la domanda di accesso sia stata sufficientemente

<sup>29</sup> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1).

precisa per consentire alla Commissione di capire che riguardava proprio quei documenti. Esaminando i fatti del caso di specie, il Tribunale ritiene che ciò si sia verificato e ne deduce che il fatto che la Commissione non abbia identificato nella decisione impugnata tutti i documenti interni relativi al contesto dell'adozione della direttiva 2001/18/CE equivale, in conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001, a un diniego implicito di accesso, impugnabile dinanzi al Tribunale. Infine, il Tribunale esamina se il fatto che la decisione impugnata non abbia riguardato la divulgazione dei suddetti documenti possa essere giustificato dalle circostanze particolari del caso di specie, in particolare perché la domanda di accesso è, all'occorrenza, ampia e imprecisa. Ricordando che la possibilità, per l'istituzione, di ponderare l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti col carico di lavoro che ne conseguirebbe resta di applicazione eccezionale, limitata ai casi in cui l'esame concreto e individuale dei documenti comporterebbe, per l'istituzione, una funzione amministrativa inappropriata, e constatando che la Commissione non invoca ufficialmente siffatta eccezione, il Tribunale ritiene che la suddetta istituzione non abbia giustificato il diniego implicito di accesso ai documenti non individuati nella decisione impugnata. Per definizione, siffatto diniego costituisce un difetto assoluto di motivazione a cui la Commissione non può porre rimedio con considerazioni presentate dinanzi al giudice comunitario e giustifica l'annullamento della decisione impugnata su questo punto.

#### *Politica estera e di sicurezza comune — Lotta contro il terrorismo*

Il 2008 ha nuovamente visto il Tribunale pronunciarsi in materia di lotta contro il terrorismo in due occasioni: le sentenze 23 ottobre 2008, *People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio* (causa T-256/07, non ancora pubblicata, oggetto di impugnazione), e 4 dicembre 2008, *People's Mojahedin Organization of Iran/Consiglio* (causa T-284/08, non ancora pubblicata), poiché la stessa ricorrente aveva già parzialmente vinto la causa nel 2006<sup>30</sup>. Nella prima sentenza il Tribunale precisa che il Consiglio, nel momento in cui è tenuto a decidere se sia ancora giustificato il congelamento dei capitali di una persona, di un gruppo o di un'entità, deve innanzi tutto valutare il rischio che, in assenza di una misura siffatta, detti capitali possano essere impiegati per il finanziamento o per la preparazione di atti terroristici. Quanto al ruolo del Tribunale, l'ampio potere discrezionale che dev'essere riconosciuto al Consiglio non implica che esso debba astenersi dal controllare l'interpretazione dei dati rilevanti fornita da tale istituzione. Infatti, il giudice comunitario è tenuto, in particolare, non solo a verificare l'esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l'insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare la situazione e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte. Tuttavia, nell'ambito di tale controllo, egli non è tenuto a sostituire la propria valutazione d'opportunità a quella del Consiglio. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, nei casi in cui un'istituzione comunitaria disponga di un ampio potere discrezionale, è di fondamentale importanza il controllo del rispetto di talune garanzie procedurali. Il Tribunale dichiara che un controllo sulla questione se il Consiglio disponesse di motivi ragionevoli per mantenere il congelamento dei capitali della ricorrente

<sup>30</sup> Sentenza del Tribunale 12 dicembre 2006, *Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consiglio*, causa T-228/02 (Racc. pag. II-4665). V. Relazione annuale 2006.

resta innegabilmente entro i limiti del controllo giurisdizionale che il giudice comunitario può esercitare, in quanto corrisponde in sostanza al controllo del manifesto errore di valutazione.

Dopo aver effettuato tale controllo, il Tribunale annulla una delle decisioni impugnate in quanto il Consiglio non ha motivato a sufficienza le ragioni per cui non ha tenuto conto della decisione pronunciata da un'autorità giudiziaria del Regno Unito, la Proscribed Organisations Appeals Commission (in prosieguo: la «POAC»), che ordinava la cancellazione della ricorrente dalla lista delle organizzazioni terroristiche in quel paese. Il Tribunale ricorda che è obbligatorio, ai fini dell'adozione di misure comunitarie di congelamento di capitali, che il Consiglio si accerti dell'esistenza di una decisione di un'autorità giudiziaria nazionale competente, nonché delle conseguenze riservate a tale decisione a livello nazionale. Orbene, con la sua decisione la POAC aveva in particolare qualificato come irragionevole la valutazione dell'Home Secretary (ministro dell'Interno) del Regno Unito secondo cui la ricorrente era ancora un'organizzazione implicata nel terrorismo.

Nella seconda sentenza, pronunciata nell'ambito di un procedimento accelerato subito dopo l'udienza, il Tribunale, sottolineando la necessità di assicurare il giusto equilibrio fra le esigenze della lotta contro il terrorismo internazionale e la tutela dei diritti fondamentali, dichiara che, poiché le limitazioni apportate dal Consiglio ai diritti della difesa degli interessati devono essere bilanciate da un severo controllo giurisdizionale indipendente e imparziale, il giudice comunitario deve poter controllare la legittimità e la fondatezza delle misure di congelamento dei fondi, senza che possano essergli opposti il segreto o la riservatezza degli elementi di prova e di informazione utilizzati dal Consiglio. Il Tribunale annulla la decisione impugnata per il fatto che, in particolare, il Consiglio non può fondare la propria decisione di congelamento di capitali su informazioni o su elementi del fascicolo comunicati da uno Stato membro se quest'ultimo non intende autorizzarne la trasmissione al giudice comunitario.

### *Privilegi e immunità*

Nella sentenza 15 ottobre 2008, *Mote/Parlamento* (causa T-345/05, non ancora pubblicata), il Tribunale si pronuncia su una decisione del Parlamento che ha revocato l'immunità di uno dei suoi membri. Nella specie, il sig. Mote, cittadino del Regno Unito, ha formato oggetto di un procedimento penale perché avrebbe percepito sussidi pubblici sulla base di dichiarazioni false. Dopo la sua elezione al Parlamento europeo, il sig. Mote ha richiesto la sospensione del procedimento penale in corso invocando i privilegi e le immunità di parlamentare europeo. La sospensione è stata pronunciata dal giudice nazionale competente, che ha ritenuto che il regime di libertà su cauzione cui era stato sottoposto il sig. Mote costituisse un ostacolo alla libertà di movimento dei membri del Parlamento e violasse di conseguenza l'articolo 8 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee<sup>31</sup>. Su richiesta del Regno Unito, l'assemblea plenaria del Parlamento ha deciso di revocare l'immunità al sig. Mote, che ha pertanto domandato al Tribunale l'annullamento di tale decisione.

<sup>31</sup> Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965, allegato al trattato che istituisce un Consiglio ed una Commissione unica (GU 1967, 152, pag. 13).

In questa sentenza il Tribunale dichiara che risulta dall'articolo 10, ultimo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, ai sensi del quale l'immunità non può pregiudicare il diritto del Parlamento di togliere l'immunità ad uno dei suoi membri, che il Parlamento è competente a decidere in merito alla richiesta di revoca dell'immunità di un parlamentare europeo. Per contro, non esistono disposizioni che fanno del Parlamento l'autorità competente a decidere in merito all'esistenza del privilegio previsto dall'articolo 8 del protocollo. Gli articoli 8 e 10 del protocollo non hanno peraltro la stessa sfera di applicazione, giacché l'articolo 10 del protocollo mira a garantire l'indipendenza dei membri del Parlamento impedendo che pressioni, consistenti in minacce d'arresto o di procedimenti giudiziari, possano essere esercitate nei loro confronti per la durata delle sessioni del Parlamento, e l'articolo 8 ha la funzione di tutelare i membri del Parlamento contro le restrizioni alla loro libertà di movimento, diverse da quelle giudiziarie. Rilevando che il sig. Mote invoca solamente delle restrizioni giudiziarie, il Tribunale ha concluso che il Parlamento non è incorso in alcun errore di diritto decidendo di revocare l'immunità del sig. Mote senza pronunciarsi in merito al privilegio che gli era accordato in qualità di membro del Parlamento.

## II. Contenzioso in materia di risarcimento danni

I principali contributi della giurisprudenza del 2008 in questo settore sono stati relativi alle condizioni in cui può sorgere la responsabilità della Comunità a causa, da un lato, della divulgazione da parte di un'istituzione o di un organo comunitario di informazioni relative a singoli individui e, dall'altro, di errori commessi dalla Commissione nell'ambito dell'analisi economica sottesa a una decisione che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune.

### *Relazione con i procedimenti nazionali*

Nella sentenza 8 luglio 2008, *Franchet e Byk/Commissione* (causa T-48/05, non ancora pubblicata), il Tribunale interpreta il regolamento (CE) n. 1073/1999<sup>32</sup>, che disciplina i controlli, le verifiche e le operazioni svolte dagli agenti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), organo incaricato, in particolare, di effettuare indagini amministrative interne destinate a ricercare i fatti gravi che possono costituire un inadempimento degli obblighi di funzionari ed agenti delle Comunità perseguibile in sede disciplinare e, se del caso, penale. Tale regolamento prevede che le suddette indagini debbano essere condotte in base al trattato, in particolare nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto della persona coinvolta a esprimersi sui fatti che la riguardano. Nella fattispecie, poiché numerose revisioni contabili interne all'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) avevano evidenziato eventuali irregolarità nella gestione finanziaria, l'OLAF aveva avviato delle indagini concernenti, in particolare, i contratti conclusi da Eurostat con diverse società. Negli anni 2002 e 2003 l'OLAF trasmetteva alle autorità giudiziarie lussemburghesi e francesi dei fascicoli relativi

<sup>32</sup> Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'OLAF (GU L 136, pag. 1).

a indagini concernenti tali irregolarità e riguardanti i sigg. Franchet e Byk, rispettivamente l'ex direttore generale e l'ex direttore di Eurostat. Questi ultimi proponevano un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale, invocando l'esistenza di illeciti commessi dall'OLAF e dalla Commissione durante le suddette indagini.

Il Tribunale respinge la tesi della Commissione secondo cui il ricorso per risarcimento dei danni è parzialmente prematuro per il fatto che i procedimenti giurisdizionali nazionali sono ancora in corso. Infatti, nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non occorre sapere se i fatti contestati siano dimostrati o meno, bensì occorre esaminare il modo in cui l'OLAF ha condotto e concluso un'indagine che riguarda personalmente i sigg. Franchet e Byk e attribuisce loro la responsabilità delle irregolarità constatate pubblicamente molto prima che fosse adottata una decisione finale, nonché il modo in cui si è comportata la Commissione nel contesto di tale indagine. Qualora i ricorrenti dovessero essere considerati non colpevoli dalle autorità giudiziarie nazionali, ciò non porrebbe infatti necessariamente rimedio all'eventuale danno che essi avrebbero subito. Pertanto, dato che il danno lamentato dinanzi al Tribunale è diverso da quello che potrebbe attestare un verdetto di non colpevolezza dei ricorrenti emesso dalle autorità giudiziarie nazionali, le richieste risarcitorie dei ricorrenti non possono essere respinte in quanto premature.

#### *Violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti ai singoli*

Quanto al merito, nella citata sentenza *Franchet e Byk/Commissione*, il Tribunale rileva, in primo luogo, che l'OLAF avrebbe dovuto informare previamente i sigg. Franchet e Byk della trasmissione dei fascicoli che li riguardavano alle autorità giudiziarie lussemburghesi e francesi e che la norma che prevede siffatto obbligo conferisce diritti ai singoli. Anche se l'OLAF dispone di un margine di valutazione discrezionale laddove, ai fini dell'indagine, sia necessaria la massima segretezza, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda le modalità di adozione della decisione di differire l'informativa ai funzionari interessati. Pertanto, il mancato rispetto di tale obbligo di previa informazione costituisce una violazione sufficientemente qualificata.

In secondo luogo, il Tribunale constata che, in violazione del regolamento n. 1073/1999, il comitato di vigilanza dell'OLAF non era stato consultato prima di trasmettere le informazioni riguardanti i ricorrenti alle autorità nazionali. Poiché detto comitato ha il compito di tutelare i diritti delle persone sottoposte alle indagini dell'OLAF e la sua consultazione costituisce un obbligo incondizionato, l'OLAF ha dunque commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti ai singoli.

In terzo luogo, il Tribunale dichiara che il fatto che l'OLAF abbia indicato pubblicamente i ricorrenti quali responsabili di illeciti penali — lasciando inoltre filtrare informazioni alla stampa — costituisce una violazione dei principi della presunzione di innocenza, della riservatezza delle indagini e della buona amministrazione. Riguardo alle fughe di notizie, esso considera che, in mancanza di qualsiasi elemento di prova prodotto dalla Commissione e atto a dimostrare che tali fughe di notizie avrebbero potuto avere un'origine diversa, l'OLAF debba esserne ritenuto responsabile. I suddetti principi conferiscono diritti ai singoli e la relativa violazione da parte dell'OLAF è stata sufficientemente qualificata, dato che spetta a quest'ultimo vigilare affinché non si verifichino tali fughe di notizie ed esso non dispone di alcun margine di discrezionalità nell'adempimento di tale obbligo.

Infine, il Tribunale esamina se la Commissione abbia tenuto un comportamento illecito divulgando varie informazioni nell'ambito delle indagini in questione, in particolare attraverso un comunicato stampa che associava con chiarezza i nomi dei ricorrenti alle denunce relative al caso Eurostat. Pur ricordando che non si può impedire alle istituzioni di informare il pubblico sulle indagini in corso, il Tribunale ritiene che, nella specie, non si può ritenere che la Commissione abbia adottato tale provvedimento con tutta la discrezione e la prudenza richieste, rispettando il giusto equilibrio tra gli interessi dei sigg. Franchet e Byk e quelli dell'istituzione. Poiché la Commissione non dispone di alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda l'obbligo di rispettare la presunzione di innocenza, essa ha commesso violazioni sufficientemente qualificate di tale principio.

La questione dell'indicazione nominativa di un funzionario all'interno di documenti relativi a un caso di cattiva amministrazione diffusi da un'istituzione o un organo comunitario è altresì esaminata dal Tribunale nella sentenza 24 settembre 2008, *M/Mediatore* (causa T-412/05, non pubblicata), in cui il ricorrente, funzionario della Commissione, domandava il risarcimento del danno che sosteneva di aver subito a causa della sua indicazione nominativa in una decisione del Mediatore relativa alla denuncia di un asserito caso di cattiva amministrazione da parte del servizio della Commissione a cui detto caso era stato assegnato e riguardante, in particolare, la costruzione di un bacino di lagunaggio con impatti negativi sull'ambiente.

Il Tribunale dichiara che solo le istituzioni e gli organi comunitari, e non i singoli, possono subire un'indagine del Mediatore. Attraverso l'applicazione analogica della giurisprudenza scaturita dalla sentenza 15 giugno 1999, *Ismeri Europa/Corte dei conti*<sup>33</sup>, esso rileva, tuttavia, che l'intento di adempiere in maniera efficace al proprio compito può indurre il Mediatore a denunciare in via eccezionale i fatti constatati in maniera completa e quindi a indicare nominativamente le persone implicate. Infatti, circostanze particolari, che possono riguardare la gravità dei fatti o il rischio di confusione pregiudizievole per gli interessi dei terzi, sono tali da permettere al Mediatore di indicare nominativamente, nelle sue decisioni, persone che non sono in linea di principio soggette al suo controllo, a condizione che tali persone beneficino del principio del contraddittorio. Nella fattispecie, il Tribunale constata, da un lato, che l'indicazione del ricorrente non era né indispensabile per raggiungere l'obiettivo perseguito dalla denuncia di un caso di cattiva amministrazione, né necessaria per evitare un rischio di confusione con altri singoli funzionari che erano esenti da ogni responsabilità nella situazione denunciata e, dall'altro, che il Mediatore non aveva ascoltato il ricorrente prima di adottare la propria decisione.

Il Tribunale conclude che la violazione commessa dal Mediatore è sufficientemente qualificata per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità in quanto, anche se detto organo dispone di un ampio margine di discrezionalità quanto alla fondatezza delle denunce e al seguito da darvi, ciò non può dirsi riguardo alla valutazione della questione se, in un caso concreto, occorra discostarsi dalla norma della riservatezza.

L'altra questione particolarmente importante esaminata in tale ambito dal Tribunale nel corso dell'anno passato è la possibilità di dichiarare la responsabilità della Comunità per

<sup>33</sup> Causa T-277/97, Racc. pag. II-1825. Sentenza confermata in seguito all'impugnazione con sentenza della Corte 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, *Ismeri Europa/Corte dei conti* (Racc. pag. I-5281).

errori da quest'ultima commessi allorché dichiarò l'incompatibilità con il mercato comune di un'operazione di concentrazione che le è stata notificata. La causa *MyTravel/Commissione* (sentenza del Tribunale 9 settembre 2008, causa T-212/03, non ancora pubblicata) è sorta dal ricorso proposto dal tour operator britannico MyTravel, già noto come Airtours, che si era visto negare la possibilità di acquisire l'intero capitale di uno dei suoi concorrenti nel Regno Unito. Contestando l'analisi della Commissione, la Airtours aveva proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, ottenendo da quest'ultimo, nella citata sentenza *Airtours/Commissione*, l'annullamento della decisione impugnata in quanto la Commissione non aveva dimostrato in maniera sufficiente gli effetti negativi della concentrazione.

Dopo tale sentenza la MyTravel ha proposto un ricorso per risarcimento del danno che essa affermava di avere subito a causa di vizi della procedura di controllo condotta dalla Commissione.

Adottando un approccio simile a quello considerato nella sentenza 11 luglio 2007, *Schneider Electric/Commissione*<sup>34</sup>, il Tribunale dichiara che non si potrebbe escludere, in linea di principio, che vizi gravi e manifesti che inficiano l'analisi economica della Commissione soggiacente ad una decisione che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune possano costituire violazioni sufficientemente qualificate da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Tuttavia, esso precisa che, nell'ambito della propria analisi del ricorso per risarcimento dei danni, deve necessariamente tenere conto delle contingenze e delle difficoltà inerenti al controllo delle concentrazioni, in generale, e alle strutture degli oligopoli complessi, in particolare. Tale esercizio è di per sé più complesso di quello necessario nell'ambito dell'esame del ricorso di annullamento, in cui il Tribunale si limita ad esaminare, nel quadro dei motivi presentati dalla ricorrente, la legittimità della decisione impugnata per assicurarsi che la Commissione abbia valutato correttamente gli elementi che le consentono di dichiarare l'operazione notificata incompatibile con il mercato comune. Pertanto, i semplici errori di valutazione e la mancata presentazione di prove pertinenti rilevati nella citata sentenza *Airtours/Commissione* non bastano di per sé a constatare una violazione grave e manifesta dei limiti imposti al potere discrezionale della Commissione in materia di controllo delle concentrazioni e in presenza di una situazione di oligopolio complesso. Infatti, malgrado i propri errori, la Commissione, nella fattispecie, disponeva di elementi di prova nel fascicolo amministrativo che potevano ragionevolmente suffragare le sue constatazioni. I vizi accertati dal Tribunale nella sentenza *Airtours/Commissione* non significano che la Commissione abbia violato in modo grave e manifesto i limiti del suo potere discrezionale in materia di controllo delle concentrazioni, dal momento in cui, come nel caso di specie, essa è in grado di spiegare i motivi per i quali poteva ragionevolmente ritenere che la propria valutazione fosse fondata. Peraltro, benché il ragionamento esposto dalla Commissione sul punto della trasparenza del mercato non abbia convinto il Tribunale, in quanto tale ragionamento non era sufficientemente sostenuto da prove o era spiegato male, ciò non toglie che la Commissione si sia pronunciata dopo un attento esame dei dati forniti nell'ambito del procedimento amministrativo.

<sup>34</sup> Causa T-351/03, Racc. pag. II-2237, oggetto di impugnazione.

Infine, il Tribunale constata che gli impegni presentati dalla Airtours per risolvere i problemi relativi ai potenziali effetti negativi della concentrazione sulla concorrenza, individuati dalla Commissione, sono stati accuratamente esaminati da quest'ultima e non erano tali da rispondere chiaramente alle sue obiezioni.

Sulla base delle suddette osservazioni, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma che conferisce diritti ai singoli.

### III. Impugnazioni

Nel corso del 2008 il Tribunale è stato chiamato a conoscere di 37 impugnazioni di decisioni del Tribunale della funzione pubblica, 21 delle quali sono state decise dalla sezione delle impugnazioni, composta da cinque giudici, ossia il presidente del Tribunale e quattro presidenti di sezione, secondo un sistema di rotazione. Il Tribunale ha parzialmente annullato con sei sentenze le decisioni impugnate, tre delle quali sono state rinviate al Tribunale della funzione pubblica<sup>35</sup>.

Una delle decisioni pronunciate in materia nel corso del 2008 (sentenza del Tribunale 5 marzo 2008, causa T-414/06 P, *Combescot/Commissione*, non ancora pubblicata) è stata oggetto di una proposta di riesame da parte del primo avvocato generale della Corte, ai sensi dell'articolo 225, n. 2, secondo comma, CE e dell'articolo 62 dello Statuto della Corte. Tuttavia, tale proposta non ha avuto seguito<sup>36</sup>.

Sotto il profilo organizzativo, il Tribunale ha deciso che, riguardo alle cause proposte tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009, la sezione delle impugnazioni sarà composta solamente da tre giudici, ossia dal presidente del Tribunale e, secondo un sistema di rotazione, da due presidenti di sezione, con la possibilità di rimettere la causa a un collegio ampliato di cinque giudici (decisione 8 luglio 2008, GU C 197, pag. 17).

### IV. Domande di provvedimenti provvisori

Al Tribunale sono state presentate quest'anno 58 domande di provvedimenti provvisori, con un aumento considerevole rispetto al numero di domande (34) proposte nel 2007, che aveva già ampiamente superato quello dell'anno precedente. Nel 2008 il giudice del procedimento sommario si è pronunciato su 57 domande, contro 41 nel 2007. Esso ha accolto una sola domanda di sospensione dell'esecuzione con l'ordinanza del presidente del Tribunale 30 ottobre 2008, *Francia/Commissione* (causa T-257/07 R II, non pubblicata).

<sup>35</sup> Sentenze del Tribunale 1° luglio 2008, causa T-262/06 P *Commissione/D*; 19 settembre 2008, causa T-253/06 P, *Chassagne/Commissione*, e 13 ottobre 2008, causa T-43/07 P, *Neophytou/Commissione*, non ancora pubblicate. Per contro, il Tribunale si è definitivamente pronunciato nelle sentenze 22 maggio 2008, causa T-250/06 P, *Ott e a./Commissione*; 8 luglio 2008, causa T-56/07 P, *Commissione/Economidis*, nonché 18 dicembre 2008, cause riunite T-90/07 P e T-99/07 P, *Belgio e Commissione/Genette*, non ancora pubblicate.

<sup>36</sup> Decisione della Corte 16 aprile 2008, causa C-216/08 RX, non pubblicata.

Per quanto riguarda la causa da cui è scaturita la suddetta ordinanza *Francia/Commissione*, occorre ricordare che il giudice del procedimento sommario, con ordinanza 28 settembre 2007, *Francia/Commissione* (causa T-257/07 R, Racc. pag. II-4153), aveva già sospeso, tenuto conto del carattere di serietà del motivo relativo alla violazione del principio di precauzione, l'applicazione del regime che attenua le misure di polizia sanitaria applicabili alle encefalopatie spongiformi trasmissibili che la Commissione aveva adottato nel 2007 basandosi sull'evoluzione delle conoscenze scientifiche. La suddetta ordinanza 28 settembre 2007 non ha formato oggetto di ricorso dinanzi al presidente della Corte. Per contro, la Commissione ha abrogato tale regime di attenuazione e ha adottato una nuova normativa il cui dispositivo era quasi identico a quello del regime abrogato. Solamente la motivazione della nuova normativa era diversa nella parte in cui forniva spiegazioni scientifiche e tecniche destinate a completare la motivazione del regime precedente. Sulla base di queste osservazioni, la Repubblica francese ha proposto una nuova domanda diretta alla sospensione dell'esecuzione della nuova normativa<sup>37</sup>.

Il presidente del Tribunale considera che, alla luce della quasi identità della nuova normativa rispetto al regime precedente, nell'ambito dell'esame del requisito del *fumus boni iuris*, può limitarsi a verificare se la nuova motivazione contenga elementi tali da giustificare una valutazione diversa da quella di cui alla suddetta ordinanza 28 settembre 2007 riguardo al regime precedente. Siffatta analisi selettiva induce il presidente a concludere per l'assenza di tali elementi riguardo alla valutazione e alla gestione del rischio come erano state effettuate ai sensi della nuova motivazione. Il presidente dichiara dunque che le affermazioni della Repubblica francese secondo cui la nuova normativa era tale da violare il principio di precauzione non sembrano, a prima vista, irrilevanti e giustificano un esame approfondito che spetta al giudice di merito. Per quanto riguarda il requisito di urgenza, il presidente conclude per l'esistenza di un rischio di danno grave e irreparabile per la salute delle persone qualora non venisse accolta la sospensione dell'esecuzione richiesta. Riguardo alla ponderazione degli interessi in questione, egli sottolinea che alle esigenze di tutela della salute debba incontestabilmente essere riconosciuto un carattere preponderante rispetto alle considerazioni addotte per giustificare un'attenuazione delle misure di polizia sanitaria applicabili in materia.

Le altre domande di provvedimenti provvisori sono state tutte respinte, la maggior parte di esse per mancanza di urgenza in quanto i ricorrenti non erano riusciti a dimostrare l'imminenza di un danno grave e irreparabile. Occorre focalizzarsi, in particolare, su tre gruppi di cause principali<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> Nella causa principale (T-257/07) la Repubblica francese è stata autorizzata ad estendere le proprie conclusioni e i propri motivi alla nuova normativa.

<sup>38</sup> Un quarto gruppo riguarda 19 domande di provvedimenti provvisori proposte da imprese italiane situate nell'area di Venezia che hanno beneficiato di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Con l'ordinanza del presidente del Tribunale 8 luglio 2008, *Fondazione Opera S. Maria della Carità e a./Commissione* (cause riunite T-234/00 R, T-235/00 R e T-283/00 R, non pubblicata), tre delle suddette domande sono state respinte in quanto irricevibili, poiché i ricorrenti si erano limitati a riferire i propri ricorsi di cui alla causa principale e la modifica della legge italiana in materia di provvedimenti provvisori, senza però esporre elementi di fatto e di diritto che consentissero al giudice del provvedimento sommario l'esame dei requisiti di un *fumus boni iuris* e dell'urgenza. Le altre sedici domande sono state ritirate.

Il primo gruppo riguarda otto domande di provvedimento provvisorio proposte dalla Repubblica di Cipro, dirette a ottenere la sospensione dell'esecuzione di bandi di gara emessi dalla Commissione e volti a incoraggiare lo sviluppo economico nella parte settentrionale dell'isola di Cipro. La Repubblica di Cipro sosteneva che in tali bandi la Commissione considerava la comunità cipriota turca come un'entità statale autonoma e come se fosse riconosciuta l'esistenza della «Repubblica turca di Cipro del Nord». Essa riteneva che tali bandi costituissero un danno grave per la propria sovranità, la propria indipendenza, la propria integrità territoriale e la propria unità.

In tre ordinanze *Cipro/Commissione*<sup>39</sup> il presidente del Tribunale, dopo aver ricordato che la Repubblica di Cipro è l'unico ente statale dell'isola riconosciuto a livello internazionale e che la parte settentrionale dell'isola fa parte del suo territorio e rientra nella sua esclusiva sovranità, ammette che la tesi della Repubblica di Cipro possa sembrare sufficientemente pertinente ai fini di un *fumus boni iuris*. Il presidente, tuttavia, conclude per l'assenza di una violazione grave e manifesta del diritto internazionale e comunitario, di modo che il pregiudizio dedotto non può essere qualificato come grave. Infatti, i bandi di cui trattasi non hanno una vocazione politica intrinseca e, in particolare, non mirano ad affrontare il problema dell'eventuale riunificazione dell'isola di Cipro. Si tratta di testi di natura tecnica destinati a fornire ai candidati informazioni utili per decidere della loro partecipazione alla procedura di candidatura e per preparare la documentazione relativa all'offerta. Secondo il presidente, il pregiudizio dedotto, di natura esclusivamente morale, non sembrava nemmeno irreparabile, giacché un eventuale annullamento dei bandi impugnati alla fine dei procedimenti principali avrebbe costituito una riparazione sufficiente di tale pregiudizio.

Il secondo gruppo di cause riguarda le misure di congelamento di capitali che il Consiglio ha adottato contro la banca iraniana Bank Melli Iran (in prosieguo: la «BMI») e la sua controllata londinese, la Melli Bank, nell'ambito di un regime di sanzioni instaurato per esercitare pressioni sulla Repubblica islamica dell'Iran affinché quest'ultima ponga fine a taluni aspetti del suo programma nucleare.

Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale 27 agosto 2008, *Melli Bank/Consiglio* (causa T-246/08 R, non pubblicata). Per quanto riguarda il presunto danno finanziario, il presidente del Tribunale dichiara che, in assenza di informazioni concrete nella domanda di provvedimenti provvisori sulla situazione finanziaria della BMI, che controllava la ricorrente al 100 %, gli sarebbe stato impossibile esaminare se l'incapacità della ricorrente di effettuare operazioni bancarie, derivante dalla sua appartenenza al gruppo BMI, le avrebbe causato, considerato il fatturato complessivo di tale gruppo, una perdita potenzialmente qualificabile come grave pregiudizio finanziario. Esso dichiara altresì che è sufficientemente realistico aspettarsi che la ricorrente disponga di capitali minimi necessari per la propria sopravvivenza fino alla pronuncia della sentenza nella causa principale e che il gruppo BMI possa accollarsi, durante questo stesso periodo, il pregiudizio finanziario causato alla propria controllata londinese. Per quanto riguarda

<sup>39</sup> Ordinanze del presidente del Tribunale 8 aprile 2008, *Cipro/Commissione*, cause riunite T-54/08 R, T-87/08 R, T-88/08 R e T-91/08 R-T-93/08 R; 11 aprile 2008, *Cipro/Commissione*, cause riunite T-119/08 R, e *Cipro/Commissione*, T-122/08 R, non pubblicate. Dopo il rigetto delle otto domande di provvedimento provvisorio la Repubblica di Cipro ha ritirato tutti i ricorsi nelle cause principali.

l'asserito pregiudizio alla reputazione della ricorrente, il presidente osserva che, anche se questo fosse dimostrato, sarebbe già stato causato dalla decisione impugnata. Secondo il presidente, la finalità del procedimento sommario non è la garanzia della riparazione di un pregiudizio già subito, bensì la garanzia della piena efficacia della sentenza nel merito. In ogni caso, l'annullamento della decisione impugnata alla fine del procedimento principale costituirebbe una riparazione sufficiente dell'asserito danno morale.

Il 17 settembre 2008 la Melli Bank ha proposto un secondo ricorso di annullamento della stessa decisione <sup>40</sup>. La domanda di provvedimenti provvisori, che accompagnava tale secondo ricorso, è stata respinta dall'ordinanza del presidente del Tribunale 17 settembre 2008, *Melli Bank/Consiglio* (causa T-332/08 R, non pubblicata), per gli stessi motivi che hanno giustificato il rigetto della prima domanda. Infine, l'ordinanza 15 ottobre 2008, *Bank Melli Iran/Consiglio* (causa T-390/08 R, non pubblicata), ha respinto per le stesse ragioni la domanda di provvedimenti provvisori abbinata al ricorso proposto dalla BMI, società madre della ricorrente, e diretta all'annullamento della medesima decisione.

Il terzo gruppo di cause è connesso alla decisione con cui la Commissione, senza infliggere ammende, ha ordinato a 24 società di gestione di diritti d'autore situate nello Spazio economico europeo (SEE) e membri della Confederazione internazionale delle società degli autori e compositori (CISAC), in particolare, di rivedere gli accordi di rappresentanza reciproca che tutte avevano concluso bilateralmente per la gestione dei diritti di diffusione pubblica detenuti dagli autori (compositori e parolieri) sulle loro opere musicali <sup>41</sup>. Secondo la Commissione, tale rete di accordi bilaterali si fondava su una pratica concordata vietata dagli articoli 81 CE e 53 dell'accordo SEE. La CISAC e 20 società di gestione hanno proposto ricorsi di annullamento di tale decisione. Nove società di gestione — ossia le società tedesca, italiana, francese, polacca, finlandese, ungherese, danese, greca e norvegese — hanno fatto seguire i loro ricorsi da domande di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

Il presidente del Tribunale, con le ordinanze 14 novembre 2008, *Stowarzyszenie Autorów, ZAiKS/Commissione* (causa T-398/08 R, non pubblicata), *Säveltäjän Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commissione* (causa T-401/08 R, non pubblicata), *GEMA/Commissione* (causa T-410/08 R, non pubblicata), *Artisjus/Commissione* (causa T-411/08 R, non pubblicata), *Sacem/Commissione* (causa T-422/08 R, non pubblicata), 20 novembre 2008, *SIAE/Commissione* (causa T-433/08 R, non pubblicata) e 5 dicembre 2008, *KODA/Commissione* (T-425/08 R, non pubblicata), nonché il giudice del procedimento sommario (sig. S. Papasavvas), con l'ordinanza 19 novembre 2008, *AEPI/Commissione* (causa T-392/08 R, non pubblicata), respingono otto di tali domande di provvedimenti provvisori per mancanza di urgenza, per il fatto che le ricorrenti non hanno dimostrato l'imminenza di un pregiudizio grave e irreparabile in caso di esecuzione immediata della decisione impugnata. Nelle suddette ordinanze viene in particolare ricordato che la decisione impugnata, lungi dal riguardare il settore delle attività denominate «off-line» delle ricorrenti (concerti, radio, discoteche,

<sup>40</sup> Per quanto riguarda questi due ricorsi i requisiti per la litispendenza non erano soddisfatti, in quanto il secondo era stato proposto nel termine di cui all'articolo 230, quinto comma, CE e fondato su motivi autonomi rispetto a quelli sollevati nell'ambito del primo ricorso.

<sup>41</sup> Decisione C(2008) 3435 def. della Commissione, del 16 luglio 2008, relativa ad un procedimento a norma degli articoli 81 CE e 53 SEE (caso COMP/C2/38.698 — CISAC).

bar ecc.), concerne solamente lo sfruttamento denominato «on-line» dei diritti d'autore (su Internet, via satellite e con la ritrasmissione via cavo), che nessuna delle ricorrenti ha dimostrato rappresentare una parte considerevole dei propri redditi. Inoltre, secondo le suddette ordinanze, nella decisione impugnata la Commissione non vieta il sistema degli accordi di rappresentanza reciproca in quanto tale, né impedisce alle ricorrenti di praticare alcune delimitazioni territoriali, bensì si limita a criticare il carattere coordinato dell'approccio adottato a tal fine da tutte le società di gestione. Infine, poiché le ricorrenti temono che la decisione impugnata possa, a causa dell'incertezza del diritto che essa creerebbe riguardo alla validità e al contenuto dei futuri accordi di rappresentanza reciproca, esporle al rischio di essere sanzionate dalla Commissione per la violazione del loro obbligo di revisione, si ritiene che il rischio invocato sia puramente ipotetico e che spetterebbe alla Commissione dimostrare il carattere illecito del futuro comportamento delle ricorrenti, se mai essa intendesse infliggere loro una sanzione, e che queste ultime possono senz'altro rivolgersi al giudice comunitario per denunciare l'illegittimità delle sanzioni inflitte, invocando l'ambiguità dell'obbligo di revisione imposto nella decisione impugnata.

Infine, occorre menzionare l'ordinanza del presidente del Tribunale 18 marzo 2008, *Aer Lingus Group/Commissione* (causa T-411/07 R, non ancora pubblicata) per le sue importanti precisazioni riguardo alla ricevibilità di domande di provvedimenti provvisori. Vi si espone che il giudice del procedimento sommario non può, in linea di principio, disporre un provvedimento provvisorio che costituirebbe un'ingerenza nell'esercizio dei poteri spettanti ad un'altra istituzione. Pertanto, è irricevibile la domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere che venga ingiunto alla Commissione di applicare in un determinato modo l'articolo 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 139/2004<sup>42</sup>, adottando taluni provvedimenti nei confronti dell'altro partecipante ad una concentrazione vietata. Infatti, se l'emananda sentenza nella causa principale statuisse che la Commissione è competente ad adottare le misure di cui all'articolo 8, nn. 4 e 5, del regolamento, spetterebbe alla stessa Commissione, nel caso in cui lo ritenesse necessario nell'esercizio del potere di controllo conferitole in materia di concentrazioni, adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza, ai sensi dell'articolo 233 CE.

Peraltro, viene evidenziato che la formulazione generica dell'articolo 243 CE è chiaramente intesa a conferire al giudice del procedimento sommario poteri sufficienti per disporre qualsiasi provvedimento che ritenga necessario per garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Non si può dunque escludere che il giudice del procedimento sommario possa impartire ordini direttamente a terzi, se necessario, tenendo, tuttavia, debitamente conto, da un lato, dei diritti procedurali, e in particolare dei diritti della difesa, dei destinatari dei provvedimenti provvisori e delle parti direttamente interessate dagli stessi e, dall'altro, dell'intensità del fumus boni iuris nonché dell'imminenza di un danno grave e irreparabile. Anche nel caso in cui un terzo non abbia avuto la possibilità di essere sentito nell'ambito del procedimento sommario, non si può escludere che vengano adottati provvedimenti provvisori nei suoi confronti, in circostanze eccezionali e tenendo presente la natura temporanea di tali provvedimenti, qualora risulti che, altrimenti, la parte richiedente sarebbe esposta a una situazione atta a minacciare la sua stessa esistenza. Il giudice del procedimento sommario effettua tali valutazioni quando procede alla ponderazione dei vari interessi in gioco.

<sup>42</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).

## B — Composizione del Tribunale di primo grado



(Ordine protocollare al 31 dicembre 2008)

*Prima fila, da sinistra a destra:*

F. Dehousse, giudice; O. Czúcz, N.J. Forwood, A.W.H. Meij e V. Tiili, presidenti di Sezione; M. Jaeger, presidente del Tribunale; J. Azizi, M. Vilaras, M.E. Martins Ribeiro e I. Pelikánová, presidenti di Sezione.

*Seconda fila, da sinistra a destra:*

E. Moavero Milanese, I. Labucka, V. Vadapalas, I. Wiszniewska-Białecka, E. Cremona, D. Šváby, K. Jürimäe, S. Papisavvas e N. Wahl, giudici.

*Terza fila, da sinistra a destra:*

K. O'Higgins, L. Truchot, A. Dittrich, T. Tchipev, M. Prek, V. Ciucă, S. Soldevila Fragoso e S. Frimodt Nielsen, giudici; E. Coulon, cancelliere.



## 1. Membri del Tribunale di primo grado

*(secondo l'ordine di entrata in funzione)*



### **Marc Jaeger**

Nato nel 1954; avvocato; attaché de justice, delegato presso il procuratore generale; giudice, vicepresidente presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo; insegnante presso il Centro universitario di Lussemburgo; magistrato distaccato, referendario presso la Corte di giustizia dal 1986; giudice del Tribunale di primo grado dall'11 luglio 1996; presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dal 17 settembre 2007.



### **Virpi Tiili**

Nata nel 1942; dottorato di ricerca in giurisprudenza presso l'Università di Helsinki; assistente di diritto civile e di diritto commerciale presso l'Università di Helsinki; direttore dell'Ufficio legale e della politica commerciale presso la Camera di commercio centrale finlandese; direttore generale presso l'Amministrazione per la tutela dei consumatori della Finlandia; membro di diversi comitati governativi e delegazioni, tra l'altro presidente del consiglio di sorveglianza della pubblicità sui farmaci (1988-1990), membro del consiglio per la tutela dei consumatori (1990-1994), membro del consiglio della concorrenza (1991-1994) e membro del comitato di redazione della Nordic Intellectual Property Law Review (1982-1990); giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.



### **Josef Azizi**

Nato nel 1948; dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali (Università di Vienna); professore incaricato e docente presso l'Università delle scienze economiche di Vienna, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna e presso diverse altre università; professore onorario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna; Ministerialrat e capodivisione nella cancelleria federale; membro del comitato direttivo per la cooperazione giuridica presso il Consiglio d'Europa (CDCJ); mandatario ad litem dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) nei procedimenti giudiziari di controllo di costituzionalità delle leggi federali; coordinatore responsabile per l'adeguamento del diritto federale austriaco al diritto comunitario; giudice del Tribunale di primo grado dal 18 gennaio 1995.

**John D. Cooke**

Nato nel 1944; iscritto all'ordine degli avvocati d'Irlanda nel 1966; iscritto anche agli ordini forensi d'Inghilterra e del Galles, d'Irlanda del Nord e del Nuovo Galles del Sud; barrister in attività dal 1966 al 1996; iscritto all'Inner Bar in Irlanda (Senior Counsel) nel 1980 e nel Nuovo Galles del Sud nel 1991; presidente del Consiglio degli ordini forensi della Comunità europea (CBCE) dal 1985 al 1986; visiting professor presso la facoltà di Giurisprudenza dell'University College di Dublino; membro del Chartered Institute of Arbitrators; presidente della Royal Zoological Society d'Irlanda dal 1987 al 1990; bencher della Honorable Society of Kings Inns, Dublino; honorary bencher del Lincoln's Inn, Londra; giudice del Tribunale di primo grado dal 10 gennaio 1996 al 15 settembre 2008.

**Arjen W. H. Meij**

Nato nel 1944; consigliere della Corte suprema dei Paesi Bassi (1996); consigliere e vicepresidente del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunale amministrativo del commercio e dell'industria) (1986); consigliere ad interim della Corte d'appello della previdenza sociale e della Commissione giudiziaria della tariffa doganale; referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1980); docente di diritto europeo presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Groningen e ricercatore assistente presso l'University of Michigan Law School; membro della segreteria generale della Camera di commercio di Amsterdam (1970); giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 1998.

**Mihalis Vilaras**

Nato nel 1950; avvocato (1974-1980); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, poi amministratore principale presso la direzione generale V (Occupazione, relazioni industriali, affari sociali); uditore, relatore presso il Consiglio di Stato e, dal 1999, consigliere; membro associato della Corte suprema speciale ellenica; membro del Comitato centrale ellenico per l'elaborazione dei disegni di legge (1996-1998); direttore del Servizio giuridico presso il Segretariato generale del governo ellenico; giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 1998.



### **Nicholas James Forwood**

Nato nel 1948; laurea (1969) e master (1973) presso la Cambridge University (Scienze meccaniche e Giurisprudenza); ammesso all'English Bar nel 1970, ha esercitato in seguito a Londra (1971-1999) e a Bruxelles (1979-1999); ammesso all'Irish Bar nel 1981; nominato Queen's Counsel nel 1987; bencher of the Middle Temple nel 1998; rappresentante del Bar of England and Wales presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e presidente della delegazione permanente del CCBE dinanzi alla Corte di giustizia (1995-1999); membro del consiglio direttivo della World Trade Law Association e della European Maritime Law Organization (1993-2002); giudice del Tribunale di primo grado dal 15 dicembre 1999.



### **Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro**

Nata nel 1956; studi a Lisbona, Bruxelles e Strasburgo; avvogada in Portogallo e a Bruxelles; libera ricercatrice presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles; referendaria del giudice portoghese alla Corte di giustizia Moitinho de Almeida (1986-2000) e successivamente del presidente del Tribunale di primo grado Versterdorf (2000-2003); giudice del Tribunale di primo grado dal 31 marzo 2003.



### **Franklin Dehousse**

Nato nel 1959; laureato in giurisprudenza (Università di Liegi, 1981); aspirante (Fondo nazionale della ricerca scientifica, 1985-1989); consigliere giuridico alla Camera dei deputati (1981-1990); dottore in giurisprudenza (Università di Strasburgo, 1990); professore (Università di Liegi e di Strasburgo, Collegio d'Europa, Regio istituto superiore di difesa, Università Montesquieu di Bordeaux; collegio Michel Servet delle Università di Parigi; facoltà Notre-Dame de la paix a Namur); rappresentante speciale del ministro degli Affari esteri (1995-1999); direttore degli studi europei del Regio istituto delle relazioni internazionali (1998-2003); consulente presso il Consiglio di Stato (2001-2003); consulente presso la Commissione europea (1990-2003); membro dell'Osservatorio Internet (2001-2003); giudice presso il Tribunale di primo grado dal 7 ottobre 2003.

**Ena Cremona**

Nata nel 1936; laureata in lingue all'Università reale di Malta (1955); dottore in giurisprudenza dell'Università reale di Malta (1958); avvocato del foro di Malta dal 1959; consigliere giuridico presso il Consiglio nazionale delle donne (1964-1979); membro della Commissione del servizio pubblico (1987-1989); membro del consiglio di amministrazione della Lombard Bank (Malta) Ltd, rappresentante dello Stato azionista (1987-1993); membro della commissione elettorale dal 1993; membro di giurie di tesi alla facoltà di giurisprudenza dell'Università reale di Malta; membro della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) (2003-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Ottó Czúcz**

Nato nel 1946; dottore in giurisprudenza dell'Università di Szeged (1971); amministratore al ministero del Lavoro (1971-1974); docente incaricato e professore (1974-1989), decano della facoltà di Giurisprudenza (1989-1990), vicerettore (1992-1997) dell'Università di Szeged; avvocato; membro del presidium dell'Assicurazione nazionale delle pensioni; vicepresidente dell'Istituto europeo di previdenza sociale (1998-2002); membro del consiglio scientifico dell'Associazione internazionale della previdenza sociale; giudice alla Corte costituzionale (1998-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Irena Wiszniewska-Białecka**

Nata nel 1947; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Varsavia (1965-1969); ricercatrice (assistente, professore incaricato e professore ordinario) all'Istituto di scienze giuridiche dell'Accademia polacca delle scienze (1969-2004); ricercatrice associata all'Istituto Max Planck di diritto straniero e internazionale in materia di brevetti, di diritto d'autore e di concorrenza a Monaco (borsa della Fondazione AvH-1985/1986); avvocato (1992-2000); giudice alla Corte suprema amministrativa (2001-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Irena Pelikánová**

Nata nel 1949; dottore in giurisprudenza, assistente in diritto economico (prima del 1989), poi dottore in scienze, professore di diritto degli affari (dal 1993) alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga; membro dell'organo direttivo della Commissione dei valori mobiliari (1999-2002); avvocato; membro del Consiglio legislativo del governo ceco (1998-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Daniel Šváby**

Nato nel 1951; dottore in giurisprudenza (Università di Bratislava); giudice al tribunale di primo grado di Bratislava; giudice alla Corte d'appello incaricato delle cause di diritto civile e vicepresidente della Corte d'appello di Bratislava; membro della sezione di diritto civile e di famiglia presso l'Istituto di diritto del ministero della Giustizia; giudice interinale alla Corte suprema incaricato delle cause di diritto commerciale; membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Vilenas Vadapalas**

Nato nel 1954; laurea in giurisprudenza (Università di Mosca); laurea abilitante in giurisprudenza (Università di Varsavia); professore all'Università di Vilnius: diritto internazionale (dal 1981), diritti dell'uomo (dal 1991) e diritto comunitario (dal 2000); consigliere per gli Affari esteri presso il governo (1991-1993); membro del gruppo di coordinamento della delegazione dei negoziati per l'adesione all'Unione europea; direttore generale del dipartimento di diritto europeo del governo (1997-2004); professore di diritto europeo all'Università di Vilnius, titolare della cattedra Jean Monnet; presidente dell'associazione lituana di studi sull'Unione europea; relatore del gruppo di lavoro parlamentare per la riforma costituzionale relativa all'adesione della Lituania; membro della Commissione internazionale dei giuristi (aprile 2003); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Küllike Jürimäe**

Nata nel 1962; laureata in giurisprudenza all'Università di Tartu (1981-1986); assistente del procuratore della Repubblica a Tallinn (1986-1991); diplomata alla Scuola di diplomazia di Estonia (1991-1992); consigliere giuridico (1991-1993) e consigliere generale alla Camera di commercio e industria (1992-1993); giudice alla Corte d'appello di Tallinn (1993-2004); European Master in diritti dell'uomo e democratizzazione, Università di Padova e di Nottingham (2002-2003); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Ingrida Labucka**

Nata nel 1963; laureata in giurisprudenza all'Università di Lettonia (1986); ispettore per il ministero dell'Interno per la regione di Kirov e della città di Riga (1986-1989); giudice al Tribunale di primo grado di Riga (1990-1994); avvocato (1994-1998 e luglio 1999 - maggio 2000); ministro della Giustizia (novembre 1998 - luglio 1999 e maggio 2000 - ottobre 2002); membro della Corte internazionale permanente di arbitrato dell'Aia (2001-2004); membro del Parlamento (2002-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Savvas S. Papasavvas**

Nato nel 1969; studi all'Università di Atene (laurea nel 1991); studi di terzo ciclo all'Università di Parigi II (DEA di diritto pubblico nel 1992) e all'Università di Aix-Marseille III (dottorato in giurisprudenza nel 1995); iscrizione al foro di Cipro, membro dell'ordine degli avvocati di Nicosia dal 1993; docente incaricato all'Università di Cipro (1997-2002), libero docente di diritto costituzionale dal settembre 2002; ricercatore al Centro europeo di diritto pubblico (2001-2002); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004.

**Enzo Moavero Milanesi**

Nato nel 1954; dottore in giurisprudenza (Università La Sapienza, Roma); studi di diritto comunitario (Collège d'Europe, Bruges); iscritto all'albo, esercita la professione di avvocato (1978-1983); professore incaricato di diritto comunitario presso le Università La Sapienza, Roma (1993-1996); Luiss, Roma (1993-1996 e 2002-2006) e Bocconi, Milano (1996-2000); consigliere per le questioni comunitarie presso il presidente del Consiglio dei ministri italiano (1993-1995); funzionario della Commissione europea: consigliere giuridico e successivamente capo di gabinetto del vicepresidente (1989-1992), capo di gabinetto del commissario responsabile per il Mercato interno (1995-1999) e la Concorrenza (1999), direttore presso la direzione generale della Concorrenza (2000-2002), segretario generale aggiunto della Commissione europea (2002-2005); direttore generale dell'Ufficio dei consiglieri per le politiche europee (2006); giudice del Tribunale di primo grado dal 3 maggio 2006.

**Nils Wahl**

Nato nel 1961; master in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1987); dottorato in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1995); professore associato e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto europeo (1995); professore di diritto europeo, Università di Stoccolma (2001); pratica forense (1987-1989); direttore amministrativo di una fondazione educativa (1993-2004); presidente dell'Associazione svedese per gli studi di diritto comunitario (Nätverket för europarättslig forskning) (2001-2006); membro del Consiglio per le questioni di concorrenza (Rådet för konkurrensfrågor) (2001-2006); giudice presso la Corte d'appello per le regioni di Skåne e Blekinge (Hövrätten över Skåne och Blekinge) (2005); giudice presso il Tribunale di primo grado dal 7 ottobre 2006.

**Miro Prek**

Nato nel 1965; laurea in giurisprudenza (1989); ammesso al foro (1994); svolge vari compiti e funzioni nella pubblica amministrazione, principalmente presso l'ufficio del governo incaricato della legislazione (segretario di Stato aggiunto e vicedirettore, capo del dipartimento di diritto europeo e di diritto comparato) e presso l'ufficio per gli affari europei (sottosegretario di Stato); membro della squadra di negoziato per l'accordo di associazione (1994-1996) e per l'adesione all'Unione europea (1998-2003); responsabile degli affari giuridici; avvocato; responsabile di progetti per l'adeguamento alla normativa comunitaria e per l'integrazione europea, principalmente nell'Ovest dei Balcani; capodivisione alla Corte di giustizia delle Comunità europee (2004-2006); giudice al Tribunale di primo grado dal 7 ottobre 2006.

**Teodor Tchipev**

Nato nel 1940; studi in giurisprudenza presso l'Università «San Clemente di Ocrida» di Sofia (1961); dottore in giurisprudenza (1977); avvocato (1963-1964); consigliere giuridico in seno all'impresa di Stato per i trasporti internazionali su strada (1964-1973); ricercatore presso l'Istituto di diritto dell'Accademia delle scienze bulgara (1973-1988); professore incaricato di procedura civile presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università «San Clemente di Ocrida» di Sofia (1988-1991); arbitro alla Corte arbitrale della Camera di commercio e industria (1988-2006); giudice alla Corte costituzionale (1991-1994); professore associato presso l'Università Paissiy Hilendarski di Plovdiv (febbraio 2001-2006); ministro della Giustizia (1994-1995); professore incaricato di procedura civile presso la Nuova università bulgara di Sofia (1995-2006); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 gennaio 2007.

**Valeriu M. Ciucă**

Nato nel 1960; laureato in giurisprudenza (1984), dottore in giurisprudenza (Università Alexandru Joan Cuza di Iași, 1997); giudice al Tribunale di primo grado di Suceava (1984-1989); giudice militare presso il Tribunale militare di Iași (1989-1990); professore presso l'Università Alexandru Joan Cuza di Iași (1990-2006); borsa di specializzazione in diritto privato all'Università di Rennes (1991-1992); libero docente presso l'Università Petre Andrei di Iași (1999-2002); professore associato presso l'Université du Littoral Côte d'Opale (LAB. RII) (2006); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 gennaio 2007.

**Alfred Dittrich**

Nato nel 1950; studi in giurisprudenza presso l'Università di Erlangen-Norimberga (1970-1975); Rechtsreferendar nella circoscrizione della Corte d'appello di Norimberga (1975-1978); amministratore presso il ministero federale dell'Economia (1978-1982); amministratore presso la rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee (1982); amministratore presso il ministero federale dell'Economia, incaricato delle questioni di diritto comunitario e della concorrenza (1983-1992); capo del dipartimento «Diritto dell'Unione europea» (1992-2007) presso il ministero della Giustizia; capo della delegazione tedesca del gruppo di lavoro «Corte di giustizia» del Consiglio; agente del governo federale in un gran numero di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 2007.



### **Santiago Soldevila Frago**

Nato nel 1960; laurea in giurisprudenza presso l'Università autonoma di Barcellona (1983); giudice (1985); dal 1992 magistrato specializzato della sezione del contenzioso amministrativo presso la Corte di Cassazione delle Canarie (Santa Cruz de Tenerife, 1992 e 1993), e presso l'Audiencia nacional (Madrid, maggio 1998 - agosto 2007), ove si è occupato di ricorsi in materia fiscale (IVA), di ricorsi avverso le disposizioni regolamentari generali del ministro dell'Economia e avverso le decisioni di quest'ultimo relative ad aiuti di Stato o alla responsabilità patrimoniale dell'amministrazione, nonché dei ricorsi proposti avverso tutti gli accordi delle autorità di regolamentazione nei settori bancario, della borsa, energetico, delle assicurazioni e della tutela della concorrenza; magistrato della Corte costituzionale (1993-1998); giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 2007.



### **Laurent Truchot**

Nato nel 1962; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi (1984); ex allievo della Scuola nazionale di magistratura (1986-1988); giudice presso il Tribunal de grande instance di Marsiglia (gennaio 1988 - gennaio 1990); magistrato presso la direzione dei Procedimenti civili e dei sigilli del ministero della Giustizia (gennaio 1990 - giugno 1992); collaboratore del capo dell'ufficio e in seguito capo dell'ufficio presso la direzione generale della Concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria (giugno 1992 - settembre 1994); consigliere tecnico presso il ministro della giustizia e guardasigilli (settembre 1994 - maggio 1995); giudice presso il Tribunal de grande instance di Nîmes (maggio 1995 - maggio 1996); referendario alla Corte di giustizia presso l'avvocato generale Léger (maggio 1996 - dicembre 2001); consigliere referendario presso la Corte di cassazione (dicembre 2001 - agosto 2007); giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 2007.



### **Sten Frimodt Nielsen**

Nato nel 1963; laureato in giurisprudenza, presso l'Università di Copenaghen (1988); funzionario presso il ministero degli Affari esteri (1988-1991); docente incaricato di diritto internazionale e diritto europeo presso l'Università di Copenaghen (1988-1991); segretario di ambasciata presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso le Nazioni Unite a New York (1991-1994); funzionario presso il servizio legale del ministero degli Affari esteri (1994-1995); professore associato presso l'Università di Copenaghen (1995); consigliere, in seguito consigliere principale del primo ministro (1995-1998); ministro consigliere presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea (1998-2001); consigliere speciale del primo ministro per le questioni giuridiche (2001-2002); capo dipartimento e giureconsulto del primo ministro (marzo 2002 - luglio 2004); sottosegretario di Stato e giureconsulto del primo ministro (agosto 2004 - agosto 2007); giudice del Tribunale di primo grado dal 17 settembre 2007.

**Kevin O'Higgins**

Nato nel 1946; studi presso il Crescent College di Limerick, presso il Clongowes Wood College, presso l'University College Dublin (B.A. degree e laurea in diritto europeo) e presso il Kings Inns; iscritto al foro d'Irlanda nel 1968; barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986); giudice alla Circuit Court (1986-1997); giudice alla High Court d'Irlanda (1997-2008); Bencher of Kings Inns; rappresentante dell'Irlanda presso il Consiglio consultivo dei giudici europei (2000-2008); giudice del Tribunale di primo grado dal 15 settembre 2008.

**Emmanuel Coulon**

Nato nel 1968; studi di diritto (Università Panthéon-Assas, Parigi); studi di gestione (Università Paris-Dauphine); Collège d'Europe (1992); esame di accesso al centro regionale di formazione forense di Parigi; certificato d'idoneità alla professione forense del foro di Bruxelles; esercizio della professione forense a Bruxelles; vincitore di un concorso generale della Commissione delle Comunità europee; referendario presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (gabinetto del presidente Saggio, 1996-1998; gabinetto del presidente Vesterdorf, 1998-2002); capo di gabinetto del presidente del Tribunale di primo grado (2003-2005); cancelliere del Tribunale di primo grado dal 6 ottobre 2005.

## **2. Modifiche della composizione del Tribunale di primo grado intervenute nel 2008**

*Udienza solenne del 15 settembre 2008*

Con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri delle Comunità europee del 22 luglio 2008, il sig. Kevin O'Higgins è stato nominato giudice del Tribunale di primo grado delle Comunità europee fino al 31 agosto 2013.

Il sig. Kevin O'Higgins succede al sig. John D. Cooke che ha esercitato le sue funzioni di giudice del Tribunale di primo grado a partire dal 10 gennaio 1996.



### 3. Ordini protocollari

#### Dal 1° gennaio al 14 settembre 2008

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale  
Sig.ra V. TILLI, presidente di Sezione  
Sig. J. AZIZI, presidente di Sezione  
Sig. A.W.H. MEIJ, presidente di Sezione  
Sig. M. VILARAS, presidente di Sezione  
Sig. N.J. FORWOOD, presidente di Sezione  
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, presidente di Sezione  
Sig. O. CZÚCZ, presidente di Sezione  
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di Sezione  
Sig. J.D. COOKE, giudice  
Sig. F. DEHOUSSE, giudice  
Sig.ra E. CREMONA, giudice  
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice  
Sig. D. ŠVÁBY, giudice  
Sig. V. VADAPALAS, giudice  
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice  
Sig.ra I. LABUCKA, giudice  
Sig. S. PAPASAVVAS, giudice  
Sig. E. MOAVERO MILANESI, giudice  
Sig. N. WAHL, giudice  
Sig. M. PREK, giudice  
Sig. T. TCHIPEV, giudice  
Sig. V. CIUCĂ, giudice  
Sig. A. DITTRICH, giudice  
Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice  
Sig. L. TRUCHOT, giudice  
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

#### Dal 15 settembre al 31 dicembre 2008

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale  
Sig.ra V. TILLI, presidente di Sezione  
Sig. J. AZIZI, presidente di Sezione  
Sig. A.W.H. MEIJ, presidente di Sezione  
Sig. M. VILARAS, presidente di Sezione  
Sig. N.J. FORWOOD, presidente di Sezione  
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, presidente di Sezione  
Sig. O. CZÚCZ, presidente di Sezione  
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di Sezione  
Sig. F. DEHOUSSE, giudice  
Sig.ra E. CREMONA, giudice  
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice  
Sig. D. ŠVÁBY, giudice  
Sig. V. VADAPALAS, giudice  
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice  
Sig.ra I. LABUCKA, giudice  
Sig. S. PAPASAVVAS, giudice  
Sig. E. MOAVERO MILANESI, giudice  
Sig. N. WAHL, giudice  
Sig. M. PREK, giudice  
Sig. T. TCHIPEV, giudice  
Sig. V. CIUCĂ, giudice  
Sig. A. DITTRICH, giudice  
Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice  
Sig. L. TRUCHOT, giudice  
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice  
Sig. K. O'HIGGINS, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere



## 4. Ex membri del Tribunale di primo grado

Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995), presidente dal 1989 al 1995  
Barrington Donal Patrick Michael (1989-1996)  
Saggio Antonio (1989-1998), presidente dal 1995 al 1998  
Edward David Alexander Ogilvy (1989-1992)  
Kirschner Heinrich (1989-1997)  
Yeraris Christos (1989-1992)  
Schintgen Romain Alphonse (1989-1996)  
Briët Cornelis Paulus (1989-1998)  
Biancarelli Jacques (1989-1995)  
Lenaerts Koen (1989-2003)  
Bellamy Christopher William (1992-1999)  
Kalogeropoulos Andreas (1992-1998)  
Lindh Pernilla (1995-2006)  
Potocki André (1995-2001)  
Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995-2003)  
Mengozzi Paolo (1998-2006)  
Trstenjak Verica (2004-2006)  
Pirrung Jörg (1997-2007)  
García-Valdecasas y Fernández Rafael (1989-2007)  
Legal Hubert (2001-2007)

### Presidenti

Da Cruz Vilaça José Luis (1989-1995)  
Saggio Antonio (1995-1998)  
Vesterdorf Bo (1998-2007)

### Cancelliere

Jung Hans (1989-2005)



## **C — Statistiche giudiziarie del Tribunale di primo grado**

### **Attività generale del Tribunale di primo grado**

1. Cause promosse, definite, pendenti (2004-2008)

### **Cause promosse**

2. Natura dei procedimenti (2004-2008)
3. Natura dei ricorsi (2004-2008)
4. Oggetto dei ricorsi (2004-2008)

### **Cause definite**

5. Natura dei procedimenti (2004-2008)
6. Oggetto dei ricorsi (2008)
7. Oggetto dei ricorsi (2004-2008) (sentenze e ordinanze)
8. Collegio giudicante (2004-2008)
9. Durata dei procedimenti espressa in mesi (2004-2008) (sentenze e ordinanze)

### **Cause pendenti al 31 dicembre**


10. Natura dei procedimenti (2004-2008)
11. Oggetto dei ricorsi (2004-2008)
12. Collegio giudicante (2004-2008)

### **Varie**

13. Procedimenti sommari (2004-2008)
14. Procedimenti accelerati (2004-2008)
15. Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte (1989-2008)
16. Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte per tipo di procedimento (2004-2008)
17. Esiti delle impugnazioni dinanzi alla Corte (2008) (sentenze e ordinanze)
18. Esiti delle impugnazioni dinanzi alla Corte (2004-2008)
19. Evoluzione generale (1989-2008) (cause promosse, definite, pendenti)



## 1. Attività generale del Tribunale di primo grado — Cause promosse, definite, pendenti (2004-2008) <sup>1</sup>




	2004	2005	2006	2007	2008
Cause promosse	536	469	432	522	629
Cause definite	361	610	436	397	605
Cause pendenti	1 174	1 033	1 029	1 154	1 178

<sup>1</sup> Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti tengono conto dei procedimenti speciali.

Sono considerati «procedimenti speciali»: l'opposizione a una sentenza (articolo 41 dello Statuto CE; articolo 122 del regolamento di procedura TPG); l'opposizione di terzo (articolo 42 dello Statuto CE; articolo 123 del regolamento di procedura TPG); la revocazione di una sentenza (articolo 44 dello Statuto CE; articolo 125 del regolamento di procedura TPG); l'interpretazione di una sentenza (articolo 43 dello Statuto CE; articolo 129 del regolamento di procedura TPG); la liquidazione delle spese (articolo 92 del regolamento di procedura TPG); il gratuito patrocinio (articolo 94 del regolamento di procedura TPG) e la rettifica di una sentenza (articolo 84 del regolamento di procedura TPG).

## 2. Cause promosse — Natura dei procedimenti (2004-2008) <sup>1</sup>




	2004	2005	2006	2007	2008
Altri ricorsi	240	193	244	296	305
Proprietà intellettuale	110	98	143	168	198
Funzione pubblica	146	151	1	2	2
Impugnazioni			10	27	37
Procedimenti speciali	40	27	34	29	87
<b>Totale</b>	<b>536</b>	<b>469</b>	<b>432</b>	<b>522</b>	<b>629</b>

<sup>1</sup> Nella presente tabella e nelle tabelle delle pagine seguenti, la menzione «altri ricorsi» indica tutti i ricorsi diversi dai ricorsi dei dipendenti delle Comunità europee e dai ricorsi in materia di proprietà intellettuale.

### 3. Cause promosse — Natura dei ricorsi (2004-2008)

#### Ripartizione nel 2008




	2004	2005	2006	2007	2008
Ricorsi di annullamento	199	160	223	249	269
Ricorsi per carenza	15	9	4	12	9
Ricorsi per risarcimento danni	18	16	8	27	15
Ricorsi per clausola compromissoria	8	8	9	8	12
Proprietà intellettuale	110	98	143	168	198
Funzione pubblica	146	151	1	2	2
Impugnazioni			10	27	37
Procedimenti speciali	40	27	34	29	87
<b>Totale</b>	<b>536</b>	<b>469</b>	<b>432</b>	<b>522</b>	<b>629</b>

#### 4. Cause promosse — Oggetto dei ricorsi (2004-2008)

	2004	2005	2006	2007	2008
Adesione di nuovi Stati	1				
Agricoltura	25	21	18	34	14
Aiuti di Stato	46	25	28	37	55
Ambiente e consumatori	30	18	21	41	14
Bilancio delle Comunità				2	
Clausola compromissoria		2	3	1	12
Concorrenza	36	40	81	62	71
Cultura			3	1	2
Diritto delle imprese	6	12	11	10	30
Diritto delle istituzioni	33	28	15	28	43
Energia			1		
Fiscalità			1	2	
Giustizia e affari interni		1		3	3
Libera circolazione delle merci	1			1	1
Libera circolazione delle persone	1	2	4	4	1
Libera prestazione dei servizi			1		3
Libertà di stabilimento	1				1
Politica commerciale	12	5	18	9	10
Politica della pesca	3	2		5	23
Politica economica e monetaria		1	2		
Politica estera e di sicurezza comune	4		5	12	6
Politica regionale	10	12	16	18	7
Politica sociale	5	9	3	5	3
Proprietà intellettuale	110	98	145	168	198
Ravvicinamento delle legislazioni	1			1	
Relazioni esterne	3	2	2	1	2
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche	6	9	5	10	1
Risorse proprie delle Comunità		2			
Tariffa doganale comune	1		2	1	
Trasporti	3		1	4	1
Unione doganale	11	2		4	1
<b>Totale Trattato CE</b>	<b>349</b>	<b>291</b>	<b>386</b>	<b>464</b>	<b>502</b>
<b>Totale Trattato CA</b>					<b>1</b>
<b>Totale Trattato EA</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		
Statuto dei funzionari	146	151	11	29	39
Procedimenti speciali	40	27	34	29	87
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>536</b>	<b>469</b>	<b>432</b>	<b>522</b>	<b>629</b>

### 5. Cause definite — Natura dei procedimenti (2004-2008)



	2004	2005	2006	2007	2008
Altri ricorsi	159	237	241	185	297
Proprietà intellettuale	76	94	90	128	171
Funzione pubblica	101	236	71	51	33
Impugnazioni				7	21
Procedimenti speciali	25	43	34	26	83
<b>Totale</b>	<b>361</b>	<b>610</b>	<b>436</b>	<b>397</b>	<b>605</b>

## 6. Cause definite — Oggetto dei ricorsi (2008)

	Sentenze	Ordinanze	Totale
Agricoltura	17	21	38
Aiuti di Stato	23	14	37
Ambiente e consumatori	1	27	28
Clausola compromissoria	1	2	3
Concorrenza	14	17	31
Cultura	1	1	2
Diritto delle imprese	10	14	24
Diritto delle istituzioni	11	25	36
Fiscalità		2	2
Giustizia e affari interni		1	1
Libera circolazione delle merci		2	2
Libera circolazione delle persone		2	2
Libertà di stabilimento		1	1
Politica commerciale	6	6	12
Politica della pesca	1	3	4
Politica economica e monetaria		1	1
Politica estera e di sicurezza comune	4	2	6
Politica regionale	7	35	42
Politica sociale	3		3
Proprietà intellettuale	121	50	171
Ravvicinamento delle legislazioni		1	1
Relazioni esterne	1	1	2
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche	3	7	10
Tariffa doganale comune		3	3
Trasporti		3	3
Unione doganale	2	1	3
<b>Totale Trattato CE</b>	<b>226</b>	<b>242</b>	<b>468</b>
Statuto dei funzionari	33	21	54
Procedimenti speciali		83	83
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>259</b>	<b>346</b>	<b>605</b>

## 7. Cause definite — Oggetto dei ricorsi (2004-2008) (sentenze e ordinanze)

	2004	2005	2006	2007	2008
Adesione di nuovi Stati			1		
Agricoltura	15	34	25	11	38
Aiuti di Stato	54	53	54	36	37
Ambiente e consumatori	4	19	19	15	28
Associazione dei paesi e territori d'oltremare		4	2		
Bilancio delle Comunità				1	
Clausola compromissoria	2	1		1	3
Concorrenza	26	35	42	38	31
Cultura					2
Diritto delle imprese	2	6	6	6	24
Diritto delle istituzioni	16	35	14	17	36
Energia			3	1	
Fiscalità	1		1		2
Giustizia e affari interni		1		2	1
Libera circolazione delle merci	1	1			2
Libera circolazione delle persone	2	1	4	4	2
Libera prestazione dei servizi				1	
Libertà di stabilimento		1			1
Politica commerciale	1	7	13	4	12
Politica della pesca	6	2	24	4	4
Politica economica e monetaria			1	1	1
Politica estera e di sicurezza comune	2	5	4	3	6
Politica regionale	4	4	7	6	42
Politica sociale	4	6	5	3	3
Proprietà intellettuale	76	94	91	129	171
Ravvicinamento delle legislazioni	3			1	1
Relazioni esterne	7	11	5	4	2
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche		1	3	10	10
Risorse proprie delle Comunità			2		
Tariffa doganale comune				1	3
Trasporti	1	1	2	1	3
Unione doganale	3	7	2	2	3
<b>Totale Trattato CE</b>	<b>230</b>	<b>329</b>	<b>330</b>	<b>302</b>	<b>468</b>
<b>Totale Trattato CA</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	
<b>Totale Trattato EA</b>		<b>1</b>		<b>1</b>	
Statuto dei funzionari	101	236	71	58	54
Procedimenti speciali	25	43	34	26	83
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>361</b>	<b>610</b>	<b>436</b>	<b>397</b>	<b>605</b>


## 8. Cause definite — Collegio giudicante (2004-2008)

### Ripartizione nel 2008



	2004			2005			2006			2007			2008		
	Sentenze	Ordinanze	Totale	Sentenze	Ordinanze	Totale	Sentenze	Ordinanze	Totale	Sentenze	Ordinanze	Totale	Sentenze	Ordinanze	Totale
Grande Sezione				6		6				2		2			
Sezione delle impugnazioni										3	4	7	16	10	26
Presidente del Tribunale		7	7		25	25		19	19		16	16		52	52
Sezioni a 5 giudici	18	46	64	28	34	62	22	33	55	44	8	52	15	2	17
Sezioni a 3 giudici	141	135	276	181	329	510	198	157	355	196	122	318	228	282	510
Giudice unico	13	1	14	7		7	7		7	2		2			
<b>Totale</b>	<b>172</b>	<b>189</b>	<b>361</b>	<b>222</b>	<b>388</b>	<b>610</b>	<b>227</b>	<b>209</b>	<b>436</b>	<b>247</b>	<b>150</b>	<b>397</b>	<b>259</b>	<b>346</b>	<b>605</b>

## 9. Cause definite — Durata dei procedimenti in mesi (2004-2008) <sup>1</sup> (sentenze e ordinanze)




	2004	2005	2006	2007	2008
Altri ricorsi	22,6	25,6	27,8	29,5	26,0
Proprietà intellettuale	17,3	21,1	21,8	24,5	20,4
Funzione pubblica	19,2	19,2	24,8	32,7	38,6
Impugnazioni				7,1	16,1

<sup>1</sup> Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle cause rinviate dalla Corte al Tribunale di primo grado in esito alla modifica della ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale; delle cause rinviate dal Tribunale di primo grado al Tribunale della funzione pubblica in esito all'entrata in funzione del Tribunale della funzione pubblica.

La durata è espressa in mesi e in decimi di mese.

## 10. Cause pendenti al 31 dicembre — Natura dei procedimenti (2004-2008)




	2004	2005	2006	2007	2008
Altri ricorsi	714	670	673	784	792
Proprietà intellettuale	192	196	249	289	316
Funzione pubblica	237	152	82	33	2
Impugnazioni			10	30	46
Procedimenti speciali	31	15	15	18	22
<b>Totale</b>	<b>1 174</b>	<b>1 033</b>	<b>1 029</b>	<b>1 154</b>	<b>1 178</b>

## 11. Cause pendenti al 31 dicembre — Oggetto del ricorso (2004-2008)

	2004	2005	2006	2007	2008
Adesione di nuovi Stati	1	1			
Agricoltura	95	82	74	97	73
Aiuti di Stato	218	190	164	165	184
Ambiente e consumatori	44	43	44	70	56
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	6	2			
Bilancio delle Comunità				1	1
Clausola compromissoria		1	3	3	12
Concorrenza	129	134	173	197	236
Cultura			3	4	4
Diritto delle imprese	10	16	23	27	33
Diritto delle istituzioni	49	42	43	54	61
Energia	4	4	2	1	1
Fiscalità				2	
Giustizia e affari interni				1	3
Libera circolazione delle merci	1			1	
Libera circolazione delle persone	1	2	3	3	2
Libera prestazione dei servizi			1		3
Libertà di stabilimento	1				
Politica commerciale	25	23	28	33	31
Politica della pesca	28	28	4	5	24
Politica economica e monetaria		1	2	1	
Politica estera e di sicurezza comune	13	8	9	18	18
Politica regionale	19	27	36	48	13
Politica sociale	6	9	7	9	9
Proprietà intellettuale	193	197	251	290	317
Ravvicinamento delle legislazioni	1	1	1	1	
Relazioni esterne	18	9	6	3	3
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche	8	16	18	18	9
Risorse proprie delle Comunità		2			
Tariffa doganale comune	1	1	3	3	
Trasporti	3	2	1	4	2
Unione doganale	18	13	11	13	11
<b>Totale Trattato CE</b>	<b>892</b>	<b>854</b>	<b>910</b>	<b>1 072</b>	<b>1 106</b>
<b>Totale Trattato CA</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>10</b>		<b>1</b>
<b>Totale Trattato EA</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Statuto dei funzionari	237	152	92	63	48
Procedimenti speciali	31	15	15	18	22
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1 174</b>	<b>1 033</b>	<b>1 029</b>	<b>1 154</b>	<b>1 178</b>


## 12. Cause pendenti al 31 dicembre — Collegio giudicante (2004-2008)

### Ripartizione nel 2008



	2004	2005	2006	2007	2008
Grande Sezione	6	1	2		
Sezione delle impugnazioni			10	30	46
Presidente del Tribunale			1		
Sezioni a 5 giudici	187	146	117	75	67
Sezioni a 3 giudici	914	846	825	971	975
Giudice unico	1	4	2		
Non attribuite	66	36	72	78	90
<b>Totale</b>	<b>1 174</b>	<b>1 033</b>	<b>1 029</b>	<b>1 154</b>	<b>1 178</b>


### 13. *Varie* — Procedimenti sommari (2004-2008)



#### Ripartizione nel 2008

	Procedimenti sommari promossi	Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
			Rigetto	Accoglimento	Cancellazione dal ruolo/ Non luogo a provvedere
Agricoltura	1	1		1	
Aiuti di Stato	22	22	6		16
Concorrenza	13	10	10		
Diritto delle imprese	13	12	12		
Diritto delle istituzioni	1	2	1		1
Ambiente e consumatori	1	2	2		
Politica della pesca	1	1			1
Politica estera e di sicurezza comune	3	3	3		
Politica sociale	2	2	2		
Proprietà intellettuale		1	1		
Trasporti	1	1	1		
<b>Totale trattato CE</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>18</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>18</b>

**14. Varie — Procedimenti accelerati (2004-2008)**




	2004			2005			2006			2007			2008							
	Contenuto della decisione			Contenuto della decisione			Contenuto della decisione			Contenuto della decisione			Contenuto della decisione							
	Promossi	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Senza seguito	Promossi	Ammessi	Respinti	Senza seguito	Promossi	Ammessi	Respinti	Senza seguito	Promossi	Ammessi	Respinti	Senza seguito		
Agricoltura				2			2	1	3						1					
Aiuti di Stato							1				1	2			1		1			
Ambiente e consumatori	1	1		2	1	1	3	1	1		7	1	7							
Clausola compromissoria															1			1		
Concorrenza	3			2	3	2	4	2	2		1	1			1		1			
Diritto delle imprese	4	1	2	3	2	1					1				3	1	3			
Diritto delle istituzioni	1	2		1	1						1	1			3	2	1			
Libera circolazione delle persone	1		1																	
Politica commerciale												2	1			1				
Politica della pesca	1	1																		
Politica estera e di sicurezza comune																				
Ricerca, informazione, istruzione e statistiche																				
Risorse proprie delle Comunità				2						2										
Statuto dei funzionari	1	1																		
Trasporti	1					1														
<b>Totale</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

La decisione di statuire mediante procedimento accelerato in una causa dinanzi al Tribunale di primo grado può essere presa ai sensi dell'articolo 76 bis del regolamento di procedura. Tale disposizione è applicabile dal 1° febbraio 2001.

Sono ricompresi nella categoria «senza seguito» i casi di ritiro della domanda, rinuncia agli atti e ipotesi nelle quali il ricorso è deciso con ordinanza prima che intervenga la decisione sulla domanda di procedimento accelerato.

## 15. *Varie* — Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte (1989-2008)



	Numero delle decisioni oggetto di un'impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili <sup>1</sup>	Percentuale di decisioni oggetto di un'impugnazione
<b>1989</b>			
<b>1990</b>	16	46	35 %
<b>1991</b>	13	62	21 %
<b>1992</b>	24	86	28 %
<b>1993</b>	17	73	23 %
<b>1994</b>	12	105	11 %
<b>1995</b>	47	142	33 %
<b>1996</b>	27	133	20 %
<b>1997</b>	35	139	25 %
<b>1998</b>	67	214	31 %
<b>1999</b>	60	178	34 %
<b>2000</b>	68	215	32 %
<b>2001</b>	69	214	32 %
<b>2002</b>	47	212	22 %
<b>2003</b>	67	254	26 %
<b>2004</b>	53	241	22 %
<b>2005</b>	64	272	24 %
<b>2006</b>	77	265	29 %
<b>2007</b>	76	272	28 %
<b>2008</b>	83	321	26 %

<sup>1</sup> Totale delle decisioni impugnabili — sentenze e ordinanze di irricevibilità, in esito a procedimento sommario, di non luogo a provvedere e di rigetto dell'istanza di intervento — per le quali è scaduto il termine per il ricorso dinanzi alla Corte ovvero è stata presentata un'impugnazione.


## 16. Varie — Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte per natura del procedimento (1989-2008)

	2004			2005			2006			2007			2008		
	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Impugnazioni	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %
Altri ricorsi	41	114	36 %	37	120	31 %	46	146	32 %	52	163	32 %	51	190	27 %
Proprietà intellettuale	7	45	16 %	16	71	23 %	18	59	31 %	14	63	22 %	23	100	23 %
Funzione pubblica	5	82	6 %	11	81	14 %	13	60	22 %	10	46	22 %	9	31	29 %
<b>Totale</b>	<b>53</b>	<b>241</b>	<b>22 %</b>	<b>64</b>	<b>272</b>	<b>24 %</b>	<b>77</b>	<b>265</b>	<b>29 %</b>	<b>76</b>	<b>272</b>	<b>28 %</b>	<b>83</b>	<b>321</b>	<b>26 %</b>

## 17. *Varie* — Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte (2008) (sentenze e ordinanze)

	Impugnazioni respinte	Annullamento totale o parziale senza rinvio	Annullamento totale o parziale con rinvio	Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	Totale
Agricoltura	1	1			2
Aiuti di Stato	5	2	5		12
Ambiente e consumatori	4	1		1	6
Concorrenza	4		1		5
Diritto delle istituzioni	7	2	1		10
Libera circolazione dei capitali		1			1
Libera circolazione delle persone	1				1
Politica della pesca		3			3
Politica economica e monetaria	1				1
Politica estera e di sicurezza comune		1			1
Politica regionale	1				1
Proprietà intellettuale	13	2		2	17
Relazioni esterne	4				4
Statuto dei funzionari	8	2			10
Tariffa doganale comune	1				1
Unione doganale	1	1			2
<b>Totale</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>77</b>

### 18. *Varie* — Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte (2004-2008) (sentenze e ordinanze)



- Impugnazioni respinte
- Annullamento totale o parziale senza rinvio
- Annullamento totale o parziale con rinvio
- Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere

	2004	2005	2006	2007	2008
Impugnazioni respinte	73	41	51	72	51
Annullamento totale o parziale senza rinvio	14	7	8	8	16
Annullamento totale o parziale con rinvio	1		1	6	7
Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	6	2	5	4	3
<b>Totale</b>	<b>94</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>90</b>	<b>77</b>

**19. Varie — Evoluzione generale (1989-2008)****Cause promosse, definite, pendenti**

	<b>Cause promosse <sup>1</sup></b>	<b>Cause definite <sup>2</sup></b>	<b>Cause pendenti al 31 dicembre</b>
<b>1989</b>	169	1	168
<b>1990</b>	59	82	145
<b>1991</b>	95	67	173
<b>1992</b>	123	125	171
<b>1993</b>	596	106	661
<b>1994</b>	409	442	628
<b>1995</b>	253	265	616
<b>1996</b>	229	186	659
<b>1997</b>	644	186	1 117
<b>1998</b>	238	348	1 007
<b>1999</b>	384	659	732
<b>2000</b>	398	343	787
<b>2001</b>	345	340	792
<b>2002</b>	411	331	872
<b>2003</b>	466	339	999
<b>2004</b>	536	361	1 174
<b>2005</b>	469	610	1 033
<b>2006</b>	432	436	1 029
<b>2007</b>	522	397	1 154
<b>2008</b>	629	605	1 178
<b>Totale</b>	<b>7 407</b>	<b>6 229</b>	

<sup>1</sup> 1989: 153 cause rinviate dalla Corte dinanzi al neoistituito Tribunale di primo grado.

1993: 451 cause rinviate dalla Corte per effetto dell'ampliamento delle competenze del Tribunale di primo grado.

1994: 14 cause rinviate dalla Corte per effetto del secondo ampliamento delle competenze del Tribunale di primo grado.

2004-2005: 25 cause rinviate dalla Corte per effetto del terzo ampliamento delle competenze del Tribunale di primo grado.

<sup>2</sup> 2005-2006: 118 cause rinviate dal Tribunale di primo grado dinanzi al neoistituito Tribunale della funzione pubblica.



## Capitolo III

Il Tribunale della funzione pubblica  
dell'Unione europea



## A — Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2008

di Paul J. Mahoney, presidente del Tribunale della funzione pubblica

**1.** Il 2008 è stato caratterizzato dal primo rinnovo triennale parziale del Tribunale. Infatti, in deroga all'articolo 2, secondo comma, prima frase, dell'allegato dello Statuto della Corte di giustizia, le funzioni di tre membri del Tribunale cessavano alla scadenza dei primi tre anni del loro mandato, il 30 settembre 2008. Con decisione 27 giugno 2008, il Consiglio dell'Unione europea ha rinnovato il mandato dei tre giudici interessati. Il 24 settembre 2008, P. Mahoney è stato rieletto presidente del Tribunale, mentre H. Kanninen e S. Gervasoni sono stati eletti presidenti rispettivamente della seconda e della prima Sezione.

**2.** Dal 1998, il numero di ricorsi proposti annualmente in materia di funzione pubblica è stato in costante aumento (eccetto una stabilizzazione verificatasi nel 2001 e nel 2002). Nel 2008, con 111 nuove istanze, il numero di ricorsi proposti è in notevole diminuzione rispetto all'anno precedente (157 nel 2007), per la prima volta da dieci anni. È evidentemente prematuro dedurre un'inversione della tendenza all'aumento del contenzioso della funzione pubblica comunitaria che aveva caratterizzato questi ultimi anni, ma la norma secondo cui la parte soccombente è condannata alle spese, entrata in vigore con il regolamento di procedura del Tribunale il 1° novembre 2007, potrebbe aver rivestito un ruolo importante nell'evoluzione constatata.

Nel 2008 il Tribunale ha deciso 129 cause. Il numero delle cause definite supera quello delle cause promosse, con un risultato quindi positivo, con la conseguenza che, per la prima volta dalla creazione del Tribunale, il numero di cause pendenti è in leggera diminuzione (217 nel 2008 rispetto a 235 nel 2007).

Nel 2008, il 53 % delle cause è stato deciso con sentenza e il 47 % con ordinanza. La durata media del procedimento è di 19,7 mesi per le sentenze e 14 mesi per le ordinanze, il che rappresenta un leggero aumento della durata media del procedimento rispetto all'anno scorso. 37 decisioni del Tribunale sono state impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado, pari al 37 % delle decisioni impugnabili rese da quest'ultimo e al 35 % del totale delle cause definite, prescindendo dalla fattispecie di rinuncia unilaterale di una delle parti. Sette decisioni del Tribunale sono state annullate dal Tribunale di primo grado.

**3.** Nel corso di quest'anno il Tribunale ha continuato ad adoperarsi per rispondere all'invito del legislatore ad agevolare la composizione amichevole delle controversie in ogni fase del procedimento. Così, sette cause hanno potuto essere definite a seguito di composizione amichevole intervenuta per iniziativa del Tribunale, il più delle volte durante una riunione informale organizzata dal giudice relatore o in udienza <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Per un esempio di composizione amichevole intervenuta il giorno dell'udienza per iniziativa del Tribunale, v. ordinanza 4 settembre 2008, causa F-81/06, *Duyster/Commissione*: riconoscendo i disagi causati alla ricorrente da talune circostanze oggetto del procedimento, la convenuta si è impegnata a corrispondere all'interessata l'importo forfetario di 2 000 euro, nonché a redigere e sottoscrivere una lettera a lei rivolta, allegandola al suo fascicolo personale.

4. Infine, nel 2008, il Tribunale ha completato la sua panopia di strumenti procedurali propri con l'entrata in vigore, il 1° maggio 2008, delle istruzioni pratiche alle parti. Queste contengono, in particolare, un formulario da compilare obbligatoriamente per richiedere il gratuito patrocinio, nonché una guida per i richiedenti il gratuito patrocinio.

5. Nella trattazione che seguirà saranno presentati gli apporti giurisprudenziali più rilevanti di quest'anno, illustrando, nell'ordine, il contenzioso di legittimità ed in materia di risarcimento (I), di procedimento sommario (II) e le domande di gratuito patrocinio (III).

## I. Contenzioso di legittimità ed in materia di risarcimento

Si esamineranno in questa sezione le decisioni più importanti in materia di procedura, nel merito e relativamente alla questione delle spese.

### *Aspetti procedurali*

#### 1. Competenza del Tribunale

Nella causa *Domínguez González/Commissione* (ordinanza 12 novembre 2008, causa F-88/07), il Tribunale ha trattato una controversia sorta dall'esecuzione di un contratto di lavoro soggetto al diritto belga, contenente una clausola attributiva di giurisdizione ai tribunali di Bruxelles, il cui oggetto era la fornitura di un servizio di assistenza tecnica nel settore degli aiuti umanitari ai paesi terzi. Il Tribunale, dopo aver verificato che l'assoggettamento di tale contratto al diritto nazionale e non al Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il «RAA») rispondeva ad un interesse legittimo della convenuta e non costituiva uno sviamento di procedura, ha dichiarato la propria incompetenza a dirimere la controversia sorta dall'esecuzione di detto contratto.

#### 2. Condizioni di ricevibilità

Nella sentenza 21 febbraio 2008, causa F-4/07, *Skoulidi/Commissione*, il Tribunale ha precisato, da un lato, che, in presenza di un atto lesivo, il comportamento dell'istituzione collegato all'adozione di tale atto può fondare un ricorso per risarcimento danni, la cui fase precontenziosa sia avviata da una domanda ai sensi dell'articolo 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), unicamente qualora il comportamento in parola sia dissociabile dall'atto lesivo e, dall'altro, soprattutto, che un funzionario può, nell'ambito di un'azione meramente risarcitoria, chiedere il risarcimento dei danni causatigli da un atto lesivo dei suoi diritti, senza procedere per l'annullamento di tale atto, a condizione di avviare il procedimento precontenzioso con un reclamo, come quello di cui all'articolo 90, n. 2, dello Statuto avverso tale atto, dato che il termine di tre mesi impartito da tale disposizione deve essere rispettato indipendentemente dal fatto che il ricorrente miri al risarcimento del danno materiale o, come nella fattispecie, di quello morale.

Nelle sentenze 23 aprile 2008, causa F-103/05, *Pickering/Commissione*, e causa F-112/05, *Bain e a./Commissione*, il Tribunale ha precisato che, sebbene i fogli paga siano comunemente considerati atti lesivi nei limiti in cui da essi emergano interventi negativi sui diritti pecuniari di un funzionario, in realtà, il vero atto lesivo è la decisione presa dall'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») di ridurre o cancellare un pagamento di cui beneficiava il funzionario fino a tale momento e che era indicato nei suoi fogli paga.

Nella sentenza 11 dicembre 2008, causa F-58/07, *Collote/Commissione*, il Tribunale ha statuito che, nel caso in cui due reclami successivi, presentati entro il termine previsto a tal fine, siano oggetto di due decisioni successive dell'APN, qualora il secondo reclamo adduca nuovi elementi rispetto al primo, si deve considerare la decisione di rigetto del secondo reclamo come una nuova decisione, adottata a seguito del riesame della decisione di rigetto del primo reclamo, alla luce del secondo reclamo. Pertanto, il termine per il ricorso decorre a partire dalla data della comunicazione della risposta al secondo reclamo.

### 3. Incidente di procedura

#### a) Eccezione di irricevibilità

Nella causa *Domínguez González/Commissione*, citata sopra, a seguito di un'eccezione di irricevibilità e di incompetenza sollevata dalla convenuta, il Tribunale, per la prima volta, si è pronunciato con ordinanza sulla propria competenza, dopo aver organizzato un'udienza, sul fondamento della disposizione di cui all'articolo 78, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura, la quale prevede che, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.

#### b) Richiesta di ritiro di documenti

Nella sentenza 8 maggio 2008, causa F-6/07, *Suvikas/Consiglio*, il Tribunale ha disposto il ritiro dal fascicolo della causa di taluni documenti elaborati da un membro di un comitato consultivo di selezione, a margine della procedura di selezione, in quanto il ricorrente aveva ricevuto detti documenti tramite un terzo che li aveva a sua volta ottenuti illecitamente.

### 4. Contenzioso di annullamento: rilievo d'ufficio di un motivo attinente alla violazione dell'ambito di applicazione della legge

Nella sentenza 21 febbraio 2008, causa F-31/07\*, *Putterie-De-Beukelaer/Commissione* (attualmente oggetto d'impugnazione davanti al Tribunale di primo grado), il Tribunale ha qualificato il motivo attinente alla violazione dell'ambito di applicazione della legge come motivo di ordine pubblico. Esso ha infatti constatato che verrebbe meno alla sua funzione di giudice di legittimità qualora si astenesse dal rilevare, anche in mancanza di

\* Le sentenze segnalate da un asterisco sono state tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

contestazione delle parti su questo punto, che la decisione impugnata dinanzi ad esso è stata adottata sulla base di una norma che non può trovare applicazione nel caso di specie e successivamente statuisse sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta la norma in questione.

### *Nel merito*

Si esamineranno i contributi giurisprudenziali più considerevoli di quest'anno relativi ai principi generali, e di seguito, nell'ordine delle rubriche dello Statuto, i diritti e gli obblighi del funzionario, la sua carriera, il suo regime pecuniario e i suoi vantaggi sociali e, infine, l'interpretazione del RAA.

## 1. Principi generali

### a) Revoca di un atto amministrativo illegittimo

Nella sentenza 11 settembre 2008, causa F-51/07\*, *Bui Van/Commissione* (attualmente oggetto d'impugnazione davanti al Tribunale di primo grado) il Tribunale, dovendo dirimere la questione della validità della revoca di un atto amministrativo illegittimo, ha precisato che la revoca di un tale atto deve avvenire entro un termine ragionevole, che va valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascuna causa, come la rilevanza della controversia per l'interessato, la complessità della causa, il comportamento delle parti coinvolte, la natura creatrice o meno di diritti soggettivi dell'atto di cui trattasi nonché della ponderazione degli interessi. Occorre considerare che, di norma, si ritiene ragionevole un termine di revoca corrispondente al termine d'impugnazione di tre mesi di cui all'articolo 91, n. 3, dello Statuto. Poiché tale termine si impone alla stessa amministrazione, occorre prendere in considerazione, quale punto di partenza, la data di adozione dell'atto che quest'ultima intende revocare.

Inoltre, il Tribunale ha statuito che la decisione di revoca dell'atto illegittimo deve aver luogo nel rispetto dei diritti della difesa del funzionario interessato. Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato che la violazione del diritto del ricorrente ad essere sentito non aveva potuto incidere sul contenuto dell'atto impugnato, in quanto le osservazioni depositate dal ricorrente dinanzi al Tribunale non contenevano alcun elemento d'informazione supplementare rispetto a quelli già in possesso della Commissione. Il Tribunale ha deciso, al contrario, che la Commissione, violando il diritto dell'interessato ad essere sentito, aveva commesso un illecito amministrativo atto a generare la propria responsabilità.

### b) Esecuzione di una sentenza del giudice comunitario

Nella sentenza 24 giugno 2008, causa F-15/05\*, *Andres e a./BCE*, il Tribunale, in seduta plenaria, ha statuito che, quando l'esecuzione di una sentenza di annullamento presenta particolari difficoltà, l'istituzione di cui trattasi può adottare qualsiasi decisione atta a compensare equitativamente gli svantaggi risultanti per gli interessati dalla decisione

annullata. In tale contesto, l'amministrazione può instaurare con questi ultimi un dialogo per cercare di pervenire a un accordo che offra loro un'equa compensazione per l'illiceità di cui sono state vittime. Relativamente all'esecuzione di una sentenza che dichiara illegittima la procedura di adeguamento dei salari del personale della Banca centrale europea per un dato anno, per non aver consultato, regolarmente e adeguatamente il comitato del personale, costituisce una soluzione equa e ragionevole l'adozione di un compromesso consistente, da un lato, nell'estendere la consultazione agli anni successivi in cui era stata parimenti omessa nonché nel tenere conto di taluni dati correttivi a beneficio del personale e, dall'altro, a estendere gli aumenti salariali risultanti da detta consultazione a tutto il personale e non solamente ai ricorrenti, anche se particolari difficoltà impediscono di attribuire efficacia retroattiva agli aumenti constatati.

### c) Principio di proporzionalità

Nella sentenza 9 settembre 2008, causa F-135/07, *Smadja/Commissione* (attualmente oggetto d'impugnazione davanti al Tribunale di primo grado), il Tribunale ha rammentato che l'efficacia retroattiva di un atto amministrativo può costituire una misura necessaria per garantire il rispetto di un principio fondamentale come quello di proporzionalità. Nel caso di specie, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità e il suo dovere di sollecitudine per non aver previsto, senza una ragione valida, di far retroagire la decisione di nomina della ricorrente, adottata dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto, alla data dell'adozione della decisione iniziale di nomina, adottata in vigore del vecchio Statuto e annullata con sentenza del Tribunale di primo grado, di modo da garantire alla ricorrente l'inquadramento più elevato che essa aveva al giorno della pronuncia di detta sentenza, o per aver rifiutato di accompagnare la decisione impugnata con altre misure tali da conciliare l'interesse del servizio e il legittimo interesse della ricorrente.

### d) Principio di buona amministrazione

Nella sentenza 11 luglio 2008, causa F-89/07, *Kuchta/BCE*, concernente la legittimità di una decisione individuale di adeguamento della retribuzione di un dipendente della BCE, il Tribunale ha ricordato che le regole di buona amministrazione in materia di gestione del personale presuppongono in particolare che la ripartizione delle competenze in ogni organismo o istituzione comunitaria sia chiaramente definita e debitamente pubblicata. Il Tribunale ha annullato la decisione controversa dopo aver stabilito di non essere stato in grado di individuarne l'autore né l'autorità abilitata, con delega del Comitato esecutivo della BCE, a prendere una siffatta decisione.

## 2. Diritti e obblighi del funzionario

Nella sentenza 9 dicembre 2008, causa F-52/05\*, *Q/Commissione*, il Tribunale ha interpretato per la prima volta l'articolo 12 bis, n. 3, dello Statuto, che definisce la molestia psicologica come ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, atti, gesti e scritti, intenzionali

che ledono la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica di una persona. Il Tribunale ha considerato che, perché sia accertata una molestia psicologica ai sensi di detta disposizione, non è necessario che tali comportamenti, parole, atti, gesti o scritti siano stati commessi con l'intenzione di ledere la personalità, la dignità o l'integrità fisica o psichica dell'interessato. È sufficiente che gli stessi abbiano oggettivamente comportato tali conseguenze.

### 3. Carriera del funzionario

#### a) Assunzione

Il Tribunale ha potuto precisare la portata di diverse norme applicabili in materia di concorsi.

Nella sentenza 22 maggio 2008, causa F-145/06, *Pascual-García/Commissione*, il Tribunale ha precisato che la circostanza che le attività di ricerca potessero essere tali da sviluppare la formazione del candidato e da consentirgli di ottenere successivamente il titolo di dottore di ricerca non può, di per sé, ostare alla loro qualificazione come esperienza professionale ai sensi del bando di concorso.

Nella sentenza 11 settembre 2008, causa F-127/07, *Coto Moreno/Commissione*, il Tribunale ha statuito che le valutazioni effettuate da una commissione giudicatrice di un concorso sulle conoscenze e le attitudini dei candidati sono sottratte al controllo giurisdizionale. Lo stesso non si può dire per quanto riguarda la concordanza del punteggio in cifre con le valutazioni verbali della commissione giudicatrice. In effetti, una simile concordanza, garante della parità di trattamento dei candidati, è una delle regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice e spetta al giudice verificarne il rispetto. Inoltre, la concordanza del punteggio in cifre con la valutazione verbale può essere oggetto di un controllo, da parte del giudice comunitario, indipendente da quello della valutazione delle prestazioni dei candidati effettuata dalla commissione giudicatrice, che il giudice rifiuta di esercitare, purché il controllo della concordanza sia circoscritto alla verifica dell'assenza di manifesta incoerenza.

Nella sentenza 14 ottobre 2008, causa F-74/07\*, *Meierhofer/Commissione*, il Tribunale ha precisato, in merito all'obbligo di motivazione della decisione di una commissione giudicatrice relativa ad una prova orale, che la comunicazione al candidato di un unico punteggio individuale eliminatorio non costituisce sempre, e indipendentemente dalle circostanze particolari del caso in questione, una motivazione sufficiente. Nel caso di specie il Tribunale ha rilevato che il rifiuto della convenuta di conformarsi ad alcune misure di organizzazione del procedimento aveva avuto quale conseguenza di non consentire a quest'ultimo di esercitare pienamente il suo controllo.

## b) Valutazione

Nella sentenza 6 marzo 2008, causa F-46/06, *Skareby/Commissione* (attualmente oggetto d'impugnazione davanti al Tribunale di primo grado), il Tribunale ha rammentato che si evince dall'articolo 8, n. 5, quarto comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello Statuto, adottate dalla Commissione, che l'amministrazione è tenuta a stabilire obiettivi e criteri di valutazione per la persona che occupa un impiego. Secondo tale disposizione, il colloquio formale che ha luogo tra il valutatore e la persona che occupa l'impiego all'inizio di ogni esercizio di valutazione deve vertere non solo sulla valutazione delle prestazioni di detta persona durante il periodo di riferimento, ma anche sulla fissazione degli obiettivi per l'anno successivo al periodo di riferimento. Tali obiettivi costituiscono la base di riferimento per la valutazione del rendimento.

## c) Promozione

Con quattro sentenze 31 gennaio 2008 (causa F-97/05, *Buendía Sierra/Commissione*, causa F-98/05, *Di Bucci/Commissione*, causa F-99/05, *Wilms/Commissione*, e causa F-104/05, *Valero Jordana/Commissione*), il Tribunale ha statuito che, in assenza di disposizioni che derogano al principio dell'immediata applicabilità delle nuove norme nel regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 che modifica, a decorrere dal 1° maggio 2004, lo Statuto dei funzionari nonché il regime applicabile agli altri agenti, l'articolo 45, n. 1, dello Statuto, come modificato da tale regolamento, era immediatamente applicabile a decorrere dall'entrata in vigore di detto regolamento. Di conseguenza, la Commissione non poteva applicare legittimamente, nel novembre 2004, le disposizioni dell'articolo 45, n. 1, dello Statuto precedente, abrogate da tale regolamento, per adottare la decisione che stabilisce il numero totale di punti di merito di un funzionario relativamente all'esercizio di promozione 2004 e la decisione di non promuoverlo per tale esercizio.

Con quattro sentenze 11 dicembre 2008 (causa F-58/07, *Collotte/Commissione*, causa F-66/07, *Dubus e Leveque/Commissione*, causa F-92/07, *Evraets/Commissione*, e causa F-93/07, *Acosta Iborra e a./Commissione*), il Tribunale ha rilevato che l'articolo 45, n. 2, dello Statuto, riguardante l'obbligo in capo al funzionario di dimostrare, prima della sua prima promozione, la sua capacità di lavorare in una terza lingua, non poteva essere applicato prima dell'entrata in vigore della regolamentazione di comune accordo prevista dal detto articolo 45, n. 2.

## d) Nuova struttura di carriera

### i) Fattore di moltiplicazione

La sentenza 4 settembre 2008, causa F-22/07, *Lafili/Commissione* (attualmente oggetto d'impugnazione davanti al Tribunale di primo grado), riguardava in particolare l'interpretazione dell'articolo 7, n. 7, quarta frase, dell'allegato XIII dello Statuto, in merito ai possibili effetti della modifica della denominazione dei gradi sulla retribuzione dei funzionari assunti prima del 1° maggio 2004. Tale sentenza, piuttosto tecnica, ha optato per un'interpretazione conforme al principio dell'immediata applicazione di una nuova

disciplina, nel caso di specie, la riforma dello Statuto. Il Tribunale ha statuito, in particolare, che le «misure transitorie dovrebbero, per natura, mirare a facilitare la transizione dalla precedente alla nuova disciplina, tutelando i diritti acquisiti, senza tuttavia mantenere a vantaggio di una categoria di funzionari gli effetti della precedente normativa su situazioni future, come l'avanzamento nello scatto nell'ambito di una nuova struttura di carriera». Inoltre, «in presenza di disposizioni equivoche nella loro formulazione, che si prestano a più di una interpretazione, come quelle applicabili nel caso di specie, occorre optare per l'interpretazione che consente di evitare una tale disparità di trattamento tra funzionari».

#### ii) Procedura di attestazione

Nella sentenza *Putterie-De-Beukelaer/Commissione*, citata sopra, il Tribunale ha concluso che le procedure di valutazione e di attestazione, definite rispettivamente dalle disposizioni generali di esecuzione dell'articolo 43 dello Statuto adottate dalla Commissione e dalla decisione della Commissione 7 aprile 2004, relativa alle modalità di applicazione della procedura di attestazione, sono distinte e si fondano su modalità del tutto diverse. A tale proposito, se il vidimatore è competente ad adottare il rapporto di evoluzione della carriera, sempreché il rapporto non venga modificato dal valutatore di appello, spetta all'APN pronunciarsi, in ciascuna fase della procedura di attestazione, sulle candidature all'attestazione. Spetta in particolare a detta autorità, quindi ad un'autorità diversa dal vidimatore della procedura di valutazione, valutare, sulla base dei rapporti di evoluzione della carriera disponibili, l'esperienza e il merito dei candidati all'attestazione.

Nella sentenza 21 febbraio 2008, causa F-19/06, *Semeraro/Commissione*, il Tribunale ha precisato che il punto 1.1 della decisione della Commissione 11 maggio 2005 riguardante i criteri per la formazione della graduatoria relativa all'esercizio di attestazione 2005, secondo il quale, per risultare nell'elenco dei funzionari ammessi all'attestazione, il potenziale del funzionario deve essere stato riconosciuto nel suo rapporto di evoluzione della carriera, eccede i limiti della legittimazione in virtù della quale l'elenco dei funzionari ammessi all'attestazione, il valore dei criteri e la loro ponderazione, sono decisi dall'APN previo parere del comitato paritetico per l'esercizio d'attestazione.

#### 4. Regime pecuniario e vantaggi sociali del funzionario

Nella sentenza 2 dicembre 2008, causa F-131/07, *Baniel-Kubinova e a./Parlamento*, il Tribunale ha statuito che gli agenti temporanei e/o ausiliari che hanno beneficiato dell'indennità giornaliera e, poi, parzialmente o interamente, dell'indennità di prima sistemazione (sulla base di dichiarazioni relative al trasferimento della loro residenza abituale alla sede di servizio) non possono in seguito, al momento della loro assunzione in qualità di funzionari in prova nella stessa sede, far valere nuovamente il diritto all'indennità giornaliera. Infatti, quest'ultima è riservata ai funzionari e agli agenti che devono cambiare residenza per soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 20 dello Statuto, condizione che i ricorrenti non soddisfacevano, poiché avevano già cambiato la propria residenza, come da essi dichiarato per beneficiare dell'indennità di prima sistemazione.

## 5. Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee

### a) Inquadramento nel grado di un agente contrattuale

Nella sentenza 11 dicembre 2008, causa F-136/06, *Reali/Commissione*, il Tribunale ha precisato che direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, non produce l'effetto di limitare il potere discrezionale di cui l'istituzione dispone quando confronta il valore rispettivo dei diplomi nell'ambito della sua politica di assunzione. Nel sistema della direttiva 89/48/CEE, la comparazione dei diplomi è effettuata ai fini dell'accesso a determinate attività disciplinate nei diversi Stati membri. Una tale valutazione non deve essere confusa con la valutazione del rispettivo valore universitario dei titoli conseguiti nei diversi Stati membri al fine di determinare il grado relativo ad un impiego in seno ad un'istituzione delle Comunità europee.

### b) Decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione

Nella sentenza 26 giugno 2008, causa F-54/07, *Joseph/Commissione*, il Tribunale, con riferimento alla decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di ricorso a personale non permanente nei servizi della Commissione, ha precisato che, nell'imporre, ai sensi dell'articolo 85, n. 1, del RAA, una durata massima di cinque anni, sia per la conclusione che per il rinnovo di contratti di agenti contrattuali, il legislatore non ha vietato alle istituzioni di concludere o di rinnovare tali tipi di contratti, in forza dell'articolo 3 di detto regime, per un periodo inferiore, fintantoché la durata minima prevista all'articolo 85, n. 1, di tale regime (sei o nove mesi, a seconda del caso) sia rispettata. Tuttavia, un'istituzione non può, senza violare quest'ultima disposizione, limitare in modo generale e impersonale, come nel caso di specie, attraverso disposizioni generali di esecuzione o una decisione interna di portata generale, la durata massima di assunzione degli agenti contrattuali quale stabilita dal legislatore stesso.

## Sulle spese

### 1. Cause promosse prima dell'entrata in vigore del regolamento di procedura del Tribunale

Il Tribunale ha applicato in più occasioni l'articolo 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis, in forza dell'articolo 3, n. 4, della decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 333, pag. 7), fino all'entrata in vigore del regolamento di procedura di quest'ultimo. Così, nella sentenza 24 giugno 2008, causa F-84/07, *Islamaj/Commissione*, il Tribunale ha statuito la ripartizione delle spese tra le parti per motivi eccezionali, mentre nelle sentenze *Bui Van/Commissione* e *Lafili/Commissione*, citate sopra, il Tribunale ha diviso le spese tra le parti soccombenti, rispettivamente, su uno o più capi.

Si deve parimenti rilevare che, in una causa in cui il Tribunale ha deciso che non vi era luogo a provvedere sulla controversia, ipotesi in cui il giudice decide in via equitativa sulle spese, in forza dell'articolo 87, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile *mutatis mutandis*, la convenuta è stata condannata a sopportare la totalità delle spese della ricorrente (ordinanza 1° febbraio 2008, causa F-77/07, *Labate/Commissione*). Infatti, il Tribunale ha preso in considerazione, da un lato, il fatto che la Commissione non aveva risposto al reclamo proposto dalla ricorrente e, dall'altro, il fatto che la Commissione, nel revocare la decisione controversa, aveva implicitamente riconosciuto che la procedura di adozione di tale decisione era censurabile, contribuendo così direttamente a che il giudice comunitario fosse investito della causa.

## 2. Cause promosse dopo l'entrata in vigore del regolamento di procedura del Tribunale

Una delle importanti novità derivanti dall'entrata in vigore del regolamento di procedura del Tribunale, il 1° novembre 2007, riguarda il regime delle spese. In forza dell'articolo 87, n. 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'articolo 87, n. 2, di detto regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

Nella sentenza 4 dicembre 2008, causa F-6/08, *Blais/BCE*, il Tribunale ha applicato per la prima volta la disposizione sull'equità, prevista all'articolo 87, n. 2, del regolamento di procedura, decidendo che, nonostante la ricorrente fosse soccombente, quest'ultima doveva sopportare, oltre le proprie spese, metà delle spese sostenute dalla convenuta. Il Tribunale non ha ritenuto equo far sopportare alla ricorrente la totalità delle spese della convenuta in considerazione, in primo luogo, della circostanza che il procedimento poteva essere considerato come determinato in parte dal comportamento della convenuta, in secondo luogo, dell'impatto finanziario importante della controversia per la ricorrente, in terzo luogo, del fatto che gli argomenti della ricorrente erano seri, in quarto luogo della situazione personale della ricorrente e, infine, del fatto che l'importo delle spese che avrebbe dovuto pagare la ricorrente era più elevato rispetto alla maggior parte delle controversie portate dinanzi al Tribunale, dato che la convenuta aveva scelto di essere rappresentata non solo da propri agenti, bensì anche da un avvocato.

Nell'ordinanza 10 luglio 2008, causa F-141/07, *Maniscalco/Commissione*, il Tribunale ha precisato che la conclusione volta ad ottenere una decisione sulle spese secondo legge non può essere considerata una domanda diretta ad ottenere la condanna della parte soccombente alle spese.

Infine, si può evidenziare che, nell'ordinanza 25 novembre 2008, causa F-53/07, *Iordanova/Commissione*, il Tribunale ha applicato l'articolo 98, n. 4, del regolamento di procedura, secondo cui, in caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale, pronunciandosi sulle spese nella decisione che conclude il procedimento, può disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sopportino le proprie spese ovvero che queste siano sopportate, in tutto o in parte, dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.

## II. Domande di provvedimenti urgenti

Nel 2008 sono stati definiti quattro procedimenti relativi a domande di provvedimenti urgenti, respinte a causa dell'insussistenza dell'urgenza dei provvedimenti richiesti, definiti da una giurisprudenza costante come quei provvedimenti che devono essere disposti e produrre i loro effetti prima della decisione di merito, al fine di evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente (ordinanze del presidente del Tribunale 30 gennaio 2008, causa F-64/07 R, *S/Parlamento*, 25 aprile 2008, causa F-19/08 R, *Bennett e a./UAMI*, 3 luglio 2008, causa F-52/08 R, *Plasa/Commissione*, e 17 dicembre 2008, causa F-80/08 R, *Wenig/Commissione*).

Nell'ordinanza *Wenig/Commissione*, citata sopra, si è in particolare rammentato che i provvedimenti devono presentare carattere provvisorio, nel senso che non devono pregiudicare la decisione nel merito. Occorre, nell'ambito di un bilanciamento degli interessi delle parti, tenere conto del carattere irreversibile di un'eventuale sospensione dell'esecuzione della decisione controversa e di accogliere la domanda del ricorrente unicamente qualora l'urgenza della misura sollecitata sembri incontestabile.

## III. Domande di gratuito patrocinio

A partire dall'entrata in vigore, il 1° maggio 2008, delle istruzioni pratiche alle parti, le domande di gratuito patrocinio devono essere presentate a mezzo di un formulario obbligatorio, che contiene una guida per i richiedenti.

Nel corso del 2008 sono state emesse sette ordinanze con le quali si è statuito su domande di gratuito patrocinio. Fatta eccezione per la domanda presentata nella causa F-142/07 AJ, *Kaminska/Comitato delle regioni*, che è stata accolta, le altre sono state respinte per il fatto che il richiedente non era o non dimostrava di essere, in ragione della sua situazione economica, nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese connesse all'assistenza ed alla rappresentanza in giudizio.

Nelle ordinanze di rigetto delle domande di gratuito patrocinio, si è in particolare rammentato che l'articolo 95, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura precisa che la situazione economica del richiedente viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare. Si è parimenti evocato che, ai sensi dell'articolo 96, n. 2, primo comma, di detto regolamento, la domanda di gratuito patrocinio deve essere corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione economica del richiedente, quale un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tale situazione economica.



## B — Composizione del Tribunale della funzione pubblica



(Ordine protocollare alla data del 31 dicembre 2008)

*Da sinistra a destra:*

Sigg. H. Tagaras e H. Kreppel, giudici; sig. H. Kanninen, presidente di Sezione; sig. P. Mahoney, presidente del Tribunale; sig. S. Gervasoni, presidente di Sezione; sig.ra I. Boruta, giudice; sig. S. Van Raepenbusch, giudice; sig.ra W. Hakenberg, cancelliere.



## 1. Membri del Tribunale della funzione pubblica

*(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)*



### **Paul J. Mahoney**

Nato nel 1946; studi di giurisprudenza (Master of Arts, Università di Oxford, 1967; Master of Laws, University College London, 1969); professore incaricato, University College London (1967-1973); barrister (Londra, 1972-1974); amministratore, amministratore principale alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1974-1990); visiting professor di diritto all'Università di Saskatoon, provincia del Saskatchewan, Canada (1988); capo del personale al Consiglio d'Europa (1990-1993); capodivisione (1993-1995), cancelliere aggiunto (1995-2001), cancelliere della Corte europea dei diritti dell'uomo (2001-settembre 2005); presidente del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.



### **Horstpeter Kreppel**

Nato nel 1945; studi universitari a Berlino, Monaco, Francoforte sul Meno (1966-1972); primo esame di Stato (1972); tirocinio di magistratura a Francoforte sul Meno (1972-1973 e 1974-1975); Collège d'Europe a Bruges (1973-1974); secondo esame di Stato (Francoforte sul Meno, 1976); impiegato presso l'Ufficio federale del lavoro e avvocato (1976); giudice del tribunale del lavoro (Land Assia, 1977-1993); professore incaricato alla Fachhochschule für Sozialarbeit di Francoforte sul Meno e alla Verwaltungsfachhochschule di Wiesbaden (1979-1990); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1996 e 2001-2005); addetto agli affari sociali presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania a Madrid (1996-2001); giudice del Tribunale del lavoro di Francoforte sul Meno (febbraio-settembre 2005); giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Irena Boruta**

Nata nel 1950; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Wroclaw (1972), dottorato in giurisprudenza (Lodz 1982); avvocato del foro della Repubblica di Polonia (dal 1977); ricercatore ospite (Università di Paris X, 1987-1988; Università di Nantes, 1993-1994); esperta di «Solidarnosc» (1995-2000); docente di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo all'Università di Lodz (1997-1998 e 2001-2005), professore associato presso la Scuola superiore di commercio di Varsavia (2002), docente di diritto del lavoro e della previdenza sociale all'Università Cardinale Stefan Wyszynski di Varsavia (2002-2005); viceministro del Lavoro e degli affari sociali (1998-2001); membro del comitato dei negoziatori per l'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea (1998-2001); rappresentante del governo polacco presso l'Organizzazione internazionale del lavoro (1998-2001); autrice di varie opere in materia di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Heikki Kanninen**

Nato nel 1952; laureato alla Scuola di studi superiori commerciali di Helsinki e alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Helsinki; referendario alla Corte amministrativa suprema di Finlandia; segretario generale del comitato per la riforma della tutela giuridica nella pubblica amministrazione; amministratore principale alla Corte amministrativa suprema; segretario generale del comitato per la riforma del contenzioso amministrativo, consigliere presso la direzione della legislazione al ministero della Giustizia; cancelliere aggiunto alla Corte EFTA; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla Corte amministrativa suprema (1998-2005); membro della commissione di ricorso per i rifugiati; vicepresidente del comitato sullo sviluppo delle istituzioni giudiziarie finlandesi; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Haris Tagaras**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza (Università di Salonicco, 1977); specializzazione in diritto europeo (Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (Università di Salonicco, 1984); giurista linguista al Consiglio delle Comunità europee (1980-1982); ricercatore presso il centro di diritto economico internazionale e europeo di Salonicco (1982-1984); amministratore alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alla Commissione delle Comunità europee (1986-1990); professore di diritto comunitario, di diritto internazionale privato e dei diritti dell'uomo all'Università Panteion di Atene (dal 1990); collaboratore esterno per gli affari europei presso il ministero della Giustizia e membro del Comitato permanente della convenzione di Lugano (1991-2004); membro della commissione nazionale della concorrenza (1999-2005); membro della commissione nazionale delle poste e telecomunicazioni (2000-2002); membro del foro di Salonicco, avvocato presso la Corte di cassazione; membro fondatore dell'Unione degli avvocati europei (UAE); socio membro dell'Accademia internazionale di diritto comparato; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Sean Van Raepenbusch**

Nato nel 1956; laureato in giurisprudenza (Università libera di Bruxelles, 1979); specializzazione in diritto internazionale (Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (1989); responsabile del servizio giuridico della Société anonyme du canal et des installations maritimes di Bruxelles (1979-1984); funzionario alla Commissione delle Comunità europee (direzione generale degli Affari sociali, 1984-1988); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1988-1994); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-2005); professore incaricato presso il centro universitario di Charleroi (diritto sociale internazionale e europeo, 1989-1991), all'Università di Mons-Hainaut (diritto europeo, 1991-1997), all'Università di Liegi (diritto del pubblico impiego europeo, 1989-1991; diritto delle istituzioni dell'Unione europea, 1995-2005; diritto sociale europeo, 2004-2005); varie pubblicazioni in materia di diritto sociale europeo e di diritto costituzionale dell'Unione europea; giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.



### **Stéphane Gervasoni**

Nato nel 1967; laureato all'istituto di studi politici di Grenoble (1988) e diplomato alla Scuola nazionale di amministrazione (1993); membro del Consiglio di Stato francese (relatore presso la sezione del contenzioso, 1993-1997, e presso la sezione sociale, 1996-1997); maître des requêtes (1996-2008); consigliere di Stato (dal 2008); libero docente all'Istituto di studi politici di Parigi (1993-1995); commissario di governo presso la commissione speciale di cassazione per le pensioni (1994-1996); consigliere giuridico presso il ministero della Funzione pubblica e il comune di Parigi (1995-1997); segretario generale della prefettura del dipartimento dello Yonne, sottoprefetto del distretto d'Auxerre (1997-1999); segretario generale della prefettura del dipartimento della Savoia, sottoprefetto del distretto di Chambéry (1999-2001); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (settembre 2001 - settembre 2005); membro titolare della commissione della NATO per i ricorsi (2001-2005); giudice del Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.



### **Waltraud Hakenberg**

Nata nel 1955; studi di giurisprudenza a Ratisbona e a Ginevra (1974-1979); primo esame di Stato (1979); studi post-universitari di diritto comunitario presso il Collège d'Europe a Bruges (1979-1980); tirocinio di magistratura a Ratisbona (1980-1983); dottorato in giurisprudenza (1982); secondo esame di Stato (1983); avvocato a Monaco e a Parigi (1983-1989); funzionario della Corte di giustizia delle Comunità europee (gabinetto del giudice Jann, 1995-2005); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (attività d'insegnamento per varie università in Germania, Austria, Svizzera e Russia; professore onorario all'Università della Sarre (dal 1999); membro di vari comitati, associazioni e commissioni giuridiche; svariate pubblicazioni in materia di diritto e di contenzioso comunitario; cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dal 30 novembre 2005.

## **2. Ordini protocollari**

### **dal 1° gennaio al 30 settembre 2008**

Sig. P. MAHONEY, presidente del Tribunale  
Sig. H. KREPPEL, presidente di Sezione  
Sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente di Sezione  
Sig.ra I. BORUTA, giudice  
Sig. H. KANNINEN, giudice  
Sig. H. TAGARAS, giudice  
Sig. S. GERVASONI, giudice  
Sig.ra W. HAKENBERG, cancelliere

### **dal 1° ottobre al 31 dicembre 2008**

Sig. P. MAHONEY, presidente del Tribunale  
Sig. H. KANNINEN, presidente di Sezione  
Sig. S. GERVASONI, presidente di Sezione  
Sig. H. KREPPEL, giudice  
Sig.ra I. BORUTA, giudice  
Sig. H. TAGARAS, giudice  
Sig. S. VAN RAEPENBUSCH, giudice  
Sig.ra W. HAKENBERG, cancelliere



## **C — Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica**

### ***Attività generale del Tribunale della funzione pubblica***

1. Cause promosse, definite, pendenti (2005-2008)

### ***Cause promosse***

2. Percentuale del numero di cause per istituzioni convenute principali (2006-2008)
3. Lingua processuale (2006-2008)

### ***Cause definite***

4. Sentenze e ordinanze — Collegio giudicante (2008)
5. Contenuto della decisione (2008)
6. Procedimenti sommari definiti: contenuto della decisione (2008)
7. Durata dei procedimenti (2008)

### ***Cause pendenti al 31 dicembre***


8. Collegio giudicante (2006-2008)
9. Numero di ricorrenti (2008)

### ***Varie***

10. Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado (2006-2008)
11. Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale di primo grado (2006-2008)



### 1. *Attività generale del Tribunale della funzione pubblica — Cause promosse, definite, pendenti (2005-2008)*




	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Cause promosse	130	148	157	111
Cause concluse	-	50	150	129
Cause pendenti	130	228	235	217 <sup>1</sup>

Le cifre indicate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalla riunione di cause per connessione (un numero di causa = una causa).

<sup>1</sup> Di cui 9 cause sospese.

## 2. Cause promosse — Percentuale del numero di cause ripartite secondo l'istituzione convenuta principale (2006-2008)


Percentuale del numero di cause proposte (2008)



	2006	2007	2008
Parlamento europeo	7,14 %	13,38 %	14,41 %
Consiglio dell'Unione europea	6,07 %	3,82 %	4,50 %
Commissione delle Comunità europee	75,00 %	50,96 %	54,95 %
Corte di giustizia	3,57 %	3,82 %	-
Corte dei conti delle Comunità europee	1,79 %	1,91 %	5,41 %
Banca centrale europea	1,07 %	1,27 %	2,70 %
Altre istituzioni e agenzie europee	5,36 %	24,84 %	18,02 %
<b>Totale</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

### 3. Cause promosse — Lingua processuale (2006-2008)


Ripartizione nel 2008



Lingua processuale	2006	2007	2008
Bulgaro	-	2	-
Spagnolo	1	2	1
Tedesco	2	17	10
Greco	3	2	3
Inglese	8	8	5
Francese	113	102	73
Italiano	10	17	6
Lituano	-	2	2
Ungherese	2	1	1
Olandese	7	3	8
Polacco	-	-	1
Portoghese	-	-	1
Rumeno	-	1	-
Sloveno	1	-	-
Finlandese	1	-	-
<b>Totale</b>	<b>148</b>	<b>157</b>	<b>111</b>

La lingua processuale rispecchia la lingua in cui la causa è stata proposta e non la lingua materna o la cittadinanza del ricorrente.

#### 4. Cause definite — Sentenze e ordinanze — Collegio giudicante (2008)



	Sentenze	Ordinanze che pongono fine al procedimento <sup>1</sup>	Altro	Totale
Seduta plenaria	2	-	-	2
Presidente	-	5	-	5
Sezioni a 3 giudici	66	55	1	122
Giudice unico	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>68</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>129</b>

<sup>1</sup> Di cui 7 cause definite con composizione amichevole.

## 5. Cause definite — Senso della decisione (2008)

	Sentenze			Ordinanze				Totale
	Ricorsi accolti integralmente	Ricorsi parzialmente accolti	Ricorsi parzialmente respinti	Ricorsi/Domande [manifestamente] irricevibili o infondati	Composizioni amichevoli a seguito dell'intervento del Tribunale	Cancellazioni dal ruolo per motivi diversi, non luogo a provvedere o rinvio	Domande accolte (procedimenti speciali)	
Assegnazione/Riassegnazione	-	-	2	2	-	1	-	5
Concorsi	1	2	4	2	-	-	-	9
Condizioni di lavoro/Congedi	-	2	2	1	1	-	-	6
Valutazione/Promozione	7	8	12	4	2	5	-	39
Pensioni e assegni di invalidità	-	-	2	3	-	6	-	11
Procedimenti disciplinari	-	-	1	2	-	-	-	3
Assunzione/Nomina/Inquadramento nel grado	1	6	4	5	-	2	-	18
Retribuzione e indennità	-	-	8	2	4	3	-	17
Risoluzione del contratto di un agente	-	-	3	1	-	1	-	5
Previdenza sociale/Malattia professionale/Infortuni	1	1	1	1	-	2	-	6
Altre	-	-	-	8	-	1	1	10
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>129</b>

## 6. Cause definite — Procedimenti sommari definiti: contenuto della decisione (2006-2008)

Numero di procedimenti sommari		Decisione	
		Ammissione totale o parziale	Rigetto
2006	2	-	2
2007	4	-	4
2008	4	-	4
<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>

## 7. Cause definite — Durata dei procedimenti (2008)


Sentenze		Durata media	Media generale
Cause promosse dinanzi al Tribunale della funzione pubblica	56	16,9	19,7
Cause inizialmente promosse dinanzi al Tribunale di primo grado <sup>1</sup>	12	32,6	
<b>Totale</b>	<b>68</b>		
Ordinanze			
Cause promosse dinanzi al Tribunale della funzione pubblica	55	11,3	14,0
Cause inizialmente promosse dinanzi al Tribunale di primo grado <sup>1</sup>	6	38,3	
<b>Totale</b>	<b>61</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>129</b>		<b>17,0</b>

La durata è espressa in mesi e decimi di mese.

<sup>1</sup> All'inizio dell'attività del Tribunale della funzione pubblica, il Tribunale di primo grado ha trasferito dinanzi al primo 118 cause.

## 8. Cause pendenti al 31 dicembre — Collegio giudicante (2006-2008)

### Ripartizione nel 2008



	2006	2007	2008
Seduta plenaria	6	3	5
Presidente	4	2	2
Sezioni a 3 giudici	207	205	199
Giudice unico	-	-	-
Cause non ancora attribuite	11	25	11
<b>Totale</b>	<b>228</b>	<b>235</b>	<b>217</b>

## 9. Cause pendenti al 31 dicembre — Numero di ricorrenti (2008)

### Le dieci cause pendenti che raggruppano il maggior numero di ricorrenti in una sola causa


Numero di ricorrenti per causa	Settori
181	Statuto — Assunzione — Agenti contrattuali — Durata dei contratti, rinnovo e/o proroga determinata o indeterminata
143	Statuto — Nomine — Candidati iscritti su un elenco di riserva anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Statuto
108	BEI — Pensioni — Adeguamento annuale
80	Statuto — Agenti ausiliari di sessione del Parlamento — Lavoratori interinali — Riqualificazione come agenti contrattuali con contratti a tempo indeterminato
76	Statuto — Nomine — Riqualificazione dei contratti a tempo determinato in un solo contratto a tempo indeterminato
59	Statuto — Promozione — Esercizio di promozione 2005 — Gradi aggiuntivi previsti dal nuovo Statuto
47	Statuto — Agenti contrattuali — Assunzione — Procedura di selezione CAST27/Relex — Non iscrizione sulla lista di riserva
29	Statuto — Agenti contrattuali — Revisione dell'inquadramento e della retribuzione
27	Statuto — Personale dei nidi e degli asili di infanzia — Retribuzione
21	Statuto — Retribuzione — Indennità per servizio continuato o a turno — Indennità per i lavoratori regolarmente soggetti all'obbligo di permanenza — Articoli 56 bis e 56 ter dello Statuto

Il termine «Statuto» si riferisce allo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e al Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

### Numero totale dei ricorrenti per l'insieme delle cause proposte

	Totale dei ricorrenti	Totale delle cause proposte
<b>2006</b>	1 652	228
<b>2007</b>	1 267	235
<b>2008</b>	1 161	217

## 10. *Varie* — Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi al Tribunale di primo grado (2006-2008)




	Impugnazioni <sup>1</sup>	Decisioni impugnabili <sup>2</sup>	Percentuale di impugnazioni <sup>3</sup>	Percentuale di impugnazioni, esclusi i casi di procedimento di composizione amichevole
<b>2006</b>	10	39	25,64 %	22,22 %
<b>2007</b>	25	107	23,36 %	21,93 %
<b>2008</b>	37	99	37,37 %	34,91 %

<sup>1</sup> Le decisioni che sono impugnate da più parti sono prese in considerazione una sola volta. Nel 2007 due decisioni sono state oggetto, ciascuna, di due impugnazioni.

<sup>2</sup> Sentenze, ordinanze — che dichiarano il ricorso irricevibile, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, ordinanze in procedimenti sommari, di non luogo a provvedere o di rigetto dell'intervento — pronunciate o emesse durante l'anno di riferimento

<sup>3</sup> In un dato anno tale percentuale può non corrispondere alle decisioni impugnabili emanate nell'anno di riferimento, in quanto il termine di impugnazione può estendersi su due anni civili.

## 11. *Varie* — Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale di primo grado (2006-2008)



- Impugnazioni respinte
- Annullamento totale o parziale senza rinvio
- Annullamento totale o parziale con rinvio

	2006	2007	2008
Impugnazioni respinte	-	6	14
Annullamento totale o parziale senza rinvio	-	1	4
Annullamento totale o parziale con rinvio	-	-	3
<b>Totale</b>	-	<b>7</b>	<b>21</b>



## **Capitolo IV**

Incontri e visite



## **A — Visite ufficiali e manifestazioni presso la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado ed il Tribunale della funzione pubblica**

### **Corte di giustizia**

24 gennaio	M.A. Moratinos, ministro degli Affari esteri del Regno di Spagna
25 gennaio	F. Fillon, primo ministro della Repubblica francese
13 febbraio	Delegazione della Corte centroamericana de Justicia
1° aprile	Delegazione della Court of the Future Network d'Australia
9 aprile	A. Krautscheid, ministro degli Affari federali ed europei e delle comunicazioni del Land della Renania settentrionale-Vestfalia
14-15 aprile	Delegazione di magistrati olandesi — Gerechtscoördinatoren
17 aprile	S.E. E. Duckwitz, rappresentante permanente della Repubblica federale di Germania presso l'Unione europea
17 aprile	S.E. K. Darroch, rappresentante permanente del Regno Unito presso l'Unione europea
17 aprile	B. Ask, ministro della Giustizia del Regno di Svezia
18 aprile	S.E. H.D. Schweisgut, rappresentante permanente della Repubblica d'Austria presso l'Unione europea
21-28 aprile	Delegazione della Cour de justice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), della Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) nonché della Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao)
28 aprile	S.E. M. Vicenová, rappresentante permanente della Repubblica ceca presso l'Unione europea
14 maggio	S.E. Ph. Guex, ambasciatore della Confederazione svizzera presso il Granducato di Lussemburgo nonché S.E. J. De Watteville, ambasciatore, capo della Missione svizzera presso l'Unione europea
5 giugno	J. Pospíšil, ministro della Giustizia della Repubblica ceca
9-10 giugno	Riunione dei magistrati degli Stati (Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito)
9-27 giugno	Mostra «Sous le regard de Dame Justice» di Ph. Heinisch, pittore e caricaturista

16 giugno	J. Lewandowski, relatore della commissione Bilanci del Parlamento europeo
17 giugno	Agenti della Repubblica francese, della Repubblica ceca e del Regno di Svezia rappresentanti i detti Stati membri dinanzi alla Corte di giustizia
23-27 giugno	Delegazione della Cour de justice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), della Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) nonché della Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao)
8 luglio	V. Hoff, ministro degli Affari federali ed europei del Land dell'Assia
8-9 settembre	Delegazione della Corte suprema di Spagna
9-12 settembre	Delegazione dell'Alta corte di cassazione e di giustizia di Romania
15-16 settembre	Delegazione del Consejo General del Poder Judicial di Spagna
17 settembre	Delegazione del Parlamento danese
7 ottobre	Mostra fotografica commemorativa del 50° anniversario dell'insediamento della Corte di giustizia «unica» delle Comunità europee
9 ottobre	F. Mac Gregor, presidente della Corte d'appello delle Seychelles
13 ottobre	Delegazione della commissione Affari giuridici del Parlamento europeo
14 ottobre	Delegazione della Corte suprema di Cina
20-21 ottobre	«Luxemburger Expertenforum»
23 ottobre	S.E. F. Nelli Feroci, ambasciatore, rappresentante permanente della Repubblica italiana presso l'Unione europea
31 ottobre	M. Kiviniemi, ministro finlandese della Pubblica amministrazione e degli enti locali
6 novembre	M. Sarrazin e J. Montag, membri del Bundestag
20 novembre	G. Holzinger, presidente della Corte costituzionale della Repubblica d'Austria
24 novembre	Delegazione della Corte europea dei diritti dell'uomo
5 dicembre	C. Wiseler, ministro dei Lavori pubblici del Granducato di Lussemburgo e D. Perrault, architetto
10-11 dicembre	Delegazione di giudici ed esperti in materia di diritto tributario degli Stati membri e degli Stati candidati all'adesione all'Unione europea

**Tribunale di primo grado**

22 aprile	S.E. Ph. Guex, ambasciatore della Confederazione svizzera presso il Granducato di Lussemburgo
17 giugno	Visita di lavoro degli agenti dei governi francese, ceco e svedese, accompagnati dai consiglieri giuridici del Consiglio dell'Unione europea
9 luglio	N. Diamandouros, mediatore europeo
13 ottobre	Delegazione della commissione Affari giuridici del Parlamento europeo
12 dicembre	Agenti della presidenza del Consiglio del Granducato di Lussemburgo

**Tribunale della funzione pubblica**


22 aprile	Visita di M. De Sola Domingo, consigliere principale presso il servizio della Mediazione della Commissione
24 aprile	Visita di P. Hustinx e J. Bayo Delgado, rispettivamente controllore europeo e controllore europeo aggiunto per la protezione dei dati
13 ottobre	Visita di una delegazione della commissione Affari giuridici del Parlamento europeo
21 novembre	Visita di N. Diamandouros, mediatore europeo



## B — Visite di studio (2008)


### 1. Suddivisione per tipo di gruppo

Numero di gruppi



	Magistrati nazionali	Avvocati/Consulenti legali	Professori di diritto	Diplomatici/Parlamentari	Studenti/Tirocinanti	Funzionari nazionali	Altri	Totale
Numero di gruppi	131	100	53	19	257	47	64	671

**2. Visite di studio — Suddivisione per Stato membro (2008)**




	Numero di visitatori										Altri	Totale	Numero di gruppi
	Magistrati nazionali	Avvocati Consiglieri giuridici	Professori di diritto	Diplomatici/ Parlamentari	Studenti/ Tirocinanti	Funzionari nazionali							
BE		53	1		400				20	474	19		
BG	34	13			42					89	5		
CZ		46	14		24					84	14		
DK	8	10	43	31	98	27			90	307	18		
DE	375	265	29	70	1 113	163			828	2 843	102		
EE				27						27	2		
EL	121		6		150					277	11		
ES	294	33			36	18			103	484	22		
FR	230	46	7		1 118	143			297	1 841	60		
IE	10				74					84	5		
IT		55	3		534					592	54		
CY	4		8		16					28	4		
LV					23	40				63	3		
LT			9		15					24	14		
LU		55			161	14				230	7		
HU			8		80	8				96	5		
MT										0	0		
NL	86	52		50	271				42	501	19		
AT	18	76	4		190				38	326	16		
PL	68	73	4		84	105				334	14		
PT	3		6		20					29	10		
RO	60		2			3				65	14		
SI	3	10				7				20	6		
SK	78				34					112	6		
FI		30		39	52	11			27	159	13		
SE	188	17		6	61				97	369	17		
UK	100	37			335				16	488	25		
Paesi terzi	215	57	12	39	1 320	50			82	1 775	116		
Gruppi misti (UE)	568	291			802	427			214	2 302	70		
<b>Totale</b>	<b>2 463</b>	<b>1 219</b>	<b>156</b>	<b>262</b>	<b>7 053</b>	<b>1 016</b>			<b>1 854</b>	<b>14 023</b>	<b>671</b>		

### 3. Visite di studio — Magistrati nazionali (2008)

	BE	BG	DK	DE	EE	EL	CY	LV	LT	LU	NL	PL	PT	UK	Totale
<b>Tirocinio</b>	8	6	3	16	2	8	2	2	4	2	7	15	8	8	91

### 4. Evoluzione del numero e del tipo di visitatori (2005-2008)



- Magistrati nazionali
- Avvocati/Consulenti legali
- Professori di diritto
- Diplomatici/Parlamentari
- Studenti/Tirocinanti
- Funzionari nazionali
- Altri

Numero di visitatori

	Magistrati nazionali	Avvocati/Consulenti legali	Professori di diritto	Diplomatici/Parlamentari	Studenti/Tirocinanti	Funzionari nazionali	Altri	Totale
<b>2005</b>	1 595	989	48	581	7 267	716	853	12 049
<b>2006</b>	2 044	1 673	108	101	7 056	714	840	12 536
<b>2007</b>	1 719	2 025	157	213	7 178	1 111	1 206	13 609
<b>2008</b>	2 463	1 219	156	262	7 053	1 016	1 854	14 023

**C — Udienze solenni**

14 gennaio	Udienza solenne in occasione della cessazione delle funzioni e della partenza del giudice Schintgen
28 gennaio	Udienza solenne in occasione del rinnovo parziale della Corte dei conti europea
23 maggio	Udienza solenne in occasione dell'impegno solenne di A. Vassiliou, nuovo membro della Commissione europea
30 giugno	Udienza solenne di elogi funebri
7 luglio	Udienza solenne in occasione dell'impegno solenne di A. Tajani, nuovo membro della Commissione europea
15 settembre	Udienza solenne in occasione della partenza del giudice Cooke e dell'assunzione delle funzioni da parte di K. O'Higgins in qualità di giudice del Tribunale di primo grado
4 dicembre	Udienza solenne in occasione dell'inaugurazione del nuovo edificio della Corte



## D — Visite o partecipazione a manifestazioni ufficiali

### Corte di giustizia

11 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione dell'udienza solenne della Cour de cassation, a Parigi
12 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia organizzata da Lawrence Gonzi, primo ministro di Malta, in occasione dell'ingresso di Malta nella zona euro, a La Valletta
16 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione del Rechtspolitischer Neujahrsempfang presso il ministero della Giustizia, a Berlino
18-19 gennaio	Partecipazione di una delegazione della Corte al terzo convegno dei presidenti delle Corti costituzionali austriaca, tedesca ed elvetica, nonché del presidente della Corte europea dei diritti dell'uomo e del presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee, a Vienna
22-23 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione del seminario generale di formazione in materia di marchi e disegni per i giudici dei tribunali nazionali dei 27 Stati membri dell'Unione europea, ad Alicante
25 gennaio	Partecipazione di una delegazione della Corte all'udienza solenne della Corte europea dei diritti dell'uomo, a Strasburgo
25 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte suprema di cassazione, a Roma
25 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione dell'udienza solenne della Corte europea dei diritti dell'uomo ed al seminario su «Il ruolo del consenso nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo», a Strasburgo
29 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia solenne per la ripresa delle attività della Corte suprema del Portogallo, a Lisbona
31 gennaio	Rappresentanza della Corte in occasione della seduta solenne in onore del presidente Günter Hirsch ed in occasione dell'assunzione delle funzioni da parte del suo successore presso la Corte federale tedesca di giustizia, su invito di Brigitte Zypries, ministro della Giustizia della Repubblica federale di Germania, a Karlsruhe

---

24 febbraio	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia organizzata dal presidente della Repubblica di Estonia, Toomas Hendrik Ilves, in occasione del 90° anniversario della Repubblica di Estonia, a Tallinn
12 marzo	Rappresentanza della Corte in occasione della celebrazione del 50° anniversario del Parlamento europeo, a Strasburgo
12 marzo	Rappresentanza della Corte in occasione dell'Assemblea generale annuale della Corte costituzionale della Repubblica di Polonia, a Varsavia
9 aprile	Rappresentanza della Corte in occasione del 25° anniversario della Corte costituzionale del Portogallo, a Lisbona
7 maggio	Rappresentanza della Corte in occasione del ricevimento solenne offerto presso la Hofburg dal presidente della Repubblica d'Austria in occasione della cessazione delle funzioni di M. Korinek, presidente della Corte costituzionale austriaca, a Vienna
16-17 maggio	Rappresentanza della Corte in occasione del secondo convegno costituzionale internazionale, organizzato dal Tribunale costituzionale di Andorra, sul tema «Diritto internazionale e costituzioni nazionali nella giurisprudenza delle Corti costituzionali», ad Andorra
28-31 maggio	Partecipazione di una delegazione della Corte al congresso FIDE, a Linz
1° giugno	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia organizzata per la festa nazionale italiana, a Roma
9 giugno	Rappresentanza della Corte in occasione dell'inaugurazione dell'esposizione dell'architetto Dominique Perrault, presso il Centre Pompidou, a Parigi
9-10 giugno	Rappresentanza della Corte in occasione del convegno «Ways and means of strengthening the implementation at national level of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms», a Stoccolma
15-16 giugno	Rappresentanza della Corte in occasione della riunione del consiglio di amministrazione dell'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti amministrative supreme dell'Unione europea, nonché al convegno organizzato dalla detta associazione, a Varsavia
30 giugno	Rappresentanza della Corte in occasione del terzo convegno della Rete dei presidenti delle Corti supreme degli Stati membri dell'Unione europea, a Lubiana

---

3 luglio	Partecipazione del presidente della Corte all'incontro con J.-C. Piris, direttore generale, giureconsulto del Consiglio dell'Unione europea, e con H.-G. Pöttering, presidente del Parlamento europeo, a Bruxelles
2-3 settembre	Partecipazione di una delegazione della Corte in occasione della celebrazione del 90° anniversario della Corte suprema amministrativa di Finlandia, a Helsinki
8-9 settembre	Rappresentanza della Corte in occasione del seminario organizzato dalla Corte suprema di Spagna con l'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti amministrative supreme dell'Unione europea, sul tema «Convergenza delle supreme corti amministrative dell'Unione europea nell'applicazione del diritto comunitario», a Santander
10-11 settembre	Rappresentanza della Corte in occasione dell'udienza solenne organizzata in occasione del 15° anniversario dell'insediamento della Corte costituzionale della Repubblica ceca, a Brno
16 settembre	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia organizzata in occasione del 175° anniversario della Corte suprema portoghese, a Lisbona
22 settembre	Rappresentanza della Corte in occasione di un incontro con una delegazione dell'associazione dei Consigli di Stato e delle Corti amministrative supreme dell'Unione europea con il commissario Barrot, per discutere delle attività dell'associazione e del loro finanziamento, a Bruxelles
24 settembre	Partecipazione del presidente della Corte alla cena in onore del patriarca ecumenico Bartholomé, su invito di V. Kaskarelis, ambasciatore, rappresentante permanente della Repubblica ellenica presso l'Unione europea, a Bruxelles
29 settembre	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale supremo, presieduta da Sua Maestà il Re di Spagna, a Madrid
30 settembre- 1° ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione dell'Opening of the Legal year, a Londra
1° ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione del Verfassungstag (celebrazione solenne dell'insediamento della Corte costituzionale austriaca), in presenza del presidente della Repubblica d'Austria, a Vienna
3 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione delle cerimonie organizzate per il «Tag der Deutschen Einheit», ad Amburgo

---

7-8 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione della conferenza annuale del Forum des juges de l'Union européenne pour l'environnement, a Parigi
9-10 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione della riunione dei presidenti di Corte d'appello delle capitali dell'Unione europea, a Parigi
13 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione del 10° anniversario dell'entrata in vigore del protocollo n. 11 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, a Strasburgo
13 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione del «10th Anniversary Meeting of the European Judicial Network», a Madera
16-17 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione della conferenza dei presidenti delle Corti supreme nonché dei procuratori generali degli Stati membri dell'Unione europea, a Vienna
25-28 ottobre	Partecipazione di una delegazione della Corte in occasione della visita ufficiale presso la Corte suprema di cassazione della Repubblica di Bulgaria, a Sofia
31 ottobre	Rappresentanza della Corte in occasione dell'udienza solenne della Corte di cassazione dei Paesi Bassi in occasione del pensionamento del suo presidente, W.J.M. Davids, all'Aia
2-3 novembre	Rappresentanza della Corte in occasione del convegno organizzato per il cinquantenario del Conseil constitutionnel, a Parigi
17 novembre	Rappresentanza della Corte in occasione della riunione del consiglio d'amministrazione dell'Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti amministrative supreme degli Stati membri, a Bruxelles
6 dicembre	Rappresentanza della Corte in occasione del ricevimento annuale organizzato in occasione della festa nazionale, su invito del presidente della Repubblica di Finlandia, a Helsinki
18 dicembre	Rappresentanza della Corte in occasione della cerimonia organizzata per la «Giornata della costituzionalità», a Lubiana

**Tribunale di primo grado**

11 gennaio	Rappresentanza del Tribunale in occasione dell'udienza solenne della Cour de cassation, a Parigi
15 gennaio	Rappresentanza del Tribunale in occasione della conferenza organizzata per il 50° anniversario del Bundeskartellamt, a Bonn

---

25 gennaio	Rappresentanza del Tribunale in occasione dell'udienza solenne della Corte europea dei diritti dell'uomo, a Strasburgo
15-18 maggio	Partecipazione del presidente e dei membri del Tribunale ad un incontro organizzato dal procuratore generale nonché dalle alte cariche della Repubblica di Cipro ed intervento sulle competenze del Tribunale di primo grado in materia di diritto comunitario della concorrenza, a Nicosia
28-31 maggio	Rappresentanza del Tribunale in occasione del 23° congresso della FIDE, a Linz
2-5 giugno	Rappresentanza del Tribunale in occasione della 14ª conferenza delle Corti costituzionali europee, a Vilnius
25 giugno	Partecipazione del presidente al ricevimento offerto dal primo ministro francese, F. Fillon, in occasione del 60° anniversario del Segretariato generale degli Affari europei, a Parigi
2 settembre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della cerimonia organizzata in occasione del 90° anniversario della Corte suprema amministrativa di Finlandia, a Helsinki
29 settembre	Rappresentanza del Tribunale in occasione dell'udienza solenne di apertura dell'anno giudiziario, presieduta da Sua Maestà il Re di Spagna, a Madrid
1° ottobre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario, a Londra
3 ottobre	Rappresentanza del Tribunale in occasione del 90° anniversario della tutela della proprietà industriale in Polonia, a Varsavia
6-7 ottobre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della conferenza internazionale sul tema «Corti e tribunale internazionali — Le sfide da affrontare», nel quadro della presidenza svedese del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, in collaborazione con il Comitato dei consiglieri giuridici sul diritto internazionale pubblico del Consiglio d'Europa, a Londra
20-21 ottobre	Partecipazione del presidente e dei membri del Tribunale al Luxemburger Expertenforum zur Entwicklung des Gemeinschaftsrechts, a Lussemburgo
24 ottobre	Partecipazione del presidente alla conferenza «EU litigation — Using EU Law as a litigation tool» organizzata dalla IBC Legal Conferences ed intervento sul tema «Efficient administration of justice in a changing environment — What lawyers and judges can do», a Bruxelles


25 ottobre- 2 novembre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della sessione autunnale del Tribunale amministrativo delle Nazioni Unite, a New York
25 novembre	Rappresentanza del Tribunale in occasione della tavola rotonda «Europe without frontiers», organizzata per la visita di Stato del presidente della Repubblica di Finlandia, T. Halonen, a Lussemburgo
5 dicembre	Partecipazione ed intervento del presidente e dei membri del Tribunale all'Autumn Conference on European State Aid Law 2008, a Lussemburgo

### **Tribunale della funzione pubblica**

28 febbraio	Incontro tra i membri del Tribunale e i membri della Corte EFTA
6-8 marzo	Visita al Consiglio di Stato belga
15-18 maggio	Visita alla Corte amministrativa suprema di Finlandia



## Organigramma sintetico







## Indirizzi della Corte di giustizia

Gli indirizzi della Corte di giustizia sono i seguenti:

### Corte di giustizia delle Comunità europee

Indirizzo per la corrispondenza: L-2925 Luxembourg

Telefono: +352 4303-1

Telex della cancelleria: 2510 CURIA LU

Indirizzo telegrafico: CURIA

Fax della Corte: +352 4303-2600

Fax della divisione stampa e informazione: +352 4303-2500

Fax della divisione interna — Sezione pubblicazioni: +352 4303-2650

La Corte su Internet: [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)



Corte di giustizia delle Comunità europee

**Relazione annuale 2008 — Compendio dell'attività della Corte di giustizia  
delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee  
e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea**

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2009 — 251 pagg. — 21 × 29,7 cm

N. di catalogo: QD-AG-09-001-IT-C

ISBN 978-92-829-0899-0

DOI: 10.2862/25686

ISSN 1680-8355







## **Come procurarsi le pubblicazioni dell'Unione europea**

### **Pubblicazioni gratuite:**

- sul sito Internet EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- presso le rappresentanze o delegazioni della Commissione europea. È possibile ottenere le loro coordinate consultando il sito <http://ec.europa.eu> o inviando un fax al numero +352 2929-42758.

### **Pubblicazioni destinate alla vendita:**

- sul sito Internet EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- in libreria, indicando il titolo, l'editore e/o il numero ISBN;
- contattando direttamente uno dei nostri agenti di vendita. È possibile ottenere le loro coordinate consultando il sito <http://ec.europa.eu> o inviando un fax al numero +352 2929-42758.

